

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

508^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XXIX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-99

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)*..... 101-254

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le co-
municazioni all'Assemblea non lette in Aula
e gli atti di indirizzo e di controllo) ..* 255-273

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Stralcio dei commi 13 e 14 dell'articolo 8 del testo proposto dalla Commissione (3662-bis):

VEGAS (Forza Italia)	2, 18, 25 e <i>passim</i>
GIARETTA (PPI), relatore ..	3, 18, 21 e <i>passim</i>
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica	3, 14, 17 e <i>passim</i>
VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze	4, 32
* FIGURELLI (Dem. Sin.-L'Ulivo)	3, 4
D'ONOFRIO (CCD)	2, 6, 11 e <i>passim</i>
* ROSSI (Lega Nord-Per la Padania indep.) ..	7, 25
D'ALÌ (Forza Italia)	12, 28, 39 e <i>passim</i>
OCCHIPINTI (Misto)	12, 27, 47
CUSIMANO (AN)	12
LO CURZIO (PPI)	13
CASTELLI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	14, 28, 29 e <i>passim</i>
CIRAMI (UDR)	14, 97
PORCARI (Forza Italia)	15
MAZZUCA POGGIOLINI (Rin.Ital. e Ind.)	16, 49, 67
VELTRI (Dem. Sin.-L'Ulivo)	17
ASCIUTTI (Forza Italia)	17
RUSSO SPENA (Misto-RCP)	18
BRIGNONE (Lega Nord-Per la Padania indep.)	18, 22, 24 e <i>passim</i>
MARRI (AN)	18, 22, 23 e <i>passim</i>
NAPOLI Roberto (UDR) ..	18, 21, 22 e <i>passim</i>
MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	21

PAGANO (Dem. Sin.-L'Ulivo)	Pag. 23
MANTICA (AN)	2, 18, 23 e <i>passim</i>
MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica	23, 49, 50 e <i>passim</i>
GUBERT (UDR)	18, 25, 34 e <i>passim</i>
SPECCHIA (AN)	25
THALER AUSSERHOFER (Misto)	25, 57, 58 e <i>passim</i>
STANISCIÀ (Dem. Sin.-L'Ulivo)	26, 45, 47
SARTO (Verdi-L'Ulivo) ...	26, 86, 88 e <i>passim</i>
SCHIFANI (Forza Italia)	29
RECCIA (Forza Italia)	29
VIGNERI, sottosegretario di Stato per l'interno	31, 38, 43
PASQUINI (Dem. Sin.-L'Ulivo)	27, 36, 42
LUBRANO DI RICCO (Verdi-L'Ulivo)	27, 37
WILDE (Lega Nord-Per la Padania indep.)	28, 38
BESOSTRI (Dem. Sin.-L'Ulivo)	28, 39, 60 e <i>passim</i>
CURTO (AN)	27, 42
MARINO (Com.)	43, 44, 93 e <i>passim</i>
VILLONE (Dem. Sin.-L'Ulivo)	44
MAGNALBÒ (AN)	45
PASSIGLI (Dem. Sin.-L'Ulivo)	45
SERVELLO (AN)	48, 50, 51
CÒ (Misto-RCP)	45, 49, 52 e <i>passim</i>
MORO (Lega Nord-Per la Padania indep.) ..	2, 25, 48 e <i>passim</i>
CAPONI (Com.)	54
COVIELLO (PPI)	56, 65
PIERONI (Verdi-L'Ulivo)	57
SALVI (Dem. Sin.-L'Ulivo)	58
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) ..	58
CAMPUS (AN)	60, 61, 63 e <i>passim</i>
CARPI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato..	62, 64, 68
BORTOLOTTO (Verdi-L'Ulivo)	26, 63, 64 e <i>passim</i>
PELELLA (Dem. Sin.-L'Ulivo)	68
PELLEGRINO (Dem. Sin.-L'Ulivo)	68
CRESCENZIO (Dem. Sin.-L'Ulivo)	68
BRUNO GANERI (Dem. Sin.-L'Ulivo)	68
BONATESTA (AN)	72, 73, 74 e <i>passim</i>
SEMENZATO (Verdi-L'Ulivo) ..	93, 94, 97 e <i>passim</i>
UCCHIELLI (Dem. Sin.-L'Ulivo)	93, 94
MINARDO (UDR)	97
CIMMINO (UDR)	97
FILOGRANA (UDR)	97
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	15

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1998 ... Pag. 99**

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3662:

Articolo 25, emendamenti e ordine del giorno	101
Articolo 26, emendamenti e ordini del giorno	114
Articolo 27 ed emendamento	124
Articolo 28, emendamenti e ordini del giorno	125
Articolo 29 ed emendamenti	161
Articolo 30 ed emendamenti	167
Articolo 31 ed emendamenti	172
Articolo 8, emendamenti, proposta di stralcio e ordini del giorno	176
Articolo 32, emendamenti e ordine del giorno	191
Articolo 33 ed emendamenti	195
Articolo 34 ed emendamenti	202
Articolo 35 ed emendamento	211
Articolo 36 ed emendamenti	211
Articolo 37, emendamenti e ordine del giorno	213
Articolo 38 ed emendamenti	236
Articolo 39	238
Articolo 40, emendamenti e ordini del giorno	239
Articolo 41, emendamenti e ordini del giorno	247

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	Pag. 255
--	-----------------

GRUPPI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione	263
-------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Presentazione di relazioni	263
----------------------------------	-----

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	263
---------------------------------	-----

GOVERNO

Richieste di parere su documenti	264
Trasmissione di documenti	264

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme su interrogazioni	264
Annunzio	99
Interpellanze	264
Interrogazioni	265
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	273

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 33 senatori in congedo e 1 senatore assente per incarico avuto dal Senato.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,04 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l'esame del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Comunista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI.

Ricorda preliminarmente che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati accantonati l'articolo 8 e gli emendamenti ad esso riferiti, dall'8.9000/1 in poi, compresi quelli tendenti ad inserire articoli aggiuntivi, nonché la proposta di stralcio n. 2 (Testo corretto) e gli ordini del giorno nn. 915, 916 e 75, mentre nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame dell'articolo 24 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Passa quindi all'esame dell'articolo 25 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che, a seguito del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, gli emendamenti 25.504, 25.505, 25.515, 25.516, 25.519, 25.535 e 25.0.100 sono inammissibili.

Dà quindi per illustrati gli emendamenti i cui primi firmatari sono i senatori Cò, Manfroi, Rossi, Tirelli, Gubert, Maceratini, Ferrarello, Piatto, Tomassini, Lago, Tarolli, Figurelli, Staniscia e Mazzuca Poggiolini.

MORO (*LNPI*). Dà per illustrato l'emendamento 25.523.

VEGAS (*FI*). Dà per illustrati gli emendamenti 25.507, 25.526 e 25.0.101.

D'ONOFRIO (*CCD*). Dà per illustrato l'emendamento 25.508.

GIARETTA, *relatore*. È contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sul 25.533 (testo corretto), sul 25.534 e sul 25.536, per i quali si rimette al Governo, nonché sul 25.0.101 e sul 25.0.102, che invita a ritirare.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda col relatore, invitando peraltro a ritirare gli emendamenti 25.533, 25.534 e 25.536; in particolare, per quest'ultimo sottolinea la necessità dei troppi passaggi che sarebbero ancora necessari prima di potervi dar corso.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Considerando il testo corretto dell'emendamento 25.533, a nome del Governo esprime parere favorevole.

FIGURELLI (*DS*). Illustra, anche se *a posteriori*, l'emendamento 25.533 (Testo corretto), dichiarando la propria disponibilità, in caso di approvazione, a ritirare l'emendamento 25.534. Chiarisce poi le finalità dell'emendamento 25.536. (*Applausi del senatore Pellegrino*).

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Il Senato respinge l'emendamento 25.500.

D'ONOFRIO (*CCD*). Sottoscrive l'emendamento 25.536.

Il Senato respinge gli emendamenti 25.501 e 25.502.

ROSSI (LNPI). Nell'intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento 25.503 e su tutti gli altri da lui presentati all'articolo 25, ritiene discutibile la nuova definizione di disavanzo degli enti locali prospettata dall'Esecutivo, che è in contrasto col principio federalista. Invita pertanto il Governo a rivedere l'intero articolo. (*Applausi dai Gruppi LNPI e FI*).

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 25.503, 25.506, 25.509, 25.510, 25.511 e 25.512, nonché gli identici emendamenti 25.507 e 25.508. È quindi respinto l'emendamento 25.513 fino alle parole «lettera d)»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento stesso e l'emendamento 25.514. Sono poi successivamente respinti gli emendamenti 25.517, 25.518, 25.520, 25.521, 25.522, 25.523, 25.524, 25.526, 25.527, 25.528, 25.529, 25.530, 25.531 e 25.532, mentre viene approvato l'emendamento 25.533 (Testo corretto).

FIGURELLI (DS). Ritira l'emendamento 25.534.

D'ONOFRIO (CCD). Dichiaro il proprio voto favorevole all'emendamento 25.536, invitando il relatore ed il rappresentante del Governo a rimettersi all'Aula.

D'ALÌ (FI). Aggiunge le firme sua e dei senatori La Loggia, Schifani, Centaro e Germanà all'emendamento 25.536. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

OCCHIPINTI (Misto). Sottoscrive l'emendamento 25.536.

PETTINATO (Verdi). Aggiunge la firma all'emendamento 25.536.

CUSIMANO (AN). Considerando come la Sicilia è sempre stata tradita dai Governi nazionali, aggiunge le firme sua e dei senatori Battaglia e Ragno all'emendamento (*Commenti dal Gruppo LNPI*), ma ritiene che certe valutazioni andrebbero fatte indipendentemente dal tipo di Governo esistente nella regione Sicilia. (*Applausi del senatore Battaglia*). Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo a modificare il proprio parere. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

LO CURZIO (PPI). Sottoscrive l'emendamento 25.536, sul quale voterà a favore.

PRESIDENTE. Chiede al rappresentante del Governo se intenda pronunciarsi nuovamente sull'emendamento in questione.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Ascoltate le considerazioni fatte, esprime parere favorevole sull'emendamento 25.536. (*Applausi dei senatori Battaglia e Cusimano*).

CASTELLI (LNPI). Dichiaro il proprio voto contrario all'emendamento e chiedo la votazione mediante procedimento elettronico. (Applausi dal Gruppo LNPI).

CIRAMI (UDR). Aggiunge la firma sua e del senatore Baldassarre Lauria all'emendamento 25.536.

PORCARI (Misto). Aggiunge la propria firma all'emendamento.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva l'emendamento 25.536. È poi approvato l'articolo 25 nel testo emendato.

VEGAS (FI). Ritira l'emendamento 25.0.101.

MAZZUCA POGGIOLINI (RI-Ind.). Trasforma l'emendamento 25.0.102 nell'ordine del giorno n. 926 (v. Allegato A).

VELTRI (DS). Sottoscrive l'ordine del giorno.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole all'ordine del giorno.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto dal relatore e dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 926 non viene posto in votazione.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 26 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che gli emendamenti 26.512, 26.517 e 26.518 sono inammissibili per effetto del parere contrario della 5ª Commissione permanente.

ASCIUTTI. (FI). Illustra gli emendamenti 26.500, 26.504 e 26.505 e dà per illustrati gli emendamenti 26.508, 26.510 e 26.519.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Illustra l'emendamento 26.501 e dà per illustrati gli emendamenti 26.507 e 26.514.

BRIGNONE (LNPI). Illustra l'emendamento 26.502 e dà per illustrati l'emendamento 26.511 e gli ordini del giorno n. 13 e n. 17.

BEVILACQUA (AN). Dà per illustrati gli emendamenti 26.503 e 26.513.

MARRI (AN). Illustra gli emendamenti 26.506 e 26.509, nonché l'ordine del giorno n. 91.

VEGAS (FI). Dà per illustrato l'emendamento 26.515.

GUBERT (*UDR*). Dà per illustrato l'emendamento 26.516.

NAPOLI Roberto. Dà per illustrati l'emendamento 26.0.100 e gli ordini del giorno n. 12 e n. 65.

GIARETTA, *relatore*. È contrario su tutti gli emendamenti ed invita i presentatori a ritirare gli ordini del giorno n. 12 e n. 13. Si rimette al Governo per gli ordini del giorno n. 17 e n. 91 ed esprime parere favorevole per l'ordine del giorno n. 65.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere conforme al relatore, accoglie l'ordine del giorno n. 65 ed accetta l'ordine del giorno n. 17 come raccomandazione.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 26.500, 26.501, 26.502 e la prima parte dell'emendamento 26.503; risultano pertanto preclusi la seconda parte dello stesso emendamento e l'emendamento 26.504. Vengono quindi respinti l'emendamento 26.505 e la prima parte dell'emendamento 26.506; risultano pertanto preclusi la seconda parte dello stesso emendamento e l'emendamento 26.507. Sono altresì respinti gli emendamenti 26.508 e 26.509, nonché la prima parte dell'emendamento 26.510, fino alle parole: «e previo parere»; risultano pertanto preclusi la seconda parte dello stesso emendamento e l'emendamento 26.511. È poi respinta la prima parte dell'emendamento 26.513; risultano pertanto preclusi la seconda parte e gli emendamenti 26.514 e 26.515. Sono altresì respinti gli emendamenti 26.516 e 26.519 e approvato l'articolo 26; infine, l'emendamento 26.0.100 è respinto.

NAPOLI Roberto (*CCD*). Chiede che l'ordine del giorno n.12 sia accolto dal Governo come raccomandazione.

GIARETTA, *relatore*. Si rimette all'Assemblea, pur insistendo per il ritiro dell'ordine del giorno.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Condivide l'opportunità del ritiro, confermando l'impegno del Governo ad affrontare la questione nell'ambito della riforma che la 7ª Commissione permanente del Senato sta già affrontando.

NAPOLI Roberto (*CCD*). Soddisfatto della dichiarazione del rappresentante del Governo, ritira l'ordine del giorno n. 12.

BRIGNONE (*LNPI*). Ritira l'ordine del giorno n. 13 e prende atto dell'accettazione come raccomandazione da parte del Governo dell'ordine del giorno n. 17.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n.65 non viene posto in votazione, perché accolto dal Governo.

MARRI (AN). Chiede che l'ordine del giorno n. 91 sia accolto come raccomandazione.

PAGANO (DS). Sollecita il senatore Marri a ritirare l'ordine del giorno n.91, poiché nella 7ª Commissione permanente si sta già affrontando la questione delle accademie delle belle arti e dei conservatori musicali.

MARRI (AN). Dato l'impegno della maggioranza ad accelerare l'iter di quel provvedimento, ritira l'ordine del giorno n. 91.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MANTICA (AN). Illustra l'emendamento 27.300, sostitutivo dell'articolo.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 27.300 ed approva l'articolo 27.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 28 e degli emendamenti ad esso riferiti, segnalando che gli emendamenti 28.511, 28.519, 28.539, 28.551, 28.554, 28.1001, 28.999 e 28.0.1000 sono inammissibili per effetto del parere contrario della 5ª Commissione permanente.

BRIGNONE (LNPI). Illustra l'emendamento 28.500 e dà per illustrati gli emendamenti 28.508 e 28.999.

MANTICA (AN). Illustra gli emendamenti 28.541, 28.560 e 28.564 e dà per illustrati gli emendamenti 28.501, 28.512, 28.513, 28.514 e 28.517.

VEGAS (FI). Dà per illustrati gli emendamenti 28.503, 28.556 e 28.567.

RESCAGLIO (PPI). Dà per illustrato l'emendamento 28.504.

D'ONOFRIO (CCD). Illustra l'emendamento 28.505 e dà per illustrato il 28.568.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 28.506, 28.507, 28.515, 28.516, 28.520, 28.521, 28.523, 28.549, 28.559 e 28.571, nonché l'emendamento 28.531 si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Dà per illustrati gli emendamenti 28.2002 (Nuovo testo), 28.2000 e 28.2001.

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Dà per illustrati gli emendamenti 28.509, 28.522, 28.530, 28.533, 28.534 e 28.535.

GUBERT (*UDR*). Dà ragione dell'emendamento 28.510.

SPECCHIA (*AN*). Ritira l'emendamento 28.518 e dà per illustrato l'emendamento 28.525.

THALER AUSSERHOFER (*Misto*). Dà conto dell'emendamento 28.1000.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Dà per illustrato l'emendamento 28.1500.

BORTOLOTTO (*Verdi*). Dà per illustrato l'emendamento 28.524.

STANISCIA (*DS*). Riferisce sugli emendamenti 28.526 e 28.1000a.

PASQUINI (*DS*). Dà per illustrati gli emendamenti 28.529, 28.565 e 28.566 (Nuovo testo).

SARTO (*Verdi*). Dà ragione degli emendamenti 28.527 e 28.528.

NAPOLI Roberto (*CCD*). Dà per illustrati gli emendamenti 28.532 e 28.569.

LUBRANO DI RICCO (*Verdi*). Dà per illustrati gli emendamenti 28.536 e 28.537.

TIRELLI (*LNPI*). Dà per illustrati gli emendamenti 28.540 e 28.558.

OCCHIPINTI (*Misto*). Illustra l'emendamento 28.542.

WILDE (*LNPI*). Dà per illustrati gli emendamenti 28.544, 28.546, 28.547 e 28.543.

BESOSTRI (*DS*). Dà per illustrati l'emendamento 28.550 e l'ordine del giorno n. 990.

D'ALÌ (*FI*). Dà per illustrati gli emendamenti 28.552 e 28.553.

COLLA (*LNPI*). Dà per illustrato l'emendamento 28.557.

CASTELLI (*LNPI*). Illustra l'emendamento 28.561.

SCHIFANI (FI). Riferisce sull'emendamento 28.562.

RECCIA (AN). Illustra l'emendamento 28.563.

BEDIN (PPI). Dà per illustrato l'emendamento 28.570.

DE LUCA Michele (DS). Dà per illustrato l'ordine del giorno n. 17a.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti, tranne che agli emendamenti 28.506, 28.1500, 28.528, 28.540, al nuovo testo del 28.566 (che potrebbe assorbire il 28.1000^a) e al 28.570, su cui esprime parere favorevole. Invita inoltre a ritirare gli emendamenti 28.508, 28.999, 28.510, 28.529, 28.532, 28.536, 28.537 e 28.565; si rimette al Governo per l'emendamento 28.1000, nonché per gli emendamenti 28.560, 28.561, 28.562 e 28.563, pur essendo favorevole al loro contenuto. Per quanto attiene poi agli emendamenti relativi alle case da gioco, sollecita un organico disegno di legge in materia (*Applausi dai Gruppi DS, FI e LNPI*); è comunque contrario agli emendamenti 28.542, 28.544, 28.546, 28.547, 28.543, 28.549, 28.550, 28.552, 28.553, 28.556, 28.557, 28.558, 28.559. Si rimette infine al Governo sugli emendamenti 28.567, 28.568 e 28.569, nonché sull'ordine del giorno n. 17a.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concorda col relatore ed è favorevole agli emendamenti da lui sottoscritti. È contraria all'emendamento 28.1000, nonché agli emendamenti 28.567, 28.568 e 28.569, mentre è favorevole agli emendamenti 28.560, 28.561, 28.562 e 28.563. Invita infine i presentatori a ritirare l'emendamento 28.550 ed ha trasformarlo in un ordine del giorno.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere favorevole all'emendamento 28.560 riguarda la prima parte, non essendo necessaria quella relativa alla copertura.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno n. 990.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 28.500, 28.501, 28.503, 28.504 e 28.505.

CASTELLI (LNPI). Sottoscrive l'emendamento 28.506.

Il Senato approva l'emendamento 28.506 e respinge il 28.507.

BRIGNONE (LNPI). Ritira gli emendamenti 28.508 e 28.999.

Il Senato approva l'emendamento 28.2002 (Nuovo testo) e respinge gli emendamenti 28.509, 28.512, 28.513 e 28.514.

GUBERT (*UDR*). Accetta l'invito a ritirare l'emendamento 28.510, ma lamenta la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 28.511, per mancanza di copertura, data la differente valutazione di analogo emendamento nella seduta di ieri.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 28.515, 28.516 e 28.517.

CASTELLI (*LNPI*). Chiede chiarimenti al Governo sul comma 7 dell'articolo in esame.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Fornisce il chiarimento richiesto.

Il Senato approva quindi l'emendamento 28.2000 e respinge la prima parte del 28.520, fino alle parole: «n. 22», risultano pertanto preclusi la seconda parte e l'emendamento 28.521. Sono quindi respinti gli emendamenti 28.1000, 28.522, 28.523, 28.524, 28.526, 28.527 e 28.525 e approvati gli emendamenti 28.1500 e 28.528.

PASQUINI (*DS*). Ritira l'emendamento 28.529.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 28.530 e 28.531.

NAPOLI Roberto. Ritira l'emendamento 28.532.

Il Senato respinge gli emendamenti 28.533, 28.534 e 28.535.

LUBRANO DI RICCO (*Verdi*). Ritira gli emendamenti 28.536 e 28.537.

Il Senato approva gli emendamenti 28.2001 e 28.540.

MANTICA (*AN*). Ritira l'emendamento 28.541.

CASTELLI (*LNPI*). Dichiarò il voto contrario all'emendamento 28.542.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 28.542, 28.544 e la prima parte del 28.546; risultano pertanto preclusi la seconda parte e l'emendamento 28.547.

WILDE (*LNPI*). Ritira l'emendamento 28.543, che trasforma nell'ordine del giorno n. 927, di cui dà lettura. (*v. Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non è messo ai voti.

D'ALÌ (FI). Richiama il lavoro che si sta svolgendo in Commissione sulle case da gioco.

Il Senato respinge l'emendamento 28.549.

BESOSTRI. Ritira l'emendamento 28.550 e presenta un nuovo testo dell'ordine del giorno n.990, di cui dà lettura. (v. *Allegato A*).

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 28.552, 28.553, 28.556, 28.557, 28.558, 28.559.

CURTO (AN). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo e ritira la seconda parte dell'emendamento 28.560.

Il Senato approva quindi gli identici emendamenti 28.560, 28.561, 28.562 e 28.563 e respinge l'emendamento 28.564.

PASQUINI (DS). Ritira l'emendamento 28.565.

Il Senato approva quindi l'emendamento 28.566 (Nuovo testo).

STANISCIA (DS). Ritira l'emendamento 28.1000ª.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 28.567, 28.568 e 28.569, nonché il 28.571 ed approva il 28.570.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole al nuovo testo dell'ordine del giorno n.990.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accoglie l'ordine del giorno n. 990 nel nuovo testo e l'ordine del giorno n. 17a.

PRESIDENTE. Pertanto i due ordini del giorno non verranno posti in votazione.

MARINO (Com.). Dichiaro il voto favorevole all'articolo 28, precisando che il comma 42 non comporta modifiche alle competenze del consiglio comunale di Napoli in materia urbanistica.

VILLONE (DS). Conferma l'interpretazione del comma 42 del senatore Marino.

Il Senato approva quindi l'articolo 28 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

VEGAS (FI). Dà per illustrati gli emendamenti recanti la sua firma.

CÒ (Misto-RCP). Rinuncia ad illustrare l'emendamento 29.501.

MANFROI (Misto-LVR). Dà per illustrato l'emendamento 29.502.

CASTELLI (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati.

MARRI (AN). Dà per illustrati gli emendamenti 29.505/1 e 29.506/1.

DI PIETRO (Misto). Dà per illustrato l'emendamento 29.0.500.

PASSIGLI (DS). Dà per illustrato l'emendamento 29.0.501.

STANISCIÀ (DS). Rinuncia ad illustrare l'emendamento 29.0.602.

GIARETTA, *relatore*. Invita a ritirare gli emendamenti 29.0.500 e 29.0.602. Esprime parere favorevole sul 29.0.501, salvo diverso avviso del Governo. Si pronuncia in senso contrario sui restanti emendamenti.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda col relatore.

MAGNALBÒ (AN). Sottoscrive l'emendamento 29.0.501.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti presentati all'articolo 29. L'emendamento 29.501 è precluso dal voto contrario sul 29.500.

Il Senato approva quindi l'articolo 29.

OCCHIPINTI (Misto). Ritira l'emendamento 29.0.500.

Il Senato approva l'emendamento 29.0.501.

STANISCIÀ (DS). Ritira l'emendamento 29.0.602.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 30 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che gli emendamenti 30.102, 30.105 e 30.107 sono inammissibili.

MULAS (AN). Dà per illustrati gli emendamenti 30.100, 30.103 e 30.106.

LAGO (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti 30.102 e 30.107.

SERVELLO (AN). Illustra il nuovo testo dell'emendamento 30.101.

GUBERT (UDR). Dà ragione dell'emendamento 30.104.

PRESIDENTE. L'emendamento 30.105 si dà per illustrato.

MAZZUCA POGGIOLINI (RI-Ind.). Dà per illustrato l'emendamento 30.0.100.

CÒ (Misto-RCP). Dà conto dell'emendamento 30.0.101.

GIARETTA, *relatore*. Si rimette al Governo sugli emendamenti 30.101 e 30.0.100. Esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore. L'emendamento 30.101 va esaminato con riferimento all'articolo 71. Il 30.0.100 dev'essere accantonato, onde potersi individuare una adeguata copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, l'emendamento 30.0.100 è accantonato.

SERVELLO (AN). Accoglie la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Pertanto l'emendamento 30.101 sarà esaminato in relazione all'articolo 71.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti all'articolo 30. Dopo aver approvato l'articolo 30 nel suo complesso, il Senato respinge l'emendamento 30.0.101.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 31, ricordando che il 31.107 è inammissibile.

VEGAS (FI). Illustra l'emendamento 31.100. (*Applausi del senatore D'Alì*).

TAPPARO (DS). Dà per illustrato l'emendamento 31.101.

SERVELLO (AN). Rinuncia all'illustrazione degli emendamenti 31.102 e 31.105.

GUBERT (UDR). Ritira l'emendamento 31.106 e dà per illustrato l'emendamento 31.102^a.

MULAS (AN). Dà per illustrati gli emendamenti 31.103 e 31.104.

CÒ (*Misto-RCP*). Rinuncia ad illustrare l'emendamento 31.0.100.

GIARETTA, *relatore*. È contrario su tutti gli emendamenti.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 31.100, 31.101, 31.013, 31.104 e 31.105. A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 31.102, fino alle parole: «n. 449», risultano preclusi il resto dell'emendamento e l'emendamento 31.102^a.

È approvato l'articolo 31 e successivamente respinto l'emendamento 31.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8, precedentemente accantonati, ricordando che gli emendamenti 8.72 e 8.115 sono inammissibili.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. È favorevole al nuovo testo dell'emendamento 8.7500, presentato dal relatore.

MORO (*LNPI*). Dichiarò il voto favorevole sull'emendamento.

GUBERT (*UDR*). Esprime la propria soddisfazione per la soluzione trovata.

MANTICA (*AN*). Dichiarò il voto favorevole del suo Gruppo.

Il Senato approva l'emendamento 8.7500 (Nuovo testo) e respinge l'emendamento 8.53.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole al nuovo testo dell'emendamento 8.9000/1.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo concorda.

CAPONI (*Com.*). Voterà a favore dell'emendamento (*Applausi dal Gruppo Comunista*).

Il Senato approva gli emendamenti 8.9000/1 e 8.9000, respingendo poi l'8.105. A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 8.70, fino alla parola: «deducibilità», risultano preclusi il resto di tale emendamento e gli emendamenti 8.69, 8.67 e 8.68. Sono altresì respinti gli emendamenti 8.55, 8.56 e 8.73.

GIARETTA, *relatore*. Segnala al Governo che l'emendamento 8.106 presenta problemi di copertura.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Per queste ragioni il Governo esprime parere contrario.

COVIELLO (*PPI*). La Commissione bilancio ha dichiarato ammissibile l'emendamento dopo averne verificato la copertura.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Ribadisce il parere contrario.

THALER AUSSERHOFER (*Misto*). Destano sorpresa l'atteggiamento del relatore e del rappresentante del Governo che soltanto due giorni fa avevano dato parere favorevole all'emendamento.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Probabilmente si è trattato di un errore.

GIARETTA, *relatore*. Il contenuto dell'emendamento è condivisibile, ma la copertura è individuata con risorse destinate in altro modo.

PRESIDENTE. Effettivamente agli atti della precedente seduta sono riportati il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, che sono tuttavia liberi di mutarlo.

PIERONI (*Verdi*). Dichiara il voto favorevole sull'emendamento.

THALER AUSSERHOFER (*Misto*). Chiede di accantonare l'emendamento per trovare una copertura soddisfacente.

SALVI (*DS*). Appoggia questa proposta.

SPERONI (*LNPI*). L'Assemblea può votare, indipendentemente dal parere del relatore e del Governo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Si tratta di una norma aggiuntiva che potrebbe essere rimossa dall'articolo 8 e riferita ad altro articolo.

COVIELLO (*PPI*). Concorda sulla proposta di riferire l'emendamento ad un altro articolo, per approfondire ulteriormente la questione, procedendo nel frattempo all'approvazione dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Stabilisce di accantonare l'emendamento, proseguendo nell'esame degli emendamenti all'articolo 8, onde individuare una soluzione prima della votazione finale sull'articolo stesso.

Il Senato approva quindi la proposta di stralcio n. 2, nel testo corretto: conseguentemente risultano preclusi gli emendamenti 8.108, 8.109, 8.110, 8.111, 8.82 e 8.112. Viene approvato anche l'emendamento 8.113.

BESOSTRI (DS). Ritira l'emendamento 8.114.

CAMPUS (AN). Segnala all'Assemblea l'importanza dell'emendamento 8.84. In effetti, il testo dell'emendamento 8.115 era preferibile, ma la Commissione bilancio lo ha immotivatamente dichiarato inammissibile. (*Applausi dal Gruppo Verdi*).

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo ha già proposto alle Commissioni industria e ambiente del Senato una indagine sull'utilizzo dell'*oil emulsion*. Chiede ai presentatori di trasformare l'emendamento 8.84 in un ordine del giorno. (*Applausi del senatore Barrile*).

CAMPUS (AN). Manca totalmente uno studio sulla valutazione dell'impatto ambientale dell'*oil emulsion*, sostanza che comunque in altri paesi europei è stata dichiarata altamente tossica. Accoglie comunque la proposta di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

BORTOLOTTO (Verdi). Preannuncia che aggiungerà la sua firma all'ordine del giorno: la diversificazione delle fonti energetiche non si può ottenere ricorrendo a combustibili altamente inquinanti.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole agli ordini del giorno nn. 915, 916 e 928.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie i tre ordini del giorno.

PRESIDENTE. In quanto accolti dal Governo, gli ordini del giorno non verranno posti ai voti. Dà lettura del nuovo testo dell'emendamento 8.106.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anche il Governo è favorevole.

GUBERT (UDR). Chiede di aggiungere la firma.

COVIELLO (PPI). Il nuovo testo supera le difficoltà in ordine alla copertura.

Il Senato approva l'emendamento 8.106 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale sull'articolo 8.

VEGAS (FI). Dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'articolo, che ha evidenziato la faida in atto tra i grandi enti energetici del paese. La confusione dimostrata dalla maggioranza nel corso dell'esame di

questo articolo avrà ripercussioni sul processo di privatizzazione e lo stralcio dei commi 13 e 14 ha soltanto rinviato i problemi.

PRESIDENTE. In attesa che il senatore Campus formalizzi l'ordine del giorno da lui preannunciato, accantona la votazione finale sull'articolo 8.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 8.0.4, 8.0.10 e 8.0.7. Invita al ritiro degli emendamenti 8.0.100, 8.0.9 e 8.0.5. L'emendamento 8.0.1800 va esaminato in riferimento ad altro articolo del provvedimento. Invita la presentatrice a ritirare l'emendamento 8.0.500, chiedendo al Governo l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 75, che ne recepisce le finalità.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorde con il relatore e rivolge lo stesso invito alla presentatrice dell'emendamento 8.0.500.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 8.0.4, fino alle parole: «movimenti politici»; di conseguenza risultano preclusi il resto dell'emendamento 8.0.4 e l'emendamento 8.0.1800.

Vengono altresì respinti gli emendamenti 8.0.10 e 8.0.7.

MAZZUCA POGGIOLINI (*RI-Ind.*). Aggiunge la firma all'emendamento 8.0.500 e lo ritira.

Il Senato respinge l'emendamento 8.0.100.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 75.

PRESIDENTE. In quanto accolto dal Governo, l'ordine del giorno non viene posto ai voti.

VEGAS (*FI*). Ritira l'emendamento 8.0.5.

CAMPUS (*AN*). Dà lettura dell'ordine del giorno n. 929, nel quale è stato trasformato l'emendamento 8.84.

PIERONI (*Verdi*). Chiede che siano aggiunte le firme di tutti i senatori del suo Gruppo.

PRESIDENTE. Prende atto che hanno richiesto di apporre la firma anche i senatori Pelella, Besostri, Pellegrino, Crescenzo e Bruno Ganeri.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Accoglie l'ordine del giorno n. 929.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, accolto dal Governo, non viene posto ai voti.

D'ONOFRIO (CCD). Chiede chiarimenti in ordine all'esito dell'emendamento 8.0.1800.

PRESIDENTE. È precluso a seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 8.0.4.

D'ONOFRIO (CCD). I senatori non riescono a seguire i lavori dell'Assemblea, che procedono in modo troppo disordinato: sugli emendamenti 8.0.4 e 8.0.1800, di contenuto pressochè identico, sono stati forniti pareri contraddittori. Il rinvio dell'emendamento 8.0.1800, suggerito dal relatore, sarebbe stato opportuno.

PRESIDENTE. Si tratta di una fase procedurale ormai superata. La diversa sede cui si riferiva il relatore potrà essere occasione per affrontare nuovamente il problema.

Il Senato approva l'articolo 8 nel testo emendato. (Applausi dai Gruppi Verdi, DS e PPI).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 32 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che gli emendamenti 32.101, 32.104, 32.106, 32.1110 e 32.0.101 sono inammissibili.

Dà quindi per illustrati gli emendamenti 32.100, 32.101, 32.107, nonché l'ordine del giorno n.18.

GUBERT (UDR). Dà per illustrati gli emendamenti 32.102, 32.104, 32.105, 32.106.

VEGAS (FI). Rinuncia ad illustrare gli emendamenti 32.103 e 32.109.

BONATESTA (AN). Dà per illustrato l'emendamento 32.108.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti, e favorevole sull'ordine del giorno n.18.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge quindi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 32.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal relatore e dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n.18 non è posto in votazione.

Il Senato approva quindi l'articolo 32.

GUBERT (*UDR*). Considera illustrati gli emendamenti 32.0.100 e 32.0.101.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario ai due emendamenti.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo concorda col relatore, precisando che il 32.0.101 è inammissibile.

Il Senato respinge l'emendamento 32.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 33 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che gli emendamenti 33.104, 33.105, 33.106, 33.113, 33.114 e 33.0.51 sono inammissibili.

CÒ (*Misto-RCP*). Dà conto dell'emendamento 33.103, mentre considera illustrato l'emendamento 33.100. (*Applausi dal Gruppo Misto-RCP*).

PRESIDENTE. Dà per illustrati gli emendamenti i cui primi firmatari sono i senatori Lago, Manfroi, Maceratini, Valletta e Vedovato.

GUBERT (*UDR*). Illustra gli emendamenti 33.104, 33.105, 33.106, 33.107 e 33.112.

BONATESTA (*AN*). Dà conto degli emendamenti 33.109 e 33.5130.

VEGAS (*FI*). Dà per illustrati gli emendamenti 33.110 e 33.0.53.

CAMO (*UDR*). Dà per illustrato l'emendamento 33.113.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti; ritiene comunque meritevole di una qualche considerazione futura il tema trattato dall'emendamento 33.0.51.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie l'invito a riservare attenzione in futuro a tale argomento ed esprime sugli emendamenti parere analogo a quello del relatore.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 33.100, 33.101, 33.102, 33.103, 33.107 e 33.108.

BONATESTA (*AN*). Sollecita una riconsiderazione da parte del relatore e del rappresentate del Governo sull'emendamento 33.109.

GIARETTA, *relatore*. Considerando le motivazioni addotte, esprime parere favorevole.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo concorda.

Il Senato approva quindi l'emendamento 33.109, e successivamente respinge il 33.110; è poi respinto l'emendamento 33.112, fino alle parole «i disabili psichici»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento, nonché l'emendamento 33.5130. È altresì respinto l'emendamento 33.115.

È poi approvato l'articolo 33 nel testo emendato, mentre sono respinti gli emendamenti 33.0.54, 33.0.52 e 33.0.53.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 34 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che gli emendamenti 34.501, 34.502 e 34.507 sono inammissibili.

Si danno per illustrati gli emendamenti i cui primi firmatari sono i senatori Manfroi, Tapparo, Caruso Antonino, Bernasconi e Maceratini.

CÒ (*Misto-RCP*). Considera già illustrato l'emendamento 34.503.

BONATESTA (*AN*). Dà conto degli emendamenti 34.504 e 34.508, mentre dà per illustrato l'emendamento 34.512.

VEGAS (*FI*). Dà per illustrati i propri emendamenti.

GIARETTA, *relatore*. Il relatore è contrario a tutti gli emendamenti, compresi gli aggiuntivi.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo è ugualmente contrario.

Il Senato respinge quindi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 34, approvando poi l'articolo nel suo complesso; sono altresì respinti gli emendamenti 34.0.500, 34.0.501 e 34.0.502.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 35 e dell'emendamento ad esso riferito.

DANIELE GALDI (*DS*). Considera illustrato l'emendamento 35.500.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole all'emendamento.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo concorda.

Il Senato approva quindi l'emendamento 35.500, nonché l'articolo 35 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 36 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MORO (LNPI). Considera illustrato l'emendamento 36.500.

CÒ (Misto-RCP). Dà per illustrati i propri emendamenti.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 36.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

Sono quindi respinti tutti gli emendamenti all'articolo 36, mentre viene approvato l'articolo stesso.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 37 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che il 37.509 è inammissibile.

MANTICA (AN). Sottoscrive l'emendamento 37.500, che illustra.

CÒ (Misto-RCP). Dà per illustrati tutti i propri emendamenti.

GUBERT (UDR). Rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

THALER AUSSERHOFER (Misto). Non intende illustrare i propri emendamenti.

CASTELLI (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

VEGAS (FI). Considera già illustrato l'emendamento 37.502.

PRESIDENTE. Si danno per illustrati gli emendamenti i cui i primi firmatari sono i senatori Lago, Lorenzi, Maceratini, Terracini e Moro.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole all'emendamento 37.526, al quale suggerisce però una correzione (v. *Resoconto stenografico*); invita inoltre a ritirare il 37.527; ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo concorda.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 37.500; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento stesso e gli emendamenti 37.501 e 37.502. Sono poi respinti gli emendamenti 37.503, nonché l'emendamento 37.504 fino alle parole «14 novembre 1997»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento stesso e l'emendamento 37.505. È poi respinto l'emendamento 37.1000. È altresì respinta la prima parte dell'emendamento 37.506; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento stesso e l'emendamento 37.507. Il Senato respinge poi l'emendamento 37.508; respinge anche l'emendamento 37.510 fino

alle parole «1° gennaio 2001»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento stesso e l'emendamento 37.511. Vengono inoltre respinti gli emendamenti 37.512, 37.513, 37.514, 37.515, 37.516, 37.517 e 37.518; a seguito dell'ultima votazione risulta peraltro precluso l'emendamento 37.519, mentre vengono respinti gli emendamenti 37.520, 37.521, 37.552, 37.523, 37.524 e 37.525.

THALER AUSSERHOFER (*Misto*). Accoglie la correzione proposta dal relatore all'emendamento 37.526.

Il Senato approva quindi l'emendamento 37.526 come modificato.

THALER AUSSERHOFER (*Misto*). Ritira l'emendamento 37.527.

Il Senato respinge poi gli emendamenti 37.528 e 37.529. È poi respinto l'emendamento 37.530 fino alle parole «richiesta dall'editore»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento stesso e l'emendamento 37.531. È infine respinto l'emendamento 37.532.

GIARETTA, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare l'ordine del giorno n.19.

CASTELLI (*LNPI*). Accoglie l'invito al ritiro.

Il Senato approva quindi l'articolo 37 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 38 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VEGAS (*FI*). Rinuncia ad illustrare l'emendamento 38.500.

CASTELLI. Dà per illustrato l'emendamento 38.501.

MANTICA (*AN*). Aggiunge la firma agli emendamenti 38.0.100/1 e 38.0.100/2, che illustra brevemente.

BONATESTA (*AN*). Illustra l'emendamento 38.0.100.

PRESIDENTE. Si danno altresì per illustrati gli emendamenti 38.502 e 38.503.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo è contrario agli emendamenti proposti.

D'ALÌ (*FI*). Dichiarò il voto favorevole del Gruppo FI all'emendamento 38.500.

Considerando l'identico contenuto interamente soppressivo dell'ar-

ticolo degli emendamenti presentati, il Senato approva il mantenimento dell'articolo 38. Sono successivamente respinti gli emendamenti 38.0.100/1, 38.0.100/2 e 38.0.100.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. In relazione alle posizioni già espresse dai vari Gruppi, chiede l'accantonamento dell'articolo 39.

Così rimane stabilito.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 40 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che gli emendamenti 40.501, 40.507 e 40.509 sono inammissibili.

Si danno per illustrati gli emendamenti i cui primi firmatari sono i senatori Maceratini e Palumbo.

CÒ (*Misto-RCP*). Illustra brevemente l'emendamento 40.508, mentre dà per illustrati gli altri suoi emendamenti.

CASTELLI (*LNPI*). Illustra gli emendamenti 40.502, 40.513 e 40.503, dando per illustrati i rimanenti propri emendamenti.

SARTO (*Verdi*). Dà conto degli emendamenti 40.505 e 40.517, considerando illustrato l'emendamento 40.516.

GIARETTA, *relatore*. Non ritiene necessario illustrare l'emendamento 40.506. Esprime poi parere contrario agli emendamenti 40.500, 40.502, 40.503, 40.504, 40.508, 40.510 e 40.515. Invita peraltro a ritirare gli emendamenti 40.505 e 40.1000, mentre invita a trasformare eventualmente in ordini del giorno gli emendamenti 40.513, 40.514, 40.516 e 40.517. Infine si rimette al Governo sull'ordine del giorno n. 94.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo concorda con il relatore ed accoglie l'ordine del giorno n. 94

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 40.500, 40.502, 40.503 e 40.504.

SARTO (*Verdi*). Apporta una correzione all'emendamento 40.505. (*v. Resoconto stenografico*).

GIARETTA, *relatore*. Esprime comunque parere contrario sull'emendamento.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anche il Governo è contrario.

SARTO (*Verdi*). Trasforma l'emendamento 40.505 nell'ordine del giorno n. 931. (*v. Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. Si rimette al Governo.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

SARTO (*Verdi*). Non insiste per la votazione.

Il Senato approva l'emendamento 40.506 e successivamente respinge gli emendamenti 40.508 e 40.510.

CASTELLI (*LNPI*). Accoglie l'invito a ritirare gli emendamenti 40.513 e 40.514.

Il Senato respinge l'emendamento 40.515.

SARTO (*Verdi*). Non accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 40.516.

Il Senato respinge quindi l'emendamento 40.516.

BEDIN (*PPI*). Sottoscrive l'emendamento 40.1000, che successivamente ritira.

SARTO (*Verdi*). Accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 40.517, che trasforma nell'ordine del giorno n. 932. (*v. Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. È favorevole all'ordine del giorno.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal relatore e dal rappresentante del Governo, gli ordini del giorno nn. 932 e 94 non vengono posti in votazione.

Il Senato approva quindi l'articolo 40 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 41 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Si danno per illustrati gli emendamenti i cui primi firmatari sono i senatori Maceratini, Palombo e Napoli Roberto, nonché l'ordine del giorno n. 59.

VEGAS (*FI*). Rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

SEMENZATO (*Verdi*). Illustra l'emendamento 41.108 e considera illustrati gli altri suoi emendamenti e l'ordine del giorno n. 56.

UCCHIELLI (*DS*). Dà per illustrato l'emendamento 41.109.

DOLAZZA (*LNPI*). Considera illustrati gli emendamenti 41.111 e 41.0.100.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 41.107, 41.108, 41.109 e 41.110, che invita a ritirare. Si rimette inoltre al Governo sugli ordini del giorno nn. 56 e 59.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore sugli emendamenti e si riserva di esprimere il parere sugli ordini del giorno.

Il Senato respinge l'emendamento 41.100; di conseguenza è precluso l'emendamento 41.101. Sono altresì respinti gli emendamenti 41.102, 41.103, 41.104, 41.105 e 41.106.

SEMENZATO (*Verdi*). Accoglie l'invito a ritirare gli emendamenti 41.107 e 41.108.

UCCHIELLI (*DS*). Ritira l'emendamento 41.109.

MARINO (*Misto-RCP*). Fornisce dei chiarimenti sull'emendamento 41.110, al quale va apportata una correzione formale (v. Resoconto stenografico) ed insiste nel chiederne l'approvazione.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime contrarietà sul termine proposto di sei mesi, nonché incertezze circa l'ipotesi revocatoria prevista nel testo; suggerisce pertanto di rinviare l'argomento ad altra sede.

GIARETTA, *relatore*. Poiché il termine indicato allungherebbe la procedura, conferma il parere contrario.

MARINO (*Misto-RCP*). Precisando che il codice civile già regola la materia, invita il Governo a modificare il testo proponendo un termine diverso.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Propone di ridurre il termine a tre mesi. (v. *Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. Concorda con il Governo.

MARINO (*Misto-RCP*). Accoglie la modifica proposta.

CIRAMI (*UDR*). Aggiunge la propria firma all'emendamento come modificato.

MINARDO (*UDR*). Sottoscrive l'emendamento

CIMMINO (*UDR*). Aggiunge la propria firma all'emendamento.

FILOGRANA (*UDR*). Sottoscrive anch'egli l'emendamento.

Il Senato approva quindi l'emendamento 41.110, come modificato. Successivamente sono respinti gli emendamenti 41.111, 41.112 e 41.113.

SEMENZATO (*Verdi*). Insiste nel chiedere l'approvazione dell'emendamento 41.114, che rappresenta una riformulazione del testo nel senso accolto dal relatore in Commissione.

GIARETTA, *relatore*. Ribadisce il parere contrario.

Il Senato respinge quindi l'emendamento 41.114.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Non conoscendo bene l'argomento, dichiara di non potere accogliere l'ordine del giorno n.56, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 59.

SEMENZATO (*Verdi*). Insiste sulla votazione sull'ordine del giorno n. 56.

Il Senato respinge l'ordine del giorno n. 56.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 59 non viene posto in votazione.

Il Senato approva quindi l'articolo 41 nel testo emendato.

SPECCHIA, *segretario*. Dà annuncio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 17 dicembre 1998. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 20,15.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).
Si dia lettura del processo verbale.

CAMO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Besostri, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bucciarelli, Cecchi Gori, Cioni, Debenedetti, Del Turco, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Di Orio, Elia, Fanfani, Fiorillo, Firrarello, Fusillo, Gualtieri, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Meluzzi, Rocchi, Sartori, Squarcialupi, Taviani, Toia, Valiani, Villone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Volcic, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Stralcio dei commi 13 e 14 dell'articolo 8 del testo proposto dalla Commissione (3662-bis)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3662, già approvato dalla Camera dei deputati. Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 15 dicembre ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, è stato accantonato l'emendamento 8.53 e sono stati esaminati gli emendamenti fino all'8.65, mentre gli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 8 sono stati accantonati. Ricordo altresì che nel corso della seduta antimeridiana di oggi si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24 ed è stato votato tale articolo.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Stante l'assenza dei presentatori, si intendono illustrati gli emendamenti presentati dai senatori Cò, Manfredi, Gubert, Tarolli, Furrarello, Lago e Mazzuca Poggiolini.

MORO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 25.503, 25.523 ed anche quelli presentati dal senatore Tirelli.

VEGAS. Signor Presidente, illustro rapidamente e principalmente l'emendamento 25.526, il quale mira a sopprimere dall'articolo 25 alcuni commi che instaurano una procedura di accordo per la definizione dei disavanzi sanitari; procedura di accordo che ha l'unico scopo di unire all'accordo politico l'erogazione finanziaria. Si tratta di una procedura sostanzialmente non rispondente a canoni di corretta contabilità, se non esclusivamente di vicinanza politica, che sarebbe pertanto opportuno cancellare.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 25.508.

MANTICA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 25.514, 25.529 e 25.532.

PIATTI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 25.519.

TOMASSINI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 25.520.

FIGURELLI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

STANISCIA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 25.535.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 25.533, 25.534 e 25.536 per i quali mi rimetto al Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 25.0.101, penso che possa essere rinviato al collegato fiscale; quindi, invito i suoi presentatori a ritirarlo, così come invito a ritirare l'emendamento 25.0.102.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, condivido il parere del relatore.

In relazione agli emendamenti 25.533 e 25.534 vorrei invitare i presentatori a ritirarli, perché la sistemazione dei rapporti finanziari tra Stato e Regione Sicilia, per quanto riguarda la restituzione del gettito dell'eurotassa, è già compiutamente definita dall'articolo vigente, che sistema completamente la questione. Infatti, la Regione Sicilia deve essere accreditata, se così si può dire, delle somme che riguardano la restituzione dell'eurotassa. Pertanto, pregherei i senatori Figurelli e Scivoletto di ritirare i loro emendamenti.

L'emendamento 25.536 concerne una questione molto più complessa e articolata, ossia la sistemazione completa dei rapporti finanziari progressi tra Stato e Regione Sicilia. Penso che questa definizione dovrebbe essere preceduta da una serie di passaggi sia a livello di Governo centrale che di Governo della Regione Sicilia, relativamente ai quali mi sentirei veramente in grande imbarazzo a dover accettare una proposta emendativa di questo genere. Quindi, anche per tale motivo e, a maggior ragione, per il più grande rilievo politico e finanziario che questo emendamento presenta, chiedo ai senatori Figurelli e Scivoletto di ritirarlo.

Se tale invito non venisse accolto, il Governo esprimerebbe su questi emendamenti un parere contrario anche se – ripeto – quelli sollevati dall'emendamento 25.536 sono problemi reali che devono trovare una loro definizione.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, concordo con il sottosegretario Giarda su tutto. Tuttavia nell'emendamento 25.533 si tratta solo di introdurre una variazione di natura tecnica, altrimenti possono sorgere problemi. Alle parole «dell'imposta sul reddito (IRPEF)», di cui al comma 16, si tratta di sostituire le parole «dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)». In pratica si tratta solo di aggiungere le parole «delle persone fisiche».

PRESIDENTE. Quindi in questo senso, cioè con l'integrazione specificata, il Governo esprime parere favorevole.

FIGURELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FIGURELLI. Signor Presidente, intendo intervenire perché la precisazione che adesso ha fornito il sottosegretario Vigevani corrisponde esattamente all'emendamento 25.533 (Testo corretto), riportato a pag. 27 dello stampato n. 2, annesso IV, degli emendamenti.

Inoltre la formulazione del comma al quale l'emendamento 25.533 si riferisce è nel complesso tale da risolvere un problema oggettivo sul quale – io non so se il sottosegretario Giarda ne sia informato – da parte del precedente Governo della Regione siciliana è stata costruita in modo inopportuno e strumentale una opposizione per incostituzionalità contro il rimborso del contributo per l'Europa.

Allora, poiché per la Sicilia è necessario tener conto del fatto che i meccanismi di compensazione previsti per la restituzione del contributo potrebbero produrre effetti di riduzione del gettito, non solo dell'IRPEF ma anche di altri tributi di spettanza della Regione, l'emendamento chiede di eliminare dal comma la esclusività del riferimento all'IRPEF, peraltro non essenziale e pleonastico.

Questo emendamento è stato comunque verificato, con esito positivo, con gli uffici del Ministero delle finanze e anche da ciò deriva l'opinione appena espressa dal sottosegretario Vigevani.

Nel caso in cui, quindi, il Governo fosse d'accordo ad accogliere l'emendamento 25.533, potrei ritirare l'emendamento 25.534, in quanto il riferimento allo statuto siciliano e alle altre entrate erariali sarebbe superfluo alla stessa maniera in cui l'emendamento 25.533 ha ritenuto superfluo, nel contesto del comma, il riferimento all'IRPEF.

In riferimento a quanto il sottosegretario Giarda ha detto sulla necessità di passaggi nel Governo nazionale e nel Governo regionale e tra di essi, per quanto riguarda la questione posta dall'emendamento 25.536, vorrei dare una spiegazione, che avrei preferito fare in sede di illustrazione dell'emendamento. Questa proposta di modifica indica una scadenza e un percorso per definire con certezza e conclusivamente la questione vecchia e irrisolta dei rapporti finanziari pregressi tra la Regione Sicilia e lo Stato.

Un progresso – lo dico a proposito dei passaggi invocati giustamente dal sottosegretario Giarda e al quale vorrei rispondere che essi sono stati già compiuti – è stato fatto per iniziativa del ministro Bassanini con il gruppo di lavoro *ad hoc* da lui costituito e con lo studio del suo coordinatore, professor Brancasi. Questo gruppo di lavoro ha presentato già da molti mesi una relazione finale; si tratta adesso di farne una verifica e, sentita la commissione paritetica Stato-Regione, di avanzare al Parlamento una proposta legislativa su iniziativa – questa noi indichiamo fissando una data – dei Ministri del tesoro e delle finanze.

C'è di più. In Commissione il sottosegretario Macciotta ha detto come il Governo condivide, anzi abbia già condiviso, questo orientamento. E lo stesso sottosegretario Macciotta ha fatto bene a ricordare che se il Governo non ha proposto e perseguito questo sbocco positivo adesso indicato è stato a causa di una richiesta della Regione siciliana. In realtà, la richiesta della Regione veniva da un Governo e da una maggioranza che adesso non esistono più e il nuovo presidente della Regione siciliana, l'onorevole Capodicasa, ha già comunicato al presidente del Consiglio D'Alema il diverso orientamento del Governo regionale e il proprio avviso sull'importanza della soluzione e del procedimento da noi proposti.

L'approvazione dell'emendamento costituisce un segnale importantissimo della nuova concertazione che è urgente stabilire contro ogni separatismo tra la Regione e lo Stato. Questa nuova concertazione è immediatamente decisiva per affrontare una crisi finanziaria di grandi proporzioni, il rischio di un grande *crack*, derivante dal fatto che in questi anni si è prodotta una divaricazione profonda tra il risanamento con cui il Governo Prodi ha fatto entrare l'Italia in Europa e una politica di bilancio della Regione siciliana orientata in una direzione del tutto opposta, verso cioè la riproduzione allargata e statalistica dell'assistenzialismo, dello spreco e del parassitismo. La nuova concertazione Stato-Regione deve contribuire ad una rigorosa «operazione verità» sul bilancio della regione, che è del tutto inattendibile ed è al limite – sto pesando le parole che dico – del falso vero e proprio.

Le banche che erogano con facilità prestiti ad altre regioni (500 miliardi di lire alla Regione Marche in novembre) o rinegoziano mutui a condizioni di maggior vantaggio (600 miliardi con la Regione Lazio) ora non si fidano più della Regione siciliana, e per non fidarsi ci devono pur essere delle cause obiettive.

I debiti di tesoreria, debiti già scaduti, con mandati già all'incasso, sono arrivati a 6.000 miliardi di lire. Questo *record* non è un fenomeno congiunturale, un picco congiunturale di illiquidità ma, al contrario, deriva da ragioni strutturali legate a enormi disavanzi di competenza, ad una pratica irresponsabile di spese senza copertura e di gonfiamento delle entrate. La Corte dei conti ha più volte denunciato sovrastime di entrate per un ammontare anche di 4.000 miliardi di lire.

In queste condizioni molto presto, per i loro crediti nei confronti della Regione, i policlinici di Palermo, Catania e Messina potrebbero fermarsi, tante piccole imprese fallire e gli enti locali soccombere sotto il peso degli assessorati regionali, trasformati in veri e propri sceiccati.

La Regione, la sua macchina, il suo precariato, così come sono, costituiscono grave ostacolo all'impresa, al lavoro ed allo sviluppo.

Ecco allora che «l'operazione verità» e il «risanamento finanziario», punti primari e qualificanti del programma coraggioso di discontinuità del Governo della Regione, hanno bisogno, per potersi realizzare con successo, che il Governo nazionale dia un sostegno forte ad una Regione dalle «carte in regola», il cui Governo stia operando a questo scopo. E ognuno deve fare la sua parte.

La crisi non può tollerare un'amministrazione «ordinaria», né che si «tiri a campare» con i trucchi di una gestione «tappa buchi», ma reclama un intervento eccezionale, che è nell'interesse non più della sola Sicilia, ma anche dell'economia, della democrazia italiana e del nostro stesso stare in Europa.

L'approvazione dell'emendamento 25.536 può inaugurare un circuito virtuoso di risanamento e di riforme tra la Regione e lo Stato; in mancanza di tale approvazione, si lascerebbe invece spazio a chi non vuole cambiare, non vuole mettere le carte in regola, non vuole dire la verità e preferisce occultarle scaricando ogni responsabilità sullo Stato, ritornando al vecchio meridionalismo straccione e piagnone. (*Applausi del senatore Pellegrino*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.500, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, chiedo scusa, ho chiesto di intervenire per aver un chiarimento sulla fase procedurale in corso. Sono intenzionato infatti ad aggiungere la mia firma all'emendamento 25.536, sul quale è testé intervenuto il senatore Figurelli, pertanto vorrei sapere in quale momento mi sarà possibile intervenire a tale scopo.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, potrà farlo quando giungeremo alla votazione di tale emendamento.

Metto ai voti l'emendamento 25.501, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.502, presentato dai senatori Manfroi e Serena.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.503.

ROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROSSI. Signor Presidente, a causa di un contrattempo non sono riuscito a partecipare ai lavori pomeridiani di quest'Assemblea sin dall'inizio della seduta e pertanto non ho potuto illustrare gli emendamenti da me presentati. Approfitto pertanto della dichiarazione di voto per svolgere tale illustrazione, riferendomi anche, più in generale, all'intero articolo 25.

Dichiaro innanzi tutto che sono stupito, o forse sarebbe meglio dire scandalizzato, dalla nuova definizione di «disavanzo» che è stata inventata in questa circostanza dal sottosegretario Giarda.

Pur di tagliare i trasferimenti dallo Stato agli enti locali si arriva ad inventare di tutto, ma mai avrei pensato che i trasferimenti sarebbero stati un giorno considerati come finanziamenti dello Stato per gli enti locali a copertura dei loro disavanzi.

Sia chiaro che i trasferimenti sono entrate a tutti gli effetti per gli enti locali; i trasferimenti sono tali solo perché l'attuale sistema è centralista e quindi tutte le imposte vengono raccolte da Roma e successivamente distribuite agli enti locali. L'esistenza pertanto di questo sistema centralista non può portare a valutare i trasferimenti come finanziamento di disavanzi di bilanci degli enti locali.

Lei, Sottosegretario (mi rivolgo al sottosegretario Giarda anche se ora non è presente sul banco del Governo) definisce i disavanzi degli enti locali come la differenza fra entrate effettivamente riscosse ed uscite, escludendo però dalle prime i trasferimenti dallo Stato: è come se in un bilancio familiare si definisse «disavanzo» la differenza tra le entrate familiari e le spese, escludendo però dalle entrate, per esempio, lo stipendio del capo famiglia.

In verità questa obbrobriosa definizione di disavanzo è stata da lei inventata per impedire, di fatto, l'utilizzo di 2.200 miliardi di lire di trasferimenti da Roma. Già dal 1° gennaio 1997, con l'invenzione del blocco degli accreditati dei trasferimenti sui conti aperti presso la Tesoreria, fintanto che le giacenze non scendono al di sotto del 20 per cento della giacenza al 1° gennaio 1997, si è imposta agli enti locali la tenuta di una extra-contabilità per rilevare i crediti vantati nei confronti dello Stato in attesa di liquidazione. Procedura quest'ultima inventata per soli motivi di *maquillage* contabile sul bilancio statale.

Adesso gli enti locali si troveranno nell'anomala situazione per cui predisporranno bilanci in cui verranno contabilizzati fra le entrate i trasferimenti, ma in realtà per un ammontare di 2.200 miliardi di lire saranno inutilizzabili. Quindi gli enti locali dovranno ricorrere all'aumento delle imposte locali o al taglio delle spese, ma purtroppo per queste ultime già si è fatto tutto il possibile (di sicuro al Nord) ed ormai sono spese incompressibili in quanto trattasi, quelle rimaste, di spese insopprimibili.

Altro che diminuzione della pressione fiscale! Dopo la *carbon tax*, dopo l'IVA sulla depurazione delle acque, dopo l'IVA sulla raccolta dei

rifiuti, dopo l'addizionale IRPEF statale, ci sarà anche l'addizionale IRPEF comunale e addirittura l'ulteriore aumento dell'ICI.

Mi rivolgo a lei personalmente, signor Sottosegretario, perché è in lei che ho individuato l'errato giudizio sui bilanci degli enti locali. Infatti, più volte, ha avuto modo di esprimere il parere che i comuni sono troppo ricchi, al punto da non riuscire a spendere tutte le risorse finanziarie giacenti in Tesoreria. Non so se questa è l'incapacità a capire i problemi degli enti locali o se è la volontà di indirizzare il federalismo fiscale su una strada pericolosa con il fine ultimo di far perdere consensi al pensiero federalista. Il federalismo non deve portare ad una tassazione aggiuntiva a quella statale, bensì sostitutiva ed in favore degli enti locali.

Meglio avrebbe fatto il Governo ad indirizzare la sua attenzione al fine di contenere il *deficit* statale verso quegli enti meridionali che sono in una situazione di vero dissesto o di pre-dissesto finanziario – ricordo che essi sono ben il 15 per cento – cioè quegli enti che hanno effettivamente speso ben oltre le loro capacità.

Il *deficit* di bilancio della pubblica amministrazione non è generato dalla definizione di disavanzo degli enti locali così come da lei inventata, né è generato dagli enti locali che hanno avuto sempre i bilanci perfettamente in pareggio. È evidente che l'obiettivo è quello di tagliare ulteriormente i trasferimenti statali, perché renderli inutilizzabili nel corso del 1999 e dei due anni successivi vuol dire di fatto tagliarli.

La mia domanda è la seguente: fra tre anni cosa accadrà? Utilizzarli non vorrà più dire generare *deficit*? Se il trasferimento statale è quest'anno erroneamente considerato finanziamento di disavanzo, lo sarà ovviamente anche fra tre anni.

Far pagare inoltre eventuali sanzioni ricevute dall'Unione europea agli enti locali, quelli cioè che sempre hanno rispettato le leggi vigenti in fatto di pareggio di bilanci, è un modo per ricattare gli onesti e far ricadere su di loro gli errori dello Stato. Alla fine sono sempre gli onesti a pagare e sono quei disonesti amministratori locali meridionali a farla franca. Se volete tagliare i fondi agli enti locali, fatelo almeno con chiarezza, assumetevi le vostre responsabilità per questa scelta e abbandonate queste formule subdole.

Vi invito pertanto a rivedere tutto il contenuto di questo articolo 25, selezionando meglio i destinatari di eventuali sacrifici, imponendo tagli proprio a quegli enti che maggiormente hanno sperperato e stanno sperperando, pur ricevendo in maggior misura risorse finanziarie rispetto agli altri, e che pertanto sarebbero i veri corresponsabili del *deficit* della pubblica amministrazione (*Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente e Forza Italia*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.503, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Gli emendamenti 25.504 e 25.505 sono già stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 25.506, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.507, presentato dal senatore Vegas, identico all'emendamento 25.508, presentato dal senatore D'Onofrio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.509, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.510, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.511, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.512, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 25.513, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, fino alle parole: «lettera d)».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la rimanente parte dell'emendamento 25.513 e l'emendamento 25.514.

Gli emendamenti 25.515 e 25.516 sono già stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 25.517, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.518, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 25.519 è già stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 25.520, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.521, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.522, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.523, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.524, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.526, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.527, presentato dal senatore Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.528, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.529, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.530, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.531, presentato dai senatori Tarolli e Biasco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.532, presentato dal senatore Maccrati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.533 (Testo corretto), presentato dal senatore Figurelli.

È approvato.

L'emendamento 25.534 è stato ritirato, mentre l'emendamento 25.535 è già stato dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.536.

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, devo dire che al di là delle considerazioni politiche dei sottoscrittori originari dell'emendamento in questione, senatori Figurelli e Scivoletto, relative al governo Capodicasa, che non condivido per nulla, vorrei dire che l'emendamento 25.536, nonostante la sua apparente innocuità, è essenziale per ricreare un minimo clima di convivenza tra la Sicilia e l'Italia.

Lo dico perché sono anni che diverse parti politiche hanno chiesto in quest'Aula di mettere mano seriamente al contenzioso finanziario tra la Sicilia e la Repubblica italiana. Da questo punto di vista l'emendamento non è nuovo nel senso della novità perché c'è il governo Capodicasa; sarebbe perfino indecente affermare che il cambio di Governo induce a ritenere necessari gli interventi per la Sicilia. Sono necessarie le condizioni di ristabilimento della verità finanziaria che la Sicilia ha dovuto subire per molti anni da parte dei Governi centrali e dei Parlamenti nazionali di qualunque colore.

Per questa ragione, nel senso di quella necessaria unità nazionale verso ciò che questa regione ritiene di aver diritto di avere, ho chiesto di sottoscrivere l'emendamento e mi permetto di far presente al Governo che con esso si apre uno spiraglio per una soluzione positiva. Sono rammaricato se il relatore ed il Governo confermano il parere contrario e chiedo loro pertanto di esprimersi in senso favorevole o almeno di rimettersi al voto dell'Assemblea.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Ho chiesto di intervenire, signor Presidente, innanzitutto per chiedere di aggiungere la firma dei senatori La Loggia, Schifani, Centaro, Germanà e mia all'emendamento 25.536; per ribadire inoltre le considerazioni volte dal senatore D'Onofrio in ordine alla necessità che il Parlamento si occupi della vicenda indipendentemente dai colori politici di coloro che siedono alla conduzione del governo siciliano; per confutare infine le considerazioni svolte dal senatore Figurelli in ordine alla valenza dei governi che si sono succeduti negli ultimi anni alla Regione siciliana nonché alcuni dati che egli ha citato. Infatti, i governi del Polo sono stati gli unici a sollevare in maniera prepotente il problema della carenza dei fondi per la Sicilia, delle difficoltà di bilancio della stessa e sono riusciti, con la loro credibilità, ad ottenere per la Sicilia un mutuo per 1.500 miliardi di lire sul bilancio dello scorso anno; cosa che invece difficilmente, avendo scarsa credibilità, questo governo, nato dal ribaltone e dal mercimonio in Sicilia, riuscirà ad ottenere. Ho espresso queste considerazioni essendo tra i più convinti assertori, per come dimostrano gli atti del Parlamento, della necessità che lo Stato italiano risolva al più presto il suo contenzioso con la Regione siciliana; e per dire, quindi, che siamo convinti della utilità della chiusura entro il 30 settembre 1999 di questo contenzioso, già avviato sulla strada del dibattito grazie ad una commissione istituita appunto dal governo della Regione siciliana Provenzano al momento del suo insediamento a Palazzo d'Orléans.

Per quanto riguarda, quindi, le valutazioni politiche su chi ha causato il disastro della Sicilia credo che esse possano essere rimesse alla lettura degli atti di quella assemblea e credo, anzi, sono certo che le cifre che ha citato il senatore Figurelli siano imputabili alla gestione consociativa che i partiti, che oggi purtroppo sono tornati assieme a governare la Sicilia, hanno perpetrato negli anni passati. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

OCCHIPINTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI. Signor Presidente, chiedo che vengano aggiunte le firme del collega Pettinato e mia a questo emendamento.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta avanzata dal senatore D'Onofrio ed Occhipinti e comunico che saranno apposte le firme così come richiesto.

CUSIMANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molta attenzione l'illustrazione fatta dal senatore Figurelli in ordine a questo emendamento. Però, bisogna ricordare alcune cose altri-

menti la politica diventa uno strumento barbaro anzichè una elevazione della gente.

Su questi argomenti in diverse occasioni, in diverse finanziarie, parecchi Gruppi di questa Assemblea hanno sollevato il problema e ne può essere testimone il sottosegretario Giarda, il quale regolarmente ogni anno, quando si sollevano questi argomenti, dà la stessa risposta. Si tratta di un argomento veramente importante, di una esigenza esistente; però non è possibile intervenire. Quando si arriva ad affermazioni in base alle quali occorrerebbe intervenire subito in questa finanziaria perché non c'è più un Governo e ve ne è un altro, si dimostra esattamente a che tipo di impostazione è arrivata la politica.

Onorevoli colleghi, è bene sapere che la Sicilia in quest'ultimo periodo è stata regolarmente tradita dai Governi nazionali che hanno disatteso le sue esigenze addirittura violando la Carta costituzionale, perché la Regione siciliana ha uno statuto che è stato approvato contestualmente alla Costituzione. Mi riferisco all'articolo 38, il quale prevede che lo Stato annualmente debba versare alla Regione siciliana una somma tale da poter bilanciare il mancato reddito di lavoro. Dal 1990 non una sola lira è stata versata nelle casse della regione Sicilia; si è arrivati al punto di prevedere con leggi finanziarie la necessità per la Regione di versare il 41 per cento al fondo sanitario nazionale, evidentemente imponendo alla Regione siciliana, con le poche entrate che ha, di versare somme enormi a danno della sua stessa economia.

Comunque, per carità, noi siamo perfettamente d'accordo col fatto che si presenti un emendamento e io prego il senatore Figurelli, se è d'accordo, di aggiungere a tale emendamento la mia firma e quella dei senatori Battaglia e Ragno, perché noi non facciamo questioni di differenziazioni politiche e ideologiche nel momento in cui si sollevano problemi di questo genere; però gradiremmo che un'argomentazione del genere non venisse sollevata soltanto perché c'è un governo di sinistra in Sicilia, ma venga sollevata sempre in difesa degli interessi di una popolazione bistrattata (*Applausi del senatore Battaglia*), che ha la più alta percentuale di disoccupazione: questo è un fatto importante.

Noi voteremo a favore di questo emendamento, però con queste sottolineature, e invitiamo il Governo e il relatore a rivedere la propria opinione sull'argomento esprimendo parere favorevole, perché per lo meno in prospettiva potremmo dire che il Senato della Repubblica ha portato avanti un discorso serio di revisione della politica nei confronti della Regione siciliana. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia*).

LO CURZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Lei intanto aggiunge la propria firma all'emendamento?

LO CURZIO. Sì, signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento. La motivazione non risiede soltanto in un atto di solidarietà, come siciliano, all'iniziativa avanzata dal collega Figurelli, ma anche in un argomento

di ordine sociale ed economico nei confronti di quella Regione, al di là delle indicazioni poste dall'opposizione, signor Presidente, signori del Governo, perché la Sicilia in questo istante, anche se gestita da un governo di centro-sinistra in concomitanza con quello del paese, non può vedere negate possibilità di prospettiva e di rilancio perché rinasca e risplenda nei suoi valori economici e sociali. Queste motivazioni svolgo come parlamentare e come popolare.

PRESIDENTE. Io chiederei al Governo, non trattandosi di un problema di copertura ma di un principio di carattere generale, peraltro affidato ai corretti rapporti fra Stato e Regione siciliana, se intende rivedere il proprio parere, con l'intesa che il tutto si risolverà con un provvedimento legislativo, come recita l'emendamento. È possibile che il relatore e il Governo rivedano la propria posizione?

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, avendo ascoltato il dibattito che si è svolto in Aula su questo argomento e in considerazione del fatto che potenzialmente, da questo emendamento, il settore statale e il Governo centrale potrebbero trarre anche grandi vantaggi finanziari, il Governo esprime parere favorevole all'emendamento stesso. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Centaro*).

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, noi voteremo contro questo emendamento. Poiché il tempo è tiranno, mi limito a leggere un articolo comparso sul «Corriere della Sera» sabato 21 novembre, che ha riportato la notizia che la Regione siciliana nel 1997 ha speso 21.000 miliardi e che più di 16.000 sono serviti per pagare la burocrazia. Questa è la vergogna della regione Sicilia; tuttavia, la vergogna ancora più grossa è che in quest'Aula tutti quanti, senza nessuna differenza di partito, si alzino a difendere tali vergogne. È proprio vero che *pecunia non olet!* (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

Chiedo, quindi, signor Presidente, che si proceda alla votazione dell'emendamento 25.536 con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

CIRAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma e quella del senatore Baldassare Lauria all'emendamento 25.536, sottolineando che noi siciliani ce lo aspettavamo già dal 1996 con il Governo Berlusconi, ma non era arrivato. (*Commenti dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

PORCARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORCARI. Signor Presidente, anch'io aggiungo la mia firma all'emendamento 25.536.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.536, presentato dal senatore Figurelli e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	179
Senatori votanti	178
Maggioranza	90
Favorevoli	137
Contrari	23
Astenuti	18

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che è stato dichiarato inammissibile l'emendamento 25.0.100.

Senatore Vegas, le è stato rivolto dal Governo l'invito a ritirare l'emendamento 25.0.101.

VEGAS. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuca Poggiolini, anche a lei il Governo ha rivolto l'invito a ritirare l'emendamento 25.0.102.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, vorrei intervenire per illustrare tale emendamento.

PRESIDENTE. Senatrice, abbiamo già esaurito la fase dell'illustrazione degli emendamenti e siamo ora in fase di votazione. Lei è giunta in Aula in ritardo e, quindi, può fare solo una dichiarazione di voto.

Ricordo a tutti i senatori che bisogna tener conto del fatto che è il pomeriggio del mercoledì.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, domando allora di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Vorrei chiedere al Governo se posso trasformare l'emendamento 25.0.102 in un ordine del giorno, dato che con una spesa molto esigua di 10 miliardi adesso e di 10 miliardi l'anno prossimo daremo la possibilità agli enti locali di poter accertare la consistenza delle proprie terre, civiche o private, gravate di usi civici per poter attivare veramente un rilancio dell'occupazione e uno sfruttamento di questi beni senza ricadere sotto il procedimento ordinamentale che se ne sta occupando, che fa passare anni e anni senza che queste terre possano essere utilizzate. Mi sarebbe sembrato molto logico inserire questo emendamento nella finanziaria; purtroppo c'è stato un parere negativo. Se venisse per lo meno accettato un ordine del giorno, ritirerei volentieri l'emendamento 25.0.102.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dovrebbe recitare: «Al fine di procedere (...) il Governo invita le regioni e le province autonome (...) a predisporre». Si tratterebbe solo di un invito. Non possiamo prescrivere l'adempimento del dettato dell'articolo 25 a comuni e regioni.

MAZZUCA POGGIOLINI. No, pensavo al seguente testo:

«Il Senato impegna il Governo a predisporre gli strumenti necessari perché le regioni e le province autonome procedano a realizzare un sistema cartografico informatizzato che sovrapponga i dati contenuti nei

catasti succedutisi nel tempo incrociandoli con quelli identificativi del territorio rilevati dalla documentazione storica acquisita, con la collaborazione delle Sovrintendenze ai beni archivistici, presso enti pubblici e privati gestita mediante un sistema di archiviazione ottica. L'attività cartografica informatizzata e quella di archiviazione ottica della documentazione dovrà essere realizzata secondo le specifiche tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella PA e con il coordinamento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

9.3662.926

MAZZUCA POGGIOLINI

Infatti queste cose le regioni non le possono fare se non hanno i finanziamenti, sebbene esigui.

PASSIGLI. Sono però soggetti finanziari autonomi.

VELTRI. Aggiungo la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 926.

GIARETTA, *relatore*. Parere favorevole.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, pertanto, non sarà posto in votazione. Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti ed ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

ASCIUTTI. Signor Presidente, l'emendamento 26.500, concernente i disabili, si illustra da sè.

Prenderò invece pochi secondi per illustrare l'emendamento 26.504, con cui chiediamo la soppressione del comma 4.

In modo subdolo con questo comma, se non soppresso, attraverso misure rigide di regolamentazione dei flussi di cassa, peraltro modestissimi, di fatto si rinvia l'autonomia finanziaria all'anno 2002 quando con apposito regolamento sarà ridefinita la materia. Questo slittamento dell'autonomia finanziaria di quattro anni è inconcepibile e per me inaccettabile, ma è ancor più grave che con i commi successivi, di cui si chiede la soppressione, si vada ad avviare una sperimentazione in questo campo in presenza di un quadro normativo che consente, al contrario, il riconoscimento dell'autonomia finanziaria a tutte le scuole.

E poi, perché questo Parlamento deve dare una delega di assoluta discrezionalità nell'individuare i provveditorati e le istituzioni da impegnare nella sperimentazione dell'autonomia finanziaria, anche in

questo caso senza fissare minimamente criteri di trasparenza e di distribuzione e, quello che più ci preoccupa, stabilire un termine?

Quello che continua ad emergere è ancora una volta il criterio centralistico e fortemente dirigistico che va a connotare l'individuazione discrezionale dei soggetti impegnati nella sperimentazione.

Do per illustrati inoltre gli emendamenti 26.505, in quanto rientra nello stesso ragionamento, 26.510 e 26.519.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, siamo molto preoccupati per una sperimentazione a un livello così avanzato di autonomia, senza una riforma complessiva del sistema dell'istruzione pubblica intesa complessivamente. Credo quindi che sia opportuno l'accoglimento del nostro emendamento che prevede la soppressione del comma 5 dell'articolo 26, rinviando alla discussione sull'ordinamento scolastico e sulla sua riforma la determinazione dei contenuti e delle funzioni dell'autonomia stessa.

BRIGNONE. Signor Presidente, in oltre due anni e mezzo di legislatura sia l'entità, sia i criteri ispiratori degli interventi perequativi nelle istituzioni scolastiche non sono mai stati posti all'esame della 7ª Commissione del Senato. Volevo dire solo questo. L'altro emendamento, il 26.511, si illustra da sé.

MANTICA. Gli emendamenti 26.503, 26.506, 26.509 e 26.513 si illustrano da sé.

PRESIDENTE. L'emendamento 26.512 si dà per illustrato.

VEGAS. L'emendamento 26.515 si dà per illustrato.

GUBERT. L'emendamento 26.516 si illustra da sé.

MANIS. Signor Presidente, l'emendamento 26.517 si illustra da sé.

NAPOLI Roberto. L'emendamento 26.0.100 si illustra da sé, signor Presidente.

MARRI. Signor Presidente, le nostre motivazioni sono più o meno uguali a quelle già espresse dal senatore Ascitti, per cui gli emendamenti si illustrano da sé.

In particolare, l'emendamento 26.509 richiede un'equità maggiore rispetto a tutto il territorio.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e gli ordini del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, inviterei il senatore Napoli Roberto a ritirare l'ordine del giorno n. 12 in quanto il tema dell'obbligo scolastico verrà affrontato nei prossimi giorni qui in Aula e quella sarà la sede per esprimere delle opinioni in materia.

Con la stessa motivazione invito il senatore Brignone a ritirare l'ordine del giorno n. 13.

Sull'ordine del giorno n. 17, faccio presente al senatore Brignone che con le modifiche che abbiamo introdotto in Commissione abbiamo rafforzato gli interventi a favore delle province per l'edilizia scolastica e inoltre abbiamo anche previsto nella legge finanziaria un uguale rafforzamento. Mi sembra quindi che il tema sia stato affrontato concretamente e anche in questo caso l'invito è al ritiro, comunque mi rimetto al parere del Governo.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 65.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 91 ricordo che giace, ormai da molto tempo, in Senato un apposito provvedimento, quindi più che un impegno per il Governo si tratterebbe di impegnare noi stessi ad approvare quel provvedimento. Anche in questo caso invito quindi al ritiro.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Signor Presidente, concordo con i pareri espressi dal relatore.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 17 lo accogliamo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.500, presentato dai senatori Ascutti e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.501, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.502, presentato dal senatore Brignone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 26.503, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori, soppressiva del comma 4.

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 26.503 e l'emendamento 26.504.

Metto ai voti l'emendamento 26.505, presentato dai senatori Ascutti e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 26.506, presentato dal senatore Marri e da altri senatori, soppressiva del comma 5.

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 26.506 e l'emendamento 26.507.

Metto ai voti l'emendamento 26.508, presentato dai senatori Ascutti e Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.509, presentato dal senatore Marri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 26.510, presentato dai senatori Ascutti e Toniolli, fino alla parola: «parere».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 26.510 e l'emendamento 26.511.

Ricordo che l'emendamento 26.512 è inammissibile.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 26.513, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, soppressiva del comma 8.

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 26.513 e gli emendamenti 26.514 e 26.515.

Metto ai voti l'emendamento 26.516, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 26.517 e 26.518 sono inammissibili. Metto ai voti l'emendamento 26.519, presentato dal senatore Ascutti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.0.100, presentato dal senatore Napoli Roberto.

Non è approvato.

Ricordo che sull'ordine del giorno n. 12 c'è un invito al ritiro da parte del relatore.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 12 è la trasformazione, in un atto di invito al Governo, di quanto ho detto stamani in sede di dichiarazione di voto sull'articolo 24, quando ho introdotto il principio ed il concetto degli *standard* di qualità, ossia il rapporto, nell'ambito della certificazione, tra pubblico e privato, di strumenti paritari che certifichino la qualità dell'istruzione che viene offerta. Se il Governo non vuole accogliere tale ordine del giorno chiedo almeno di accettarlo come raccomandazione, ossia come ragionamento su un aspetto che ritengo importante ai fini dell'organizzazione complessiva del sistema scolastico.

Credo che lasciare quest'ordine del giorno agli atti come una raccomandazione al Governo non comporti alcun impegno se non quello di un ragionamento culturale e di una riflessione del Gruppo Unione Democratica per la Repubblica (UDR).

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che non sia questa la sede per affrontare l'argomento trattato dall'ordine del giorno n. 12, perché sarebbe necessario un approfondimento su un tema che è oggetto di una discussione molto intensa nella 7ª Commissione del Senato. Se il mio invito al ritiro non viene accolto e si insiste per la votazione mi rimetto all'Assemblea.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, anche per le considerazioni espresse ora dal relatore, proprio perché l'ordine del giorno n. 12, entrando nel merito di alcune soluzioni che saranno oggetto della normazione che sarà assunta – io confido fino in fondo – dall'Assemblea entro questa settimana (essendo già stato calendarizzato il provvedimento sull'innalzamento dell'obbligo scolastico) ed alla luce delle considerazioni che, nella loro ricaduta normativa, saranno tradotte in sede di esame della legge sulla parità scolastica, confermo l'opportunità che il presentatore ritiri quest'ordine del giorno, evidentemente fermo restando l'impegno, stamani ampiamente manifestato da tutti i Gruppi, che si proceda sia alla riforma complessiva del sistema, a partire dall'innalzamento dell'obbligo scolastico, sia all'approvazione dei provvedimenti sulla parità.

Invito pertanto il presentatore a ritirare tale ordine del giorno perché affronta una materia già avviata a soluzione proprio in quest'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Napoli Roberto, è soddisfatto delle risposte fornitele?

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, la risposta della Sottosegretario è proprio quanto volevo fosse affermato in quest'Aula. Sono soddisfatto di questa dichiarazione perché costituisce un ulteriore impegno su quanto, come forze di maggioranza, abbiamo detto. Non ho quindi più alcun motivo adesso di mantenerlo in vita. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano)*.

PRESIDENTE. Senatore Brignone, accoglie l'invito a ritirare l'ordine del giorno n. 13?

BRIGNONE. Signor Presidente, convengo sul fatto che questa non sia la sede più opportuna per rivalutare ed assicurare finalmente un'adeguata dignità alla formazione professionale, però intendo sottolineare che finora abbiamo assistito ad una grandissima occasione perduta per effettuare un'autentica politica attiva del lavoro.

Ripresenterò pertanto tale ordine del giorno quando sarà esaminato un adeguato provvedimento legislativo in cui troverà una sede più opportuna di dibattito.

PRESIDENTE. Senatore Brignone, il Governo ha dichiarato di accettare l'ordine del giorno n. 17 come raccomandazione, lo ritira?

BRIGNONE. Signor Presidente, vorrei far notare al Governo che, nonostante i supplementi di interventi, siamo ancora molto lontani dalle necessità, anche se riconosco a questo Governo di avere, per la prima volta, affrontato il grandissimo problema dell'edilizia scolastica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 65 è stato accolto dal Governo e pertanto non lo pongo in votazione.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 91.

MARRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARRI. Signor Presidente, chiediamo che per lo meno quest'ordine del giorno venga accolto come raccomandazione; non vorremmo infatti ritirarlo perché è da tempo che in 7ª Commissione si dovrebbe discutere la legge che affronta tale problema, che è stata trasmessa dalla Camera dei deputati, dove è stata approvata da tutte le forze politiche, e che invece ancora giace in Commissione.

Ciò fa sì che ormai da alcuni decenni le accademie delle belle arti ed i conservatori musicali aspettino questa benedetta riforma ed è per questo che chiediamo al Governo, almeno, o di accogliere questo ordine del giorno come raccomandazione oppure di impegnarsi affinché questa legge venga approvata, per soddisfare le legittime aspirazioni dei nostri

studenti e docenti che chiedono di essere posti alla pari delle strutture analoghe europee. È per questo motivo che le chiediamo che sia accolto perlomeno come raccomandazione.

PAGANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO. Signor Presidente, vorrei fare un invito al collega Marri, con il quale ho lavorato bene in Commissione su questo tema.

Il collega Marri sa che su questo argomento è stata avviata una discussione ed è in una fase molto avanzata. Mi sembra strano che voglia togliere la prerogativa al Parlamento di una discussione e di una decisione per affidarla al Governo. Ciò è contraddittorio con tutto il lavoro che stiamo svolgendo in Commissione. Quindi prego il collega Marri di lasciare a noi della Commissione e a quest'Aula la decisione senza intervento del Governo.

PRESIDENTE. Altrimenti è il Governo che deve raccomandarsi al Parlamento affinché solleciti.

Senatore Marri, ritira l'ordine del giorno in questione? Peraltro su questo impegno il Governo attende un adempimento da parte della 7ª Commissione del Parlamento. Quindi è un problema che può essere risolto accelerando i lavori della Commissione stessa.

MARRI. Signor Presidente, lo ritiriamo, però chiediamo che in Commissione non ci si continui a comportare come fino ad oggi è accaduto cercando di rinviare di settimana in settimana l'esame di questo disegno di legge. Vorrei che questa dichiarazione rimanesse agli atti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

MANTICA. Signor Presidente, l'emendamento 27.300 è sostitutivo, nel suo complesso, dell'articolo 27. Certamente riceverò un parere negativo da parte del relatore e del rappresentante del Governo (lo anticipo), ma volevo solamente evidenziare che la procedura snellita proposta dal Governo ci sembra alla fine più complicata dell'attuale, tenendo conto che la legge n.488 è l'unica che funziona per quanto riguarda lo sviluppo nelle aree depresse. Il senso era quello di indicare un'altra strada di razionalizzazione delle procedure.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.300, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

BRIGNONE. Signor Presidente, desidero soltanto sottolineare che l'emendamento 28.500 rientra nelle aspettative di centinaia e centinaia di amministratori di piccoli comuni del territorio italiano.

MANTICA. Signor Presidente, tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 28, tranne tre emendamenti che devo illustrare, si intendono illustrati.

Il primo che vorrei illustrare è l'emendamento 28.541, perché devo ogni anno ricordare al Governo che sull'argomento delle case da gioco si presenta con estrema vergogna in quest'Aula. Nei commi 36, 37 e 38, signor Sottosegretario, proponete una sostanziale modifica dei rapporti del casinò di Campione d'Italia. La soppressione vuol dire sostanzialmente o che non si parla più di casinò, perché facciamo finta che non esistono, o che ne parliamo ma in una sede più degna e più opportuna attraverso un disegno di legge. Ciò anche perché so che al Parlamento questo argomento non interessa, ma proprio oggi sul «Corriere della Sera» c'è la notizia che la Svizzera aprirà 7 casinò al confine con l'Italia, che in Italia nei casinò si giocano 6.000 miliardi di lire e che ci sono 22.000 miliardi di lire di gioco nero. Questo è un problema che prima o poi in qualche modo dev'essere affrontato.

D'altronde il Presidente probabilmente ricorderà che su questo argomento nel corso della discussione di un'altra finanziaria ci fu un impegno e mi auguro che almeno nel collegato fuori sessione (credo sia l'atto Senato n. 3599) vi sia un'opportunità. Volevo invitare il Governo, laddove noi chiediamo di sopprimere l'articolo, di considerare l'opportunità di trasferire al collegato fuori sessione della finanziaria tutto l'argomento relativo alle case da gioco.

Vorrei poi illustrare l'emendamento 28.560, che è invece relativo alla riscossione delle tasse automobilistiche. Su questo, tra l'altro, come il Governo certamente saprà, c'è qualche problema nel subentro alla nuove procedure anche da parte delle regioni. Un sistema, quello loro delegato, che le ha lasciate in grandi difficoltà anche dal punto di vista dei sistemi informatici, perché l'Automobil Club non ha molto gradito la nuova procedura proposta dal Governo in maniera, a nostro giudizio, improvida e non certamente atta a favorire questo passaggio alle regioni con uno dei primi atti di federalismo fiscale.

L'argomento toccato dall'emendamento 28.564 è di attualità proprio in questi giorni che seguono la recente tornata elettorale. Proponiamo di tornare alla durata in carica di cinque anni per le assemblee degli enti locali ripartendo da tutte le votazioni avvenute dopo il 1° gennaio 1995. Mi rendo conto che la sede del collegato non è la più opportuna per avanzare questa proposta, ma l'articolo 28 ha la caratteristica di grande elasticità e di grande omogeneità, perché comprende tutto quanto è possibile per quanto concerne gli enti locali. In relazione a questo emendamento, vorrei sapere dal Governo, al di là del «no» formale che riceveremo, se è sua intenzione provvedere ed operare per una seria riforma del sistema elettorale degli enti locali.

VEGAS. L'emendamento 28.503 si illustra da sé.

RESCAGLIO. L'emendamento 28.504 si illustra da sé.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, l'emendamento 28.505 si illustra da sé. È stato presentato soltanto per far presente che per i bilanci degli enti locali è ormai tecnicamente impossibile il rispetto della data 31 gennaio 1999.

MORO. Signor Presidente, li do per illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 28.2002 e 28.2000 si illustrano da sé.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 28.512, 28.513, 28.514, 28.522, 28.530, 28.533, 28.534 e 28.535, si intendono illustrati.

GUBERT. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 28.510 anche perché è un po' complicato. Ci sono dei casi nei quali dei parenti posseggono un'abitazione accatastata come unica, ma in realtà divisa in più appartamenti. Il comune deve applicare per forza l'ICI e accorda le facilitazioni soltanto su un terzo di un appartamento che è occupato, magari, da uno dei fratelli. Questo emendamento vuole consentire ai comuni di applicare anche per intero la detrazione per la prima casa; la prima versione di questo emendamento, invece, presentata in Commissione, obbligava il comune ad operare in tal senso. Credo che la seconda sia quella preferibile. Su questo emendamento, gradirei l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo.

SPECCHIA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 28.518.

ROSSI. Signor Presidente, l'emendamento 28.519 si illustra da sé.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, l'emendamento 28.100 tende ad estendere delle semplificazioni per i servizi resi dal comune anche in riguardo ai rifiuti solidi urbani, in quanto con il «decreto Ronchi» si prevede l'istituzione delle tariffe in luogo della tassa per la

raccolta dei rifiuti. Questo comporta un'aggravio nell'amministrazione e per i comuni in quanto viene considerato come corrispettivo, perciò c'è l'applicazione dell'IVA e si prevede la fatturazione normale che per i comuni e per i servizi pubblici comporta un aggravio degli obblighi burocratici. Per questi motivi si chiede l'applicazione delle disposizioni semplificative di cui al decreto del Ministero delle finanze del 16 dicembre 1980, che già permettono la fatturazione tramite bollettazione, ossia di quelle molto consistenti già previste per i servizi di somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e così via, anche ai servizi di nettezza urbana e di raccolta rifiuti. Faccio presente che il Ministero delle finanze ha già espresso la piena condivisione del contenuto di questa proposta e già da tempo ha preannunciato anche l'emissione di un decreto in questo senso. A questo punto, però, il decreto non c'è e i comuni devono dare attuazione alla nuova possibilità di raccolta dei rifiuti oltre che mantenere l'impegno preso nei confronti dei loro cittadini nel senso che ci sarà un calcolo differenziato del contributo per la raccolta dei rifiuti.

Chiedo perciò l'approvazione dell'emendamento 28.1000 per mettere i comuni in condizione di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei loro cittadini e per premiare finalmente i comuni che si sono impegnati nella raccolta differenziata, dando così un contributo non indifferente alla tutela dell'ambiente.

PRESIDENTE. Si intendono illustrati gli emendamenti presentati dal senatore Lago e dal Governo.

BORTOLOTTO. Do per illustrato l'emendamento 28.524.

STANISCIA. L'emendamento 28.526 è simile a quello del senatore Pasquini con due sole differenze: la prima è quella di lasciare al comune la competenza a determinare il corrispettivo; la seconda è che ogni comune, prima dell'approvazione del bilancio, deve determinare i costi delle aree concesse in diritti di superficie o in diritti di proprietà; di qui la necessità che il prezzo, così determinato, non superi quello indicato dal comune.

SARTO. L'emendamento 28.527, approvato in Commissione, tende a sopprimere un comma della recentissima legge 19 ottobre 1998, n. 366, legge quadro sulla mobilità ciclistica. È l'ultima legge del Governo Prodi, approvata all'unanimità dalle due Camere dopo un lungo itinerario. Essa allinea la normativa italiana a quella dei paesi europei ed istituisce un fondo nazionale che cofinanzia regioni ed enti locali; ha inoltre una impostazione federalista, perché lo Stato si limita ad erogare il cofinanziamento, le regioni decidono le ripartizioni ed i progetti sono attuati esclusivamente dagli enti locali.

Un articolo di questa legge stabiliva, modificando il codice della strada, che i proventi delle multe per infrazioni al codice stesso, in particolare quelli che spettano agli enti locali venivano destinati, oltre che per quanto già prevede il codice (sicurezza, segnaletica e così via), per

la mobilità ciclistica «in misura non inferiore al 20 per cento». Il testo approvato dalla Commissione, sopprimendo il comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 366, elimina anche la destinazione dei proventi alla mobilità ciclistica. L'emendamento 28.527 ripristina il disposto della legge n. 366: non ritengo opportuno modificare la legge, perchè è stata approvata all'unanimità dalle due Camere e per il suo carattere di legge quadro, tra l'altro in così breve tempo ed in sede di discussione della manovra finanziaria. Potrebbe semmai essere ritoccata in sede di esame di un provvedimento che è *in itinere* e che reca modifiche al codice della strada. In subordine, l'emendamento 28.528 ripara alla probabilmente non intenzionale soppressione della destinazione dei proventi delle multe alle piste ciclabili da parte degli enti locali.

BUCCIERO. Do per illustrato l'emendamento 28.525, signor Presidente.

PASQUINI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 28.529 e 28.565, nonché il 28.566, anche se il primo firmatario è il senatore Guerzoni.

CURTO. Do per illustrati gli emendamenti 28.531 e 28.560, signor Presidente.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 28.532 e 28.569.

LUBRANO DI RICCO. Do per illustrati gli emendamenti 28.536 e 28.537, signor Presidente.

TIRELLI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 28.540.

OCCHIPINTI. Signor Presidente, l'emendamento 28.542 è soppresivo e si illustra da sé, però qualche riflessione la vorrei svolgere, perché non c'è dubbio che, come i *casinò* in genere, anche quello di Campione d'Italia rappresenti un'autentica miniera di soldi, i quali, in questo caso, si riversano nel territorio lombardo, soldi sui quali chiaramente molte amministrazioni locali vorrebbero mettere le mani e che finora sono stati appannaggio del comune di Campione d'Italia e, per certi versi, anche dei comuni della provincia di Como.

La nuova legge finanziaria nulla modificava; senonchè, improvvisamente alla Camera emendamenti congiunti della Lega e dei Democratici di sinistra hanno modificato l'assetto della normativa. Quegli emendamenti dicono sostanzialmente le stesse cose: è stata così prevista una normativa che, con la scusa di ripartire più equamente i famosi proventi del *casinò*, ha finito solo per spostare la destinazione ad altri beneficiari senza alcun rispetto del principio di equità.

Io qualche domanda la vorrei porre a tutti i colleghi: perché mai i proventi del gioco dovrebbero essere distribuiti solo alla provincia di

Como e a quella di Lecco? E perché non alle altre province, quella di Varese, di Milano, di Brescia, di Bergamo e così via? I soldi e i giocatori non sono solo quelli della provincia di Lecco e di Como. E perché poi solo alle province e non anche ai comuni? E perché la decisione, come indicato dall'emendamento, di prevedere una società per azioni a capitale pubblico, vale solo per Campione d'Italia e non anche per tutti gli altri *casinò* che abbiamo in Italia? Perché due pesi e due misure?

Ecco, su tutte queste domande vorrei che ogni collega riflettesse e per questo noi abbiamo proposto la soppressione dei commi 36 e 37, anche perché tutta questa problematica andrebbe affrontata a parte.

WILDE. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 28.544, 28.546, 28.547, 28.543 e 28.549.

BESOSTRI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 28.550 e 28.554.

MANTICA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 28.551.

D'ALÌ. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 28.552 e 28.553.

COLLA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 28.557 e 28.1001.

CECCATO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 28.558.

CASTELLI. Signor Presidente, con l'emendamento 28.561 torna la questione della possibilità da parte delle agenzie automobilistiche di riscuotere il pagamento ed emettere il contrassegno relativo alla tassa di possesso, il cosiddetto bollo. Avevamo rimandato questa questione che adesso torniamo ad affrontare e sulla quale dobbiamo evidentemente arrivare ad un voto.

Non sto a ripetere quanto ho detto poco fa in sede di illustrazione dell'emendamento. Piuttosto volevo attirare l'attenzione del relatore e del Governo, se è possibile, sul comma 1, dove si differiscono i termini per l'approvazione dei bilanci degli enti locali e contestualmente quelli per l'approvazione dei regolamenti. Tuttavia, se andiamo a leggere il combinato disposto formato da questo comma e dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ne scaturisce una interpretazione in base alla quale sembrerebbe che i regolamenti approvati in quella data entrino in vigore nel 2000, con un evidente problema: gli enti locali si troverebbero a dover approvare i regolamenti da questo momento fino alla fine dell'anno o mantenere i regolamenti vecchi.

Pertanto, occorrerebbe che il relatore ed il Governo introducessero un emendamento aggiuntivo in tal senso oppure che l'Aula fornisca un'interpretazione autentica che stabilisca che i regolamenti possano en-

trare in vigore contemporaneamente all'approvazione dei bilanci, e cioè al 31 gennaio del 1999.

Credo che sia una questione piuttosto importante. Si tratta semplicemente di una messa a punto del testo, il quale evidentemente non ha tenuto conto della questione.

SCHIFANI. Signor Presidente, intervengo solo per fare una brevissima illustrazione dell'emendamento 28.562.

Il mio emendamento è analogo a quello del senatore Castelli, che ha già illustrato. Vorrei solo ribadire l'utilità sociale dell'estensione della platea dei soggetti abilitati alla riscossione. Ciò potrà determinare – lo auspichiamo – un maggior gettito e minori errori nel computo degli importi da versare all'erario, in perfetta sintonia e in linea con una logica di federalismo che vuole aumentare il processo di partecipazione da parte dei soggetti del territorio per una migliore efficienza della pubblica amministrazione.

RECCIA. Signor Presidente, intervengo solo per ribadire, per quanto riguarda l'emendamento 28.563, che si tratta di un'attività che le agenzie automobilistiche specializzate già svolgono. Esse sono già operanti – per così dire – in nero; oggi il lavoro è organizzato a livello di agenzie, agenzie specializzate che offrono servizi a tutto campo. Sarebbe opportuno normalizzare e riportare alla luce del sole questo lavoro.

BEDIN. Do per illustrato l'emendamento 28.570.

PRESIDENTE. Si danno per illustrati l'ordine del giorno presentato dal senatore De Luca Michele e l'emendamento 28.0.1000 del senatore Speroni.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 28.500, 28.501, 28.503, 28.504 e 28.505. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 28.506 e parere contrario sull'emendamento 28.507.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 28.508 e 28.999, per una loro eventuale presentazione nella legge finanziaria.

Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 28.2002 (Nuovo testo) e parere contrario sugli emendamenti 28.509, 28.512, 28.513 e 28.514. Invito il senatore Gubert a ritirare l'emendamento 28.510 per presentarlo eventualmente in sede di collegato fiscale, altrimenti esprimo parere contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 28.515, 28.516 e 28.517. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 28.2000, mentre il parere è contrario sull'emendamento 28.518.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 28.520 e 28.521. Sull'emendamento 28.1000 mi rimetto al Governo; esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 28.522 e 28.523.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 28.1500. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 28.524, 28.526, 28.527 e 28.525 e parere favorevole sull'emendamento 28.528. Invito a ritirare gli emendamenti 28.529 e 28.532 per ripresentarli nel corso dell'esame del collegato fiscale.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 28.530, 28.531, 28.533, 28.534 e 28.535. Invito a ritirare gli emendamenti 28.536 e 28.537, mentre ricordo che l'emendamento 28.539 è inammissibile. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 28.540, salvo diverso avviso del Governo, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 28.541.

Vi è poi una serie di emendamenti che riguardano l'annoso problema delle case da gioco. Siamo nella sessione di bilancio e quindi è tradizione che si debba parlare di questo argomento. Vorrei sollecitare la Commissione che lo deve affrontare. Si sta realizzando nel nostro paese una situazione veramente strana; parlo qui a titolo personale ma, come relatore che deve dare il parere sugli emendamenti, voglio esprimere il mio disagio. Siamo in una situazione in cui ai nostri confini si stanno aprendo decine e decine di case da gioco. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*). Sulle navi che attraversano i confini marittimi si realizza una normale attività di case da gioco. Nelle nostre città si svolge il gioco clandestino senza un'adeguata capacità di contrasto. I nostri ragazzi possono andare in una tabaccheria a spendere decine, se non centinaia di migliaia di lire e i nostri cittadini con l'acquisto di un biglietto possono essere incentivati a guadagnare cifre di 50, 60, 70 miliardi.

Credo che questo argomento dovrebbe finalmente essere affrontato in una logica più serena che consenta di evitare che ogni anno si debba discutere su emendamenti che sono sostanzialmente estranei alla finanziaria. Quindi sollecito l'apposita Commissione ad affrontare e a concludere con una sua determinazione questo argomento. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Lega Nord-Per la Padania indipendente e Forza Italia*).

Ciò detto, circa l'emendamento 28.542, vorrei precisare al senatore Occhipinti che la norma che riguarda il *casinò* di Campione viene ricalcata sulle situazioni degli altri *casinò*, per i quali, addirittura, c'è una restrizione ancora maggiore poichè i fondi vanno solo al comune in cui il *casinò* è ubicato. Quindi il mio parere contrario è legato ad una omogeneità della normativa, ferma restando la mia opinione che la legislazione in materia ha bisogno di un aggiornamento.

Di conseguenza, oltre che sull'emendamento 28.542, come ho appena detto, esprimo parere contrario sugli emendamenti 28.544, 28.546, 28.547, 28.543, 28.549 e 28.550. L'emendamento 28.551 è inammissibile, così come è inammissibile l'emendamento 28.554. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 28.552, 28.553, 28.556, 28.557, 28.558 e 28.559.

L'emendamento 28.560 apre una serie di emendamenti che prevedono di estendere alle agenzie automobilistiche la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche. Concordo sul fatto che questo tipo di atti-

vità, per la specializzazione che hanno, certamente possono svolgere con profitto del cittadino anche questo tipo di servizio. L'unica obiezione che ho è che la materia, dal 1° gennaio del prossimo anno, sarà trasferita alle regioni. Vorrei conoscere dal Governo se ci sono obiezioni sollevate in sede di Conferenza Stato-regioni sul fatto che il Parlamento intervenga in questa fase finale della sua competenza a legiferare in questa materia. Desidererei conoscere il parere del Governo sugli emendamenti 28.560, 28.561, 28.562 e 28.563 prima di esprimere il mio.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 28.564. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 28.565, altrimenti esprimo parere contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 28.566 (Nuovo testo), che mi sembra assorba l'emendamento 28.1000*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 28.1001.

Mi rimetto al Governo sugli emendamenti 28.567, 28.568 e 28.569.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 28.570. Sono contrario sull'emendamento 28.571. Sull'ordine del giorno n. 17a mi rimetto al Governo.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è largamente conforme a quello del relatore. Quindi favorevole all'emendamento 28.506 e contrario sugli altri emendamenti; se non ritirati, è contrario agli emendamenti per i quali c'è l'invito del relatore al ritiro. Esprime parere favorevole all'emendamento 28.2000 del relatore. Esprime parere contrario sull'emendamento 28.1000. Esprime parere favorevole agli emendamenti 28.2001 e 28.540.

Esprime parere contrario sugli emendamenti relativi al *casinò* di Campione e all'istituzione di altri *casinò*. Sul *casinò* di Campione desidero chiarire che le norme – che sono state approvate dalla Camera e non sono state modificate nella Commissione bilancio del Senato – non modificano nulla quanto ai destinatari, modificano invece le modalità di gestione del *casinò* di Campione, liberando in prospettiva – che si spera rapida – il Ministero dell'interno dall'attuale gestione straordinaria. Si ritiene che queste norme costituiscano un notevole passo in avanti nella realizzazione della nuova gestione del *casinò*.

Il Governo invita al ritiro degli emendamenti 28.550 e 28.554, chiedendo che vengano sostituiti con un ordine del giorno. Si dichiara favorevole agli emendamenti 28.560 e 28.566. È contrario sugli altri emendamenti non assorbiti ed esprime parere favorevole sull'emendamento 28.570.

Sull'ordine del giorno n. 17a richiedo l'intervento del sottosegretario Vigevani.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, il relatore si è rimesso al Governo per quanto riguarda gli emendamenti 28.560, 28.561, 28.562 e 28.563, qual è il suo parere?

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il mio parere è favorevole all'emendamento 28.560, gli altri sono tutti

identici e quindi il parere favorevole risolve l'intera serie di emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad intervenire in merito a tali emendamenti.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, prendo atto, e ne sono rassicurato, del fatto che la Conferenza Stato-regioni non abbia manifestato obiezioni sul punto.

In ogni caso non è necessaria la copertura indicata nell'emendamento 28.560 e pertanto sono ad esso favorevole solo se viene posto ai voti senza la sua seconda parte, relativa appunto alla copertura, ossia nella stessa formulazione degli emendamenti successivi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario Giarda. Ne ha facoltà.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, volevo confermare che l'emendamento 28.560 si regge senza bisogno della copertura indicata, quindi concordo con il relatore nel ritenere che dovrebbe essere messo in votazione in una formulazione identica a quella degli emendamenti successivi e non in quella attuale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul nuovo testo dell'ordine del giorno n. 990.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo accoglie il nuovo testo, ma tiene a far osservare che l'analisi del trattamento fiscale, sul quale tale ordine del giorno sollecita il Governo a trovare delle soluzioni, è successiva ad accordi con la Svizzera, dai quali solo potrebbe discendere una regolazione diversa dei trattamenti fiscali.

Affermo ciò per chiarezza delle questioni che vengono proposte sui problemi fiscali relativi a Campione e a chi è domiciliato nel Canton Ticino.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.500, presentato dal senatore Brignone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.501, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.503, presentato dal senatore Vegas, identico all'emendamento 28.504, presentato dal senatore Rescaglio, e all'emendamento 28.505, presentato dal senatore D'Onofrio.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.506.

Prego il relatore di seguirmi nelle votazioni perché sono stati compiuti dei salti, anche nell'espressione del parere da parte dei rappresentanti del Governo e non vorrei sbagliarmi.

CASTELLI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 28.506.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.506, presentato dai senatori Moro e Lago.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.507, presentato dai senatori Moro e Lago.

Non è approvato.

Senatore Brignone, il relatore le ha rivolto l'invito a ritirare gli emendamenti 28.508 e 28.999 (ex 45.106), lo accoglie?

BRIGNONE. Sì, signor Presidente, li ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.2002 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.509, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.512, presentato dal senatore Lisi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.513, presentato dal senatore Lisi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.514, presentato dal senatore De Corato e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 28.510 c'è un invito al ritiro. Chiedo al presentatore se intende accoglierlo.

GUBERT. Signor Presidente, non posso non accogliere un invito al ritiro se c'è una disponibilità, come mi pare, a considerare il problema. Peraltro voglio far rilevare che il successivo emendamento 28.511 – dichiarato inammissibile immagino per carenza di copertura – è uguale al 28.510, semplicemente consente ai comuni di attuare la disposizione.

Ieri sono stati approvati degli emendamenti che consentono ai comuni di agire sulle proprie fonti di entrata, sono stati dichiarati ammissibili e votati. Non si capisce perché per l'emendamento 28.511 la medesima regola non sia applicata. Mi auguro che sia un errore di approssimazione nella fretta del giudizio, altrimenti chiedo che sul problema si rifletta in maniera più adeguata. Non è consentito adottare due criteri diversi per la stessa fattispecie.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla questione sollevata dal senatore Gubert.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, devo prendere atto del parere espresso dalla Commissione che ha dichiarato l'inammissibilità. Quindi confermo il mio invito al ritiro.

GUBERT. Signor Presidente ritiro l'emendamento 28.510.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 28.511 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 28.515, presentato dai senatori Moro e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.516, presentato dai senatori Moro e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.517, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.2000.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, volevo attirare l'attenzione del Governo specialmente sulla frase che è stata aggiunta in Commissione al comma 7: «I comuni possono adottare sperimentalmente il pagamento del servizio con la tariffa». Questo periodo, se non sbaglio, è stato intro-

dotto per consentire ai comuni di sperimentare in via provvisoria il decreto Ronchi. Però se li obblighiamo ad adottare la tariffa come è previsto, bisogna pagare l'IVA o meno? Perché se si dovrà pagare l'IVA nessun comune lo farà. Volevo sapere il pensiero del Governo su tale questione, perché si tratta di miliardi che i comuni devono pagare, per cui saranno assolutamente scoraggiati. Mi pare di capire che è una tariffa con IVA.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.2000, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 28.518 è stato ritirato. L'emendamento 28.519 è inammissibile.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 28.520, presentato dai senatori Moro e Lago, fino alle parole: «n. 22».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 28.520 e l'emendamento 28.521.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.1000.

Ricordo che su tale emendamento il relatore si è rimesso al Governo. Ma vorrei conoscere il parere del rappresentante del Governo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.1000, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.522, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.523, presentato dal senatore Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.1500, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.524, presentato dal senatore Bortolotto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.526, presentato dal senatore Staniscia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.527, presentato dai senatori Sarto e Bortolotto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.528, presentato dai senatori Sarto e Bortolotto.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.525, presentato dal senatore Buciero e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 28.529 vi è un invito al ritiro. Chiedo al senatore Pasquini se intende ritirarlo.

PASQUINI. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.530, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.531, presentato dal senatore Curto.

Non è approvato.

Sull'emendamento 28.532 c'è un invito al ritiro. Senatore Napoli, intende ritirarlo?

NAPOLI Roberto. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.533, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.534, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.535, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Lubrano di Ricco sull'emendamento 28.536 le è stato rivolto un invito al ritiro. Lo accoglie?

LUBRANO DI RICCO. Sì, signor Presidente, e ritiro anche l'emendamento 28.537.

PRESIDENTE. L'emendamento 28.539 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 28.2001, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.540, presentato dai senatori Tirelli e Moro.

È approvato.

MANTICA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 28.541.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.542.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI .Signor Presidente, mi spiace che il senatore Di Pietro non sia presente in Aula, perché avrei voluto dirgli che sulla situazione storica del *casinò* di Campione d'Italia non era assolutamente informato e ha detto cose completamente prive di fondamento.

Riguardo all'intervento del senatore Occhipinti, fa specie che un collega appartenente ad una regione a Statuto speciale, quindi assolutamente autonoma, che ha un proprio Statuto e che fa leggi proprie, pretenda di legiferare in casa degli altri. Non vedo la coerenza di questo atteggiamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.542 , presentato dai senatori Di Pietro e Occhipinti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.544, presentato dal senatore Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 28.546, fino alle parole: «inflazione programmato», presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento 28.546 e l'emendamento 28.547.

WILDE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WILDE. Signor Presidente, vorrei ritirare l'emendamento 28.543 e trasformarlo, se possibile, in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Wilde, può leggere il testo dell'ordine del giorno?

WILDE. Sì, signor Presidente.

Il Senato,

premesso che la casa da gioco di Campione d'Italia svolge un ruolo rilevante nell'economia del comune di Campione d'Italia e dell'intero bacino turistico;

considerato che il comune di Campione d'Italia ha avviato l'*iter* per la realizzazione della nuova casa da gioco e ha assunto impegni in merito con istituti di credito per l'accensione di mutui,

impegna il Governo,

a tenere conto, nella determinazione delle spese di gestione della casa da gioco, anche degli eventuali oneri derivanti alla realizzazione della nuova sede;

a mantenere i trasferimenti all'attuale livello, incrementati del tasso di inflazione programmato.

9.3662.927

WILDE, PERUZZOTTI, ROSSI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno testé letto dal senatore Wilde.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

VIGNERI, *sottosegretario di stato per l'interno*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno pertanto non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.549.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, intervengo per aggiornare l'Assemblea sui lavori che, unitamente alla senatrice Bucciarelli, come correlatore, sto svolgendo sui numerosi disegni di legge istitutivi di nuove case da gioco sul territorio nazionale. Vorrei chiedere ai colleghi che hanno presentato in questa sede emendamenti in tal senso, di ritirarli perchè la materia sarà oggetto di discussione in seno al collegato ordinamentale n. 3599, attualmente all'esame della 6ª Commissione.

In quella sede la senatrice Bucciarelli ed io presenteremo uno schema di legge delega affinché il Governo provveda entro sei mesi all'emanazione di una normativa quadro che dovrebbe sbloccare definitivamente questa vicenda dell'autorizzazione alle nuove case da gioco sull'intero territorio nazionale. Ad ogni buon conto, conoscendo quelli che sono i vezzi di questa Assemblea, ho presentato – e quindi approfitto anche per una dichiarazione di voto, così risparmiamo un pò di tempo – l'emendamento 28.552, che intende dare una autoregolamentazione a questo Parlamento per intervenire o, meglio, cerca di dare una autoregolamentazione. Noi sappiamo infatti che una sentenza della Corte costituzionale del 1985 ha imposto al Parlamento di normare in maniera definitiva sulle case da gioco presenti sul territorio nazionale, anche per quanto riguarda quelle esistenti. Credo che sia arrivato il momento che il Parlamento lo faccia.

La mia proposta è che, in mancanza dell'espressione di questa volontà entro il 31 dicembre 1999, casualmente in coincidenza con quanto oggi annunciato dalla stampa riguardo all'apertura di numerose case da gioco sul territorio svizzero proprio per catturare i flussi turistici nazionali, venga sospesa anche l'attività delle attuali quattro case da gioco esistenti sul territorio nazionale perché ciò vorrebbe dire che il Parlamento non vuole intervenire sulla vicenda ritenendole, per come ha detto la Corte costituzionale, figlie di una legislazione anomala e in alcuni casi addirittura abusiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.549, presentato dal senatore Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.550.

BESOSTRI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 28.550 ed il successivo 28.554 per trasformarli nell'ordine del giorno n. 990, di cui do lettura:

«Il Senato,

premessò:

che alcuni cittadini aventi domicilio fiscale le Comune di Campione d'Italia sono stati autorizzati a prendere dimora nel Canton Ticino

nell'ambito di accordi tra il Comune di Campione d'Italia e il Consiglio di Stato della Repubblica del Canton Ticino in attuazione di accordi di cooperazione transfrontaliera fra enti locali di cui alla Convenzione di Madrid del 21 maggio 1980 ed in conformità all'accordo quadro di cooperazione transfrontaliera tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Berna il 24 febbraio 1993 e ratificato con la legge 19 novembre 1994, n. 948;

che delle trattative è stato informato il Ministero per gli affari esteri, il quale in data 16 novembre 1994 ha acconsentito alle trattative;

che le trattative hanno rispettato le procedure di attuazione degli accordi di cooperazione transfrontaliera come da nota del Prefetto di Como 4487 (94 GAB del 3 febbraio 1996;

che con tali trattative si richiamano le precedenti intese del 1982 e 1989;

che in base agli accordi non vi è alcuna differenza sostanziale tra i cittadini di Campione che lavorano e risiedono in Campione e quelli che lavorano in Campione avendo dimora nel Canton Ticino, nel senso che tutti sono soggetti agli stessi aggravii derivanti dalla particolare collocazione separata dalla madre patria e che giustifica il particolare calcolo relativo al loro reddito espresso in Franchi Svizzeri;

che infatti se non si applicasse al reddito in Franchi Svizzeri il cambio virtuale determinato con decreto ministeriale (per fare un esempio, per il periodo di imposta 1° gennaio 1989-31 dicembre 1991 il cambio è stabilito in lire 242 per ogni Franco Svizzero per i redditi prodotti in Franchi Svizzeri nel territorio del Comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso Comune - decreto ministeriale 17 luglio 1989, in *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre, n. 242 -;

che con Circolare Ministero delle finanze n.15/Prot.n. 3020 del 10-51979 si sono pacificamente estese ai cittadini italiani iscritti nel Registro Anagrafico degli Italiani residenti all'estero con domicilio fiscale nel Comune di Campione d'Italia le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 197;

che in difformità con detti orientamenti, che in buona fede sono stati osservati dai cittadini per anni, in epoca recente l'Ufficio delle Imposte dirette di Como ha escluso il reddito dei cittadini AIRE dai particolari benefici del rapporto di cambio fissato con decreto ministeriale;

che tale fatto produce una grave disparità di trattamento tra cittadini nella stessa situazione di lavoro e con condizioni di dimora assolutamente equivalenti ai fini dei maggiori oneri derivanti dalle particolari condizioni di produzione del reddito;

che i registri AIRE sono come dice il nome stesso registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, e pertanto rientranti nella previsione dell'articolo 18 della legge n. 216 del 1978, tesa a «adeguare, sotto il profilo della perequazione della capacità contributiva, l'imposizione sui redditi delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel Comune di Campione d'Italia a quelle degli altri contribuenti»;

che appare ingiusto a distanza di anni che l'Ufficio Imposte dirette di Como disattenda, con effetto retroattivo, le istruzioni ministeriali

sulla base delle quali centinaia di cittadini del Comune di Campione d'Italia hanno stabilito nell'ambito di accordi tra il Comune ed il Canton Ticino, la loro dimora nel Cantone;

che l'articolo 132 del T.U.I.R. non ha innovato rispetto alla previgente normativa in quanto parla genericamente di persone fisiche scritte nei registri anagrafici del Comune di Campione, dizione che comprende anche l'anagrafe degli Italiani residenti all'estero. In nessuna parte dell'articolo 132 si parla di residenza di queste persone. Per essere iscritti al registro AIRE del Comune di Campione d'Italia occorre necessariamente avere avuto la dimora abituale in detto Comune;

Tutto ciò premesso:

impegna il Governo,

ad esaminare la situazione fiscale dei cittadini di Campione d'Italia con domicilio fiscale in detto Comune per i redditi prodotti nel Comune stesso, ancorché dimoranti nel Canyon Ticino nell'ambito degli accordi di cooperazione transfrontaliera italo-svizzeri.

Il Senato della Repubblica, inoltre,

premessi che la Casa da gioco di Campione d'Italia svolge un ruolo fondamentale per l'occupazione l'attività turistica dello stesso Comune, essendo di fatto il volano dell'intera economia locale, ritenuto che sia quindi necessario garantire lo sviluppo dell'attività della Casa da gioco, anche consentendone l'espansione e il miglioramento delle strutture;

considerato che il Comune ha avviato le procedure per la realizzazione di una nuova sede della Casa da gioco e che in tale contesto l'Amministrazione comunale ha già assunto impegni con gli istituti di credito per la contrazione dei necessari mutui - impegna il Governo a tener conto, nella determinazione delle spese di gestione della Casa da gioco, anche degli eventuali oneri derivanti dalla realizzazione della nuova sede del Casinò.

9.3662.990 (Nuovo testo)

BESOSTRI, PASQUALI, MANTICA

PRESIDENTE. L'emendamento 28.551 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 28.522, presentato dal senatore D'ali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.553, presentato dal senatore D'ali.

Non è approvato.

L'emendamento 28.554 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno n. 990.

Metto ai voti l'emendamento 28.556, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.557, presentato dal senatore Colla e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.558, presentato dal senatore Ceccato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.559, presentato dai senatori Moro e Lago.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.560, sul quale è stato espresso parere favorevole, a condizione che venga eliminata la parte relativa alla copertura finanziaria.

CURTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Alleanza Nazionale su questo emendamento, accettando la soppressione della sua seconda parte, cioè dalle parole: «Conseguentemente» in poi.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti la prima parte dell'emendamento 28.560, presentato dal senatore Curto e da altri senatori, fino alle parole: «n. 449», identica agli emendamenti 28.561, presentato dai senatori Castello e Moro, 28.562, presentato dai senatori Azzollini e Schifani, e 28.563, presentato dal senatore Reccia.

È approvata.

Metto ai voti l'emendamento 28.564, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Vi è un invito a ritirare l'emendamento 28.565. Chiedo pertanto al senatore Pasquini se intende accogliere tale invito.

PASQUINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.566 (Nuovo testo), presentato dai senatori Guerzoni e Pasquini.

È approvato.

L'emendamento 28.1000a è stato ritirato; l'emendamento 28.1001 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 28.567, presentato dal senatore Vegas, identico agli emendamenti 28.568, presentato dal senatore D'Onofrio, e 26.569, presentato dal senatore Napoli Roberto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.570, presentato dal senatore Bedin.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.571, presentato dal senatore Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 990, nel nuovo testo di cui è già stata data lettura.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie quest'ordine del giorno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Invito ora la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno 17a, presentato dal senatore De Luca Michele, sul quale il relatore si è rimesso al Governo.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora anche quest'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 28.

MARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole sull'articolo 28, vorrei soffermarmi un attimo sul suo comma 42, che recita testualmente: «Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486,» (è il decreto-legge che si riferisce a Bagnoli e a Sesto San Giovanni) «convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il comitato di coordinamento di cui al comma 4, integrato solo a tale scopo dal Sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o da un suo delegato, sentito il responsabile del Servizio urbanistico del comune, individua i manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale che, a salvaguardia della memoria storica del sito, non dovranno essere demoliti. La destinazione dei manufatti salvaguardati è decisa dal Consiglio comunale di Napoli nell'ambito della pianificazione urbanistica esecutiva”».

Ora, da una lettura frettolosa della norma, sembrerebbe che la competenza del Consiglio comunale possa riferirsi solamente alla destinazione dei manufatti salvaguardati, mentre l'individuazione dei manufatti da non demolire spetterebbe solo al comitato integrato dal Sovrintendente. Intervengo quindi per precisare che la corretta lettura della norma non esclude la competenza piena del Consiglio comunale, non solo in relazione alla destinazione, ma anche a tutta la pianificazione urbanistica del sito e quindi alla stessa demolizione o meno dei manufatti, fermo restando quanto disposto, per quanto riguarda Napoli, dalla variante per la zona occidentale in ordine all'arenile di Bagnoli ed alla conseguente delocalizzazione degli insediamenti insistenti sulla medesima area.

Credo che su questa interpretazione a precisazione del testo convengano lo stesso presentatore dell'emendamento in Commissione, il senatore Villone, la Commissione medesima ed anche il Governo.

VILLONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire soltanto che la lettura corretta dell'emendamento approvato in Commissione non tende in alcun modo a spogliare il Consiglio comunale della generale potestà urbanistica. Su questo volevo assicurare il collega Marino.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28, nel testo emendato. (*Il senatore Magnalbò dall'estrema destra in alto segnala di voler intervenire in dichiarazione di voto*).

È approvato. (*Commenti del senatore Magnalbò*).

Mi spiace, non l'ho vista, senatore Magnalbò: perchè si va a mettere lassù? (*Ilarità*). Lei non solo priva i miei occhi di guardarla ma proprio si relega. (*Commenti del senatore Magnalbò*).

Ricordo che l'emendamento 28.0.1000 è inammissibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 29.500, 29.503, 29.504, 29.505 e 29.506.

CÒ. Do per illustrato l'emendamento 29.501, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 29.502 si intende illustrato.

MARRI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 29.505/1 e 29.506/1.

DI PIETRO. Do per illustrato l'emendamento 29.0.500, signor Presidente.

PASSIGLI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 29.0.501.

STANISCIA. Do per illustrato l'emendamento 29.0.602, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti non aggiuntivi all'articolo 29.

Invito poi al ritiro dell'emendamento 29.0.500 per l'eventuale sua riproposizione nel collegato fiscale.

Sull'emendamento 29.0.501 invece il mio parere è favorevole, salvo diverso avviso del Governo, mentre invito il senatore Staniscia a ritirare l'emendamento 29.0.602, trattandosi di materia fiscale.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, intervengo solo per chiedere di apporre la firma, se il senatore Passigli me lo consente, all'emendamento 29.0.501.

PRESIDENTE. Senatore Passigli, vorrei sapere se è d'accordo che il senatore Magnalbò aggiunga la sua firma al suo emendamento.

PASSIGLI. Signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.500, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

A seguito di tale votazione, risulta precluso l'emendamento 29.501.

Metto ai voti l'emendamento 29.502, presentato dai senatori Manfroï e Serena.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.503, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.3500, presentato dai senatori Castelli e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.3501, presentato dai senatori Castelli e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.3502, presentato dai senatori Castelli e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.504, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.3503, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.3504, presentato dai senatori Castelli e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.3505, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.505/1, presentato dal senatore Marri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.505, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.506/1, presentato dal senatore Marri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.506, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.3506, presentato dai senatori Moro e Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Senatori Di Pietro e Occhipinti, vi è stato rivolto l'invito a ritirare l'emendamento 29.0.500.

OCCHIPINTI. Signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.0.501, presentato dai senatori Passigli e Magnalbò.

È approvato.

Senatore Staniscia, le è stato rivolto l'invito a ritirare l'emendamento 29.0.602. Lo accoglie?

STANISCIA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 30, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MULAS. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 30.100, 30.103 e 30.106.

MORO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 30.102.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'emendamento 30.101 (Nuovo testo), che mi sono già permesso di illustrare brevemente al relatore, si riferisce... Sottosegretario Macciotta, mi rivolgo direttamente alla sua cortesia e alla sua attenzione per quanto riguarda l'emendamento 30.101.

Come dicevo, tale emendamento si riferisce all'articolo 59-bis del collegato alla finanziaria per il 1999 nella sua letterale interpretazione.

Sembrerebbe, secondo questa interpretazione, che tale articolo voglia consentire a tutti coloro che sono in possesso di pensioni liquidate con 40 o più anni di contributi di poter cumulare i redditi di lavoro autonomo.

In proposito, nei giorni scorsi è però uscito su «Il Sole-24 Ore» un articolo che sostiene che chi è andato in pensione nel 1998 non può cumulare i redditi. Tra coloro i quali hanno maturato questo diritto nel 1998 si è diffuso un certo allarme e allora, se questa interpretazione dovesse prevalere, ci troveremmo di fronte ad una situazione paradossale che reca in sé i germi della incostituzionalità. Infatti, ci sarebbe una sola categoria di pensionati, quelli del 1998, che, pur possedendo tutti i requisiti dettati dalla norma della finanziaria per il 1999, non godrebbero del diritto di cumulo. L'aver maturato, al 31 dicembre 1994, 35 anni di contributi, secondo la legge Amato, consente il diritto di cumulo, ma secondo questa interpretazione. Tale diritto verrebbe negato.

Dunque, per quanto mi riguarda, rilevo che quella dell'articolista de «Il Sole-24 Ore» è un'interpretazione che appare fantasiosa, poiché crea una disparità evidente tra cittadini dello stesso Stato, ponendo un divieto di cumulo solo per coloro che sono andati in pensione nel 1998.

Onorevole sottosegretario Macciotta, richiamo la sua attenzione; parlo una sola volta e quindi se è possibile essere ascoltato le sarei molto grato, anche se capisco la stanchezza dovuta all'ora.

Come dicevo, ponendo questo divieto di cumulo, si determinerebbe una sperequazione esclusivamente per i pensionati del 1998. Si tratta di pensioni d'annata negative? Ecco perché andrebbe meglio esplicitata e chiarita da subito la volontà del legislatore espressa nell'articolo 59-bis del collegato alla finanziaria. Bisognerebbe sancire il diritto di cumulo per tutti coloro che hanno maturato 40 anni e più di contributi, indipendentemente dall'anno in cui sono andati in pensione.

Ecco le ragioni di questo emendamento. Desidero sapere se esso verrà accolto o se il Governo intende chiarire l'interpretazione vera ed autentica dell'articolo 59-bis del collegato alla finanziaria per il 1999.

GUBERT. Signor Presidente, chi lavora ha la possibilità di vedere non soggetti ad imposizione fiscale i contributi versati dal datore di lavoro o da lui stesso per le assicurazioni obbligatorie. Invece chi, per esempio, lascia il lavoro per la cura della famiglia e prosegue volontariamente il versamento dei contributi non gode di simile possibilità.

L'emendamento 30.104 mi sembra contenga una misura che tuteli questi soggetti deboli sul mercato del lavoro, che devono assentarsi per qualche ragione, attraverso una previsione più ampia di quella attualmente vigente.

PRESIDENTE. L'emendamento 30.105 si intende illustrato.

MAZZUCA POGGIOLINI. Do per illustrato l'emendamento 30.0.100.

CÒ. Signor Presidente, l'emendamento 30.0.101 cerca di risolvere un problema assai grave che riguarda i lavoratori soci. Spesso negli organismi associativi l'attribuzione della qualifica di socio serve a determinare una sostanziale elusione del trattamento contributivo. Con questo emendamento, dunque, noi chiediamo che i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale siano dovuti sulla retribuzione effettiva e quindi che questa non venga considerata al di sotto dei minimi contrattuali.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti, con l'esclusione dell'emendamento 30.101 (Nuovo testo), sul quale mi rimetto al Governo – perché devo confessare che non sono riuscito ad approfondire se si tratti solo di una disposizione interpretativa che precisa il dettato normativo o se contiene delle disposizioni ulteriori – e dell'emendamento 30.0.100, la cui copertura mi sembra eccessiva e anche sul quale dunque rimetto al Governo.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti.

In particolare, per quanto riguarda l'emendamento 30.101 (Nuovo testo) il Governo ritiene che vada spostato all'articolo 71, del quale esso costituisce una riformulazione. Proporrei quindi di spostarlo in quella sede, quando il Governo – anche con le carte in mano – sarà nelle condizioni di garantire che non c'è alcun bisogno di questa riformulazione.

Per quanto riguarda, infine, l'emendamento 30.0.100, trattandosi di un aggiuntivo, il Governo sta verificando l'ipotesi di una nuova copertura, che dovrebbe essere pronta a momenti e che è certamente molto inferiore a quella indicata in tale emendamento. Proporrei quindi, di accantonarlo.

PRESIDENTE. Senatore Servello, il sottosegretario Macciotta propone di rinviare l'emendamento 30.101 (Nuovo testo) alla discussione sull'articolo 71, al quale correttamente deve intendersi riferito. È d'accordo?

SERVELLO. Dal punto di vista ordinamentale mi pare vada bene. Desideravo solo conoscere se l'intenzione del Governo è quella di accoglierlo, almeno come principio generale.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Sì.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.100, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 30.102 è inammissibile.

L'emendamento 30.101 (Nuovo testo) viene rinviato all'articolo 71.

Metto ai voti l'emendamento 30.103, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.104, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 30.105 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 30.106, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 30.107 è inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Sull'emendamento 30.0.100 c'è una richiesta di accantonamento che la Presidenza accoglie.

Metto ai voti l'emendamento 30.0.101, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, illustrerò soltanto l'emendamento 31.100. Si tratta di un emendamento soppressivo del testo dell'articolo 31, che – come è noto – tende a porre in bilancio anticipazioni di Teso-

reria all'INPS. È una prassi che il Governo ha instaurato con l'INPS, ma recentemente ha esteso anche alle Poste; vedremo a quanti altri enti del settore pubblico allargato essa sarà estesa.

Lo scopo di questa prassi è sostanzialmente quello di rendere nebuloso il territorio della spesa pubblica per quanto riguarda gli enti decentrati. In sostanza, per l'INPS avviene che, anziché sapere con esattezza qual è la spesa previdenziale, si concede all'INPS di operare dei «tiraggi» in Tesoreria e di finanziare la propria spesa e così resta indeterminata la spesa in materia di previdenza.

La prudenza sarebbe invece quella di stabilire *a priori* a quanto ammonta la spesa previdenziale di questo paese, spesa che inizio a temere che il Governo voglia far diventare una sorta di nebulosa oscura. Tra l'altro, con questo sistema, la spesa non viene più conteggiata nel disavanzo del bilancio o dell'INPS dello Stato ma va, per così dire, «sotto la linea», ossia sotto la soglia di visibilità dei conti pubblici.

In sostanza, è un'operazione onerosa per il bilancio dello Stato, malgrado la norma sia formulata in termini astrattamente non onerosi, che serve a consentire un finanziamento indiretto.

C'è allora da chiedersi perché questo tipo di finanziamento, che non transita dal disavanzo, ma va direttamente sull'indebitamento pubblico complessivo, non venga utilizzato anche per altri enti del settore pubblico, quali, per esempio, i comuni, che si trovano in una situazione del tutto analoga.

Perché per l'INPS c'è questa larghezza nel ricorso alla Tesoreria e per i comuni no? Probabilmente, perché questi ultimi non sono omogenei rispetto al potere politico, mentre l'INPS è un ente a gestione sostanzialmente sindacale, che fa dei favori al potere politico. Non credo che ciò sia accettabile.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che il Governo è pronto a discutere la parte residua dell'articolo 8, quindi, dopo la votazione dell'articolo 31, se siamo tutti concordi, possiamo tornare all'esame dell'articolo 8.

Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 31.

TAPPARO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 31.101.

SERVELLO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 31.102 e 31.105.

GUBERT. Signor Presidente, mi rammarico che in merito al mio precedente emendamento 30.104, analogo a quello ora in esame, non vi sia stata neppure una parola di motivazione per giustificare il parere ad esso negativo. Essendo l'emendamento 31.106 in sostanza identico al precedente cui ho fatto riferimento, lo ritiro.

L'emendamento 31.102a si illustra da sé.

MULAS. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 31.103 e 31.104.

CÒ. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 31.0.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 31.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.100, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.101, presentato dal senatore Taparo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 31.102, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole: «27 dicembre 1997, n. 449».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi la restante parte di tale emendamento e l'emendamento 31.102a.

L'emendamento 31.107 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 31.103, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.104, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.105, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 31.106 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 31.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.0.100, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 8, in più occasioni accantonato, sul quale restano da esaminare alcuni emendamenti.

Do lettura del nuovo testo dell'emendamento 8.7500, che è il seguente:

Alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole «reti canalizzate» inserire le seguenti: «nei comuni ricadenti nella zona climatica F,»; conseguentemente dopo le parole «ricadenti nelle zone climatiche E» sopprimere le seguenti: «e F».

8.7500 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.7500 (Nuovo testo).

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole al nuovo testo dell'emendamento, che recepisce ed integra una mancanza che avevo fatto rilevare ieri nel corso della discussione dell'articolo 8. Pertanto mi ritengo appagato per quanto è stato fatto.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, anch'io ieri avevo rilevato tale incongruenza. Sono lieto che il Governo e la maggioranza abbiano risolto il problema in maniera adeguata.

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.7500 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.53, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

Do ora lettura del nuovo testo dell'emendamento 8.9000/1:

Nell'emendamento 8.9000, aggiungere le seguenti parole: «Nella tabella A, dopo le parole: “In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte” sostituire le parole: “al 10 per cento” con le parole: “al 30 per cento”».

8.9000/1 (Nuovo testo)

CAPONI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.9000/1 (Nuovo testo).

CAPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, dichiaro naturalmente il mio voto favorevole. Vorrei cogliere l'occasione per precisare che non mi sento affatto un persecutore dei cosiddetti autoproduttori. Ritengo, altresì, che l'ENEL sia un grande patrimonio pubblico che il Parlamento ed il Governo hanno il dovere – sottolineo il dovere – di preservare.

Prendo atto, per quanto riguarda l'accoglimento di questo emendamento, di una disponibilità in tal senso manifestata dal Governo. Avrei preferito una misura più incisiva, anche se ritengo che questa contribuisca in maniera sufficiente a definire, nella determinazione dei nuovi assetti del settore elettrico, un più equilibrato rapporto tra l'ENEL e gli autoproduttori privati.

Rimane aperta la grande partita che si riferisce – uso una parola forte, ma di questo si tratta – alla truffa legalizzata che gli autoproduttori continuano a perpetrare nel nostro paese, fingendo di produrre per sé stessi energia che in realtà l'ENEL ha l'obbligo di comprare ad un prezzo superiore a quello che costa il kilowatt/ora prodotto per sé medesimo dall'ENEL stesso. A questa truffa legalizzata porremo fine, di qui a qualche settimana, al momento della discussione e dell'approvazione del decreto legislativo, il quale stabilirà che autoproduttori dovranno essere effettivamente quelli che producono almeno la gran parte dell'energia per i propri consumi individuali.

Quindi, credo che in questi termini si possa considerare chiusa positivamente questa interlocuzione che abbiamo avviato su un argomento assai importante e delicato, sul quale si gioca una partita decisiva per le sorti stesse della politica industriale e dell'economia nazionale; partita nella quale ritengo si faccia sempre bene ad avere presenti gli interessi collettivi e generali del nostro paese e a non anteporre interessi privati, che vanno considerati legittimi e rispettabili, ma che vanno sottoposti all'interesse generale dell'Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.9000/1 (Nuovo testo), presentato dal senatore Caponi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.9000, presentato dal Governo, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.105, presentato dal senatore Colla e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.70, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alla parola: «deducibilità».

Non è approvata.

A seguito di questa votazione, risultano conseguentemente preclusi la seconda parte dell'emendamento 8.70 e gli emendamenti 8.69, 8.67 e 8.68.

Metto ai voti l'emendamento 8.55, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.56, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 8.72 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 8.73, presentato dai senatori Moro e Lago.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.106.

Ha chiesto la parola il relatore. Ne ha facoltà.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, richiamo l'attenzione del Governo sull'emendamento 8.106, perché la formulazione sulla quale avevamo espresso il parere non prevedeva una copertura. Di conseguenza, anche perché va ad incidere su alcuni articoli del disegno di legge collegato, credo che in questa forma non possa essere accolto.

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, devo ricordarle che in precedenza aveva espresso un parere favorevole e che ad esso si era uniformato il Governo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, in relazione all'articolo 28, non avevamo già votato un emendamento simile sul quale, tra l'altro, avevamo espresso parere contrario?

PRESIDENTE. Sottosegretario Giarda, mi sembra di no.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, in ogni caso, esprimo parere contrario.

COVIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente, per la verità abbiamo dovuto rimeditare sull'emendamento 8.106 anche con il Governo, perché dalla verifica che avevamo condotto in un primo momento non avevamo riscontrato le risorse finanziarie per la copertura. Abbiamo poi fatto degli approfondimenti, dai quali è risultato che sono disponibili 3 miliardi, mentre l'emendamento ne impegna solo 2. La copertura quindi c'è. Come 5ª Commissione, abbiamo dunque trasmesso alla Presidenza del Senato l'eliminazione dell'inammissibilità; eventualmente, nel merito Governo e relatore dovranno esprimere la loro opinione.

PRESIDENTE. Sottosegretario Giarda, quindi, c'è parere favorevole del Governo?

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e programmazione economica*. Signor Presidente, no, confermo il parere contrario del Governo.

THALER AUSSEHOFER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, devo dire che non capisco più niente, perché quando abbiamo esaminato l'articolo 8, due giorni fa, sia il rappresentante del Governo che il relatore avevano espresso parere favorevole. Non capisco perché si torni indietro rispetto ad una decisione già presa, mi sembra totalmente incomprensibile!

PRESIDENTE. Senatrice Thaler Ausserhofer, sarà incomprensibile, ma è ammissibile il mutamento di parere.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, non so cosa possa essere successo in precedenza, ma negli appunti che il Governo utilizza per esprimere i propri pareri c'è scritto: «parere negativo». Di conseguenza, riprendendo una vecchia carta, non posso che esprimere un simile parere.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, ho capito bene la questione perché il sottosegretario Giarda è estremamente espressivo quando esprime pareri contrari, ma non ho compreso il parere del relatore. Successivamente chiederò la parola per una breve dichiarazione di voto.

GIARETTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, *relatore*. Il parere resta contrario su questa copertura. Il relatore sarebbe favorevole a risolvere il problema, così come è stato sottoposto, che è costituito dal fatto che si attingono somme destinate ad altre finalità. Quindi, il parere è contrario sull'emendamento, così come è scritto.

PRESIDENTE. Senatore Pieroni, anche per evitare ulteriori fraintendimenti, poiché disponiamo di un confronto diretto con gli appunti della Presidenza e quelli della Segreteria, rilevo che risultano i due pareri favorevoli, peraltro anche riportati nel Resoconto stenografico della seduta pomeridiana di ieri: «Il parere è altresì contrario sugli emendamenti (...) Esprimo parere favorevole all'emendamento 8.106». Per quanto riguarda le valutazioni del Governo, il discorso è uguale.

Il problema è che sia il relatore sia il Governo di fronte a questi emendamenti, dopo aver espresso parere favorevole, possono tranquillamente modificare il loro punto di vista.

PIERONI. Non era mia intenzione incidere sul fatto che il relatore e il Governo possono modificare il loro parere. Comunque, il mio giudizio resta quello di prima. Quindi, per quanto riguarda il mio Gruppo, voteremo a favore di questo emendamento.

THALER AUSSERHOFER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, a questo punto chiedo di accantonare temporaneamente questo emendamento per ricercare un'altra copertura; poichè si tratta di un emendamento molto importante, cercheremo altrove la sua copertura finanziaria, che ammonta ad un miliardo e 800 milioni di lire.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Visto che l'obiezione del relatore riguardava la copertura mentre quella del Ministro alcuni appunti che non abbiamo capito cosa contenessero, forse la proposta della collega Thaler Ausserhofer può essere accolta.

PRESIDENTE. La accolgo, invitando il Governo e il relatore a mettermi nella condizione di concludere di qui a poco l'esame dell'articolo 8; altrimenti dovremo accantonarlo ed esaminarlo alla fine. Dopo aver approvato e rigettato emendamenti, propongo di esaminarlo alla fine perchè mi sembra che questo sia un articolo iettatorio, diremmo noi a Napoli.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, vorrei ricordare che, indipendentemente dal parere del relatore e del Governo, l'Assemblea è libera di votare come vuole. Quindi, se l'Assemblea è favorevole all'emendamento può votare a favore anche se il relatore e il Governo sono contrari, soprattutto quando il presidente del Gruppo di maggioranza relativa si è dichiarato apparentemente non contrario.

PRESIDENTE. Cerchiamo comunque di trovare la convergenza del relatore e del Governo. Propongo pertanto di accantonare l'emendamento 8.106. Se non è un problema di copertura, come sostiene il senatore Coviello, gradirei riascoltare un parere motivato diverso sia da parte del relatore che del Governo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, questo emendamento

tende ad aggiungere un comma che non ha niente a che vedere con i contenuti specifici dell'articolo 8. Quindi, se la senatrice Thaler Ausserhofer volesse, potremo accantonarlo nel senso di posticiparlo per una valutazione su un altro dei numerosi articoli del provvedimento collegato, in modo che lei, signor Presidente, possa mettere in votazione l'articolo 8 nel suo complesso.

Quindi, in sostanza, chiederei alla senatrice Thaler Ausserhofer di rimuovere quest'emendamento dall'articolo 8, spostarlo su qualche altro articolo del nostro collegato per valutarlo in quella sede.

Al momento, il parere del Governo su questo emendamento così come formulato, resterebbe negativo.

PRESIDENTE. Precgherei la senatrice Thaler Ausserhofer, se è d'accordo, di confrontare il «conseguentemente» al comma 15. Il comma 15 evidentemente si riferisce all'articolo 8, comma 15, così il comma 12 dell'articolo 28. Abbiamo questa esigenza di chiarezza. A questo punto, cerchiamo di andare avanti. Se la senatrice ha delle novità ce le riferirà in Aula. Dopo di che vediamo se sarà il caso di spostare questo emendamento ad altro articolo.

THALER AUSSERHOFER. Va bene, signor Presidente.

COVIELLO. Stante l'ulteriore riflessione del Governo, perchè noi avevamo dato una interpretazione d'intesa anche con il Governo sulla copertura finanziaria, sono d'accordo con l'opinione del Governo che vuole rinviare ad altro articolo l'esame di questo emendamento ed approvare l'articolo 8, affinché noi possiamo operare un ulteriore approfondimento.

PRESIDENTE. Ma questo discorso è tutto incardinato sull'articolo 8, non so dove possiamo rinviarlo, cioè vorrei pure comprendere dove lo rinviamo questo emendamento.

D'ALÌ. Alla prossima finanziaria, signor Presidente...

PRESIDENTE. Capisco, alla prossima finanziaria...

Andiamo avanti ed accantoniamo per il momento questo emendamento.

Invito il relatore a pronunciarsi sulla proposta di stralcio dei commi 13 e 14.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dei commi 13 e 14, presentata dal Governo.

È approvata.

Le disposizioni testè stralciate danno vita ad un autonomo disegno di legge (3662-*bis*) che verrà assegnato alla competente Commissione.

Ricordo che l'emendamento 8.107 è già stato ritirato, mentre gli emendamenti 8.108, 8.109, 8.110, 8.111, 8.82 e 8.112 sono preclusi dallo stralcio.

Metto ai voti l'emendamento 8.113, presentato dal Governo.

È approvato.

BESOSTRI. Ritiro l'emendamento 8.114, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.84.

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPUS. Signor Presidente, permettemi di chiedere un minimo di attenzione da quest'Aula, anche perché l'assenza del Ministro dell'ambiente rende più difficile poter spiegare questo emendamento; ma spero di ricevere un minimo di attenzione almeno da parte dei colleghi del Ministro che appartengono al Gruppo dei Verdi.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a cui faccio riferimento risale al 1995; ha definito i limiti consentiti per il contenuto in zolfo e in metalli pesanti di un particolare combustibile e si presenta come un'emulsione di bitume ed acqua. Il trucco è stato quello di considerare anche la componente acquosa, pari al 35 per cento dell'emulsione (e, come ben tutti sappiamo, l'acqua non brucia ma fa peso e volume), nel calcolare il rapporto tra il contenuto di sostanze inquinanti e il peso o la massa del combustibile.

Ora, se noi non approviamo questo emendamento consentiremo che, attraverso un vero e proprio *blitz*, attuato nel 1995, venga utilizzato come combustibile a fini energetici nelle centrali dell'ENEL un composto che contiene oltre un terzo in più del contenuto massimo di zolfo consentito per il carbone, il petrolio greggio e gli altri oli combustibili e, attenzione, un contenuto in metalli pesanti di ben tre volte superiore ai limiti massimi consentiti a tutti gli altri prodotti.

Se voi boccerete questo emendamento, magari per disattenzione o magari solo perché proposto dall'opposizione...

MORANDO. Magari per copertura: gli emendamenti prevedono anche una copertura.

CAMPUS. Ora arrivo anche al problema della copertura. Dicevo che bocciando questo emendamento, voi consentirete che un prodotto, già rifiutato da Gran Bretagna, Stati Uniti, Olanda e Danimarca (solo per citare alcuni Stati) ed attualmente utilizzato in Italia in maniera semiclandestina in alcuni gruppi delle termocentrali del Meridione, diventi un combustibile usuale in altre centrali, quali purtroppo quelle presenti nel Nord della Sardegna, cioè nel mio territorio.

Ora abbiamo l'occasione, al di là di qualsiasi vincolo di maggioranza o di minoranza, di poter veramente dimostrare che la tutela dell'ambiente, ma soprattutto la tutela della salute dei cittadini non sono solo *slogan*.

Per quanto riguarda la copertura, questo è un emendamento (come ho già detto in sede di illustrazione anche a proposito dell'emendamento 8.115, che è stato dichiarato inammissibile per carenza di copertura) che non richiede alcuna copertura, perché non sposta una lira dal bilancio. Come sempre, purtroppo, l'analisi affrettata (che capisco debba essere tale da parte della Commissione bilancio) nel giudicare ammissibile o non ammissibile un emendamento porta a un giudizio che qui viene dichiarato insindacabile, ma questi emendamenti, sia l'8.84 sia l'8.115, non hanno alcun bisogno di copertura. In questo caso si tratta di fare una scelta, se consentire che in Italia l'ENEL possa bruciare un prodotto tossico e inquinante oppure rimanere nei limiti che la normativa vigente prima di quel DPCM poneva.

Io spero che quest'Aula, ripeto, mi presti attenzione e comprenda che al riguardo non si tratta di un problema politico, ma di un problema di tutela dei cittadini, e se – il presidente Coviello è andato via – il senatore Morando, che pure fa parte di quella Commissione, comprende che qui non c'è alcuna necessità di trovare una copertura finanziaria, chiedo che la dizione: «entrambi i valori sono riferiti all'emulsione tal quale» contenuta nell'emendamento 8.84 venga sostituita dalla seguente: «entrambi i valori sono riferiti alla sola componente bituminosa dell'emulsione».

Questa è la realtà; in altre parole, se la componente, che effettivamente viene bruciata per produrre energia, ha un contenuto troppo alto di questi veleni, è bene che questo prodotto non venga bruciato.

Chiedo al Presidente se sia possibile effettuare questa modifica sull'emendamento 8.84 e chiedo che l'Aula si pronunci – ripeto – dimenticando che tale emendamento è presentato dall'opposizione, ma valutando il fatto che è presentato a tutela dei cittadini.

PRESIDENTE. Senatore Campus, mi può dire a che cosa sono riferiti i valori anziché all'emulsione tal quale?

CAMPUS. Signor Presidente, vorrei che l'emendamento 8.84 venisse in pratica votato come emendamento 8.115, perché il testo di quest'ultimo emendamento è molto più chiaro.

Anziché sopprimere semplicemente le parole: «entrambi i valori sono riferiti all'emulsione tal quale», perché comunque potrebbero generare confusione, vorrei che nell'inciso del DPCM sia scritto che: «(entrambi i valori sono riferiti alla sola componente bituminosa dell'emulsione)», cioè la parte – ripeto – che ha valore come combustibile.

PRESIDENTE. Senatore Campus, rilevo solo che l'emendamento 8.115 è inammissibile.

Comunque, chiedo al relatore se si possa tener conto delle sue riflessioni per una eventuale modifica del suo parere.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, come alcuni senatori presenti in questa sede ben ricorderanno, mi è occorso di rispondere qualche giorno fa ad una interrogazione sull'uso dell'Orimulsion. In merito alle considerazioni del senatore Campus in relazione all'uso sia all'estero che in Italia – come lei, senatore Campus, può bene immaginare, non ho alcuna passione per l'Orimulsion e per qualunque bitume di questo mondo – devo fare almeno due precisazioni.

Per quanto riguarda la prima osservazione, devo dire che non è affatto vero che sia usato in maniera semi clandestina. Attualmente nella centrale di Brindisi si fa uso di 500.000 tonnellate annue di questo nuovo combustibile al posto di 500.000 tonnellate di carbone; è stato inserito in un accordo firmato ed apprezzato, proprio per la sostituzione di 500.000 tonnellate di carbone con 500.000 tonnellate di altro combustibile, dalle amministrazioni locali insieme a tutti gli altri componenti, tra cui il Ministero dell'ambiente. Quest'ultimo, per l'appunto, in quella occasione sostenne l'opportunità di sostituire una parte di carbone con una parte di questo nuovo combustibile. Dico ciò per quanto riguarda l'Italia; quindi, non è affatto clandestino ma è alla luce del sole e se ne può tranquillamente discutere.

Per quanto riguarda l'estero, dei paesi che lei cita per almeno uno bisogna fare una precisazione. Normalmente viene usato in Danimarca, nazione nella quale ci sono semmai dei problemi relativi ad una ridefinizione del carburante per alcuni problemi con gli impianti. Devo precisare – me ne darà atto, tra l'altro, il senatore Bortolotto – che, al di là della risposta data all'interrogazione, poiché c'è molta discussione su questo combustibile, ho preso l'impegno a svolgere una discussione congiunta delle Commissioni ambiente e industria per arrivare ad una soluzione – per così dire – anche scientificamente fondata, poiché ci sono alcuni scienziati assolutamente neutrali che sostengono invece l'utilità di questo carburante.

Vorrei dire a tutti che è vero che noi dobbiamo abbattere le emissioni e che il Governo si muove in questo senso; però dobbiamo anche sapere che ci sono ovviamente dei problemi industriali di costi, se dobbiamo... (*Commenti del senatore Campus*)... No, no, senatore Campus, abbiamo un problema nazionale di diversificazione delle fonti. Ove da una seria indagine sull'argomento risultasse che c'è una maggiore pericolosità di questo combustibile, nessuna difficoltà ad intervenire.

Per cui mi permetto di chiederle di trasformare l'emendamento 8.84 in un ordine del giorno, che l'Esecutivo accoglierebbe, che impegni il Governo stesso ad andare avanti nella direzione già assunta in sede di Commissione ambiente proprio qualche giorno fa per avere un confronto scientificamente probatorio sul tema e non – me lo lasci dire – legato ad alcuni frammenti polemici di informazioni

(niente di male in ciò) che non possono essere esaustivi per una decisione di questa portata.

Ripeto, la prego di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che impegni il Governo nei tempi più stretti ad affrontare la questione Orimulsion in Commissione, altrimenti non mi pare ci sia un supporto scientifico tale da accettare così a cuor leggero una posizione del genere.

PRESIDENTE. Senatore Campus, ha ascoltato l'invito del Governo?

CAMPUS. Potrei accettare l'invito del Governo di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno se mi venisse chiarito un concetto. Noi diamo per assodato che l'acqua può far parte di questa emulsione e quindi essere considerata nel peso e nel volume o nel chiarimento da fornire in Commissione dobbiamo stabilire se questo è un prodotto effettivamente pericoloso?

Quanto poi al dato della Danimarca, quello Stato, che è stato legato ad un contratto del genere, lo ha già disdetto e dal 2000 in poi non userà più questo prodotto proprio perché altamente tossico. È vero che esso viene usato a Brindisi in maniera non clandestina, ma manca in Italia qualsiasi studio di impatto ambientale sul prodotto.

Accetto di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno. Spero comunque che il Governo voglia ritardare o convincere l'ENI a ritardare il più possibile l'uso di questo combustibile sul territorio italiano fino a che non sarà chiarita l'effettiva dannosità del prodotto. *(Applausi dal senatore Reccia).*

BORTOLOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, condivido l'emendamento 8.84 del senatore Campus e aggiungo la mia firma all'ordine del giorno nel quale viene trasformato. Vorrei chiarirne i motivi.

Non c'è dubbio che l'Orimulsion sia un combustibile peggiore degli altri: basta leggere le concentrazioni dei metalli e di zolfo che sono consentite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato nell'emendamento per constatare che sono superiori a quelle contenute in altri combustibili.

L'esigenza di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico del nostro paese non può, a nostro modo di vedere, essere soddisfatta andando a cercare i combustibili peggiori che ci sono sui mercati internazionali, i più inquinanti e i più dannosi per l'ambiente. Noi dobbiamo diversificare le fonti, però cercando di utilizzare fonti di energia che siano anche ecocompatibili, pulite, tant'è vero che in questa finanziaria è stata inserita una tassa per ridurre le emissioni prodotte proprio dai combustibili.

L'emendamento in sé non impediva di continuare ad utilizzare

l'Orimulsion, ma si limitava a richiedere concentrazioni inferiori di materiali tossici all'interno di questo combustibile.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ma l'acqua c'è nell'olio!

BORTOLOTTO. Quindi, noi avremmo votato l'emendamento 8.84. Speriamo che i chiarimenti che il Governo ha promesso di darci in Commissione siano soddisfacenti.

PRESIDENTE. In attesa del testo dell'ordine del giorno la Presidenza prende atto del ritiro dell'emendamento 8.84.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno nn. 915 e 916.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè sia il relatore che il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, non metto in notazione gli ordini del giorno.

Do lettura dell'ordine del giorno n. 928, presentato dal senatore Manfredi:

«Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 3662, impegna il Governo ad agevolare l'utilizzo del GPL da riscaldamento soprattutto nelle zone isolate e di montagna modulando la gradualità prevista nell'applicazione delle accise e della *carbon tax* in modo da concentrare gli aumenti delle stesse negli anni più prossimi al 2005, mantenendoli al livello più basso possibile nel periodo di applicazione iniziale della norma».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, anche l'ordine del giorno n. 928 non verrà messo in votazione.

Do lettura del nuovo testo dell'emendamento 8.106, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer, sul quale si è registrata una convergenza tra la presentatrice, il relatore e il Governo:

Al comma 10, lettera e), inserire in fine le seguenti parole: «nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa

quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari a lire 20 per ogni Kilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale».

8.106 (Nuovo testo) THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Mi congratulo con la presentatrice per la precisione tecnica dell'emendamento.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere favorevole.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma all'emendamento.

Vorrei anche dire che penso sia un fatto molto positivo, perché nel momento in cui si riduce il prezzo di altre fonti combustibili si sarebbe messo in difficoltà il tentativo di utilizzare delle biomasse in zone che ne dispongono in abbondanza; incentivandole risparmiano invece altre fonti di energia.

COVIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente, in qualche modo questa soluzione supera le difficoltà che abbiamo riscontrato nell'esame della copertura finanziaria. Allora, sono anche d'accordo e felice perché abbiamo in qualche modo collegato il desiderio del Governo con quello del Parlamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.106 (Nuovo testo), presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, abbiamo assistito in questa delicata materia ad una mortificante improvvisazione, fatta di testi che sono cambiati nel tempo e di continui rinvii.

C'è da domandarsi, con riferimento alla parte relativa ai commi che sono stati stralciati, quali effetti queste politiche di annuncio abbiano avuto sui mercati per quanto riguarda le privatizzazioni degli enti in questione.

In realtà, più che di una vera e propria *carbon tax*, si è trattato della esternazione di una faida tra le frazioni dei *grand commis* governativi. Si è trattato anche di una sostanziale riallocazione di una rendita monopolistica tra i vari produttori di fonti energetiche. Inoltre, questa faida si è mostrata indifferente alla distruzione possibile di settori produttivi.

Certo, l'emendamento del Governo approvato al comma 10 ha migliorato un po' la situazione, ma non l'ha risolta del tutto; lo stralcio dei commi che è stato approvato ha semplicemente spostato il problema.

La *carbon tax*, così come è stata presentata dal Governo, non ha nulla di ecologico; è solo un aumento della pressione fiscale che, tra l'altro, non tiene presente la quantità delle emissioni inquinanti ma si riferisce al prodotto di origine, quindi, non c'entra niente con una vera e propria *carbon tax*. Si tratta di un meccanismo che serve per fornire risorse finanziarie alla decontribuzione e che però ha innestato una sorta di meccanismo suicida, perché se la *carbon tax* funziona non ci saranno più le risorse per la decontribuzione del lavoro.

Occorre allora chiedersi, in un momento in cui il Governo fa grande vanto di un patto sociale basato in parte sulla decontribuzione, quale sia la serietà di questo Governo, che da una parte, a parole, dice di voler diminuire il costo del lavoro, e dall'altra, nei fatti, installa dei meccanismi in cui questa diminuzione è solo un'apparenza; un'apparenza come lo sono d'altronde tutte le politiche di questo Governo.

Per questi motivi voteremo contro questo articolo.

PRESIDENTE. Poiché il senatore Campus è ancora impegnato nella scrittura dell'ordine del giorno, per consentirgli di continuare a scrivere, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8 e sull'ordine del giorno n. 75.

Ricordo che l'emendamento 8.0.2 è precluso.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 8.0.4.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.0.1800 avevamo proposto di trasferirlo – se ben ricordo, Presidente – trattandosi di una proposta modificativa che non ha collegamenti con la materia contenuta nell'articolo 8, all'articolo relativo alle disposizioni ed agli interventi vari di razionalizzazione.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 8.0.10 e 8.0.7. Invito a ritirare l'emendamento 8.0.500, eventualmente suggerendo la presentazione di un corrispondente ordine del giorno; analogo parere esprimo in relazione agli emendamenti 8.0.100 e 8.0.9.

L'ordine del giorno n. 75 assorbe questi ultimi emendamenti; pertanto mi rimetto al Governo per il suo accoglimento.

Eguale parere contrario esprimo sull'emendamento 8.0.5.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

L'ordine del giorno n. 75 sostanzialmente riprende la stessa problematica dell'emendamento 8.0.500, per cui quest'ultimo potrebbe essere ritirato e trasformato in un analogo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.0.4, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole: «movimenti politici».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi la restante parte dell'emendamento 8.0.4 e l'emendamento 8.0.100.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.10, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.7, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

È stato formulato un invito a rinviare l'emendamento 8.0.500.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma a tale emendamento e lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.100, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 8.0.9 è inammissibile.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 75.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Dunque, non lo mettiamo ai voti.

Senatore Vegas, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 8.0.5?

VEGAS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do ora la parola al senatore Campus per presentare l'ordine del giorno prima annunciato.

CAMPUS. Signor Presidente, do lettura dell'ordine del giorno:

«Il Senato,
in sede di discussione del collegato alla finanziaria 1999,
preso atto che appaiono necessari ulteriori approfondimenti
sull'utilizzazione a scopo energetico del combustibile denominato Ori-
mulsion ai fini della valutazione sull'impatto ambientale e sulla salute
dei cittadini,

impegna il Governo:

a procedere nel più breve tempo possibile alle necessarie verifi-
che e a rendere conto nelle Commissioni parlamentari competenti circa
le valutazioni di impatto ambientale e sulla tossicità del prodotto;

impegnandosi altresì a sostenere nei confronti dell'ENEL la ne-
cessità di un rinvio nel procedere con l'uso di tale prodotto, almeno sino
alla disponibilità dei dati sopracitati».

9.3662.929 CAMPUS, CARUSO Antonino, BONATESTA, SPECCHIA, CA-
STELLANI Carla.

Siamo chiaramente disponibili se altri colleghi vorranno apporre la
loro firma.

PELELLA. Signor Presidente, aggiungo la mia firma.

BESOSTRI. Anch'io signor Presidente.

PELLEGRINO. Signor Presidente, sottoscrivo anch'io l'ordine del
giorno.

BORTOLOTTI. Signor Presidente, anche tutti i senatori del Grup-
po Verdi-L'Ulivo aggiungono la loro firma.

CRESCENZIO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma.

BRUNO GANERI. Signor Presidente, sottoscrivo anch'io l'ordine
del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'ordine del giorno.

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato*. Voglio dire che il Governo accoglie l'ordine del giorno,
intendendo la necessità finale evidentemente come opportunità, non es-
sendoci mezzi coattivi da questo punto di vista.

CAMPUS. Concordo con le parole del Sottosegretario.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, nella confusione non ho capito bene e vorrei che fosse chiaro. Per i due emendamenti 8.0.4 e 8.0.1800 era stato chiesto, se ho capito bene, l'accantonamento ed il rinvio. Se è così, non ho alcuna difficoltà. Siccome nella foga della discussione non ho capito bene cosa è stato detto dal relatore e dal Governo, se si tratta di rinvio ad altra sede non ho difficoltà, altrimenti dovrei chiedere la parola sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, sugli emendamenti 8.0.4 il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario. Il relatore ha anche parlato di accantonamento dell'emendamento 8.0.1800; ma in relazione alle conseguenze della votazione dell'emendamento 8.0.4 era in dubbio se quest'ultimo poteva essere accantonato o meno. Essendo stata messa in votazione la prima parte, una volta respinta sarebbe stato precluso l'emendamento 8.0.1800, il che è avvenuto.

D'ONOFRIO. Mi scusi, Presidente, ma nella confusione continuo onestamente a capire poco, perché un rinvio ed un parere contrario diventano contraddittorie manifestazioni di volontà. Mi permetto di chiedere se è possibile accedere all'ipotesi del rinvio, altrimenti non si capisce veramente che cosa si delibera. Dal momento che questi due emendamenti sono identici, avevo capito che erano stati oggetto di richieste contraddittorie; perciò cercavo di capire che cosa rimaneva del rinvio, che mi sembrava essere l'orientamento del relatore.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, le richieste erano precisamente quelle che lei denuncia, cioè di diverso tenore. C'era la contrarietà e c'era una richiesta di accantonamento. La contrarietà sulla prima proposta modificativa ha comportato il travolgimento dell'emendamento 8.0.1800. A questo punto, come faccio a tornare sulla votazione?

D'ONOFRIO. Lo chiederei al relatore e al Governo, perché tra l'altro ci sarebbe una tale contraddittorietà con le deliberazioni della Camera dovuta a non sufficiente attenzione, se pur legittima, per carità, perché le due Camere sono fatte per questo. Ecco la ragione per la quale l'accantonamento consentiva un esame nel merito più approfondito in altra sede.

PRESIDENTE. Vediamo in altra sede che cosa succede; in questa sede abbiamo votato.

L'ordine del giorno presentato dal senatore Campus è stato accolto come raccomandazione dal Governo, e quindi non sarà posto ai voti. Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

(Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo, Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).

Passiamo all'esame dell'articolo 32, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

TAPPARO. Do per illustrati i miei emendamenti.

GUBERT. Do per illustrati i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dai senatori Maceratini, Vegas, Turini e Bonatesta si intendono illustrati, come pure l'ordine del giorno n. 18 del senatore Pizzinato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 32; parere favorevole sull'ordine del giorno.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.100, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 32.101 è già stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 32.102, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.103, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 32.104 e 32.110 sono già stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 32.105, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

L'emendamento 32.106 è già stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 32.107, presentato dal senatore Turini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.108, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.109, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'ordine del giorno n. 18 il relatore ha espresso parere favorevole, mentre il Governo lo ha accolto; di conseguenza, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 32.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.0.100, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

L'emendamento 32.0.101, presentato dal senatore Gubert, è inammissibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 33, su cui sono stati presenti alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CÒ. Signor Presidente, illustro soltanto l'emendamento 33.103, con il quale chiediamo la modifica del meccanismo di accertamento. Si propone di introdurre l'immediato ripristino dei pagamenti relativi al trattamento economico di invalidità civile nel momento in cui le giustificazioni addotte dall'interessato, allorquando è stato chiamato ma non si è presentato, vengano riconosciute fondate. Mi pare un principio assolutamente logico ed elementare che varrebbe la pena di introdurre.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 33.101, 33.102 e 33.108 si intendono illustrati.

GUBERT. Signor Presidente, gli emendamenti evidenziano dei problemi reali. Uno di questi, riguarda la possibilità che la verifica di invalidità avvenga in momenti in cui le manifestazioni di tale invalidità non siano così evidenti, perchè ci sono alcune malattie psichiche nell'età senile per le quali in un momento la persona è in grado di rispondere, in un altro no. Quindi, l'emendamento 33.105 tende a sollecitare che si abbia riguardo anche all'insieme della condotta di vita e dello stato medio dell'individuo e non solo dello stato dell'invalido al momento della visita della commissione di verifica.

L'emendamento 33.106 richiama un ulteriore elemento di invalidità che viene tenuto poco presente. Infatti, soprattutto per gli handicappati

psichici non si tiene minimamente presente la capacità di avere relazioni con gli altri, senza pregiudizio della propria integrità e sicurezza, nel giudicare l'autosufficienza. Per esempio, una ragazza handicappata psichica può non avere l'accortezza di difendersi da incontri casuali e nel caso in cui non fosse presente un accompagnatore potrebbero sorgere dei problemi. Di questo aspetto non viene tenuto minimamente conto.

Inoltre, vi sono alcuni *handicap* molto particolari. È capitato nella mia esperienza parlamentare di verificare come l'*equipe* medica non sia in grado di avere l'esperienza sufficiente per esprimere un giudizio. L'emendamento 33.107 indica una soluzione a tal fine.

L'emendamento 33.112 infine solleva un problema che riguarda il reddito. È strano come si considerino queste persone sempre dipendenti dagli altri. Anche a 30 o a 40 anni, signor Presidente, se la famiglia include anche una persona handicappata, questa si sente perennemente a carico. Siccome le sue condizioni sono valutate sul reddito della famiglia e non sul proprio, questa persona si sente perennemente in condizioni di minorità e invece io credo che occorrerebbe rivolgere un'attenzione anche alle sue specifiche condizioni di reddito e consentirle di avere un reddito autonomo rispetto a quello della famiglia.

BONATESTA. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del Governo e del relatore sull'emendamento 33.109, partendo dall'indicazione che esso non comporta assolutamente nessun costo, argomento che già potrebbe essere importante per l'attenzione che richiedo. Inoltre, è un emendamento che si riferisce ai portatori di *handicap*, e anche questo è un elemento per il quale solleccito l'attenzione non solo del relatore e del Governo, ma dell'Aula.

Nel momento in cui i titolari di patente speciale si devono presentare per il rinnovo della patente stessa, accade che debbano rimanere senza documento di guida per uno, due o a volte tre mesi, il tempo necessario per il rinnovo dello stesso. La patente di guida per un portatore di *handicap* è indispensabile, perché, nella maggior parte dei casi, l'automobile è considerata un ausilio protesico necessario ed insostituibile ed è quella che permette al portatore di *handicap* di andare a lavorare; non si può chiedere al portatore di *handicap* di smettere di lavorare per uno o due mesi, perché la commissione medica tanto ci mette a rinnovare la patente. Questo emendamento pertanto chiede la possibilità di rilascio di un documento sostitutivo per permettere al portatore di *handicap* di continuare a utilizzare quell'ausilio protesico rappresentato dall'automobile e quindi mi pare sia un emendamento che va preso nella dovuta considerazione.

L'emendamento 33.5130 solleva un altro aspetto sempre relativo ai portatori di *handicap*, quello del reddito familiare. Non è possibile che ogni volta che si fa riferimento al reddito per quanto concerne un portatore di *handicap* si debba fare riferimento al reddito familiare. Il portatore di *handicap* è un soggetto che cerca in tutti i modi di far valere la propria indipendenza; nel momento in cui, per ottenere un alloggio popolare, per esempio, o per ottenere esenzioni e benefici all'università si continua a far riferimento al reddito familiare e non a quello individua-

le, si fa sì che il portatore di *handicap* non possa mai nella sua esistenza affrancarsi dalla famiglia dal punto di vista economico. Quindi si chiede con l'emendamento 3.5130 di introdurre la norma secondo la quale ogni qualvolta, per tutto ciò che riguarda un disabile, si fa riferimento al reddito, si faccia riferimento al reddito individuale e non a quello familiare, perché è l'unica possibilità che si offre al portatore di *handicap* di far valere in qualche modo la propria autonomia.

VEGAS. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 33.110 e 33.0.53.

CAMO. Do per illustrato l'emendamento 33.113, signor Presidente.

MACERATINI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 33.115 e 33.0.52.

VALLETTA. Do per illustrato l'emendamento 33.0.54, signor Presidente.

VEDOVATO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 33.0.51.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 33, anche sugli aggiuntivi. Volevo solo richiamare l'attenzione del Governo sull'emendamento 33.0.51 del senatore Vedovato (che peraltro è inammissibile e quindi non può essere preso in considerazione), in quanto affronta un problema che credo sia meritevole di soluzione in un prossimo futuro.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 33.0.51 segnalato, si può vedere come affrontare questa tematica in altro provvedimento. Io penso che possa esserlo nel collegato ordinamentale, nel quale è prevista una vasta delega per esaminare tutte le condizioni di invalidità.

La stessa sede potrebbe essere utile per risolvere anche la problematica posta dall'emendamento 33.109 del senatore Bonatesta, relativo alla patente: trattandosi di questione ordinamentale che non implica nessun problema di copertura, credo che in quella sede potremmo opportunamente affrontare questa tematica.

PRESIDENTE. Lo rinviemo, quindi, in un'altra sede con il ritiro.

BONATESTA. Facciamolo votare qui.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.100, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.101, presentato dal senatore Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.102, presentato dal senatore Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.103, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che sono inammissibili gli emendamenti 33.104, 33.105 e 33.106.

Metto ai voti l'emendamento 33.107, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.108, presentato dal senatore Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 33.109.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, vorrei chiedere di fare, prima della votazione, un'ulteriore verifica con il Governo e con il relatore per rilevare se su questo emendamento si possa esprimere un voto favorevole. (*Commenti del senatore Bertoni*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere nuovamente il proprio parere.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di alcuni casi limitati. Forse si può esprimere un parere favorevole, tenendo conto del fatto che va incontro ad una esigenza di semplificazione per persone che hanno già altri impedimenti.

Quindi, esprimo parere favorevole.

BERTONI. Bravo!

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

BERTONI. Bravo!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.109, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.110, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 33.112, presentato dal senatore Gubert, dalle parole: «5-bis. A decorrere» fino alle parole: «disabili psichici».

Non è approvata.

A seguito di tale votazione risultano preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 33.5130. Ricordo che sono inammissibili gli emendamenti 33.113 e 33.114.

Metto ai voti l'emendamento 33.115, presentato dal senatore Maccratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 33, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.0.54, presentato dal senatore Valletta.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 33.0.51 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 33.0.52, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.0.53, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti 34.500, 34.501 e 34.502 sono stati dati per illustrati.

CÒ. Do per illustrato l'emendamento 34.503.

BONATESTA. Signor Presidente, voglio illustrare l'emendamento 34.504.

Con tale emendamento si chiede la soppressione del punto 2 dell'articolo 33, con il quale il Parlamento ed il Governo avevano di recente inteso considerare con favorevole disposizione i casi di indebito percepimento, non ascrivibile a dolo, di pensioni o assegni accessori da parte dei titolari di trattamenti economici di guerra.

Non si comprende, infatti, quale sia l'esigenza di introdurre una norma ancora più restrittiva in materia che penalizza unicamente, con manifesta iniquità, proprio quei cittadini i quali, per aver perduto integrità fisica essendo portatori di invalidità di guerra, o per aver subito le più gravi conseguenze a causa del sacrificio della vita dei proprio diretti congiunti, avrebbero diritto più di ogni altro a quei trattamenti di maggiore considerazione, certamente collegati ad un sentimento di riconoscenza troppo spesso dimenticato. L'ultima considerazione che faccio è che i beneficiari di tale intervento sono delle persone molto avanti con l'età e di numero molto ridotto.

Con l'emendamento 34.508 intendo sottolineare l'esigenza di eliminare il riferimento all'applicazione di limiti di età ogniqualvolta ad esserne interessato è un portatore di *handicap*. In Commissione bilancio è già stato risposto che questo emendamento non era importante in quanto per i concorsi i limiti di età sono stati già aboliti. Quando parlo di limiti di età, però, non mi riferisco soltanto ai concorsi; ci sono i contratti di formazione, ci sono i lavori socialmente utili, ci sono tutte quelle opportunità in cui, per esempio, si prevede che il lavoratore debba avere tra i 21 e i 32 anni. Il portatore di *handicap*, che già per tante volte non ha avuto occasione di trovare lavoro, anche in questa occasione si trova penalizzato due volte: dall'*handicap* fisico e dai limiti di età.

Pertanto chiedo che venga eliminato il riferimento ai limiti di età, ogni qualvolta a richiedere il beneficio sia un portatore di *handicap*.

VEGAS. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

MANTICA. Diamo per illustrato l'emendamento 34.506.

BERNASCONI. Do per illustrato l'emendamento 34.507.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario a tutti gli emendamenti con la seguente osservazione: l'articolo

34 contiene alcune norme di «manutenzione» in materia di accertamento dell'invalidità con riferimento agli invalidi di guerra. Non possiamo accogliere norme che sono attinenti ad una riforma complessiva della pensionistica di guerra, che pure avrebbe bisogno di un intervento di aggiornamento, ma che qui viene presentata con coperture del tutto inaccettabili. Pertanto esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, compresi gli articoli aggiuntivi.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo concorda con il relatore con le stesse motivazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.500, presentato dai senatori Manfroi e Serena.

Non è approvato.

Gli emendamenti 34.501 e 34.502 sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 34.503, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.504, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.505, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.506, presentato dal senatore Maccarini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 34.507 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 34.508, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.512, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.514, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 34.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.0.500, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.0.501, presentato dal senatore Tapparo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.0.502, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.500, presentato dai senatori Petrucci e Daniele Galdi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 35, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 36 sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

Diamo per illustrato l'emendamento 36.500.

CÒ. Diamo per illustrati gli emendamenti da noi presentati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.500, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.501, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.502, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 36.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 37, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

MANTICA. Signor Presidente, aggiungo la firma all'emendamento 37.500 e lo illustro.

Chiediamo la soppressione di questo articolo perché va ad intaccare le tariffe postali agevolate. Si tratta di un argomento molto delicato, perché, tra l'altro, accanto alle tariffe agevolate, abbiamo il problema della stampa periodica, della stampa di carattere sociale, eccetera. Mi sembra che andare a rivedere alcune agevolazioni in maniera indiscriminata non sia una cosa proponibile, anche perché – come sappiamo – sulle agevolazioni delle tariffe postali vive una profonda e grande realtà.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dai senatori Co', Lago, Lorenzi, Gubert, Maceratini, Terracini, Moro, Thaler Ausserhofer, Castelli e Vegas si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario su tutti gli emendamenti con l'eccezione dell'emendamento

37.526, per il quale peraltro non è necessaria una copertura, sul quale esprimo quindi parere favorevole purché sia tolta la frase «*Conseguentemente, all'articolo 19, sopprimere il comma 5*»; di conseguenza invito a ritirare l'emendamento 37.527.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, mi conformo ai pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 37.500, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori, soppressiva dell'articolo.

Non è approvata.

Conseguentemente restano preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 37.501 e 37.502.

Metto ai voti l'emendamento 37.503, presentato dal senatore Lorenzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 37.504, presentato dal senatore Gubert, fino alle parole: «14 novembre 1997».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 37.505.

Metto ai voti l'emendamento 37.1000, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 37.506, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori, soppressiva del comma 1.

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 37.507.

Metto ai voti l'emendamento 37.508, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 37.509 è inammissibile.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 37.510, presentato dai senatori Moro e Lago, fino alle parole: «dal 1° gennaio 2001».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 37.511.

Metto ai voti l'emendamento 37.512, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.513, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.514, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.515, presentato dal senatore Mulas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.516, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.517, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.518, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che a seguito della precedente votazione l'emendamento 37.519 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 37.520, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.521, presentato dai senatori Moro e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.552, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.523, presentato dal senatore Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.524, presentato dai senatori Moro e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.525, presentato dal senatore Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatrice Thaler Ausserhofer, il relatore ha dichiarato che se lei avesse eliminato la parte relativa alla copertura il suo parere all'emendamento sarebbe stato favorevole; è disponibile ad apportare questa modifica?

THALER AUSSERHOFER. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento 37.526, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, limitatamente alla prima parte.

È approvato.

Senatrice Thaler Ausserhofer accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 37.527?

THALER AUSSERHOFER. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37.528, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.529, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 37.530, presentato dal senatore Lago e da altri senatori, limitatamente al primo capoverso, ossia fino alle parole: «della documentazione richiesta dall'editore».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 37.530 e l'emendamento 37.531.

Metto ai voti l'emendamento 37.532, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 19.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare tale ordine del giorno; la materia che esso affronta, infatti, per il 1999 resta regolata dalle norme attualmente in vigore, per quello che sarà il suo trattamento oltre l'anno 2000 penso che non abbia senso chiedere un impegno al Governo, e che spetti al Parlamento definire un insieme di norme sui costi della politica, entro cui inserire anche queste previsioni.

Invito quindi a ritirare l'ordine del giorno in esame, altrimenti il mio parere è contrario.

CASTELLI. Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno n. 19.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 37, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 38, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 38.500.

CASTELLI. Signor Presidente, l'emendamento 38.501 si illustra da sé.

MANTICA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 38.502.

PRESIDENTE. L'emendamento 38.503 è stato dato per illustrato.

MANTICA. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 38.0.100/1 e 38.0.100/2.

Il primo costituisce un tentativo di semplificare una procedura di fronte agli atti ingiuntivi emessi dalla RAI, senza ricorrere alle attuali procedure che coinvolgono addirittura le preture.

L'emendamento 38.0.100/2 è volto ad eliminare il concetto di «canone ereditario» e fare in modo, quindi, che, se un abbonato muore, decada la titolarità dell'abbonamento, cosa che oggi non avviene perché il canone per la RAI può essere disdetto solo tre mesi prima della sua scadenza e quindi continua anche dopo la morte dell'abbonato. Si tratta pertanto di due emendamenti chiarificatori.

BONATESTA. Signor Presidente, vorrei sottolineare e ribadire i concetti già espressi dal senatore Mantica che ha illustrato gli emendamenti che hanno come primo firmatario il senatore Antonino Caruso. Desidero infatti sottolineare ancora una volta che il problema è quello di mettere definitivamente la parola «fine» alla truffa del canone ereditario, anche perché non è possibile che l'URAR ipotizzi che ognuno di noi possieda capacità divinatorie per cui tre mesi prima saprà che dovrà morire e potrà comunicare in tempo la disdetta del canone.

Se questo non avviene gli eredi vengono poi perseguitati dall'URAR con ingiunzioni di pagamento e con minacce di pignoramenti. Questa è una realtà che esiste, alla quale chiediamo che si metta fine con un provvedimento legislativo perché costituisca una vera e propria truffa.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, compresi quelli volti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 38.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, anche il parere del Governo è contrario a tutti gli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.500, identico agli emendamenti 38.501, 38.502 e 38.503.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, a noi sembra veramente inopportuno che si continui, ad ogni finanziaria, a trovare il sistema per alterare le regole del mercato, che si alimenti, con il denaro del contribuente, la Rai, continuando su agevolazioni o su erogazioni straordinarie e costringendo praticamente tutti i cittadini italiani ad una spesa che certamente non è da loro desiderata e voluta. Anche il problema del canone non è stato ancora risolto ed è addirittura trasformato quasi in una tassa sulla proprietà, mentre in tutto il resto del mondo le televisioni si alimentano con le loro capacità di stare sul mercato.

Quindi il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'emendamento soppressivo dell'articolo 38.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 38 altri emendamenti oltre a quelli soppressivi 38.500, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, 38.501, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori, 38.502, presentato dal senatore Specchia e da

altri senatori, e 38.503, presentato dai senatori Manfroi e Serena, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.0.100/1, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.0.100/2, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.0.100, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo, avendo preso atto dell'opinione prevalente dei Gruppi circa lo stralcio dell'articolo 39 (che peraltro richiede una copertura), non avendo ancora predisposto, in relazione anche a quanto previsto nei Regolamenti parlamentari, una idonea copertura, chiede l'accantonamento dell'articolo 39 ed il passaggio agli articoli successivi.

PRESIDENTE. Con la speranza che la sorte di quest'articolo non sia quella dell'articolo 8, accantoniamo l'articolo 39.

Passiamo all'esame dell'articolo 40, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti 40.500 e 40.501 si intendono illustrati.

CASTELLI. Signor Presidente, l'emendamento 40.502, che sostanzialmente è molto simile all'emendamento 40.513, riguarda una questione che ho già cercato di segnalare più volte sia in Commissione che in Aula e che concerne il tentativo delle Ferrovie dello Stato di costruire una sorta di servizio metropolitano ferroviario a beneficio degli enti locali.

Voglio ricordare che questo è un tentativo molto interessante, dal momento che è la prima volta – credo – nella storia italiana, almeno di questa Repubblica, che le Ferrovie di Stato agiscono veramente come

azienda e vendono i loro servizi, cioè vendono – letteralmente – le corse e i treni agli enti locali. La questione è talmente interessante che addirittura sono venute delle delegazioni dalla Francia a studiare il sistema dove già ora esso opera, ossia in provincia di Lecco ed in provincia di Salerno.

Ora succede una cosa molto semplice: si è visto che per gestire questo sistema ferroviario integrato con il servizio gomma (cioè servizi di linea di autobus che possono essere provinciali, servizio ferroviario, servizi all'interno della città) si può ipotizzare che in un futuro sia necessario avere delle società uniche che gestiscono tutto il sistema. Ciò vorrebbe significare che occorre gestire anche delle corse ferroviarie.

Questo è possibile attraverso la direttiva 91/440/CEE, che tra l'altro è stata recepita dal Governo italiano proprio quest'anno, soltanto nei casi di tratte internazionali o nazionali. Tale direttiva esclude espressamente la possibilità di una sua applicazione ai servizi locali, mentre in questi casi sarebbe necessario poter ipotizzare la sua applicazione anche ai servizi locali.

Abbiamo presentato due emendamenti. Il primo demanda alle regioni la possibilità di adottare questo tipo di direttiva anche all'interno dei servizi ferroviari metropolitani, però sappiamo che in questo Governo parlare di una minima autonomia non va troppo bene. Allora abbiamo presentato un altro emendamento che demanda al Ministro la facoltà di autorizzare la nascita di queste società. Quindi se il Ministro negasse il permesso non accadrebbe assolutamente nulla. È un emendamento che non contiene alcun pericolo, alcun danno e che dà semplicemente una facoltà in più al Ministro dei trasporti. Pertanto, raccomanderei all'Aula, e soprattutto al relatore, di prenderlo seriamente in esame, perché, ripetuto, non comporta alcun problema. Apre anzi una possibilità ulteriore alle Ferrovie di poter agire, garantendo comunque la salvaguardia del Ministro di poter concedere o meno, a seconda delle necessità, il permesso. Avevo già evidenziato queste motivazioni in Commissione, nella quale il relatore mi disse che si sarebbe riservato un parere per l'Aula. Spero che, soprattutto per l'emendamento 40.513, questo sia favorevole.

SARTO. Signor Presidente, illustro l'emendamento 40.505. Noto la presenza di un emendamento del relatore che ne abroga uno da me proposto ed approvato dalla Commissione. La questione è unitaria e contestuale. Nel contratto di lavoro c'è un impegno per esaminare gli esuberanti delle Ferrovie dello Stato ai fini del risanamento dell'azienda. Questi esuberanti, nell'emendamento che era stato approvato in Commissione, da me proposto...*(La senatrice Barbieri sale fino alla postazione del senatore Sarto per invitarlo a concludere rapidamente)*. La senatrice Barbieri, è molto autorevole, quindi devo ascoltarla, ma la questione è molto importante perché davvero riguarda il risanamento di un'azienda che si trova, da quel punto di vista, in condizioni gravi.

L'individuazione degli esuberanti era prevista anche con articolazioni a livello regionale, ossia con verifiche decentrate e doveva valutare anche la necessità, per l'azienda e per l'efficienza del servizio, delle varie professionalità. Arriviamo quindi all'emendamento approvato in Com-

missione, il quale recitava che, lì dove si individuino questi esuberi con i criteri che ho accennato, e non solo con quelli dell'anzianità contributiva o del raggiungimento dell'età pensionabile, sarebbe giusto non attivare nuove assunzioni. È un criterio di razionalità e di efficienza che è stato definito anche in Commissione virtuoso. Ora si verifica però che tutta l'operazione sugli esuberi è stata calibrata, sembra, solo su criteri quantitativi e di anzianità. Da questa realtà credo provenga l'emendamento soppressivo da parte del relatore.

Rilevo l'indispensabilità di un piano di riorganizzazione delle Ferrovie, lo attendiamo anche da qualche anno, e una risposta ai problemi posti dai miei emendamenti occorrerebbe darla. In questo senso ho anche preparato, qualora fosse approvato l'emendamento soppressivo del relatore, un ordine del giorno e, quando il relatore e il Governo esprimeranno il proprio parere, anche una variazione dell'emendamento 40.505, che permette il problema esploso dall'approvazione della norma che il 40.506 intende ora abrogare.

Ho quindi delle proposte in termini di ordini del giorno e di variazione dell'emendamento 40.505; però voglio segnalare al Governo che la reazione delle ferrovie rispetto all'emendamento approvato in Commissione è tale da gettarci in una preoccupazione drammatica circa l'impossibilità delle ferrovie di non poter agire anche sul piano dell'efficienza rispetto alle mansioni e per la mancanza di un piano effettivo di organizzazione che permetta un rilancio.

GIARETTA, *relatore*. L'emendamento 40.06 si illustra da sè.

PALUMBO. Do per illustrato l'emendamento 40.1000.

CÒ. Con riguardo all'emendamento 40.508, mi sembra assolutamente assurdo che si continui a parlare di risanamento delle ferrovie, da un lato facendo coincidere il concetto di risanamento con gli esuberi; dall'altro, non presentando mai un piano d'impresa che dica qual è il destino delle ferrovie dello Stato.

Chiediamo che il Governo sottoponga al Parlamento un documento d'indirizzo sulle linee del nuovo piano d'impresa sul progetto di divisionalizzazione. Mi sembra che questo sia un criterio – certi che il nostro emendamento verrà bocciato – per determinare qual è il destino delle ferrovie.

Dica il Governo quali sono le sue intenzioni e sottoponga al Parlamento una discussione su queste linee del piano d'impresa. Questo è il senso dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 40.500; il 40.501 è inammissibile; esprimo parere contrario sugli emendamenti 40.502, 40.503 e 40.504; invito a ritirare l'emendamento

40.505; parere favorevole sul 40.506; esprimo parere contrario sull'emendamento 40.508 e sull'emendamento 40.510.

Quanto agli emendamenti 4.513 e 40.514, mi sembra che individuino un percorso indubbiamente di rilievo, da esplorare. Però, insisto nella mia opinione che nel collegato non possono trovare ospitalità, nei limiti del possibile, norme di questa natura che richiederebbero un confronto con il Ministro competente e possibilmente di inserimento in una disciplina che affronti in modo organico la questione. Il mio parere è favorevole sul fatto che si vada in questa direzione ma non in questa sede. Invito pertanto al ritiro degli emendamenti e ad una loro trasformazione in ordine del giorno. Esprimo parere contrario sull'emendamento 40.515. Propongo di ritirare l'emendamento 40.516 e di trasformarlo in un ordine del giorno; invito a ritirare l'emendamento 40.1000 e a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 40.517. Mi rimetto infine al Governo sull'ordine del giorno n. 94.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo esprime parere conforme al relatore e si associa alle motivazioni che il relatore ha dato in qualche caso – mi riferisco ad esempio agli emendamenti 40.513 e 40.514 – per invitare al ritiro. Il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 94.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.500, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 40.501 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 40.502, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.503, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.504, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 40.505 è stato avanzato un invito al ritiro: domando al senatore Sarto se lo accoglie.

SARTO. Signor Presidente, propongo al relatore e al Governo la seguente riformulazione dell'emendamento 40.505. Invece di scrivere «per le mansioni», che è la dizione che solleva il problema, in quanto

queste mansioni non sono state individuate nella realtà, propongo di scrivere (e credo che il Governo possa essere d'accordo): «nel numero e secondo i criteri e con le modalità concordate», in modo da rinviare a quanto stabilito nel contratto che si sta stipulando e non si sollevi il problema delle mansioni.

Presento inoltre un ordine del giorno che consegno alla Presidenza.

PRESIDENTE. Sostitutivo dell'emendamento 40.517?

SARTO. Lo presento anche con riferimento all'emendamento 40.505.

PRESIDENTE. Senatore Sarto, lei deve precisare: se intende modificare il suo emendamento 40.505, chiediamo il parere del relatore e del Governo e possiamo metterlo in votazione; se presenta l'ordine del giorno, vuol dire che ha ritirato il suo emendamento.

SARTO. In questo momento presento un ordine del giorno in sostituzione dell'emendamento 40.517. Attendo comunque una risposta da parte del relatore e del Governo rispetto alla riformulazione da me proposta dell'emendamento 40.505, volta a sostituire le parole: «e per le mansioni concordate» con le altre: «e secondo criteri e con le modalità concordate».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla riformulazione dell'emendamento 40.505.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario, signor Presidente.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anche il Governo esprime parere contrario, signor Presidente.

SARTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARTO. Signor Presidente, ritiro allora l'emendamento 40.505 e presento in sostituzione un ordine del giorno il cui testo ho già consegnato.

PRESIDENTE. Mi è pervenuto. Si tratta di un ordine del giorno impegnativo. Ne do lettura:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3662, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo,

considerato che:

non sono ancora visibili risultati soddisfacenti nel faticoso processo di risanamento e di bilancio delle Ferrovie dello Stato;

che i vertici dell'azienda hanno dovuto prendere atto della non correttezza delle stime contenute nell'ultimo piano d'impresa presentato e che vi è una forte titubanza anche su quelle che erano state presentate come le linee guida del nuovo piano d'impresa;

che a tal riguardo desta preoccupazione la vicenda della determinazione degli esuberi caratterizzata da continui mutamenti di cifre e prospettive dei piani di riorganizzazione del personale, in assenza di criteri e parametri di riorganizzazione diversi dal criterio dell'anzianità contributiva;

che non contribuiscono a fare chiarezza le dichiarazioni dei vertici dell'azienda con le quali si ammette che una riduzione dei costi delle Ferrovie dello Stato serve anche per permettere il finanziamento dell'alta velocità;

che obiettivi come il pieno rispetto delle direttive comunitarie, il potenziamento delle direttrici fondamentali della nostra rete, l'ammodernamento tecnologico e della sicurezza, la migliore qualità del servizio non si raggiungono senza un chiaro piano di riorganizzazione del personale che si fondi su una approfondita analisi delle professionalità necessarie e senza che su tale analisi si impegni anche la gestione della cosiddetta «questione esuberi»,

impegna il Governo

ad individuare nella direttiva che fisserà le linee guida del nuovo piano d'impresa anche un chiaro piano di riorganizzazione del personale che si fondi su una seria analisi delle professionalità e delle competenze presenti nell'azienda e nel servizio e necessarie al suo sviluppo e che su tale approfondimento e su tale prospettiva di rilancio del servizio si imperni la nuova organizzazione del personale».

9.3662.931 (già em. 40.505)

SARTO

Quest'ordine del giorno assorbirebbe più di un emendamento.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Il relatore si rimette al Governo e ritiene che l'ordine del giorno possa eventualmente essere accolto come raccomandazione, ma non in questa formulazione impegnativa.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo è impegnato a presentare anche al Parlamento un piano d'impresa delle Ferrovie con queste ultime concordato. È evidente che la componente del personale sarà una delle componenti del piano d'impresa e quindi il Governo accetta come raccomandazione gli obiettivi indicati nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo accetta come raccomandazione il suo ordine del giorno, senatore Sarto: va bene?

SARTO. Va bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora non metterò in votazione l'ordine del giorno.

Metto ai voti l'emendamento 40.506, presentato dal relatore. (*Brusio in Aula*). Se mi offrite una collaborazione, colleghi, possiamo anche velocizzare i lavori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 40.507 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 40.508, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 40.509 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 40.510, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Dovrei ora passare alla votazione della prima parte dell'emendamento 40.513, sul quale però era stato avanzato un invito al ritiro. Senatore Castelli, accoglie questo invito?

CASTELLI. Signor Presidente, poichè mi dispiacerebbe far bocciare gli emendamenti 40.513 e 40.514, che sono convinto potrebbero raccogliere il favore della maggioranza dell'Aula, li ritiro. Non presento un ordine del giorno perchè sarebbe inutile; un'espressione di questo tipo è già contenuta nel parere di approvazione della direttiva 91/440/CEE votato in Commissione.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro degli emendamenti 40.513 e 40.514.

Metto ai voti l'emendamento 40.515, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

È stato avanzato un invito al ritiro dell'emendamento 40.516. Domando al senatore Sarto se lo accoglie.

SARTO. Signor Presidente, chiedo che quest'emendamento venga posto in votazione perchè credo sia molto utile alle Ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.516, presentato dal senatore Sarto e da altri senatori.

Non è approvato.

BEDIN. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 40.1000 e accetto l'invito del relatore a ritirarlo.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 40.517, senatore Sarto, le ricordo che le è stato rivolto l'invito a trasformarlo in un ordine del giorno. Ha presentato l'ordine del giorno?

SARTO. Signor Presidente, ho accolto l'invito e ho trasformato l'emendamento 40.517 in un ordine del giorno, il cui testo è identico a quello dell'emendamento. Ad esso si aggiunge solo il dispositivo: «invita il Governo a vigilare affinché il consiglio di amministrazione», a cui segue il testo dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno n. 932.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Essendo favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo, l'ordine del giorno del senatore Sarto non viene posto in votazione, così come l'ordine del giorno n. 94 presentato dal senatore Castelli, sul quale il relatore si è rimesso al Governo.

Metto ai voti l'articolo 40, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 41, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti ed ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MACERATINI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 41.100.

CÒ. Do per illustrati gli emendamenti 41.101, 41.104, 41.106, 41.112 e 41.113.

CAMPUS. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 41.102 del senatore Palombo, che do per illustrato.

VEGAS. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 41.103 e 41.105.

SEMENZATO. Signor Presidente, illustro solo l'emendamento 41.108.

Devo dire che nella finanziaria del 1996 c'era già un comma che prevedeva la possibilità per il Ministero per i beni culturali di esprimere un parere di vincolo sui beni di carattere storico e artistico. È successo che il Ministero, attraverso dei meccanismi, abbia fatto scattare una sorta di silenzio-assenso.

Quindi, il fatto di avere il nulla osta al momento della vendita di tali beni mi sembra risolva le difficoltà che si sono già manifestate nel passato.

UCCHIELLI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 41.109.

MARINO. Do per illustrato l'emendamento 41.110.

PRESIDENTE. Si intendono illustrati l'emendamento 41.111, presentato dal senatore Dolazza e da altri senatori, e l'ordine del giorno presentato dal senatore Napoli Roberto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 41.100, 41.101, 41.102, 41.103, 41.104, 41.105 e 41.106.

Per quanto riguarda gli emendamenti 41.107 e 41.108, invito i presentatori a ritirarli, perché la norma prevede il concerto del Ministro per i beni e le attività culturali con il Ministro dell'ambiente; ritengo che sia sufficiente a fornire una garanzia. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 41.109, perché la norma è costruita per dare un gettito al Ministero della difesa; in questo modo avremmo solo dei problemi.

Invito i presentatori dell'emendamento 41.110 a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 41.111, 41.112, 41.113 e 41.114, perchè il fondo per l'obiezione di coscienza è stato recentemente rifinanziato.

Sugli ordini del giorno mi rimetto al Governo.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore per quanto riguarda gli emendamenti.

In particolare, ritiene che gli emendamenti 41.109 e 41.110 modifichino la sistematica di una normativa che in qualche modo si tiene unitariamente e, quindi, non possono essere accettati. Per l'emendamento 41.114 condivido la motivazione già adottata dal relatore.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, se mi consente signor Presidente, vorrei esprimere il parere al termine della votazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 41.0.100, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo è contrario all'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.100, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, nella prima parte soppressiva dell'articolo.

Non è approvato.

L'emendamento 41.101 è di conseguenza precluso, come la seconda parte dell'emendamento 41.100.

Metto ai voti l'emendamento 41.102, presentato dai senatori Palombo e Pellicini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.103, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.104, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.105, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.106, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

C'è un invito a ritirare l'emendamento 41.107. Senatore Semenzato, lo accoglie?

SEMENZATO. Sì, signor Presidente, ritiro gli emendamenti 41.107 e 41.108.

PRESIDENTE. C'è un invito a ritirare anche gli emendamenti 41.109 e 41.110.

UCCHIELLI. Ritiro l'emendamento 41.109.

MARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO. Signor Presidente, mi meraviglio e richiamo l'attenzione del senatore Giaretta.

L'emendamento 41.110 si riferisce al diritto di prelazione di cui avevamo già parlato. Si tratta di una modifica tesa a rendere più intellegibile la norma e l'esercizio del diritto. C'è soltanto un errore di stampa perché, nell'ultimo periodo, anziché «la proprietà» si deve leggere «la priorità». Non capisco il parere negativo del relatore e del Governo, tanto più che ne abbiamo già parlato in Commissione. Si tratta semplicemente di dare alla norma una stesura più intellegibile.

Inoltre, questo diritto di prelazione per certi versi è già previsto, se non sbaglio proprio al comma 3.

PRESIDENTE. C'era un invito a ritirare l'emendamento, non era stata espressa una contrarietà. Solo se non fosse stato accolto l'invito ci sarebbe stato il parere contrario.

MARINO. Credo che sia un errore.

PRESIDENTE. Vediamo cosa dice il relatore.
È un emendamento procedimentale.

MARINO. Se posso aggiungere un'ulteriore considerazione, il diritto di prelazione è già previsto al comma 3. Qui si estende semplicemente alle regioni. Comunque tutto il resto non è altro che la pedissequa ripetizione della norma del codice civile. L'unica cosa che cambia è il termine di sei mesi perché un'amministrazione pubblica ha bisogno di un congruo lasso di tempo per poter rendere concreto l'esercizio del diritto di prelazione.

Non vedo pertanto il motivo del parere negativo del relatore, tanto più che ne abbiamo già parlato ampiamente in Commissione e mi sembra che anche il Governo a quell'epoca abbia espresso un parere favorevole, salvo – ripeto – una migliore stesura della norma. Quindi insisto per la votazione e prego il relatore di modificare il suo atteggiamento.

PRESIDENTE. Qual è l'opinione del sottosegretario Macciotta?

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Rispetto al testo attuale il Governo ritiene ci siano due questioni che suscitano perplessità e quindi contrarietà. La prima riguarda il termine di sei mesi. La seconda concerne il periodo immediatamente successivo che, per eventuali colpe dell'amministrazione della difesa, determina una situazione di incertezza nell'acquirente attraverso l'individuazione di un'ipotesi revocatoria a danno dello stesso o dei suoi aventi causa. Ciò può

determinare in qualsiasi momento, anche in tempi successivi, una incertezza sulla proprietà acquisita.

Questa è materia sulla quale forse varrebbe la pena di intervenire in modo più sistematico (*Commenti del senatore Cirami*).

MARINO. È una norma espressamente prevista dal codice civile. In mancanza di una notificazione scatta quel meccanismo. Pertanto prego il Governo di consultare il codice civile che è a disposizione anche dei senatori in Aula.

GIARETTA, *relatore*. Senatore Marino, ciò che è contenuto nel codice civile non occorre ripeterlo. Stabilire un termine di sei mesi allunga una procedura che è già estremamente prolissa. Noi sappiamo che in questi casi i primi soggetti che vengono a conoscenza di tali operazioni sono proprio le autonomie locali, che sono i primi interlocutori del Ministero della difesa. Pertanto confermo il mio parere che non sia necessario aggiungere questa ulteriore cautela per una procedura che è già molto complicata e complessa.

MARINO. Non mi si dica questo, perché la questione l'abbiamo già abbondantemente esaminata in Commissione. Allora, faccia una controproposta per il termine; sappiamo tutti che l'ente pubblico non si muove con l'agilità di un privato cittadino nell'esercizio del diritto di prelazione (vedi coerede). Non è possibile che un comune, per adottare una delibera, che magari deve pure essere consiliare, possa esercitare il diritto di prelazione nel giro di qualche settimana come un comune cittadino. Quindi faccia il Governo una controproposta. La questione è stata già esaminata e c'è già un parere favorevole di massima nella Commissione; non si può adesso esprimere un parere contrario *sic et simpliciter*.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, la novità più rilevante dell'emendamento 41.110 è l'introduzione delle regioni che potrebbe essere accolta nel testo attuale. Vi è poi la fissazione di un termine di qualche mese per esercitare il diritto di prelazione. Credo che si potrebbe ridurre il termine da sei a tre mesi. (*Il senatore Marino si allontana dall'Aula*).

Propongo, pertanto, di riformulare l'emendamento nel senso di sostituire il termine dei sei mesi con quello di tre mesi.

MARCHETTI. Va bene.

PRESIDENTE. Quindi, resta in piedi l'intero emendamento, modificando però il termine da sei mesi a tre mesi.

Chiedo al relatore se è d'accordo.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

CIRAMI. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma a questo emendamento, disconoscendo le ragioni giuridiche per il quale prima era stato espresso un parere contrario e di cui mi sono meravigliato.

MINARDO. Anch'io, signor Presidente, appongo la mia firma all'emendamento così riformulato.

CIMMINO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento.

FILOGRANA. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.110, presentato dal senatore Marino e da altri senatori, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.111, presentato dal senatore Dolazza e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.112, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.113, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.114.

SEMENZATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMENZATO. Signor Presidente, non ho illustrato prima questo emendamento per il semplice fatto che si tratta di una riscrittura chiesta dal relatore in Commissione. Vi era una precedente formulazione, il relatore ha chiesto di mettere in percentuale l'importo in essa contenuto, in quanto era d'accordo sul testo; non capisco perché adesso abbia cambiato idea e abbia espresso parere contrario. Anche dai verbali della Commissione risulta un parere favorevole condizionato alla riformulazione in termini percentuali.

PRESIDENTE. Va bene; stiamo discutendo il divieto di ribaltone, facciamo anche il divieto di cambiamento di opinione.

SEMENZATO. No, vorrei almeno sapere qual è la motivazione di questo cambiamento di posizione.

GIARETTA, *relatore*. La motivazione consiste nel fatto che, avendo approfondito, ho notato che questa normativa è stata recentemente ri-finanziata; ha quindi una dotazione sufficiente.

PRESIDENTE. Senatore Semenzato, ritira il suo emendamento?

SEMENZATO. No, signor Presidente. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.114, presentato dal senatore Semenzato e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, questo rappresentante del Governo non ha difficoltà a confessare di non avere competenze specifiche sul programma EFA. Non avendo conoscenze precise, non può esprimere un parere se non del tutto disinformato.

Il Governo esprime parere contrario perché non avendo conoscenze precise non può accogliere un ordine del giorno così impegnativo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 59, presentato dal senatore Napoli Roberto, lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Semenzato, ritira il suo ordine del giorno?

SEMENZATO. Signor Presidente, ho presentato l'ordine del giorno n. 56 perché il Governo si esprimesse in merito.

PRESIDENTE. Il Governo ha espresso parere contrario.

SEMENZATO. Signor Presidente, insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 56, presentato dal senatore Semenzato.

Non è approvato.

Il Governo ha dichiarato di accogliere l'ordine del giorno n. 59 come raccomandazione. Il presentatore insiste per la votazione?

NAPOLI Roberto. No, signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 41, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SPECCHIA, segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 17 dicembre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 17 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (3662) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 (3660) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999) (3661) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

La seduta è tolta (ore 20,15).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
(3662)**

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II

FEDERALISMO FISCALE E PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Art. 25.

*(Patto di stabilità interno)***Approvato con
emendamenti**

1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sarà disciplinato da apposita legge sulla base dei principi contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo. Per i fini del presente articolo, il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse, inclusive dei proventi della dismissione di beni immobiliari, e le uscite finali di parte corrente al netto degli interessi; tra le entrate non sono considerati i trasferimenti dallo Stato. Si terrà conto altresì delle variazioni del gettito dell'IRAP e delle addizionali al gettito dei tributi erariali.

2. La riduzione del disavanzo annuo risultante dalla legislazione vigente dovrà essere pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) come previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; nei due anni successivi la percentuale sul PIL del disavanzo annuo dovrà restare costante. Il disavanzo delle regioni e delle province autonome sarà computato considerando le devoluzioni di tributi erariali e le partecipazioni come entrate proprie. La riduzione sarà ottenuta attraverso le seguenti azioni:

- a) perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;
- b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti;
- c) potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile;
- d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale;
- e) dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento della attività istituzionale.

3. La riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito e il PIL sarà sostenuta, oltre che dalla progressiva riduzione del disavanzo annuo, anche dalla destinazione a riduzione del debito dei proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni mobiliari. Agli enti che presentano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro, che si avvale della Cassa depositi e prestiti per lo svolgimento di tale attività, piani finanziari di progressiva e continuativa riduzione del rapporto tra il proprio ammontare di debito e il PIL, proiettati su un orizzonte temporale di almeno cinque anni, sarà consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo debito; la mancata realizzazione degli obiettivi del piano comporterà il pagamento della penale calcolata in base alle vigenti disposizioni, da effettuare in tre anni, anche mediante riduzione dei trasferimenti erariali.

4. Gli obiettivi della riduzione del disavanzo annuo e dell'ammontare di debito si applicano distintamente a regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome e province e comuni. Per le regioni gli obiettivi si applicano al complesso dell'attività regionale inclusiva di entrate e spese per l'assistenza sanitaria.

5. Ai fini della verifica della realizzazione degli obiettivi in corso d'anno si farà riferimento ai valori di spesa e disavanzo rilevati nei dodici mesi precedenti, confrontati con l'analogo periodo dell'anno precedente. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica effettua il monitoraggio mensile con riferimento alle regioni, alle province autonome, alle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali, le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il monitoraggio mensile delle spese deve anche verificare la coerenza con le indicazioni finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero della sanità, individua le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati.

6. Agli enti che presentano scostamenti dagli obiettivi di cui ai precedenti commi alla fine di ciascun semestre la Conferenza permanente

per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, indicano le misure che gli enti stessi sono tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi.

7. Nella riduzione del disavanzo annuo deve essere mantenuta la corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. Le regioni, le province autonome, le province e i comuni verificano tale corrispondenza attraverso le procedure del controllo economico di gestione.

8. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per l'accertamento di *deficit* eccessivo, la sanzione stessa verrà posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota ad essi imputabile, secondo modalità da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

9. Al fine di pervenire al definitivo accertamento dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale presentati dalle regioni per gli esercizi finanziari anteriori al 31 dicembre 1997, ogni regione e provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità, entro il 20 febbraio 1999, sulla scorta di una metodologia concertata entro il 20 gennaio 1999 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la relazione sullo stato di attuazione dei provvedimenti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria di competenza regionale sino al 31 dicembre 1994, nonché i riepilogativi regionali dei consuntivi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 1995-1997, accompagnata dall'illustrazione dell'andamento della spesa, con particolare riferimento a quella per personale, beni e servizi, assistenza farmaceutica e assistenza convenzionata. Su proposta del Ministro della sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individua, entro il 31 marzo 1999, per ciascuna regione, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quota di maggiore spesa per il 1997 attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale e quella attribuibile a provvedimenti regionali.

10. Al fine di verificare i livelli di assistenza assicurati in ciascuna regione e provincia autonoma, valutare i risultati economico-gestionali e individuare le cause degli eventuali disavanzi, distinguendo la quota di questi ultimi derivante da provvedimenti assunti a livello statale da quella riconducibile alle responsabilità regionali, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, entro il 28 febbraio 1999, gli indicatori e i parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei sistemi sanitari regionali e i livelli

di spesa, con particolare riferimento allo stato di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché delle norme e dei provvedimenti statali volti a garantire il corretto impiego delle risorse e appropriati livelli di utilizzazione dei servizi sanitari. Con la stessa procedura sono determinati i tempi e le modalità di raccolta e trasmissione di informazioni aggiuntive rispetto ai flussi previsti dal vigente ordinamento.

11. Entro il 30 giugno 1999 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettua su proposta del Ministro della sanità, il quale si avvale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la valutazione della situazione delle singole regioni, individua le regioni deficitarie e definisce le linee generali degli interventi di rientro e di ripiano. Il Ministro della sanità, sentita la predetta Conferenza, presenta una relazione al Parlamento in ordine ai dati ed alle informazioni desumibili dagli atti e dalle attività di cui ai commi precedenti, agli esiti della concertazione al riguardo intervenuta con le regioni, alle indicazioni per le azioni di rientro per le situazioni deficitarie, nonché al Piano di monitoraggio per il perseguimento dei livelli di assistenza e per il governo della spesa.

12. Entro il 30 settembre 1999 il Ministro della sanità, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e le singole regioni stipulano appositi accordi che individuano gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico-gestionale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, tenuto conto di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000 e dalla normativa vigente. Per le regioni che presentano una situazione deficitaria gli accordi prevedono inoltre un programma di interventi per il rientro dai disavanzi e le relative modalità di attuazione, distinguendo la quota attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale da quella attribuibile a provvedimenti regionali. Le regioni per il ripiano del disavanzo a carico dei propri bilanci possono alienare parte del patrimonio delle aziende sanitarie non destinato ad attività assistenziali. Il Ministro della sanità, al fine di assicurare il rientro dal *deficit* del settore sanitario, adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, apposite linee di indirizzo per le regioni assicurando, nel rispetto dell'autonomia regionale, adeguati interventi di supporto tecnico.

13. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche della collaborazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, adegua il sistema informativo sanitario, in coerenza con le previsioni del Piano sanitario nazionale 1998-2000, per garantire un efficace monitoraggio del grado di perseguimento dei livelli di assistenza da parte di tutti i soggetti del servizio sanitario, dell'andamento della spesa, dell'attuazione degli accordi di cui al comma 12.

14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 31 gennaio

1999, le disponibilità finanziarie per l'anno 1999. L'1,5 per cento di tali disponibilità finanziarie è ripartito in occasione del riparto delle risorse per il servizio sanitario iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2000 tra le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui al comma 12, e hanno dato ad esso esecuzione, in ragione del grado di attuazione del programma stesso. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali rispetto all'attuazione degli accordi e/o del permanere di una situazione deficitaria, il Governo adotta le penalizzazioni e le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.

15. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

16. Nella determinazione delle spettanze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 1999 si tiene conto del minor gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) derivante dall'applicazione dell'articolo 1, in relazione agli statuti di autonomia e alle rispettive norme di attuazione.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

Respinto

Consequentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

25.500

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 1.

Respinto

Consequentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

25.501

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «gli anni 1999-2001,» inserire le seguenti: «se attuato dallo Stato».

Respinto

25.502

MANFROI, SERENA

Al comma 1, dopo la parola: «province», inserire le seguenti: «, i consorzi di bonifica».

Respinto

25.503

ROSSI, MORO

Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «i comuni». **Inammissibile**

25.504

TIRELLI, MORO, LAGO

Al comma 1, dopo le parole: «i comuni» inserire le seguenti: «, con una capacità di indebitamento a lungo termine, utilizzata in misura superiore al 10 per cento, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1987, n. 440.». **Inammissibile**

25.505

TIRELLI, MORO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le comunità montane». **Respinto**

Conseguentemente, all'articolo 8, aumentare le accise sugli olii minerali, fino a copertura del maggior onere, in deroga da quanto previsto dal comma 2.

25.506

GUBERT

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «inclusive dei proventi della dismissione dei beni immobiliari». **Respinto**

25.507

VEGAS

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «inclusive dei proventi della dismissione dei beni immobiliari». **Id. em. 22.507**

25.508

D'ONOFRIO

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «La riduzione del flusso annuo di indebitamento risultante dalla legislazione vigente dovrà essere pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL), ciascuna regione, provincia e comune concorre a tale riduzione in proporzione diretta al proprio tasso di indebitamento». **Respinto**

25.509

GUBERT

Al comma 2, dopo le parole: «dalla legislazione vigente» aggiungere le altre: «, sentito l'Istat». **Respinto**

25.510

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere la lettera a). **Respinto**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

25.511

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

25.512

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Le parole: «Al comma 2, sopprimere la lettera d)» respinte; seconda parte preclusa

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

25.513

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

Precluso

25.514

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

Inammissibile

25.515

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono esclusi dai vincoli relativi alla riduzione del ricorso all'indebitamento e dalla riduzione dell'ammontare del proprio stock di debito, gli enti locali che non presentano condizioni di squilibrio tendenziale. Tali mutui o indebitamenti devono essere utilizzati solo per investimenti».

Inammissibile

25.516

FIRRARELLO

Sopprimere il comma 3.

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

25.517

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, sopprimere le parole da: «la mancata realizzazione» fino a: «dei trasferimenti erariali». **Respinto**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

25.518

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente periodo: «agli obiettivi della riduzione del flusso annuo di indebitamento netto e dell'ammontare di debito non partecipano le province recentemente istituite sulla base dell'articolo 63 della legge n. 142 del 1990». **Inammissibile**

25.519

PIATTI

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «Piano sanitario nazionale» inserire le seguenti: «e con le disposizioni impartite dalle regioni»; e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». **Respinto**

25.520

TOMASSINI, DE ANNA, CENTARO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Gli enti che presentano scostamenti dagli obiettivi di cui ai precedenti commi debbono assumere misure adeguate al raggiungimento degli obiettivi stessi sulla base di indicazioni semestralmente formulate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

25.521

GUBERT

Al comma 6, sostituire la parola: «tenuti» con la seguente: «inviati». **Respinto**

Conseguentemente, all'articolo 8 aumentare le accise sugli olii minerali, fino a copertura del maggior onere in deroga a quanto previsto dal comma 2.

25.522

GUBERT

- Sopprimere il comma 8.* **Respinto**
25.523 MORO, ROSSI, LAGO
- Al comma 8, dopo le parole: «di deficit» aggiungere le seguenti: «, comunque non derivante dalla copertura finanziaria di servizi primari pubblici nè di eventi di particolare gravità».* **Respinto**
- Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*
25.524 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- Sopprimere i commi 10, 11, 12, 13 e 14.* **Respinto**
25.526 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI
- Sopprimere il comma 10.* **Respinto**
25.527 LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI
- Al comma 11, dopo le parole: «Province autonome di Trentoe e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «e la Conferenza Stato-città e autonomie locali effettuano».* **Respinto**
- Conseguentemente sopprimere la parola: «effettua».*
25.528 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «stipulano appositi accordi,» inserire le seguenti: «previo accertamento delle realtà esistenti nel territorio».* **Respinto**
- Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.*
25.529 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI
- Al comma 12, sopprimere il terzo periodo.* **Respinto**
- Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.*
25.530 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 12, terzo periodo, dopo le parole: «attività assistenziali» aggiungere le parole: «con diritto di opzione da parte degli enti locali, tenuto conto delle loro esigenze». **Respinto**

25.531

TAROLLI, BIASCO

Sopprimere il comma 15. **Respinto**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

25.532

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 16, sopprimere le parole: «dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)». **Approvato**

25.533 (Testo corretto)

FIGURELLI

Alla fine del comma 16 aggiungere: «Per la Regione Sicilia si tiene altresì conto del minor gettito relativo alle entrate erariali previste dal suo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione». **Ritirato**

25.534

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente: **Inammissibile**

«16-bis. I Comuni possono estinguere, anche in parte, senza alcuna penale, tutti i mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti, mediante la contrazione di un mutuo con il medesimo istituto, con ammortamento immediato; in tal caso il contributo erariale permane per tutta la durata del mutuo originario».

25.535

STANISCA

Aggiungere infine il seguente comma: **Approvato**

«16-bis. Alla definizione dei rapporti finanziari pregressi tra Stato e regione siciliana e alla verifica delle proposte conclusive di quantificazione delle partite di credito e debito intercorrenti fino al 1996 elaborate dal gruppo di lavoro istituito dal Ministro per gli affari regionali si provvede entro il 30 settembre 1999, sentita la commissione paritetica Stato-Regione di cui all'articolo 43 dello Statuto d'Autonomia, con apposito provvedimento legislativo su proposta dei Ministri del tesoro e delle finanze».

25.536

FIGURELLI, SCIVOLETTO

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 25

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«Art. 25-bis.

(Autonomia fiscale della regione Veneto)

1. Il governo è delegato ad emanare entro 120 giorni un decreto legislativo che preveda l'attribuzione alla regione, alle province e ai comuni del Veneto degli 8-10 delle imposte dirette ed indirette incassate dalle Tesorerie regionali del Veneto.

2. Per le relative minori entrate si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dello stato di previsione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, delle politiche agricole, dell'ambiente, dell'interno, degli esteri, dei lavori pubblici, dei trasporti, di grazia e giustizia, della difesa, delle Comunicazioni, della sanità per gli anni finanziari 1999 e seguenti».

25.0.100

MANFROI, SERENA

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Ritirato

«Art. 25-bis.

1. Fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea, nonchè dalle norme ad essi connesse, le regioni, nonchè le province autonome, possono determinare, con propria legge, modifiche ai criteri di applicazione e controllo, alle aliquote, e alle eventuali deducibilità o esenzioni, relativi allenorme statali relative all'IRPEF, all'IRPEG, all'IVA, all'IRAP, all'imposta sul bollo e alle tasse per concessioni governative, per i soggetti residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa.

2. Qualora la regione o la provincia autonoma applichi quanto consentito dal comma 1:

a) se la nuova norma determina una diminuzione del gettito complessivo dei sei tributi di cui al comma 1 nelle casse erariali, i trasferimenti a qualunque titolo nei confronti dell'ente locale sono diminuiti di un importo eguale al minore introito per lo Stato (al netto dell'eventuale quota parte della regione o provincia autonoma);

b) se la nuova norma determina un incremento del gettito complessivo dei sei tributi di cui al comma 1 nelle casse erariali, i trasferi-

menti nei confronti dell'ente locale sono aumentati di una quota pari al settanta per cento del maggiore introito per lo Stato (al netto dell'eventuale quota parte della regione o provincia autonoma).

3. Qualora i provvedimenti di cui al comma 1 siano presi al fine di evitare effetti negativi determinati da concorrenza fiscale di stati esteri, gli effetti di cui al comma 2 devono essere valutati tenendo conto di tale concorrenza, e in tal modo calcolati i differenziali di trasferimento fra Stato e regione (o provincia autonoma).

4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative preliminari del presente articolo.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze d'intesa con la regione o la provincia autonoma legiferante ai sensi del comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi emesse ai sensi del comma 1, sono dettate le disposizioni attuative dell'interazione fra la presente legge e la nuova normativa locale emanata.

6. L'eventuale perdita di gettito a carico della regione (o della provincia autonoma) derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, non può essere compensata con ulteriori trasferimenti erariali».

25.0.101 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

**Ritirato e
trasformato
nell'o.d.g. n. 926**

«Art. 25-bis.

(Accertamento cartografico regionale delle terre civiche e delle terre private gravate da usi civici)

1. Al fine di procedere all'adempimento del dettato dell'articolo 25 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvedono, entro il 30 giugno 2000, all'accertamento cartografico delle terre pubbliche e di quelle private gravate ricadenti nel proprio ambito territoriale definendo gli aspetti finanziari connessi e promuovendone il recupero, la valorizzazione e la riutilizzazione.

2. Per gli obiettivi di cui al comma 1 le regioni e le province autonome procedono predisponendo un sistema cartografico informatizzato che sovrapponga i dati contenuti nei catasti succedutisi nel tempo incrociandoli con quelli identificativi del territorio rilevati dalla documentazione storica acquisita, con la collaborazione delle Sovrintendenze ai beni archivisti, presso enti pubblici e privati gestita mediante in sistema di archiviazione ottica. L'attività cartografica informatizzata e quella di archiviazione ottica della documentazione dovrà essere realizzata secondo le specifiche tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pub-

blica amministrazione e con il coordinamento della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi è concesso alle regioni e alle province autonome un contributo statale di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 ad integrazione dell'Intesa Stato-Regioni sottoscritta il 26 settembre 1996. La ripartizione di tale contributo è effettuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Presidente della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il servizio realizzato può essere accessibile a titolo oneroso agli operatori del settore».

Conseguentemente all'articolo 66, comma 15, la misura delle quote di disponibilità è ridotta da 188 a 178 miliardi per l'anno 1999 e da 376 a 366 miliardi per l'anno 2000.

25.0.102

MAZZUCA POGGIOLINI

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

impegna il Governo a predisporre gli strumenti necessari perchè le regioni e le province autonome procedano a realizzare un sistema cartografico informatizzato che sovrapponga i dati contenuti nei catasti succedutisi nel tempo incrociandoli con quelli identificativi del territorio rilevati dalla documentazione storica acquisita, con la collaborazione delle Sovrintendenze ai beni archivisti, presso enti pubblici e privati gestita mediante un sistema di archiviazione ottica. L'attività cartografica informatizzata e quella di archiviazione ottica della documentazione dovrà essere realizzata secondo le specifiche tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e con il coordinamento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

**Non posto in
votazione ***

9.3662.926 (già em. 25.0.102)

MAZZUCA POGGIOLINI, VELTRI

* Accolto dal Governo.

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Approvato

(Monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica e l'università)

1. Al fine di garantire che la spesa statale per l'istruzione cresca nel triennio 1999-2001 secondo i tassi di crescita programmati, il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede al monitoraggio delle spese sostenute dagli istituti e scuole di ogni ordine e grado ed al controllo dei relativi flussi di cassa. L'attività di monitoraggio è altresì estesa all'applicazione dei decreti ministeriali attuativi delle norme relative al controllo del numero dei dipendenti del comparto scuola, anche sotto l'aspetto finanziario.

2. Nel triennio 1999-2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 1999 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati dal conto consuntivo 1997, incrementati del 6 per cento. Per gli anni 2000 e 2001 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo definito per l'anno precedente, incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. Analogamente si procede per i conservatori, le Accademie di belle arti e le Accademie nazionali di danza e di arte drammatica. Sono esclusi dai vincoli di cui al presente comma gli effetti di cassa derivanti da contributi e finanziamenti non provenienti dal bilancio dello Stato.

3. I criteri e le modalità per le erogazioni di cassa di cui al comma 2, le modalità attuative del monitoraggio, la determinazione della base di riferimento delle medesime erogazioni ed il controllo dei relativi flussi di cassa, sono definiti con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenendo conto delle specifiche esigenze e degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse tra le istituzioni scolastiche.

4. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche il pieno espletamento delle loro funzioni in relazione all'attribuzione dell'autonomia scolastica, a decorrere dall'anno 2002 con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è ridefinita la materia di cui ai commi 2 e 3.

5. Al fine di sperimentare per uno o più provveditorati agli studi e per alcune istituzioni scolastiche una più ampia autonomia nell'utilizzo delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 1999, i trasferimenti

effettuati dal Ministero della pubblica istruzione per le supplenze brevi, gli interventi didattici ed educativi, il miglioramento dell'offerta formativa, i compensi per le ore eccedenti, l'aggiornamento, il funzionamento amministrativo e didattico, nonché le ulteriori risorse a qualsiasi titolo concesse per il funzionamento, costituiscono la dotazione finanziaria di istituto, che può essere utilizzata senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga alle norme di contabilità, garantendo comunque il livello minimo di spesa previsto per la contrattazione integrativa. Con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati i provveditorati agli studi e le istituzioni scolastiche coinvolti nella sperimentazione, nonché le modalità attuative della stessa.

6. Le somme disponibili nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria a favore dei singoli provveditorati agli studi, non erogate al 31 dicembre di ciascun anno alle istituzioni scolastiche, sono utilizzate nell'esercizio finanziario successivo nei limiti degli impegni assunti nei confronti delle istituzioni medesime.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alla regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano in ragione dei rispettivi ordinamenti di autonomia e dell'autofinanziamento del settore scolastico.

8. All'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da: «con contratti di durata annuale» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «con contratti rinnovabili per non oltre un triennio, per un numero massimo di trenta unità. A decorrere dall'anno 1999 tale contingente è integrato di ulteriori dieci unità da assegnare al Ministero della pubblica istruzione per le esigenze del monitoraggio dei flussi di spesa. Alle procedure di selezione del contingente integrativo si provvede su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Alle spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire quattro miliardi in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e di lire un miliardo per l'anno 2001, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente Capo e su quelle conseguite con le analoghe iniziative nel settore della pubblica istruzione».

9. A decorrere dal 1° gennaio 1999 i trasferimenti statali alle università continuano ad essere versati nelle rispettive contabilità speciali infruttifere ad esse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate diverse dai trasferimenti statali non sono riversate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti.

10. A decorrere dal 1° luglio 1999 tutte le entrate dei dipartimenti e degli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle università non sono versate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti di tali enti. Le contabilità speciali ad essi intestate sono progressivamente chiuse al momento dell'esaurimento delle disponibilità esistenti al 30 giugno 1999.

11. I tesoriери degli enti di cui al comma 10 sono direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformità di quanto disposto dal

presente articolo. In caso di inadempienza si applica la penalità di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

12. Sino al 31 dicembre 2000 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed il controllo del fabbisogno finanziario delle università di cui all'articolo 51 della medesima legge n. 449 del 1997.

13. Al fine di consentire un tempestivo monitoraggio dei conti pubblici, nonchè l'elaborazione dei conti delle pubbliche amministrazioni in tempi compatibili con il calendario degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1998 entro il 20 gennaio 1999.

EMENDAMENTI

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Sono escluse dai vincoli di cui al presente comma le spese atte a favorire il trasporto, l'insediamento, l'assistenza e l'utilizzo di tecnologie per disabili».

26.500 ASCIUTTI, TONIOLLI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

26.501 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «I criteri ispiratori degli interventi perequativi dovranno essere preventivamente esaminati dalle competenti Commissioni parlamentari».

26.502 BRIGNONE, MORO, LAGO

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

26.503 BEVILACQUA, MARRI, PACE, BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, LISI, BORNACIN, PASQUALI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI, CAMPUS

Le parole: «Sopprimere il comma 4» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 4.

Precluso

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «10 per cento»

26.504 ASCIUTTI, TONIOLLI

Sopprimere i commi 5 e 6.

26.505 ASCIUTTI, TONIOLLI

Respinto

Sopprimere il comma 5.

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

26.506 MARRI, BEVILACQUA, PACE, BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, LISI, BORNACIN, PASQUALI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI, CAMPUS

Sopprimere il comma 5.

26.507 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Respinto

«5. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari, individua con proprio decreto tra le istituzioni scolastiche, quelle che, a partire dal 1° gennaio 1999 saranno oggetto di sperimentazione di una più ampia autonomia nell'utilizzo delle risorse finanziarie. I trasferimenti effettuati dal Ministero della pubblica istruzione per le supplenze brevi, gli interventi didattici ed educativi, il miglioramento dell'offerta formativa, i compensi per le ore eccedenti, l'aggiornamento, il funzionamento amministrativo e didattica, nonché le ulteriori risorse a qualsiasi titolo concesse per il funzionamento costituiscono la dotazione finanziaria senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga alle norme di contabilità, garantendo comunque il livello minimo di spesa previsto per la contrattazione integrativa. Le Istituzioni scolastiche destinatarie sono individuate secondo criteri dimensionali raggiunti anche con accordi di rete tra scuole di ogni ordine e grado appartenenti al medesimo ambito territoriale, che consentano una gestione unitaria delle dotazioni finanziarie. La sperimentazione della gestione finanziaria è subordinata alla deliberazione del consiglio o dei consigli di istituto destinatari. Rimane fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 14, della legge 16 marzo 1997, n. 59, in merito all'emanazione, entro il 1° settembre 2000, delle istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse per tutte le Istituzioni scolastiche autonome».

26.508 ASCIUTTI, TONIOLLI

- Sopprimere il comma 8.* **Precluso**
- 26.514 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- Sopprimere il comma 8.* **Precluso**
- 26.515 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI
- Al comma 9, ultimo periodo, sopprimere la parola: «prioritariamente».* **Respinto**
- 26.516 GUBERT
- Dopo il comma 11, inserire i seguenti:* **Inammissibile**
- «11-bis. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:
- a) professori straordinari e ordinari (prima fascia);
 - b) professori associati (seconda fascia);
 - c) professori ricercatori (terza fascia).
- 11-ter. Il trattamento economico iniziale dei professori associati è pari al 90 per cento di quello goduto dai professori straordinari e ordinari; il trattamento economico iniziale dei professori ricercatori è pari al 90 per cento di quello goduto dai professori associati.
- 11-quater. Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 marzo 1999, norme per la trasformazione del ruolo dei ricercatori in ruolo ad esaurimento, e per regolare le modalità di accesso al ruolo dei professori ricercatori».
- Conseguentemente all'articolo 21 (Riduzione degli stanziamenti per straordinari) le parole: «sono ridotti del 10 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti del 22 per cento».*
- 26.517 MANIS
- Dopo il comma 12, inserire il seguente:* **Inammissibile**
- «12-bis. Nel fabbisogno finanziario degli enti di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non sono computate le spese effettuate nell'interesse e per conto di altre amministrazioni dello Stato in connessione a finanziamenti e contributi derivanti da accordi di programma o convenzioni, nonchè i finanziamenti provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti e organismi internazionali, anche se incassati da tali enti per il tramite del bilancio di un'amministrazione dello Stato».
- 26.518 MONTICONE, MASULLO

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

Respinto

«13-bis. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni ed integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente delle province di Belluno e di Treviso (Liberato ateneo internazionale - LAIT). L'autorizzazione, per la predetta istituzione, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Al finanziamento del Liberato ateneo internazionale - LAIT provvede, con mezzi propri, l' "Associazione Campus universitario", con sede a Padova e a Treviso. Si applicano all'Ateneo di cui sopra, le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «10 per cento».

26.519

ASCIUTTI

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 26

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 26-bis.

1. Le università non statali che operano senza oneri per lo Stato e sono assegnatarie di cattedre da parte dell'Unione europea, rilasciano titoli di studio aventi valore legale ai sensi della legge 18 agosto 1982, n. 590».

26.0.100

NAPOLI Roberto

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

Ritirato

rilevato che fin dal 5 agosto 1997, risulta presentato, presso la VII Commissione del Senato della Repubblica, il disegno di legge,

d'iniziativa governativa, n. 2741, che reca «Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione»;

considerato che il predetto disegno di legge è ancora posto all'ordine del giorno dei lavori del Comitato ristretto della predetta Commissione;

tenuto conto che il disegno di legge n. 4917, parimenti d'iniziativa governativa, recante: «Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione» è stato già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 settembre 1998;

ritenuto che uno dei motivi per i quali l'esame dello stesso disegno di legge n. 4917 non procede, con la sollecitudine e l'urgenza che meriterebbe, consiste nel fatto che occorre prioritariamente definire e risolvere il rapporto tra il sistema pubblico d'istruzione e quello della formazione professionale, accreditato presso le regioni, di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del 24 giugno 1997;

considerato che, conseguentemente, all'interno dei due sistemi di istruzione pubblica e di formazione professionale, sopra ricordati, sarà possibile assolvere all'obbligo scolastico, ora previsto fino al 15° anno di età e, in prospettiva, fino al 18° anno, analogamente a quanto avviene nei paesi comunitari,

impegna il Governo:

perchè, in via amministrativa, consenta la possibilità previa la verifica degli *standard* di qualità della certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di cui sopra, indifferentemente sia da parte del sistema pubblico di istruzione che da quello di formazione professionale organizzato dalle Regioni.

9.3662.12

NAPOLI Roberto

Il Senato,

Ritirato

in sede di esame dell'articolo 26 del disegno di legge n. 3662, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»,

considerato che:

i mutamenti di grande livello di ordine economico e sociale ed il contesto competitivo in cui operano le aziende hanno accentuato l'importanza della formazione professionale come risorsa insostituibile per lo sviluppo;

varie forze politiche, nel dibattito sul disegno di legge n. 3524, hanno chiesto che sia consentito di assolvere l'elevamento dell'obbligo di istruzione nella formazione professionale;

i percorsi del prolungamento dell'obbligo scolastico, fatta salva una sostanziale unitarietà degli obiettivi formativi, devono pertanto

essere opportunamente diversificati anche al fine di limitare la percentuale degli insuccessi scolastici;

i percorsi a carattere pratico e applicativo, tradizionalmente rappresentati dalla formazione professionale, devono però assumere pari dignità dell'istruzione tecnica;

a differenza di altri Paesi con i quali ci dobbiamo confrontare, in Italia la formazione professionale appare tuttavia territorialmente disomogenea e frammentaria nella struttura del sistema e inoltre non si sono ancora individuati i modelli applicabili nell'impresa, in ambiente scolastico o in un contesto misto, secondo sistemi modulari e flessibili, al fine di realizzare un maggior equilibrio fra domanda e offerta di lavoro;

permangono ambiguità nel campo delle definizioni e delle competenze in merito all'istruzione e formazione professionale, fra istituti e centri;

nonostante le ingenti risorse finanziarie impegnate, i risultati della formazione professionale sono apparsi settoriali e generalmente deludenti;

impegna il Governo:

a promuovere una conferenza Stato-Regioni, con lo scopo di riequilibrare e regolare il rapporto fra istruzione e formazione professionale;

favorire il collegamento fra scuola dell'obbligo e formazione professionale;

rendere possibile l'assolvimento dell'obbligo scolastico nella formazione professionale attraverso l'individuazione di nuove linee-guida, e modelli autonomi ed integrati in una prospettiva di politiche attive del lavoro.

9.3662.13

BRIGNONE

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 26 del disegno di legge n. 3662, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

considerato che:

in data 10 febbraio 1998 il firmatario, con altri senatori ha presentato una mozione concernente, nell'ultimo comma, la questione dell'edilizia scolastica;

tale mozione, illustrata in Aula in data 25 marzo 1998, non è mai stata posta ai voti;

le convenzioni per il passaggio di competenze alle province degli istituti superiori, in attuazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni, sono state comprensibilmente ritardate dalle resistenze evidenziate per l'assunzione di responsabilità in ordine a strutture non adeguate alle norme della legge n. 626 del 1996;

**Non posto in
votazione ***

successivamente si è però provveduto al finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla succitata legge n. 23;

nonostante ciò, anche a causa della scarsa attenzione prestata precedentemente alle strutture edilizie, le quali costituiscono però elemento fondamentale integrante del sistema scolastico, si riscontrano tuttora diffuse inadeguatezze alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza ed igiene e carenze nel fabbisogno di aule, palestre e impianti sportivi di base;

i programmi concernenti il riordino dei cicli scolastici, l'innalzamento dell'obbligo, l'istruzione post-secondaria, l'autonomia e le conseguenti innovazioni didattiche, attività integrative ed iniziative complementari, fanno prevedere un'utilizzazione più intensa delle strutture scolastiche non solo da parte degli utenti, ma di tutta la collettività;

molti istituti scolastici, in particolare nei centri storici, sono collocati in edifici aventi valore storico-monumentale;

gli osservatori per l'edilizia scolastica promossi dalle province hanno rilevato necessità urgenti ed improcrastinabili di intervento, che richiedono impegni finanziari di gran lunga superiori rispetto a quelli finora sostenuti,

impegna il Governo:

ad adottare, sulla base delle risultanze dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, gli opportuni provvedimenti legislativi.

9.3662.17

BRIGNONE

* Accolto dal Governo come raccomandazione.

Il Senato,

esaminati i documenti di bilancio per il triennio 1999-2001;
considerato che le maggiori disponibilità di bilancio per il sistema scolastico rappresentano un segno di attenzione per un rafforzamento qualitativo dell'offerta formativa pubblica e privata;

considerato altresì che è in atto una forte azione di razionalizzazione dell'ordinamento scolastico e delle strutture sia rispetto alle mutate esigenze della società italiana che alle dinamiche della stessa,

impegna il Governo:

a prevedere nel DPEF che regolerà l'impostazione delle politiche di bilancio per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 una specifica previsione pluriennale denominata «Piano di interventi per la scuola italiana» nella quale affluiscano:

tutte le risorse risparmiate per effetto dei tagli di spesa, razionalizzazioni e riduzione degli organici;

**Non posto in
votazione ***

risorse aggiuntive da finalizzare ai progetti di riforma degli ordinamenti scolastici nonchè alle attrezzature, laboratori, servizi, strutture occorrenti al pieno dispiegamento, in ispecie nelle aree arretrate del diritto allo studio».

9.3662.65

NAPOLI Roberto

* Accolto dal Governo.

Il Senato,

Ritirato

impegna il Governo:

a definire quanto prima, per ciò che riguarda le Accademie delle Belle Arti ed i Conservatori Musicali, indirizzi e proposte coerenti con la legislazione europea e in sintonia con le legittime aspirazioni di studenti e docenti che attendono da troppi anni di essere posti alla pari delle strutture omologhe europee.

9.3662.91

MARRI, BEVILACQUA, SERVELLO, PACE, FLORINO, PELLICINI,
PEDRIZZI, MONTELEONE, LISI, BORNACIN, BONATESTA,
ASCIUTTI, TONIOLLI, MANTICA

ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato*(Revisione delle procedure per investimenti)*

1. In deroga alle vigenti disposizioni, i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite le banche concessionarie e a partire dalla data in cui sono resi disponibili, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dalle banche stesse, tenuto conto del fabbisogno finanziario per l'erogazione delle agevolazioni. Per il periodo di giacenza presso i conti correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, le predette somme maturano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, interessi al tasso ufficiale di sconto in favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il successivo riutilizzo in favore degli interventi di cui al presente comma. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla rideterminazione delle procedure e delle modalità di erogazione dei contributi in conformità con le disposizioni di cui al presente comma.

EMENDAMENTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«Art. 27. – 1. Gli incentivi alle attività produttive in favore delle nuove iniziative nelle aree depresse previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, sono erogati dal Ministero dell'Industria, previa accettazione dei progetti presentati.

2. Il Ministro dell'Industria accrediterà l'intera somma del progetto approvato ad una o più banche convenzionate, che provvederanno ad assegnare agli interessati in 3 *tranche*. La prima, pari a un terzo, subito, la seconda dopo la presentazione del completamento della prima parte del progetto e la terza all'atto del collaudo dell'intera opera.

3. Le banche autorizzate corrisponderanno gli interessi relativi alle somme giacenti».

Consequentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

27.300 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

(Norme particolari per gli enti locali)

**Approvato
con
emendamenti**

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 1999. È altresì differito al 31 gennaio 1999 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio, relativamente all'anno 1999. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre.

2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale comunale all'imposta sul

reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è versata alle regioni e province stesse secondo le modalità di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; le regioni e le province predette provvedono ai trasferimenti finanziari ai comuni nel pieno rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e delle loro norme di attuazione; le medesime regioni e province assicurano comunque ai comuni, nel quadro dei rispettivi rapporti finanziari, l'intero gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

3. Per l'anno 1998 ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, è assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota al 4 per mille e quello dell'anno 1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni. A tale fine è autorizzata per gli anni 1998 e 1999 la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei comuni. In caso di insufficienza dello stanziamento le spettanze dei singoli comuni sono ridotte in proporzione inversa all'entità della spesa corrente. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana è integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1998. All'erogazione del contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al

Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 49, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

«1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71: a) per il 2000 il 6 per cento del valore; b) per il 2001 il 12 per cento del valore; c) per il 2002 il 18 per cento del valore; d) per il 2003 il 24 per cento del valore».

6. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 1999 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995;

c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996.

7. Il termine del 1° gennaio 1999 di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è differito al 1° gennaio 2000. Per l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998. I comuni possono adottare sperimentalmente il pagamento del servizio con la tariffa. I relativi regolamenti non sono soggetti al controllo del Ministero delle finanze.

8. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376.

9. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'imposta di registro la determinazione definitiva è effettuata solo nel 2001 sulla base dei dati medi del triennio 1998-2000 comunicati dal Ministero delle finanze entro il 31 marzo 2001».

10. Il Fondo stanziato sull'unità previsionale di base 3.1.2.3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno - capitolo 1610 - relativo alle nuove province, definito dalla legge finanziaria per effetto dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è definitivamente quantificato in lire 41.650 milioni annue ed accorpato nel fondo ordinario, mantenendo comunque l'originario vincolo di destinazione. Il comma 6

dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente locale restano determinati nella medesima misura stabilita per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 49, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In attesa dell'entrata in vigore delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per il 1999 avviene con i criteri e le finalità di cui all'articolo 49, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

12. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai sensi dell'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra comuni 10 miliardi di lire per il 1999, 20 miliardi di lire per il 2000 e 30 miliardi di lire per il 2001. Per le medesime finalità sono altresì destinate risorse pari a 3 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1999-2001.

13. I contributi erogati a comuni e province negli anni 1996, 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono definitivamente assegnati.

14. Il numero 2) della lettera *e)* del comma 143 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.

15. Fino al 31 dicembre 1999 le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione, i relativi controlli e l'applicazione delle sanzioni sono affidati al competente ufficio del pubblico registro automobilistico.

16. Il termine fissato al 1° gennaio 1999 dall'articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 60, è differito al 1° gennaio 2000.

17. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è abrogato. Riacquista conseguentemente efficacia il primo periodo del comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 1998.

18. Tutti i riferimenti temporali previsti all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente all'attribuzione del gettito delle imposte di cui all'articolo 60, comma 2, del menzionato decreto legislativo, sono differiti di un anno.

19. All'articolo 12, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 24, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «settembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «luglio 1999».

20. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

«1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio,

della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

21. In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.

22. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito.

23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

24. All'articolo 72, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: «all'intendenza di finanza» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. La formazione e l'apposizione del visto dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 sono eseguite entro il 31 dicembre 1999».

25. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:

«g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale».

26. Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*g-bis*) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera *g*), nè superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

27. Per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le province, con propria deliberazione, possono disporre le agevolazioni di cui all'articolo 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche con effetto retroattivo, nonchè determinare criteri e modalità di definizione agevolata.

28. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Sono conseguentemente abrogati l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonchè l'articolo 3, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, limitatamente alle parole: «secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione».

29. Fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fermo restando che l'applicazione del metodo stesso potrà avvenire anche per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti enti locali la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 13, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione, quali stabilite ai sensi dell'articolo 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono fissati con deliberazione del CIPE. Per l'anno 1999 detta deliberazione è adottata entro il 28 febbraio 1999 ed il termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in conformità ai parametri, ai criteri e ai limiti stabiliti dal CIPE è fissato al 15 maggio 1999.

30. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «erogazione di acqua» sono inserite le seguenti: «e servizi di fognatura e depurazione». Al numero 127-*sexiesdecies*) della tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole: «comma 3, lettera *g*), del medesimo decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione».

31. La lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

32. All'articolo 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesoreri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo».

33. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, si interpreta nel senso che anche le somme rivenienti dai mutui concessi dalle banche agli enti locali per i quali operi il regime di eccezione dal versamento in tesoreria unica di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, devono, all'atto della loro erogazione, essere depositate presso l'ente gestore della tesoreria dell'ente mutuatario. Per i mutui non rientranti nel regime di eccezione resta fermo l'obbligo del versamento delle somme nelle contabilità speciali infruttifere. Per i mutui stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge è consentito il mantenimento del deposito delle somme mutate presso l'istituto mutuante.

34. All'articolo 38 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e di quelli che non hanno ricostituito i fondi vincolati utilizzati in precedenza» sono soppresse;

b) al comma 2, dopo le parole: «L'utilizzo di somme a specifica destinazione» sono inserite le seguenti: «presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 68, comma 1, e».

35. All'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto il seguente comma:

«I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purchè esaurite alla data del 31 dicembre 1997».

36. A decorrere dall'anno 1999, i proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dall'articolo 49, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati nella misura del 34 per cento alla provincia di Como, del 16

per cento alla provincia di Lecco, del 50 per cento al Ministero dell'interno. A decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia è pari a quello del 1999 incrementato del tasso di inflazione programmato. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province di Como e Lecco possono essere destinate, d'intesa con i comuni interessati, per opere pubbliche e interventi di salvaguardia ambientale anche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni.

37. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può autorizzare la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società possono partecipare, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: comune di Campione d'Italia, provincia di Como, provincia di Lecco, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco; resta esclusa la possibilità di partecipazione al capitale della società per altri comuni. L'utilizzo dello stabile della casa da gioco ed il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali che vi operano con funzioni di vigilanza e controllo alla data del 30 settembre 1998 sono regolati da apposita convenzione che verrà stipulata fra il comune di Campione d'Italia e la società di gestione della casa da gioco.

38. Alla nota 1 dell'articolo 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, le parole: «essa è dovuta dall'ente titolare della casa da gioco anche quando non la gestisce direttamente» sono sostituite dalle seguenti: «essa è dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente». L'esclusione dal computo dell'ammontare imponibile contenuto nell'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, deve intendersi applicabile non solo qualora l'esercizio della casa da gioco sia delegato ad un soggetto istituito dall'ente pubblico a cui è riservato per legge l'esercizio del gioco purchè l'ente esercente oltre ad essere obbligato al versamento dei proventi di gioco abbia personalità giuridica di diritto privato con autonomia gestionale e sia soggetto passivo delle imposte sui redditi, ma anche in caso di gestione commissariale delle case da gioco con autonomia amministrativa e contabile rispetto all'ente titolare delle case medesime.

39. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000; conseguentemente

il termine di cui al comma 5 dell'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 settembre 1999.

40. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale la contrattazione collettiva può individuare particolari modalità applicative, anche prevedendo una riduzione delle percentuali previste per la generalità dei casi e l'esclusione di determinate figure professionali che siano ritenute particolarmente necessarie per la funzionalità dei servizi.

41. Il comma 78 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

«78. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui al comma 78-bis, in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 77».

42. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il comitato di coordinamento di cui al comma 4, integrato solo a tale scopo dal Sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o da un suo delegato, sentito il responsabile del Servizio urbanistico del comune, individua i manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale che, a salvaguardia della memoria storica del sito, non dovranno essere demoliti. La destinazione dei manufatti salvaguardati è decisa dal Consiglio comunale di Napoli nell'ambito della pianificazione urbanistica esecutiva».

EMENDAMENTI

Al comma 1, premettere il seguente:

Respinto

«01. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 51, comma 3-bis della legge n. 142 del 1990, possono congiuntamente o disgiuntamente, essere mantenute in capo al sindaco e alla Giunta comunale e/o attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione».

28.500

BRIGNONE, LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

Sopprimere il comma 1.

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

28.501 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 gennaio 1999» con le seguenti: «28 febbraio 1999». **Respinto**

28.503 VEGAS

Al comma 1, sostituire le parole: «31 gennaio 1999» con le seguenti: «28 febbraio 1999». **Id. em. 28.503**

28.504 RESCAGLIO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 gennaio 1999» con le seguenti: «28 febbraio 1999». **Id. em. 28.503**

28.505 D'ONOFRIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I regolamenti approvati entro il 31 gennaio 1999 hanno effetto dal 1° gennaio 1999». **Approvato**

28.506 MORO, LAGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: **Respinto**

«1-bis. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare generale delle provence e dei comuni, al comma 1 sostituire la parola: "possono" con la seguente: "devono"».

28.507 MORO, LAGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«All'amministrazione provinciale di Cuneo è concesso un contributo di lire 400 milioni al fine di provvedere:

a) alla sistemazione della segnaletica degli itinerari alpini di alta quota aventi valore storico-naturalistico e facenti parte dei percorsi della "Grande traversata della Alpi a tappe";

b) alla riedizione in lingua italiana, francese, inglese e tedesca della Guida dei sentieri alpini della provincia di Cuneo».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «30.000 milioni» con le seguenti: «29.600 milioni».

28.508

BRIGNONE, MORO, LAGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Ritirato

«All'amministrazione provinciale di Cuneo è concesso un contributo di lire 400 milioni al fine di provvedere:

a) alla sistemazione della segnaletica degli itinerari alpini di alta quota aventi valore storico-naturalistico e facenti parte dei percorsi della "Grande Traversata delle Alpi a tappe";

b) alla riedizione in lingua italiana, francese, inglese e tedesca della Guida dei sentieri alpini della provincia di Cuneo».

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «dieci miliardi», con le seguenti: «nove miliardi e seicento milioni».

28.999 (ex 45.106)

BRIGNONE, MORO, LAGO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 1998» con le seguenti: «Per gli anni 1998 e 1999».

V. nuovo testo

28.2002

IL RELATORE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 1998» con le altre: «Per gli anni 1998 e 1999» e al penultimo periodo sopprimere le parole: «e al Ministero dell'interno».

Approvato

28.2002 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 3 sopprimere le parole da: «In caso di...» fino a: «spesa corrente».

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

28.509

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

Respinto

«4. Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, concernente "Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale" è integrato di un importo pari a

lire 70 miliardi per l'anno 1998. Alla erogazione del contributo integrativo per l'importo di 20 miliardi a favore del comune o della provincia di Napoli e di 10 miliardi a favore di Palermo, nonché di 20 miliardi per il comune e la provincia di Lecce, di 10 miliardi per il comune e la provincia di Bari, di 10 miliardi per il comune di Reggio Calabria o (Crotone) provvede il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando, quanto a lire 35 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 35 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

28.512 LISI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 4, i periodi da: «Il contributo di cui» sino a: «entro 30 giorni dall'assegnazione dei fondi» vengono sostituiti dal seguente: «Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, concernente "Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale" è integrato di un importo pari a lire 70 miliardi per l'anno 1998. Alla erogazione del contributo integrativo per l'importo di 20 miliardi a favore del comune o della provincia di Napoli e di 10 miliardi a favore di Palermo, nonché di 20 miliardi per il comune e la provincia di Lecce, di 10 miliardi per il comune e la provincia di Bari, di 10 miliardi per il comune di Reggio Calabria o (Crotone) provvede il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla assegnazione dei fondi».

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

28.513 LISI, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Sopprimere il comma 6.

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

28.514 DE CORATO, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

Ritirato

«6-bis. Qualora più soggetti legati da vincolo di parentela o di affinità fino al terzo grado risultino comproprietari di un edificio a proprietà indivisa composto da più unità abitative distintamente usate da ciascun comproprietario, l'aliquota e/o la riduzione dell'imposta comunale degli immobili prevista per l'abitazione principale si applica per intero, a partire dal 1° gennaio 1999 anche al comproprietario che occupa un'unità abitativa quale abitazione principale. Le amministrazioni comunali nel determinare aliquote e riduzioni di ICI tengono conto della minore entrata derivante dal presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 8 aumentare le accise sugli olii minerali, fino a copertura del maggior onere, in deroga a quanto previsto dal comma 2.

28.510

GUBERT

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

Inammissibile

«6-bis. Qualora più soggetti legati da vincolo di parentela o di affinità fino al terzo grado risultino comproprietari di un edificio a proprietà indivisa composto da più unità abitative distintamente usate da ciascun comproprietario il comune può disporre di applicare l'aliquota e/o la riduzione dell'imposta comunale degli immobili prevista per l'abitazione principale per intero, a partire dal 1° gennaio 1999 anche al comproprietario che occupa un'unità abitativa quale abitazione principale.

28.511

GUBERT

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

Respinto

«6-bis. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, le parole: "su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "su apposito conto corrente postale intestato al comune"».

28.515

MORO, LAGO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

Respinto

«6-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante la determinazione delle aliquote in materia d'imposta comunale sugli immobili, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. All'abitazione principale e relative pertinenze si applicano la medesima aliquota d'imposta”».

Conseguentemente, diminuire gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base per il triennio 1999-2001 relativi alla categoria IV di cui all'articolo 42, comma 1, del 30 per cento.

28.516

MORO, LAGO

Sopprimere il comma 7.

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

28.517

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

Approvato

28.2000

IL RELATORE

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

Ritirato

28.518

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA, PEDRIZZI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«7-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, riguardante l'istituzione della tariffa rifiuti, dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è esente dall'imposta sul valore aggiunto».

28.519

ROSSI, MORO, LAGO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 15, concernente la riscossione della tariffa a mezzo ruolo da parte del soggetto gestore del servizio, è abrogato».

28.520

MORO, LAGO

Le parole da:
«Dopo il
comma 7» a:
«1997, n. 22»
respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, riguardante l'istituzione della tariffa rifiuti, dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. La tariffa deve intendersi quale corrispettivo di una prestazione privatistica di natura contrattuale”».

28.521

MORO, LAGO

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Le disposizioni previste dal decreto del Ministero delle finanze 16 dicembre 1980, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1980, n. 349 recante: “Particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano” si applicano anche ai servizi di nettezza urbana e di raccolta di rifiuti solidi urbani effettuati da aziende speciali o consortili».

28.1000

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Respinto

Sopprimere il comma 10.

28.522

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 12, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il medesimo contributo viene erogato per l'anno 1998 e viene definitivamente consolidato per gli anni successivi.

Conseguentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Respinto

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

- a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;
- b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di IVA)

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);
- b) al numero 76) sono soppresse le parole: «estratti o essenze di caffè, di tè e di matè»;
- c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: “con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*”».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21, con il seguente:

«Art. 21. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario). – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Consequentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 42, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

“18-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'articolo 78, comma 22, sostituire le parole: “lire 20.000” con le seguenti: “lire 8.000”.

Consequentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

1999: - 600;
2000: - 900;
2001: - 1050».

28.523

LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

All'articolo 28, comma 13, sostituire le parole: «i contributi erogati» con le seguenti: «i contributi attribuiti». **Approvato**

28.1500

IL GOVERNO

Al comma 15, sostituire le parole da: «al competente ufficio...» fino alla fine, con le seguenti: «alle province». **Respinto**

28.524

BORTOLOTTO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

Respinto

«16-bis. La riscossione delle somme dovute all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ai sensi dell'articolo 17, comma 73, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è effettuata mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa espressa dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

28.526

STANISCIÀ

Sopprimere il comma 17.

Respinto

28.527

SARTO, BORTOLOTTO

Sostituire il comma 17, con il seguente:

Approvato

«Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, sopprimere le parole: «in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi».

28.528

SARTO, BORTOLOTTO, GIOVANELLI

Al comma 17, premettere il seguente periodo: «Il termine di cui all'articolo 14 comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9 del decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessi dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999».

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

28.525 BUCCIERO, CURTO, LISI, MAGGI, MONTELEONE, SPECCHIA,
MEDURI

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti commi:

Ritirato

«20-bis. La lettera f) del comma 2, dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituita dalla seguente:

f) previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato fortettariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni;

1.1) fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;

1.2) oltre ventimila abitanti lire mille per utente;

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al punto 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione”.

20-ter. Il comma 3, dell'articolo 69 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

«3-ter. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1, relativa alle occupazioni di cui alla lettera f), comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfettaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscosso dal comune e dalla provincia per la medesima concessione o autorizzazione, fatti salvi quelli connessi a prestazione di servizi».

28.529

PASQUINI

Sopprimere il comma 21.

Respinto

28.530

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

Respinto

«22-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

“2. la quota di contributo di cui al precedente articolo 6 è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta nel corso delle opere iniziali, ovvero di quelle conseguenti a varianti in corso d'opera e, comunque, non oltre sessanta giorni dall'ultimazione totale dei lavori o prima del rilascio del certificato di abitabilità-agibilità delle opere eseguite“».

28.531

CURTO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

Ritirato

«22-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1999 le tariffe dell'imposta di pubblicità di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentate del trenta per cento. L'aumento va calcolato sulla base delle tariffe previgenti, aumentate del venti per cento per effetto dell'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli anni successivi le tariffe sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. Qualora non modificate entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno nella misura massima prevista dal presente comma. È abrogato l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

28.532

NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 23.

Respinto

28.533

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 24, l'ultimo periodo sostituire le parole: «l'apposizione del visto» con le altre: «la consegna».

Respinto

28.534

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 25.

Respinto

28.535

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

Ritirato

«27-bis. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 157, 158 e 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, notificate o contestate entro il 30 novembre 1996, i comuni, con propria deliberazione, possono determinare criteri e modalità di definizione agevolata».

28.536

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

Ritirato

«27-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 157, 158 e 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, notificate o contestate entro il 30 novembre 1996, possono essere sanate, entro il 30 marzo 1999, mediante il versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dagli stessi articoli ed entro un massimo di lire cinquecentomila».

28.537

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

Inammissibile

«28-bis. Il corrispettivo del servizio di depurazione è dovuto soltanto quando l'utente usufruisce di tale servizio».

28.539 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PEDRIZZI, CURTO

Al comma 29, dopo le parole: «sono fissati con deliberazione del CIPE» inserire le seguenti: «; fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998».

Approvato

28.2001 IL RELATORE

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

Approvato

«30-bis. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 all'articolo 14, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. I comuni già provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi”».

28.540 TIRELLI, MORO

Sopprimere il comma 36, 37 e 38.

Ritirato

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

28.541 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Sopprimere i commi 36 e 37.

Respinto

28.542 DI PIETRO, OCCHIPINTI

Al comma 36, sostituire le parole: «del 16 per cento alla provincia di Lecco» con le seguenti: «del 16 per cento alla provincia di Lecco da ridursi proporzionalmente nei prossimi 10 anni con pari incremento della quota percentuale della provincia di Como».

Respinto

28.544 LAGO, WILDE, MORO

Al comma 36, dopo le parole: «50 per cento al Ministero dell'inter- **Respinto**
no» inserire le seguenti: «alla provincia di Como il trasferimento dovrà
essere superiore al trasferimento del 1997 incrementato del tasso di
inflazione programmato».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, sopprimere la let-
tera i).

28.546

WILDE, LAGO, MORO

Al comma 36, dopo le parole: «50 per cento al Ministero dell'inter- **Precluso**
no» inserire le seguenti: «alla provincia di Como il trasferimento dovrà
essere superiore al trasferimento del 1997 incremento del tasso di infla-
zione programmato».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 4, è aggiunto il
seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare
la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma, sono aggiunte le
seguenti parole: "e che non abbiano un numero di soci superiore a 250
persone"».

28.547

LAGO, WILDE, MORO

Al comma 36, sopprimere le parole: «A decorrere dall'anno 2000 il **Ritirato e**
contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia è pari a quel-
lo del 1999 incrementato del tasso di inflazione programmato». **trasformato**
nell'o.d.g.

28.543

LAGO, WILDE, MORO

Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:

Respinto

«37-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occu-
pazione, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722
del Codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel co-
mune di S. Pellegrino Terme.

37-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto
del Presidente della giunta regionale della Lombardia su richiesta del
sindaco di S. Pellegrino Terme, previa delibera del consiglio comunale.
L'autorizzazione è concessa per un periodo di venti anni ed è
rinnovabile.

37-quater. Il presidente della giunta regionale della Lombardia, con
proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio
della casa da gioco.

37-*quinquies*. Il regolamento di cui al comma 3 deve contenere:

- a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico;
- b) le tipologie dei giochi autorizzabili;
- c) la ripartizione agli enti locali e territoriali interessati dei proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco;
- d) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

37-*sexies*. Alla casa da gioco di S. Pellegrino Terme, si applica la disposizione di cui al numero 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministero delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992».

28.549

LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

Dopo il comma 37, è aggiunto il seguente:

«37-*bis*. La società di cui al comma 36 non può spostare la casa da gioco in altra parte del territorio nazionale, nè gestire case da gioco nel territorio della regione Lombardia e del cantone Ticino».

28.550

BESOSTRI, MURINEDDU

Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 28.554, nell'o.d.g. n. 990 (Nuovo testo)

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

«37-*bis*. In attesa della emanazione di una normativa organica di regolamentazione delle case da gioco, è sospesa, a far tempo dal 1° gennaio 2000, l'entrata prevista da quanto indicato al n. 29 della tariffa ammessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, nonchè l'attività delle rispettive case da gioco e delle autorizzazioni previste all'articolo 5, comma 3, della legge 27 febbraio 1998, n. 30».

28.551

MANTICA, CAMPUS, MAGNALBÒ

Inammissibile

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

«37-*bis*. In attesa della emanazione di una normativa organica di regolamentazione delle case da gioco, è sospesa, a far tempo dal 1° gennaio 2000, l'entrata prevista da quanto indicato al n. 29 della tariffa ammessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, nonchè l'attività delle rispettive case da gioco e delle autorizzazioni previste all'articolo 5, comma 3, della legge 27 febbraio 1998, n. 30».

Respinto

Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'imposta di consumo sui tabacchi e superalcolici in applicazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

28.552

D'ALÌ, MANTICA, CAMPUS, MAGNALBÒ

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

Respinto

«38-bis. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente: «Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sugli spettacoli e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco ovvero le somme di natura pubblicistica derivanti da tale esercizio agli enti ai quali esso è riservato per legge ed agli altri enti pubblici beneficiari di tali somme, da questi classificate in bilancio al Titolo I – Entrate tributarie».

28.553

D'ALÌ

Dopo il comma 38, è aggiunto il seguente:

Ritirato e trasformato, unitamente all'em. 28.550, nell'o.d.g. n. 990 (Nuovo testo)

«38-bis. L'iscrizione ai registri anagrafici di cui al comma 1 dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che si riferisce anche ai cittadini italiani iscritti nel registro AIRE del comune di Campione d'Italia, con domicilio fiscale in detto comune ed autorizzati a dimorare nel Canton Ticino in base agli accordi tra il comune di Campione d'Italia e la Repubblica e Stato del Canton Ticino, e in conformità con la circolare ministeriale Ministero delle finanze n. 15/Prot. n. 3020 del 10 maggio 1979 Direzione imposte dirette, avente per oggetto l'articolo 18 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, come sostituito dalla legge di conversione 24 luglio 1978, n. 388».

28.554

BESOSTRI, MURINEDDU

Sopprimere il comma 40.

Respinto

28.556

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI, MUNGARI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

Respinto

«40-bis. All'articolo 3, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, inserito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, le parole: "al 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "a quando non verrà realizzato l'acquedotto rurale nel litorale di Cavallino-Treporti"».

28.557

COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

Respinto

«40-bis. I compensi percepiti da soggetti in pensione in qualità di personale ausiliario dai comuni per mansioni di vigilanza sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e non sono soggetti al regime della ritenuta d'acconto».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, all'articolo 78, comma 22, le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 10.000"».

28.558

CECCATO, MORO, TIRELLI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

Respinto

«40-bis. Al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. In relazione alle competenze statutariamente attribuite alle regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 è versata alle regioni e alle province stesse secondo le modalità di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; le regioni e le province predette assicurano comunque ai comuni, nel quadro dei rispettivi rapporti finanziari, l'intero gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3."».

28.559

MORO, LAGO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

V. nuovo testo

«40-bis. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

28.560 CURTO, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

Approvato

«40-bis. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

28.560 (Nuovo testo) CURTO, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

**Id. em. 28.560
(Nuovo testo)**

«40-bis. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

28.561 CASTELLI, MORO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

**Id. em. 28.560
(Nuovo testo)**

«40-bis. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

28.562 AZZOLLINI, SCHIFANI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

**Id. em. 28.560
(Nuovo testo)**

«40-bis. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

28.563 RECCIA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

Respinto

«40-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: "per un periodo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di cinque anni". Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque per i consigli comunali e provinciali rinnovati nell'anno 1995».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

28.564 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI, DE CORATO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

Ritirato

«40-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1999 le tariffe dell'imposta di pubblicità di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate del trenta per cento.

L'aumento va calcolato sulla base delle tariffe previgenti, aumentate del venti per cento per effetto dell'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per gli anni successivi le tariffe sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

Qualora non modificate entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno nella misura massima prevista dal presente comma.

È abrogato l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

28.565

PASQUINI

Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:

Approvato

«42-bis. I Comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.

42-ter. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del Comune, e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente,

dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del punto seguente.

42-*quater*. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal Comune su parere del proprio ufficio tecnico. In misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà della trasformazione di cui sopra.

42-*quinquies*. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai Comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al punto n. 3.

42-*sexies*. Sono abrogati i commi 75-79 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché i commi 60 (lettere *a*), *b*) e *c*)), 61 e 62 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

28.566 (Nuovo testo)

GUERZONI, PASQUINI, STANISCIA

Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:

Ritirato

«42. - 1. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delineate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il Consiglio comunale può individuare le aree escluse dall'applicazione del precedente comma entro il 31 dicembre 1999.

le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.

2. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune, e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del punto seguente.

3. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale "Dal consiglio comunale su parere dell'ufficio tecnico comunale" in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 459, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.

4. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere modificate, con la soppressione di tutti i vincoli, limiti ed obblighi previsti dagli abrogati commi quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dietro pagamento di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del precedente punto.

5. Alle aree cedute in proprietà per conversione del diritto di superficie, ovvero sin dall'origine, di cui ai punti precedenti ed alle costruzioni su di esse insistenti, si applica la disciplina della convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per una durata di 15 anni diminuita del tempo trascorso tra la data della convenzione stipulata all'atto della concessione del diritto di superficie o di proprietà sulle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione.

6. Sono abrogati i commi 75, 77, 78 e 79 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché i commi 60 (lettere *a*), *b*) e *c*), 1 e 62 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Comunque il costo dell'area determinato con i criteri di cui sopra non può essere maggiore di quello ceduto direttamente in diritto di proprietà».

28.1000a

STANISCIA

All'articolo 28 aggiungere il seguente comma:

Inammissibile

«... Le indennità definitive dovute alle imprese ai sensi dell'articolo 39, legge 21 giugno 1865, n. 2359 così come modificato e integrato dall'articolo 5-bis, legge n. 359 del 1992 e articolo 3, comma 65, legge 23 dicembre 1996, n. 662 per il caso di espropriazione di beni o di danni provocati a seguito di procedura espropriativa a beni sottoposti al vincolo di cui alla legge 1089 del 1° giugno 1936 e per il contesto ai sensi della legge 1497 del 1939 e individuati da appositi decreti ministeriali, e comunque considerati come inscindibili complessi unitari e funzionali, ancorchè in presenza di differente destinazione per effetto di strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in pendenza di giudizio, non possono essere inferiori a quaranta volte la misura delle indennità liquidata in via ordinaria.

La disposizione di cui al precedente periodo non si applica ai procedimenti per i quali l'indennità o la somma dovuta sia stata accettata o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge».

28.1001

COLLA, AVOGADRO, MORO

Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:

Respinto

«All'articolo 66 del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

“14-bis. Gli adempimenti, anche formali, inerenti il trattamento unitario disposto dal comma precedente nei confronti delle aziende speciali e dei rispettivi enti territoriali di appartenenza, sono eseguiti dagli enti territoriali medesimi. Gli adempimenti posti in essere dalle aziende speciali per l'anno 1998 e per i precedenti si considerano assolti dagli enti territoriali di appartenenza”».

28.567

VEGAS

Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:

Id. em. 28.567

«42-bis. All'articolo 66 del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

“14-bis. Gli adempimenti, anche formali, inerenti il trattamento unitario disposto dal comma precedente nei confronti delle aziende speciali e dei rispettivi enti territoriali di appartenenza, sono eseguiti dagli enti territoriali medesimi. Gli adempimenti posti in essere dalle aziende speciali per l'anno 1998 e per i precedenti si considerano assolti dagli enti territoriali di appartenenza”».

28.568

D'ONOFRIO

Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:

Id. em. 28.567

«42-bis. All'articolo 66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 14, è inserito il seguente comma:

“14-bis. Gli adempimenti anche formali, inerenti il trattamento unitario disposto dal comma precedente nei confronti delle aziende speciali e dei rispettivi enti territoriali di appartenenza, sono eseguiti dagli enti territoriali medesimi. Gli adempimenti posti in essere dalle aziende speciali per l'anno '98 e per i precedenti si considerano assolti dagli enti territoriali di appartenenza”».

28.569

NAPOLI Roberto

All'articolo 28 aggiungere il seguente comma:

Approvato

«42-bis. Alla fine del primo comma dell'articolo 3 della legge n. 177 del 1992, aggiungere le seguenti parole: «con riferimento alle caratteristiche originarie».

28.570

BEDIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Respinto

«42-bis. Viene confermato il consolidamento per gli anni 1996 e seguenti, effettuato dal Ministero dell'interno, del beneficio di cui al decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, articolo 3, comma 9».

Conseguentemente dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Conseguentemente sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

- a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;
- b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Conseguentemente dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Conseguentemente sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. - *(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario)*.
- 1. Per il triennio 1999-2000, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

Conseguentemente all'articolo 42, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 all'articolo 78, comma 22, sostituire le parole: «lire 20.000» con le seguenti: «lire 8.000».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

28.571

LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

**Non posto
in votazione (*)**

premessò:

che i termini (31 dicembre 1998), «di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677», sono stati prorogati di ventiquattro mesi con disposizione (articolo 3) di disegno di legge approvato dal Senato (atto Senato 3456-A);

che l'approvazione definitiva dello stesso disegno di legge avverrà dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 1998, con il rischio che ne possa risultare frustrata la proroga;

impegna il Governo:

ad adottare con l'urgenza del caso, ogni provvedimento – anche nella forma del decreto-legge – o, comunque, ogni iniziativa per evitare il rischio che possa risultare frustrata la proroga, di cui in premessa, del termine del 31 dicembre 1998.

9.3662.17.a

DE LUCA Michele

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

V. nuovo testo

premessò che alcuni cittadini aventi domicilio fiscale nel comune di Campione d'Italia sono stati autorizzati a prendere dimora nel Canton Ticino nell'ambito di accordi tra il comune di Campione d'Italia e il Consiglio di Stato della Repubblica del Canton Ticino in attuazione di accordi di cooperazione transfrontaliera fra enti locali di cui alla Convenzione di Madrid del 21 maggio 1980 ed in conformità all'accordo

quadro di cooperazione transfrontaliera tra l'Italia e la Svizzera firmato a Berna il 24 febbraio 1993 e ratificato con la legge 19 novembre 1984, n. 948;

che delle trattative è stato informato il Ministero per gli affari esteri, il quale in data 16 novembre 1994 ha acconsentito alle trattative;

che le trattative hanno rispettato le procedure di attuazione degli accordi di cooperazione transfrontaliera come da nota del prefetto di Como 4487 (94 GAB del 3 febbraio 1996);

che con tali trattative si richiamano le precedenti intese del 1982 e 1989;

che in base agli accordi non vi è nessuna differenza sostanziale tra i cittadini di Campione che lavorano e risiedono in Campione e quelli che lavorano in Campione avendo dimora nel Canton Ticino, nel senso che tutti sono soggetti agli stessi aggravii derivanti dalla particolare collocazione separata dalla madre patria e che giustifica il particolare calcolo relativo al loro reddito espresso in franchi svizzeri;

che infatti se non si applicasse al reddito in franchi svizzeri il cambio virtuale determinato con decreto ministeriale (per fare un esempio, per il periodo di imposta 1° gennaio 1989-31 dicembre 1991 il cambio è stabilito in lire 242 per ogni franco svizzero per i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune - decreto ministeriale 17 luglio 1989, in *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre n. 242 -;

che con circolare Ministero delle finanze n. 15/Prot. n. 3020 del 10 maggio 1979 si sono pacificamente estese ai cittadini italiani iscritti nel registro anagrafico degli italiani residenti all'estero con domicilio fiscale nel comune di Campione d'Italia le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

che in difformità con detti orientamenti, che in buona fede sono stati osservati dai cittadini per anni, in epoca recente l'Ufficio delle imposte dirette di Como, ha escluso il reddito dei cittadini AIRE dai particolari benefici del rapporto di cambio fissato con decreto ministeriale;

che tale fatto produce una grave disparità di trattamento tra cittadini nella stessa situazione di lavoro e con condizioni di dimora assolutamente equivalenti ai fini dei maggiori oneri derivanti dalle particolari condizioni di produzione del reddito;

che i registri AIRE sono come dice il nome stesso registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, e pertanto rientranti nella previsione dell'articolo 18 della legge n. 216 del 1978, tesa a «adeguare, sotto il profilo della perequazione della capacità contributiva, l'imposizione sui redditi delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel comune di Campione d'Italia a quelle degli altri contribuenti»;

che appare ingiusto a distanza di anni che l'Ufficio imposte dirette di Como disattenda, con effetto retroattivo, le istruzioni ministeriali sulla base delle quali centinaia di cittadini del comune di Campione d'Italia hanno stabilito nell'ambito di accordi tra il comune ed il Canton Ticino, la loro dimora nel Cantone;

che l'articolo 132 del TUIR non ha innovato rispetto alla previgente normativa in quanto parla genericamente di persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione, dizione che comprende anche l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. In nessuna parte dell'articolo 132 si parla di residenza di queste persone. Per essere iscritti a registro AIRE del comune di Campione d'Italia occorre necessariamente aver avuto la dimora abituale in detto comune;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a riesaminare la situazione fiscale dei cittadini di Campione d'Italia con domicilio fiscale in detto comune per i redditi prodotti nel comune stesso, ancorchè dimoranti nel Canton Ticino nell'ambito degli accordi di cooperazione transfrontaliera italo-svizzeri.

9.3662.990 (già em. 28.554 e 28.550)

BESOSTRI, MURINEDDU

Il Senato,

premessò:

**Non posto
in votazione (*)**

che alcuni cittadini aventi domicilio fiscale nel comune di Campione d'Italia sono stati autorizzati a prendere dimora nel Canton Ticino nell'ambito di accordi tra il comune di Campione d'Italia e il Consiglio di Stato della Repubblica del Canton Ticino in attuazione di accordi di cooperazione transfrontaliera fra enti locali di cui alla Convenzione di Madrid del 21 maggio 1980 ed in conformità all'accordo quadro di cooperazione transfrontaliera tra l'Italia e la Svizzera firmato a Berna il 24 febbraio 1993 e ratificato con la legge 19 novembre 1994, n. 948;

che delle trattative è stato informato il Ministero per gli affari esteri, il quale in data 16 novembre 1994 ha acconsentito alle trattative;

che le trattative hanno rispettato le procedure di attuazione degli accordi di cooperazione transfrontaliera come da nota del prefetto di Como 4487 (94 GAB del 3 febbraio 1996);

che con tali trattative si richiamano le precedenti intese del 1982 e 1989;

che in base agli accordi non vi è nessuna differenza sostanziale tra i cittadini di Campione che lavorano e risiedono in Campione e quelli che lavorano in Campione avendo dimora nel Canton Ticino, nel senso che tutti sono soggetti agli stessi aggravii derivanti dalla particolare collocazione separata dalla madre patria e che giustifica il particolare calcolo relativo al loro reddito espresso in franchi svizzeri;

che infatti se non si applicasse al reddito in franchi svizzeri il cambio virtuale determinato con decreto ministeriale (per fare un esempio, per il periodo di imposta 1° gennaio 1989-31 dicembre 1991 il cambio è stabilito in lire 242 per ogni franco svizzero per i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune - decreto ministeriale 17 luglio 1989, in *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre n. 242 -;

che con circolare Ministero delle finanze n. 15/Prot. n. 3020 del 10 maggio 1979 si sono pacificamente estese ai cittadini italiani iscritti nel registro anagrafico degli italiani residenti all'estero con domicilio fiscale nel comune di Campione d'Italia le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

che in difformità con detti orientamenti, che in buona fede sono stati osservati dai cittadini per anni, in epoca recente l'Ufficio delle imposte dirette di Como, ha escluso il reddito dei cittadini AIRE dai particolari benefici del rapporto di cambio fissato con decreto ministeriale;

che tale fatto produce una grave disparità di trattamento tra cittadini nella stessa situazione di lavoro e con condizioni di dimora assolutamente equivalenti ai fini dei maggiori oneri derivanti dalle particolari condizioni di produzione del reddito;

che i registri AIRE sono come dice il nome stesso registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, e pertanto rientranti nella previsione dell'articolo 18 della legge n. 216 del 1978, tesa a «adeguare, sotto il profilo della perequazione della capacità contributiva, l'imposizione sui redditi delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel comune di Campione d'Italia a quelle degli altri contribuenti»;

che appare ingiusto a distanza di anni che l'Ufficio imposte dirette di Como disattenda, con effetto retroattivo, le istruzioni ministeriali sulla base delle quali centinaia di cittadini del comune di Campione d'Italia hanno stabilito nell'ambito di accordi tra il comune ed il Canton Ticino, la loro dimora nel Cantone;

che l'articolo 132 del TUIR non ha innovato rispetto alla previgente normativa in quanto parla genericamente di persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione, dizione che comprende anche l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. In nessuna parte dell'articolo 132 si parla di residenza di queste persone. Per essere iscritti a registro AIRE del comune di Campione d'Italia occorre necessariamente aver avuto la dimora abituale in detto comune,

impegna il Governo:

a riesaminare la situazione fiscale dei cittadini di Campione d'Italia con domicilio fiscale in detto comune per i redditi prodotti nel comune stesso, ancorchè dimoranti nel Canton Ticino nell'ambito degli accordi di cooperazione transfrontaliera italo-svizzeri,

inoltre:

premesso che la Casa da gioco di Campione d'Italia svolge un ruolo fondamentale per l'occupazione e l'attività turistica dello stesso comune essendo di fatto il volano dell'intera economia locale;

ritenuto che sia quindi necessario garantire lo sviluppo dell'attività della Casa da gioco, anche consentendone l'espansione e il miglioramento delle strutture;

considerato che il Comune ha avviato le procedure per la realizzazione di una nuova sede della Casa da gioco, e che in

tale contesto l'Amministrazione comunale ha già assunto impegni con gli istituti di credito per la contrazione dei necessari mutui,

impegna il Governo:

a tener conto, nella determinazione delle spese di gestione della Casa da gioco, anche degli eventuali oneri derivanti dalla realizzazione della nuova sede del Casinò.

9.3662.990 (Nuovo testo) (già em. 28.554 e 28.550) BESOSTRI, PASQUALI, MANTICA, MURINEDDU

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

premesso che la Casa da gioco di Campione d'Italia svolge un ruolo rilevante nell'economia del comune di Campione d'Italia e dell'intero bacino turistico;

considerato che il comune di Campione d'Italia ha avviato l'iter per la realizzazione della nuova casa da gioco ed ha assunto impegni in merito con istituti di credito per l'accensione di mutui,

impegna il Governo:

a tener conto, nella determinazione delle spese di gestione della Casa da gioco, anche degli eventuali nuovi oneri derivanti dalla realizzazione della nuova sede;

a mantenere i trasferimenti all'attuale livello, incrementati del tasso d'inflazione programmato.

9.3662.927. (già em. 28.543)

WILDE, PERUZZOTTI, ROSSI

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 28

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifica del sistema dei trasferimenti erariali alle regioni, province e comuni mediante istituzione di una addizionale sul reddito delle persone fisiche)

1. Al fine di semplificare e realizzare l'autonomia finanziaria degli enti locali e territoriali a decorrere dal 1° gennaio 1999 alle regioni, alle

**Non posto
in votazione (*)**

Inammissibile

province ed ai comuni è attribuita una quota del gettito relativo alle imposte sui redditi delle persone fisiche in percentuale pari ad assicurare l'attribuzione del totale delle risorse finanziarie, di rispettiva competenza, trasferite dallo Stato, in base al bilancio relativo all'anno finanziario 1998.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, determina con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità di applicazione del presente articolo.

3. Per il primo anno di applicazione l'addizionale Irpef è attribuita a titolo di acconto dal Ministero dell'interno, salvo conguaglio da effettuare entro il 30 gennaio 2000».

28.0.1000

SPERONI, MORO, LAGO

ARTICOLO 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.

Approvato

(Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province)

1. I beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, che si pronuncia entro un termine perentorio, a condizione che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrità e la fruizione dei beni e sia garantita la compatibilità della destinazione d'uso con il loro carattere storico e artistico;

b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia dei beni per i quali può essere concessa l'autorizzazione;

c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione ed all'uso dei beni;

d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;

e) individuazione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali in collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili di interesse storico e artistico delle regioni, delle province e dei comuni;

f) possibilità di prevedere il diritto di prelazione a favore di altri enti pubblici territoriali o enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge, incompatibili.

2. Sono fatte salve le procedure di alienazione già avviate in attuazione dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a condizione che le stesse siano pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima della data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

Respinto

29.500

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, NOVI

Sopprimere l'articolo.

Precluso

Conseguentemente, sostituire il testo del comma 6 dell'articolo 4 con il seguente:

«6. Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

“194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento”».

29.501

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«Art. 29. - (Alienazione di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà delle regioni, delle province e dei comuni) - 1. La regione, le province e i comuni del Veneto, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, possono alienare o permutare, ovvero attribuire a terzi in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili di loro proprietà».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 38.

29.502

MANFROI, SERENA

Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole da: «non sono alienabili» fino a: «previste con» con le seguenti: «sono alienabili con le procedure definite in apposito».

Respinto

29.503

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «non» e «salvo che».

Respinto

29.3500

CASTELLI, MORO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «su proposta del Ministro...» con le altre: «su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministero».

Respinto

29.3501

CASTELLI, MORO

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Respinto

29.3502

MORO, CASTELLI

Al comma 1, nell'alinea sopprimere le parole da: «entro un anno» fino a: «presente legge».

Respinto

29.504

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

Respinto

29.3503

CASTELLI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «perentorio» aggiungere le seguenti: «non superiore ad 1 anno dal ricevimento della domanda». **Respinto**

29.3504

CASTELLI, MORO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «trascorso tale periodo la domanda si intende accolta». **Respinto**

29.3505

CASTELLI

All'emendamento 29.505, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «due anni». **Respinto**

29.505/1

MARRI, BEVILACQUA, PACE, BONATESTA, CAMPUS, MANTICA, BORNACIN

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «cinque anni» con le altre: «sei mesi». **Respinto**

29.505

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

All'emendamento 29.506, dopo le parole: «lettera f)» inserire:: «sostituire le parole “possibilità di prevedere il” con le seguenti: “previsione del” e». **Respinto**

29.506/1

MARRI, BEVILACQUA, PACE, BONATESTA, CAMPUS, MANTICA, BORNACIN

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «o enti conferenti» fino alla fine della lettera». **Respinto**

29.506

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «a condizione che le stesse siano pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima della data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191». **Respinto**

29.3506

MORO, CASTELLI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 29

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 29-bis.

(Riduzione del carico fiscale per il restauro di beni vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089)

1. Alla tabella A), parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

“41-*quater*. Gli interventi di recupero e restauro di beni vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;”.

2. Gli interventi di recupero e restauro di beni vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 sono esenti dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, aumentare proporzionalmente la percentuale prevista di riduzione delle spese.

29.0.500

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Approvato

«Art. 29-bis.

1. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

29.0.501

PASSIGLI

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Ritirato

«Art. 29-bis.

1. Agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduta anteriormente alla data del 31 dicembre 1998 sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, è riaperto il termine per presentare le dichiarazioni omesse e per integrare in aumento quelle già presentate.

2. Gli interessati tra il 1° ed il 30 giugno 1999 devono inoltrare ai comuni competenti esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata, la dichiarazione di cui al comma 1 relativamente ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista dalla lettera stessa.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai moduli da approvare entro il 30 aprile 1999 con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*.

4. Le dichiarazioni producono effetti a condizione che il contribuente esegua regolarmente i versamenti dell'imposta in base ad esse dovuta nonché degli interessi e delle sanzioni di cui al successivo comma 5.

5. Sulla somma dovuta per imposta risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 1 è applicata una sanzione pari agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulti effettivamente eseguito, nonché la rivalutazione programmata per lo stesso periodo.

6. Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.

7. Il pagamento deve essere eseguito contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 1.

8. L'imposta, interessi e rivalutazione dovuti devono essere corrisposti mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune competente su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario. Il pagamento va effettuato mediante il modulo approvato con decreto interministeriale del 12 maggio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1993.

9. Per le somme riscosse dai comuni relativamente all'anno 1993 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

10 Il maggior reddito corrispondente alle unità immobiliari oggetto di dichiarazione integrativa, ove non sia già stato dichiarato nella dichiarazione dei redditi a partire dalla data in cui il fabbricato, o porzione di essi, è divenuto atto all'uso, è accertabile ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

11. Sul maggior reddito accertato è dovuta ai fini IRPEF o IRPEG l'imposta sostitutiva del 27 per cento oltre ai relativi interessi. Relativamente ai fabbricati oggetto di dichiarazione non si applicano le sanzioni

amministrative previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposta sui redditi, sempre che le somme dovute siano corrisposte per intero con le modalità e nei termini previsti dai precedenti articoli.

12. Copia della dichiarazione integrativa viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte.

29.0.602

STANISCIÀ

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 30.

Approvato

(Trattamenti pensionistici e di disoccupazione)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

2. Per l'applicazione del comma 1 gli enti erogatori di trattamenti pensionistici, nella comunicazione da trasmettere al Casellario centrale delle pensioni entro il mese di febbraio di ciascun anno in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, forniscono, per ciascun trattamento, i dati richiesti dal Casellario stesso. Sulla base dei predetti dati il Casellario comunica agli enti interessati, entro il mese di giugno di ciascun anno, l'importo del trattamento complessivo del soggetto su cui attribuire gli incrementi di cui al comma 1.

3. Per gli anni successivi al 1999, in attesa della comunicazione, da parte del Casellario, di cui al comma 2, gli enti determinano, in via provvisoria, la rivalutazione automatica da applicare sul proprio trattamento sulla base dei dati comunicati dal Casellario medesimo per l'anno precedente. A decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Casellario, gli enti provvedono a rideterminare la rivalutazione spettante dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e ad effettuare i conguagli a credito e a debito dei pensionati. In caso di rideterminazione con effetto retroattivo degli importi dei trattamenti pensionistici soggetti alla disciplina del presente articolo anche gli aumenti di rivalutazione

spettanti dal 1° gennaio 1999 in poi sono rideterminati sulla base dei dati comunicati dal Casellario. A tal fine gli importi rideterminati relativi a periodi successivi al 1° gennaio 1999 devono essere segnalati al Casellario in occasione delle previste segnalazioni periodiche, mentre la effettiva rideterminazione degli aumenti di rivalutazione per gli stessi anni sarà effettuata dagli enti interessati a seguito della ricezione delle risultanze annuali da parte del Casellario.

4. Per l'anno 1999, in attesa degli adempimenti connessi alla prima applicazione della nuova disciplina, ciascun ente attribuirà in via provvisoria la rivalutazione in applicazione del comma 1 sul totale dei trattamenti dallo stesso erogati. I recuperi derivanti dalle operazioni di conguaglio vengono effettuati anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

5. La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'articolo 76, terzo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 5 si intende abrogato nella parte modificata dal medesimo comma.

7. Al fine di potenziare la funzione di coordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) nella gestione degli accessi al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed il monitoraggio dei relativi flussi di pensionamento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le modalità e i criteri per la trasmissione, anche mediante adeguati supporti informatici, di idonei elementi informativi da parte delle amministrazioni interessate relativi alle domande di quiescenza.

8. Nei confronti dei titolari di pensione a carico delle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, anche nei casi di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente, trova applicazione l'articolo 10, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

9. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Sono altresì escluse dal predetto procedimento, per gli esercizi 1998 e 1999, le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663».

EMENDAMENTI

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

30.100

MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Sopprimere il comma 1.

Inammissibile

30.102

LAGO, WILDE, MORO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

**Riferito
all'art. 71**

«1. Per le pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo con redditi di lavoro previste nei casi di pensione di vecchiaia».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

30.101 (Nuovo testo) SERVELLO, MACERATINI, MANTICA, MULAS,
BONATESTA, PACE, FLORINO

Al comma 5, dopo le parole: «per dimissioni» aggiungere le seguenti: «, tranne che non siano motivate da gravi e comprovati motivi familiari,».

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

30.103

MULAS, FLORINO, SILIQUINI, TURINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

Respinto

«6-bis) All'articolo 10, comma 11 del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

“e-ter) i contributi versati per la prosecuzione volontaria delle forme pensionistiche obbligatorie”».

Conseguentemente, sono aumentate le accise sugli oli minerali di cui all'articolo 8, derogando al disposto del comma 2 del medesimo articolo

30.104

GUBERT

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

Inammissibile

«8-bis. «Ai fini previdenziali al rapporto di lavoro dipendente delle assistenti domiciliari all'infanzia di cui alla legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano, 9 aprile 1996 n. 8, si applicano le disposizioni di cui alle leggi n. 339, disegno di legge 2 aprile 1958 e n. 977, disegno di legge 17 ottobre 1967».

Conseguentemente, al disegno di legge n. 3661, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale del decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982, U.P.B. 8.2.1.2, cap. 8055, 8056, ridurre gli importi nella misura necessaria a compensare gli eventuali oneri previsti dall'emendamento».

30.105

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MELONI, DONDEYNAZ

Aggiungere il seguente comma:

Respinto

«8-bis. La normativa di cui all'articolo 4, comma 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non si applica ai dipendenti pubblici ex-combattenti e assimilati già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge stessa».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1

30.106

MULAS, FLORINO, SILIQUINI, TURINI

Dopo il comma 8, a decorrere dal 1° gennaio 1993, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo indipendentemente dal reddito del coniuge.

Inammissibile

b. Sono abrogate le norme incompatibili con la disposizione di cui al comma 1.

c. Le provvidenze di cui al comma 1 saranno corrisposte dal 1° gennaio 1999.

Copertura: all'articolo 19, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica: a) all'articolo 14, alla ISne del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone».

30.107

LAGO, WILDE, MORO

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 30

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Accantonato

«Art. 30-bis.

(Trattamento pensionistico del personale in servizio e in quiescenza già appartenuto al disciolto Corpo di polizia femminile)

1. Alle appartenenti alla Polizia di Stato provenienti dal ruolo delle assistenti del disciolto Corpo di polizia femminile di cui alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, che hanno ottenuto l'immissione nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato a seguito del superamento delle procedure concorsuali previste per l'accesso a tale ruolo, ancorchè cessate dal servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai soli effetti della liquidazione del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita, è disposta la ricostruzione teorica del trattamento economico percepito in attività di servizio computando gli anni di servizio prestato nel sopraccitato ruolo delle assistenti del disciolto Corpo di polizia femminile ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dall'articolo 43, commi 22 e 23, della legge 1° aprile 1981, n. 121».

Conseguentemente all'articolo 66, comma 15, la misura delle quote di disponibilità è ridotta da 188 a 178 miliardi per l'anno 1999, da 376 a 366 miliardi per l'anno 2000 e da 470 a 460 miliardi per l'anno 2001.

30.0.100

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 30...

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 per le categorie di lavoratori soci degli organismi associativi indicati al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 i contributi per le va-

rie forme di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti sulle retribuzioni effettive, definite in misura non inferiore ai minimi contrattualmente previsti».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

30.0.101

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31.

Approvato

(Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP)

1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato al 31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni. Tale importo risulta comprensivo, nei limiti di lire 30.300 miliardi, delle anticipazioni a favore della gestione di cui all'articolo 29 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per le anticipazioni concesse nel corso degli esercizi 1996 e 1997, ai fini della determinazione dei relativi importi, si provvede con la procedura di cui al comma 2, sulla base dei rispettivi consuntivi.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del presente articolo. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche per gli anni successivi rispetto a quelli indicati al comma 1, ove interessati.

3. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.

4. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPS per gli esercizi 1997 e 1998, per il tramite dell'Ente poste italiane e successivamente della società Poste italiane Spa, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come modificate, limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione del comma 1. Tali trasferimenti, comunque a titolo anticipato, sono effettuati in favore dell'INPS con il vincolo di destinazione alla società Poste italiane Spa al fine di estinguere

le partite debitorie derivanti dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.

5. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPDAP a tutto il 1998, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto.

6. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5, è istituita presso l'INPS e presso l'INPDAP un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

7. Resta stabilito nei confronti dell'INPS e dell'INPDAP quanto disposto dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

8. È confermato, in ogni caso, quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.

9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, ove necessario, norme di attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

Respinto

31.100 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con lo stesso decreto di cui al periodo precedente, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'Inps interessate, anche per gli anni successivi rispetto a quelli indicati al comma 1, onve interessati, nel rispetto dei criteri di ripartizione indicati dall'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il terzo periodo del comma 34 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è sostituito dal seguente:

“A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli elementi amministrativi dell'ultimo consuntivo approvato, definisce con decreto le percentuali di riparto, tra le gestioni interessate, del predetto importo al netto della richiamata somma aggiuntiva”».

31.101 TAPPARO, BATTAFARANO, PILONI, LARIZZA, SARACCO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1999, è abrogato il comma 13 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

**Le parole da:
«Dopo il comma 2»
a: «n. 449» respinte;
seconda parte
preclusa**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

31.102 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1999, è abrogato il comma 13 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Precluso

Conseguentemente, fino a concorrenza dei maggiori oneri, sono aumentate le accise sugli oli minerali di cui all'articolo 8, derogando al disposto del comma 2 del medesimo articolo.

31.102a

GUBERT

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. È abrogato il comma 14 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ».

Inammissibile

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «6 per cento».

31.107

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999, sono autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui agli articoli 29 e 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni».

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

31.103

MULAS, FLORINO, SILIQUINI, TURINI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

Respinto

«6. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5 sono istituite presso l'INPS e l'INPDAP apposite contabilità separate per le gestioni dell'assistenza e della previdenza, come indicato nella legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 335 del 1995. Il saldo negativo risultante dalla gestione dell'assistenza viene iscritto nel bilancio dello Stato e nel bilancio dei suddetti istituti rispettivamente a titolo di debito e di credito. Per la sola gestione previdenziale dell'INPS e dell'INPDAP, è istituito nella contabilità un apposito capitolo di bilancio in cui sono evidenziate a titolo di debito le eventuali anticipazioni dello Stato atte a fronteggiare la situazione negativa della gestione».

31.104

MULAS, FLORINO, SILIQUINI, TURINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

Respinto

«6-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

e-ter) i contributi versati per la prosecuzione volontaria delle forme pensionistiche obbligatorie».

Consequentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

31.105

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

Ritirato

«6-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

e-ter) i contributi versati per la prosecuzione volontaria delle forme pensionistiche obbligatorie».

Consequentemente sono aumentate le accise sugli oli minerali di cui all'articolo 8, derogando al disposto del comma 2 del medesimo articolo.

31.106

GUBERT

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 31

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 31....

(Interpretazione autentica dell'articolo 11 della legge finanziaria 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di rivalutazione delle rendite INAIL)

L'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, deve essere interpretato nel senso che i decreti di rivalutazione delle prestazioni erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono emanati annualmente indipendentemente dall'entità della variazione delle basi retributive».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

31.0.100

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

*(Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica
e misure compensative)*

**Approvato
con emendamenti**

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformità alle disposizioni dei successivi commi.

2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalità di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.

3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le finalità di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione europea.

4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce «Oli minerali» dell'allegato I al testo unico approvato con decreto legi-

slativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonchè la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonchè quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonchè dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonchè il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non più del 30 per cento della predetta differenza.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.

8. L'imposta è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonchè al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.

9. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8

si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;

b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005;

c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei comuni non metanizzati ricadenti nelle zone climatiche E e F di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, per consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito d'imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori predetti non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento;

d) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;

e) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, può deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.

12. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza piombo è stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi alle compensazioni di cui al comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge

8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia.

13. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della applicazione delle disposizioni della presente legge, nel settore del gas naturale sono da considerare servizi le attività di trasporto e distribuzione».

14. Per il settore del gas, relativamente alle attività di trasporto, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, si applicano nei tempi e con le modalità che saranno previsti nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

15. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera a), e dai commi 13 e 14.

Al comma 10, lettera c), dopo la parola: «canalizzate» inserire le seguenti: «nei comuni ricadenti nella zona climatica F e in quelli ricadenti nella zona E».

V. Nuovo testo

Sopprimere le parole da: «nei comuni non metanizzati» fino a: «Repubblica e».

8.7500

IL RELATORE

Al comma 10, lettera c), dopo le parole: «reti canalizzate» inserire le seguenti: «nei comuni ricadenti nella zona climatica F.».

Approvato

Conseguentemente, dopo le parole: «ricadenti nelle zone climatiche E» sopprimere le seguenti: «e F».

8.7500 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 10, lettera c) sostituire le parole: «nelle provincie nelle quali oltre il settanta per cento dei comuni» con le seguenti: «nei comuni che».

Respinto

8.53

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 8.9000, aggiungere le seguenti parole: «Alla tabella A, sopprimere le parole: “In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 10 per cento quale che sia il combustibile impiegato”».

V. Nuovo testo

8.9000/1

CAPONI

All'emendamento 8.9000, aggiungere le seguenti parole: «Nella tabella A, dopo le parole: "In caso di autoproduzione di energia elettrica, sono ridotte"; sostituire: "al 10 per cento" con: "al 30 per cento"». **Approvato**

8.9000/1 (Nuovo testo)

CAPONI

Al comma 10, dopo la lettera c), inserire la seguente: **Approvato**

«c-bis) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di accesso all'agevolazione;».

8.9000

IL GOVERNO

Al comma 10, dopo la lettera c) inserire la seguente: **Respinto**

«c-bis) a consentire il completamento della rete di metanizzazione nelle zone montane del centro-nord e l'approvvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano, dei comuni montani non rientranti nel piano energetico nazionale, seguendo le procedure e le modalità di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;».

8.105

COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

Al comma 10, aggiungere in fine, la seguente lettera:

e-bis) a compensare l'aumento di deducibilità fino alla metà del costo dei diritti di utilizzazione di nuove opere dell'ingegno, o brevetti industriali di natura comunitaria impiegati nei processi produttivi volti al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti.

**Le parole da:
«Al comma 10» a:
«di deducibilità»
respinte; seconda
parte preclusa**

Conseguentemente, utilizzare a copertura i maggiori introiti derivanti dall'articolo 8 come risultanti della relazione tecnica allegata.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.70

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 10, aggiungere in fine, la seguente lettera:

Precluso

e-bis) a compensare la totale deducibilità del costo di nuovi brevetti comunitari impiegati nella produzione industriale ed artigianale.

Conseguentemente, utilizzare a copertura i maggiori introiti derivanti dall'articolo 8 come risultanti della relazione tecnica allegata.

8.69 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 10, aggiungere in fine, la seguente lettera:

Precluso

e-bis) a compensare l'aumento di deducibilità fino alla metà del costo dei diritti di utilizzazione di nuove opere dell'ingegno, o brevetti industriali di natura comunitaria impiegati nei processi produttivi volti al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti.

8.67 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 10, aggiungere in fine, la seguente lettera:

Precluso

e-bis) a compensare l'aumento di deducibilità fino alla metà del costo dei diritti di utilizzazione di nuove opere dell'ingegno, o brevetti industriali di natura comunitaria impiegati nei processi produttivi.

8.68 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Al comma 10, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

Respinto

«e-bis) a finanziare in via permanente la legge n. 211 del 1992, ammortamento dei mutui per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, in particolare per la costruzione di metropolitane, metropolitane leggere, tramvie;

e-ter) a finanziare l'acquisto di mezzi ecologici da adibire al trasporto pubblico urbano;

e-quater) a finanziare interventi nelle aree urbane tese ad aumentare la velocità commerciale dei mezzi pubblici e collettivi anche attraverso nuovi impianti semaforici intelligenti, mezzi telematici, controllo dell'accesso alle aree vietate alla circolazione, costruzione di piste ciclabili;

e-quinquies) a fiscalizzare il costo degli abbonamenti per studenti, lavoratori pendolari, disoccupati.

I finanziamenti di cui alle lettere e-1, 2-2, e-3, e-4 – che sono trasferiti ai contratti di programma e di servizio previsti dalla legislazione vigente – sono concessi alle regioni e agli enti locali in rapporto alla densità di motorizzazione e alla percentuale di riduzione del traffico privato su gomma contenuta sui piani regionali di trasporto e nei piani urbani del traffico; a tal fine l'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 è sospeso per cui le regioni e gli enti locali hanno piena autonomia nella scelta delle modalità di organizzazione dei trasporti locali».

8.55 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

Respinto

e-bis) all'avvio della riconversione produttiva di aziende pubbliche inquinanti e ad alto rischio ambientale, fermo restando la salvaguardia dei livelli occupazionali;

e-ter) al piano di risanamento ambientale delle centrali di energia elettrica che deve conservare la sua natura e la sua struttura pubblica.

8.56

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 12.

Inammissibile

8.72

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 12, sopprimere le parole da: «ferma restando», fino alla fine del comma.

Respinto

8.73

MORO, LAGO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

V. Nuovo testo

12-bis. Dal 1° gennaio 1999 è concessa, al gestore di rete di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni kilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale».

Conseguentemente, al comma 15 dopo le parole. «lettera a), e dai commi», inserire le seguenti: «12-bis.».

Conseguentemente al comma 12 dell'articolo 28, sopprimere l'ultimo periodo.

8.106

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 10, lettera c), inserire in fine, le seguenti parole: «nonchè per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni kilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale».

Approvato

8.106 (Nuovo testo)

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

PROPOSTA DI STRALCIO

Stralciare i commi 13 e 14.

Approvata

2. (Testo corretto)

IL GOVERNO

EMENDAMENTI

Al comma 13, dopo le parole: «di trasporto» inserire le seguenti: **Ritirato**
«dello stoccaggio funzionale alla modulazione delle forniture»;

al comma 14, sostituire le parole: «all'articolo 3» con le seguenti:
«agli articoli 2, comma 12, lettera d) e 3».

8.107

IL GOVERNO

Al comma 13, sostituire le parole: «trasporto e distribuzione» con **Precluso**
le seguenti: «trasporto, distribuzione primaria e secondaria, stoccaggio e
approvvigionamento».

8.108

MORANDO, FIGURELLI

Al comma 13, sostituire le parole: «trasporto e distribuzione» con **Precluso**
le seguenti: «approvvigionamento, trasporto, stoccaggio e distribuzione».

8.109

RIPAMONTI, SARTO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos

Sopprimere il comma 14.

Precluso

8.110

BESOSTRI, MURINEDDU

Sostituire il comma 14, con il seguente:

Precluso

«14. Per il settore del gas, relativamente alle attività di approvvigionamento, stoccaggio e trasporto, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 14 novembre 1994, n. 481, sono adottate con regolamento da emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione a quanto stabilito dalla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998».

8.111

RIPAMONTI, SARTO, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos

Alla fine del comma 14, dopo le parole: «22 giugno 1998», ag- **Precluso**
giungere le seguenti: «, decreto da emanarsi entro il 30 giugno
2000».

8.82

MACERATINI, LA LOGGIA, D'ONOFRIO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BIASCO, CURTO, D'ALÌ, MANTICA, NOVI, TAROLLI, VEGAS, VENTUCCI, ZANOLETTI

Al comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2001 le attività di trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas naturale sono liberalizzate».

8.112 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, NOVI

Precluso

Al comma 15, sopprimere le parole: «comma 1».

8.113

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 15, sostituire le parole: «dai commi 13 e 14» *con:* «dal comma 13».

8.114

BESOSTRI, MURINEDDU

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15. All'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 1995, nel secondo periodo sono soppresse le parole: «entrambi i valori sono riferiti all'emulsione tal quale».

**Ritirato
e trasformato
nell'odg n. 929**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.84

CAMPUS, CARUSO Antonino

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«15... Al titolo primo, articolo 3, comma 3, del DPCM 2 ottobre 1995 recante “Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione” le parole: “(entrambi i valori sono riferiti all'emulsione tal quale)” sono sostituite dalle parole: “(entrambi i valori sono riferiti alla sola componente bituminosa dell'emulsione)”».

Inammissibile

8.115

CAMPUS, CARUSO Antonino

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di esame delle norme sulla *carbon tax* contenute nell'articolo 8 del disegno di legge n. 3662,

premessò:

che il metano per autotrazione costituisce carburante con le prestazioni ambientali migliori, non solo in relazione al ridotto rilascio

**Non posto
in votazione (*)**

di gas-serra, ma anche per la essenza assoluta di emissioni di benzene e polietilenici aromatici pericolosi;

che diversi atti di Governo nazionali e locali tentano di promuovere un più ampio utilizzo, soprattutto per migliorare la qualità dell'aria delle città;

che tuttavia per ragioni riconducibili a scelte industriali e tecnologiche e per la scarsità della rete distributiva, quasi assente nel Mezzogiorno il suo utilizzo è tuttora assai penalizzato e ridotto all'1 per cento del parco autoveicoli,

impegna il Governo:

a sostenere un più largo utilizzo del metano per autotrazione, modulando la gradualità prevista nella applicazione delle accise e della *carbon tax* in modo da concentrare gli aumenti delle stesse negli anni più prossimi al 2005, mantenendoli al minimo livello possibile nel periodo di applicazione iniziale della norma.

9.3662.915. (già em. 8.22 e 8.23) GIOVANELLI, CARCARINO, BONAVITA, DE GUIDI, PREDI, ALBERTINI

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3662-A

impegna il Governo ad applicare la norma contenuta all'articolo 8, comma 10, lettera *c*) a proposito della individuazione dei cosiddetti «comuni non metanizzati» nel senso di intendere gli abitati non metanizzati anche se appartenenti a comuni nei quali la metanizzazione sia limitata al capoluogo.

9.3662.916. (già em. 8.57)

MANFREDI

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3662-A,

impegna il Governo ad agevolare l'utilizzo del GPL da riscaldamento soprattutto nelle zone isolate e di montagna modulando la gradualità prevista nell'applicazione delle accise e della *carbon tax* in modo da concentrare gli aumenti delle stesse negli anni più prossimi al 2005, monte mediali al livello più basso possibile nel periodo di applicazione iniziale della norma.

9.3662.928

MANFROI, GUBERT

(*) Accolto dal Governo.

**Non posto
in votazione (*)**

**Non posto
in votazione (*)**

EMENDAMENTI TENDENTI A INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Precluso

«Art. 8-bis.

All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “con esclusione dei pagamenti periodici e differiti dei diritti doganali”».

8.0.2 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI,
BETTAMIO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Le parole da: «Dopo l'articolo 8» a: «movimenti politici» re-spinte; seconda parte preclusa

«Art. 8-bis.

Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici, effettuate fino al 30 novembre 1997 in violazione dell'articolo 8 ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di una oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire 1.000.000.

A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 legge 10 dicembre 1993, n. 515».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

8.0.4 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Precluso

«Art. 8-bis.

Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici effettuate fino al 30 dicembre 1998 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire 1 milione. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515».

8.0.1800

TAROLLI, BIASCO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 8-bis.

All'articolo 22 comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola "sindacati"» aggiungere le seguenti: "dei lavoratori,";

b) dopo le parole "politico o sindacali," aggiungere le seguenti: "con esclusione delle associazioni imprenditoriali di categoria,».

8.0.10

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI, NOVI,
BETTAMIO

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

Respinto

«Art. 8-bis.

1. Alla Tariffa – Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni a far data dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999:

“Nell'articolo 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Se il trasferimento ha per oggetto immobili strumentali destinati ad aziende alberghiere – aliquota 4 per cento”.

Nelle Note è aggiunta, in fine, la seguente:

“II-*quinquies*) A condizione che il trasferimento sia effettuato a favore dell'imprenditore che già utilizza il bene come strumentale per la propria azienda”.

2. Nelle Note all'articolo 1 della Tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole "quarto e quinto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto, quinto e nono periodo".

3. Nell'articolo 25, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, le parole "quarto periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e nono periodo".

Conseguentemente è soppresso l'articolo 66, comma 1.

8.0.7 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Ritirato

«Art. 8-bis.

1. In attuazione dell'opzione contenuta nella VI Direttiva CEE, è applicata la piena deducibilità dell'IVA pagata sulle spese relative a prestazioni alberghiere nonchè a somministrazioni di alimenti e bevande».

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede mediante variazione compensativa dell'aliquota IVA sul gruppo di beni al 9 per cento.

8.0.500 FUMAGALLI CARULLI

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

Respinto

«Art. 8-bis.

(Detraibilità IVA - Alberghi e ristoranti)

Al comma 1 dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera e) è così sostituita:

«e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, ad eccezione di quelle afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettera a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole "5 per cento" con le altre "8 per cento" e all'articolo 66, comma 1, diminuire le cifre ivi indicate di 100 miliardi annui.

8.0.100 MACERATINI, LA LOGGIA, D'ONOFRIO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BIASCO, CURTO, D'ALÌ, MANTICA, NOVI, TAROLLI, VEGAS, VENTUCCI, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

Inammissibile

«Art. 8-bis.

(Detraibilità IVA - Alberghi e ristoranti)

Al comma 1 dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera *e*) è così sostituita:

«*e*) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, ad eccezione di quelle afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettera *a*) e *c*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;».

8.0.9 MACERATINI, LA LOGGIA, D'ONOFRIO, AZZOLLINI, BETTAMIO, BIASCO, CURTO, D'ALÌ, MANTICA, NOVI, TAROLLI, VEGAS, VENTUCCI, ZANOLETTI

ORDINE DEL GIORNO

«Il Senato,

premessò:

che il settore del turismo è di rilevanza strategica per l'economia del Paese,

impegna il Governo:

a prendere in considerazione la possibilità di dedurre l'IVA pagata sulle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione

**Non posto
in votazione (*)**

di alimenti e bevande ed i costi sostenuti per i cosiddetti «viaggi d'affari».

9.3662.75.

LAURO

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Ritirato

«Art. 8-bis.

(Agevolazioni fiscali per il conferimento di aziende alberghiere)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999, ai conferimenti di aziende alberghiere da chiunque effettuati nei confronti di società esistenti o da costituire contestualmente, si applica l'imposta di registro in misura fissa come previsto dalla Tariffa Allegato A - Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2. Dalla stessa data si applicano in misura fissa le relative imposte ipotecari e catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole "5 per cento" con le altre "10 per cento".

8.0.5 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

ORDINE DEL GIORNO

«Il Senato,

**Non posto
in votazione (*)**

in sede di discussione del collegato alla finanziaria,

preso atto che appaiono necessari ulteriori approfondimenti sull'utilizzazione a scopo energetico del combustibile denominato Oremulsion ai fini della valutazione sull'impatto ambientale e la salute dei cittadini;

impegna il Governo

a procedere nel più breve tempo possibile alle necessarie verifiche e a rendere conto alle Commissioni parlamentari competenti circa la

valutazione d'impatto ambientale e di tossicità del prodotto e impegnandosi altresì a sostenere nei confronti dell'ENEL la necessità di un rinvio nel procedere con l'uso di tale prodotto almeno fino alla disponibilità dei dati sopracitati».

9.3662.929 (Già em. 8.84) CAMPUS, CARUSO, BONATESTA, SPECCHIA, CASTELLANI Carla, TUTTO IL GRUPPO VERDI, CRESCENZIO, BRUNO GANERI, BESOSTRI, PELLEGRINO, PELELLA

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 32.

Approvato

(Disposizioni modificative ed interpretative dell'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. Il comma 182 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

«182. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta esclusivamente una somma pari al 5 per cento dell'importo maturato a tale data. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento».

2. Nell'espressione «aventi diritto» di cui al comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono comunque ricompresi gli eredi, anche nei casi di decesso del relativo avente diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996.

3. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995 da parte degli eredi non aventi titolo alla pensione ai superstiti dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995, presentate dagli eredi dei pensionati aventi titolo all'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993

e n. 240 del 1994, devono essere corredate di copia della denuncia di successione presentata ai competenti uffici finanziari, dalla quale risultino i nominativi di eventuali coeredi e la quota di eredità a ciascuno spettante.

5. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

6. Ai maggiori oneri recati dal comma 1, valutati in lire 875 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

32.100 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 1, nell'alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le somme arretrate di cui al comma 181 sono escluse dal computo dei redditi ai fini del diritto all'integrazione al minimo delle pensioni».

Inammissibile

32.101 TAPPARO, PILONI, LARIZZA, SARACCO

Sopprimere il comma 3.

Respinto

32.102 GUBERT

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346».

Respinto

32.103 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

Inammissibile

«4-bis. Ai soggetti oltre i 73 anni ed agli anziani non autosufficienti la corresponsione degli arretrati avviene in un'unica soluzione.

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, la percentuale di riduzione ivi prevista sugli straordinari è aumentata fino a concorrenza del maggiore onere».

32.104

GUBERT

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

Inammissibile

«5-bis. Le rate annuali non ancora messe in pagamento alla data di entrata in vigore della presente legge sono corrisposte, a domanda, in unica soluzione agli aventi diritto di età non inferiore ai 75 (età da definirsi - ndr) anni ovvero che versino in grave stato di salute da individuare secondo criteri obiettivi stabiliti dagli enti interessati e comprovati da adeguata documentazione.

32.1110

TAPPARO, BATTAFARANO, PILONI, LARIZZA, SARACCO

Sopprimere il comma 5.

Respinto

Conseguentemente, all'articolo 8, aumentare le accise sugli oli minerali, fino a copertura del maggior onere, in deroga a quanto previsto dal comma 2».

32.105

GUBERT

Sopprimere il comma 5.

Inammissibile

32.106

GUBERT

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

32.107

TURINI, LISI, MULAS, FLORINO, SILIQUINI, MARRI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «con compensazione» inserire la seguente: «parziale».

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

32.108

BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, RECCIA,
MAGNALBÒ

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

Respinto

«5-bis. All'articolo 3, comma 6, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: "tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito" con le seguenti: "tasso ufficiale di sconto vigente in ciascun periodo di imposta"».

32.109 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

**Non posto
in votazione (*)**

in sede di esame dell'articolo 32 del disegno di legge 3662, riguardante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, considerato che numerosi soggetti aventi diritto agli arretrati ed alla integrazione al minimo sono in età molto avanzata;

impegna il Governo,

ad adottare misure che consentano:

di corrispondere – su loro richiesta – ai soggetti, con oltre 73 anni ed agli anziani non autosufficienti, gli arretrati in un'unica soluzione;

di escludere le somme arretrate, di cui al citato comma 181, dal computo dei redditi ai fini del diritto all'integrazione al minimo delle pensioni.

9.3662.18.

PIZZINATO, PELELLA, MACONI

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 32

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 32-bis.

1. Modifiche alla legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, all'articolo 7, comma 5, legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo le parole: "agli operai

agricoli,” aggiungere le seguenti: “ai pescatori assicurati ai sensi della legge n. 250 del 1958,”».

Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, la percentuale di riduzione ivi prevista sugli straordinari è aumentata fino a concorrenza del maggiore onere

32.0.100

GUBERT

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 32-...

1. Modifiche alla legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, all'articolo 7, comma 5, legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo le parole: “, agli operai agricoli,” aggiungere le seguenti: “ai pescatori assicurati ai sensi della legge n. 250 del 1958,”».

32.0.101

GUBERT

ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO IV

ALTRE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Art. 33.

(Verifiche in materia di invalidità civile)

**Approvato con
un emendamento**

1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuo-

va data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.

2. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma 1.

3. Con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, saranno anche stabiliti i nuovi termini entro i quali si deve provvedere ai suddetti accertamenti.

4. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonchè ai provvedimenti di revoca emessi dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta al Ministero medesimo.

5. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a controversie in materia di invalidità civile avverso provvedimenti emanati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni altro provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati alla predetta amministrazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato e presso le commissioni mediche di verifica competenti per territorio. A queste ultime vanno altresì notificati gli eventuali atti di precetto.

6. Il termine del 31 marzo 1999 di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2000 ed il piano straordinario previsto dalla stessa norma per effettuare accertamenti sanitari di verifica sanitaria, anche senza preavviso, nei confronti di titolari di benefici economici per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo è incrementato di 40.000 accertamenti da realizzare entro il 31 dicembre 1999, nonchè di ulteriori 70.000 da svolgere entro il 31 dicembre 2000.

7. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

33.100

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e della programmazione economica dispone» aggiungere le parole: «con effetto immediato».

Respinto

33.101

LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «le giustificazioni adottate» aggiungere le seguenti: «dalla commissione medica stessa, che si assume la responsabilità di verificare e avvallare le motivazioni della mancata presentazione esigendo in allegato documentazione».

Respinto

33.102

LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «le giustificazioni adottate», sono aggiunte le seguenti: «si dispone l'immediato ripristino dei pagamenti relativi al trattamento economico di invalidità civile a partire dal momento in cui erano stati sospesi.

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

33.103

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «A fini della determinazione del grado di invalidità si tiene conto non solo dello stato dell'invalido al momento della visita, ma anche delle testimonianze relative al suo stato medio o normale di vita. Agli effetti della valutazione del grado di autosufficienza dell'invalido si deve considerare anche l'autosufficienza ad avere una normale vita di relazione interpersonale e con le istituzioni pubbliche».

Inammissibile

33.104

GUBERT

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della determinazione del grado di invalidità si tiene conto non solo dello stato dell'invalido al momento della visita, ma anche delle testimonianze relative al suo stato medio o normale di vita. **Inammissibile**

33.105

GUBERT

Al comma 1, aggiungere alla fine, il seguente periodo: «Agli effetti della valutazione del grado di autosufficienza dell'invalido sono considerati anche elementi che attengono l'autosufficienza a condurre la vita di relazione senza pregiudizio della propria integrità e sicurezza. **Inammissibile**

33.106

GUBERT

Al comma 2, aggiungere infine, il seguente periodo: «Nessuna sospensione o revoca è disposta qualora l'invalido eccepisca nel verbale di visita come la verifica sia avvenuta da parte di persone non esperte nello specifico tipo di invalidità. Nel caso la commissione non possa provare la specifica ed adeguata esperienza clinica, la verifica viene integrata dalla visita di persona la cui adeguata esperienza nello specifico tipo di invalidità sia obiettivamente dimostrabile. **Respinto**

33.107

GUBERT

Al comma 3 alle parole: con il decreto del Ministro del tesoro *premettere le seguenti:* Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. **Respinto**

33.108

LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Approvato

«3-bis. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo».

33.109

BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, PACE, FLO-
RINO, MULAS, MEDURI

Al comma 5, sopprimere le parole: «e presso le commissioni mediche» *fino alla fine del comma* **Respinto**

33.110

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999, per gli invalidi di guerra e civili, i sordomuti, i ciechi di guerra e civili, i disabili psichici, di chi superiore ad anni 25, quando richiesto, non si fa riferimento al reddito familiare ma sempre e comunque a quello personale.

Le parole da:
«Dopo il comma 5»
a: «disabili psichici;»
respinte;
seconda parte
preclusa

Conseguentemente all'articolo 8 aumentare le accise sugli oli minerali, fino a copertura del maggior onere, in deroga da quanto previsto dal comma 2».

33.112

GUBERT

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

«5-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 1999, per gli invalidi di guerra e civili, i sordomuti, i ciechi di guerra e civili, i disabili psichici, quando richiesto, non si fa riferimento al reddito familiare ma sempre e comunque a quello personale».

Precluso

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

33.5130 BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, VALENTINO,
 MAGNALBÒ, MULAS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE,
 CAMPUS, CUSIMANO, RECCIA, SPECCHIA, MEDURI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il comma 260 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è applicabile anche alle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti. Qualora i soggetti che hanno percepito indebitamente dette prestazioni siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti del 30 per cento dei redditi compresi tra lire 16 milioni e lire 24 milioni, del 50 per cento dei redditi compresi tra 24 milioni e lire 32 milioni e del 75 per cento dei redditi superiori a lire 32 milioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti di recupero dell'indebito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. È dovuto il rimborso delle somme recuperate oltre i limiti sopra indicati».

Inammissibile

Conseguentemente l'autorizzazione di spesa previsto dall'articolo 46, primo comma, lettera b), è ridotta per l'anno 1999, a lire 65 miliardi.

33.113

CAMO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

Inammissibile

«7-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dispone la costituzione di uno o più Nuclei di controllo delle strutture periferiche incaricate delle verifiche di cui al presente articolo».

Conseguentemente all'articolo 46, comma 1, sopprimere la lettera i).

33.114

MANFROI, SERENA

Sopprimere il comma 8.

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

33.115

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 33

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 33-bis.

(Indennità di accompagnamento)

1. Le indennità di accompagnamento di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980, n. 18, come entrambe modificate dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, continuano ad essere corrisposte ai beneficiari, qualora questi siano di età inferiore agli anni diciotto, anche in caso di ricovero ospedaliero».

Conseguentemente, all'articolo 19, sopprimere il comma 6.

33.0.54

VALLETTA

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Inammissibile

«Art. 33-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è aggiunto il seguente periodo: «Ai soli fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti invalidi per servizio per i quali non è prevista alcuna altra previdenza economica»»

33.0.51

VEDOVATO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 33-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1994, n. 698, è sostituito dal seguente:

“2. L'ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili è tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile o del sordomutismo, verso recupero della somma da porre a carico dell'ente che ha proceduto all'accertamento sanitario in relazione ai termini previsti dall'articolo 1, settimo comma, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e dall'articolo 3, primo comma, primo periodo, del presente decreto”.

2. Il diritto agli interessi si prescrive col decorso di dieci anni dalla data del pagamento della somma capitale».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

33.0.52

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 33-bis.

*(Disposizioni interpretative dell'articolo 130, comma 3,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)*

1. Il comma 3 dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, deve intendersi nel senso che nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, all'INPS spetta la legittimazione passiva sia con riferimento alla fase dell'accertamento sanitario sia a quella della concessione dei benefici economici».

33.0.53

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

ARTICOLO 34 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

(Pensioni di guerra)

1. Il comma 263 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: **Approvato**

«263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo».

2. Al comma 264 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In tali casi, i benefici economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e calcolati soltanto sul residuo debito al 1° gennaio 1997 e non sull'intero indebito riscosso dal pensionato».

3. Il quinto comma dell'articolo 37 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

«Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purchè risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purchè le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili alla volontà delle parti. Le medesime disposizioni sono altresì applicabili anche quando lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un an-

no, purchè dall'unione sia nato un figlio riconosciuto dal militare deceduto o di cui sia stata accertata giudizialmente la paternità».

4. Ai commi primo e secondo dell'articolo 19 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la parola: «funzionale» è sostituita, in entrambi i commi, dalle seguenti: «perdita totale della funzionalità».

5. I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 260, 261 e 263, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o assistenziali per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 in forza di giudicati non definitivi relativi all'applicazione della normativa di cui al decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, e al decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 93.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Respinto

«Art. 34. - (*Pensioni di guerra*). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle associazioni nazionali di categoria indicate nel terzo comma dell'articolo 102 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nonché delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un decreto legislativo inteso in particolare a:

a) adeguare i trattamenti pensionistici di base di cui alle tabelle C), G) ed N), allegate al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo sostituite dalle corrispondenti tabelle allegata alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, successivamente aggiornate con le leggi 29 dicembre 1990, n. 422, e 8 agosto 1991, n. 261;

b) introdurre alle tabelle A) ed E), allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come rispettivamente sostituite dalla corrispondente tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dal-

la corrispondente tabella allegata alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, le integrazioni e le modificazioni che si rendano necessarie ai fini di una migliore e più equa classificazione di mutilazioni ed infermità sinora ingiustamente sottovalutate;

c) estendere a tutti i titolari di pensioni di guerra l'indennità speciale annua senza alcun condizionamento al reddito;

d) ripristinare, con congrua rivalutazione, l'assegno di cura;

e) rideterminare la tabella F-1), allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, relativa ai cumuli di più infermità, tenendo presente la reale incidenza della presenza di più minorazioni a carico di uno stesso soggetto;

f) elevare il limite di reddito di cui all'articolo 70 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e parificarlo a quello previsto per la reversibilità ordinarie;

g) modificare l'attuale normativa dei ricorsi gerarchici con particolare riferimento alla norma che prevede l'istituto del silenzio-rigetto».

Conseguentemente, all'articolo 66, sopprimere il comma 1.

34.500

MANFROI, SERENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Inammissibile

«Art. 34.

(Pensioni di guerra e indebiti previdenziali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 260, 261, 262, 263, 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono applicabili a tutte le prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o prestazioni di famiglia nonchè rendite, anche se liquidate in capitale, percepite indebitamente e a carico dienti pubblici di previdenza obbligatoria, ivi compresi tutti gli enti e tutte le amministrazioni che gestiscono forme esclusive, esonerative, sostitutive, integrative dell'assicurazione generale obbligatoria contro l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti, nonchè a carico degli enti e delle amministrazioni che gestiscono l'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. La disciplina di sanatoria si intende applicabile agli indebiti di cui all'articolo 1, comma 260, 261, 262, 263, 264, 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 se di migliore favore rispetto alle norme di sanatoria di pagamenti indebiti, vigenti nei diversi regimi al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996. Il recupero integrale in caso di dolo, di cui al comma 265 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, si intende applicabile alle prestazioni indebitamente percepite a carico di Inps, Inail, Ipdap, e di tutte le altre forme obbligatorie di previdenza nonchè ai trattamenti pensionistici di guerra».

34.501

TAPPARO, BATTAFARANO, PILONI, SARACCO

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «recupero» aggiungere le seguenti: «non ha luogo con riferimento alle pensioni di guerra e». **Inammissibile**

34.502 CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, PALOMBO, MANTICA, TURINI, MEDURI

Al comma 1, capoverso sopprimere le parole: «salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo». **Respinto**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

34.503 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 2. **Respinto**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

34.504 BONATESTA, MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, VALENTINO, PASQUALI, MAGNALBÒ, MULAS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS, CUSIMANO, RECCIA, SPECCHIA

Sopprimere il comma 4. **Respinto**

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «5,5 per cento».

34.505 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: **Respinto**

«4-bis. Con domanda diretta alla Direzione provinciale del tesoro cui fa capo l'interessato, i grandi invalidi per causa di servizio militare di leva delle Forze armate e dei Corpi militarizzati, le rispettive vedove e gli orfani possono optare, a domanda, per il trattamento pensionistico connesso ai grandi invalidi di guerra, alle vedove e agli orfani di guerra».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

34.506 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

Inammissibile

«5-bis. Ai titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, appartenenti alle categorie dalla prima alla quinta di cui alla tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono erogati, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, i medicinali attualmente classificati nella classe C, di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, qualora il medico di base ne attesti la indispensabilità e la insostituibilità per la terapia delle affezioni correlate all'invalidità pensionata».

Conseguentemente, ridurre di lire 10 miliardi annui lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità».

34.507

BERNASCONI, PAPINI, DI ORIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

Respinto

«5-bis. Agli invalidi di guerra, agli invalidi civili, ai ciechi, ai sordomuti e ai disabili psichici non si applicano i limiti di età eventualmente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici e per le assunzioni presso ditte private, nonchè per beneficiare di agevolazioni fiscali e/o previdenziali».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

34.508

BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

Respinto

«5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è quello previsto dall'articolo 24, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la concessione della pensione di reversibilità a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro.

Il limite di reddito di cui al comma 1 è rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

È abrogata la lettera g) dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342».

Consequentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

34.512 BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, VALENTINO, MAGNALBÒ, MULAS, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS, CUSIMANO, RECCIA, SPECCHIA, MEDURI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Respinto

«6-bis. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensione di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, non si fa luogo al recupero dell'indebito, salvo nei casi in cui sia accertato il dolo da parte dell'interessato. Ai fini di detto accertamento, l'omissione di denuncia non costituisce reato.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai procedimenti di recupero in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Consequentemente, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le altre: «5,5 per cento».

34.514 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI, MUNGARI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 34

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 34-bis.

(Nuovo limite di reddito in materia di pensioni di guerra)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il limite di reddito di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è quello previsto dall'articolo 24, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la concessione della pensione di reversibilità a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro.

2. Il limite di reddito di cui al comma 1 è rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

3. È abrogata la lettera g) dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

34.0.500 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 34-bis.

(Disposizioni in materia di pensioni ai superstiti)

1. La tabella F, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita con la seguente:

“TABELLA F
(articolo 1, comma 41)

TABELLA RELATIVA AI CUMULI TRA TRATTAMENTI PENSIONISTICI AI SUPERSTITI E REDDITI DEL BENEFICIARIO

Reddito superiore a 4 volte il trattamento percentuale di cumulabilità: 75 per cento minimo annuo del fondo lavoratori del trattamento di reversibilità dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

Reddito superiore a 5 volte il trattamento percentuale di cumulabilità: 60 per cento minimo annuo del fondo lavoratori del trattamento di reversibilità dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

reddito superiore a 6 volte il trattamento percentuale di cumulabilità: 50 per cento minimo annuo del fondo lavoratori del trattamento di reversibilità dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio”.

2. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il penultimo periodo aggiungere le seguenti parole: “I limiti di cumulabilità non si applicano, altresì, qualora il beneficiario, diverso dai figli superstiti aventi diritto, sia persona con handicap grave, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Conseguentemente, all'articolo 8, incrementare gli importi a copertura degli oneri previsti dai commi precedenti.

34.0.501

TAPPARO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Respinto

«Art. 34-bis.

1. Ai grandi invalidi per causa di servizio militare ed equiparato, nonchè agli aventi diritto alla pensione ai superstiti, è consentita l'opzione per conseguire il corrispondente trattamento di guerra.

2. Pari facoltà è riconosciuta ai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta per i caduti per servizio, vittime del dovere e categorie assimilate, che, ai fini del trattamento economico complessivo, sono assimilati agli aventi causa del grande invalido per servizio militare ed equiparato ascritto alla tabella "E, lettera A, n. 1" della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il nuovo trattamento derivante dall'opzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorre dal 1° gennaio 1998. Pari decorrenza è riconosciuta agli aventi diritto che avanzino domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente, lo stesso trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di opzione.

4. L'INPDAP (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazioni pubbliche) deve corrispondere al Ministero del tesoro, per i soggetti che esercitano il diritto di opzione ai sensi dei precedenti commi, gli importi delle pensioni, ivi compresi gli assegni accessori, che avrebbe dovuto erogare agli stessi secondo la normativa vigente.

5. Alla lettera E della tabella "E", annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il n. 5), è aggiunto il seguente: "5-bis) Ipoacusia bilaterale superiore all'80 per cento, accompagnata alla cecità bilaterale assoluta e permanente, in quanto vicariante".

6. La presunzione di interdipendenza, prevista nella lettera m) dei "Criteri per l'applicazione delle tabelle "A, B" ed "E", riportati dopo la medesima tabella "B", di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, introdotta dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 261, deve essere interpretata quale presunzione legale assoluta. Nella classificazione complessiva del danno anatomo-funzionale, pertanto, devono essere obbligatoriamente valutate anche le infermità che si sono instaurate sullo stesso organo già colpito da invalidità, le quali hanno dato diritto a trattamento pensionistico di guerra, o su organi ovvero apparati con esso cofunzionali.

7. Gli importi in atto al 1° gennaio 1998 dei seguenti assegni:

1) l'importo mensile dell'assegno di superinvalidità, di cui alla tabella "E", allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;

2) l'importo mensile dell'assegno di cumulo, di cui alla tabella "F" allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;

3) l'importo mensile degli assegni di integrazione previsti dall'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, già sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni;

4) l'importo mensile degli assegni di integrazione previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 442, e successive modificazioni e integrazioni;

5) l'indennità di accompagnamento aggiuntiva di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, assegnata ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidità contemplata ai numeri 1) e 2) della lettera "A-bis" della tabella "E" annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nonché ai grandi invalidi ascritti alla lettera "A, n. 2" della medesima tabella.

Sono aumentati, a partire dalla stessa data, del 6 per cento e di un ulteriore 6 per cento a partire dal 1° gennaio 1999.

8. L'importo in atto al 1° gennaio 1998 dell'assegno supplementare, di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni, fruito dalle vedove dei grandi invalidi di guerra, è aumentato nella misura del 2,5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1998 e di un ulteriore 2,5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1999.

9. Ai grandi invalidi non vedenti con la perdita anatomica o funzionale dei due arti superiori o dei due arti inferiori ed a quelli che presentano la perdita totale o funzionale dei quattro arti, fino al limite della perdita delle due mani e dei due piedi insieme, compete un assegno aggiuntivo annuo d'importo pari al complesso di una mensilità degli assegni loro spettanti, da liquidarsi nel mese di giugno, a decorrere dal mese di giugno 1998.

10. Ai superstiti aventi diritto alla pensione di guerra indiretta, qualora abbiano convissuto con il grande invalido di guerra ed abbiano provveduto alla sua assistenza almeno nei due anni precedenti la data del decesso dello stesso invalido, compete, *una tantum*, una somma pari a due annualità degli assegni accessori riconosciuti all'invalido deceduto.

11. Qualora alla condizione di convivenza ed assistenza di cui al precedente comma siano interessati più superstiti aventi diritto alla pensione di guerra indiretta, la stessa è ripartita proporzionalmente tra tali superstiti in relazione al periodo di convivenza.

12. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero del tesoro.

13. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

34.0.502 MACERATINI, PALOMBO, DANIELI, PELLICINI, SILIQUINI, FIORINO, MULAS, PACE, BEVILACQUA, MARRI, PEDRIZZI, MAGLIOCCHETTI, BONATESTA, MEDURI

ARTICOLO 35 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 35.

(Autocertificazione dei soggetti portatori di handicap)

**Approvato
con un
emendamento**

1. I soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi.

EMENDAMENTO

Al comma 1, dopo la parola: «condizioni», inserire la seguente: «personali».

Approvato

35.500

PETRUCCI, DANIELE GALDI

ARTICOLO 36 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 36.

Approvato

(Interventi nel settore postale)

1. La società Poste italiane Spa è autorizzata all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità stabilite con convenzione. La società Poste italiane Spa è altresì autorizzata a effettuare incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche. A tal fine può eseguire operazioni di versamento e di prelevamento di fondi presso la tesoreria statale, con modalità da stabilire convenzionalmente.

2. Il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, è abrogato. I flussi finanziari e la contabilizzazione dei servizi resi per conto delle amministrazioni dello Stato, della Cassa depositi e prestiti e degli enti pubblici sono regolati secondo i principi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

3. I conservatori dei registri immobiliari trascrivono a favore della società Poste italiane Spa la titolarità dei beni di cui risulti accertata la proprietà da parte dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in base all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, individuati nel rendiconto approvato con legge 23 settembre 1994, n. 555. La trascrizione è effettuata sulla base delle segnalazioni predisposte dalla società Poste italiane Spa contenenti gli elementi identificativi dei singoli beni.

4. L'attività postale è uniformata alle prescrizioni della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997. A tal fine entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, volto ad assicurare la prestazione di un servizio postale universale con prezzi accessibili a tutti gli utenti, la determinazione dei servizi oggetto di riserva e la revoca delle concessioni di cui all'articolo 29 del citato testo unico. Il provvedimento introdurrà altresì gli istituti della autorizzazione generale e della licenza individuale per l'espletamento di servizi non riservati e definirà le modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche.

5. All'articolo 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «Dalla data di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 1999».

6. Per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è applicabile alla società Poste italiane Spa l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

EMENDAMENTI

Al comma 1, premettere il seguente:

Respinto

«01. La società “Poste italiane spa” dovrà essere completamente privatizzata entro il 31 dicembre 1999, ed entro tale data tutte le azioni attualmente possedute dal Tesoro dovranno essere vendute a privati investitori».

36.500

MORO, TIRELLI, LAGO

Sopprimere il comma 1.

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

36.501

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Respinto

«3. Il patrimonio immobiliare adibito a residenza dell'ex amministrazione delle Poste e telecomunicazioni è trasferito agli enti locali del territorio di appartenenza. Tali beni immobiliari dovranno essere regolati sulla base delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica. Il valore patrimoniale dei beni immobiliari, calcolato sulla base delle segnalazioni perdisposte dalla società Poste italiane spa completa degli elementi identificativi dei singoli beni, viene liquidato tramite specifico contratto tra il Ministero delle comunicazioni e la Società Poste italiane spa».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

36.502

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

ARTICOLO 37 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 37.

(Tariffe postali agevolate)

**Approvato
con un
emendamento**

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse. Dalla medesima data è introdotto un contributo diretto, volto ad agevolare le spedizioni postali di:

a) libri;

b) giornali e periodici di cui al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 1° ottobre 1999, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti che possono beneficiare del contributo diretto di cui al comma 1, privilegiando le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro e l'editoria minore, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entità del contributo medesimo e le modalità per usufruirne. Per le imprese che editano i prodotti di cui al comma 1 ed il cui fatturato non supera i 5 miliardi di lire annui, i citati decreti dovranno prevedere le modalità per gli eventuali anticipi da richiedere fino al 50 per cento del contributo spettante per l'anno precedente. Per tali imprese l'erogazione dei restanti contributi avviene entro i tre mesi successivi alle relative richieste.

3. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è autorizzata una spesa non superiore a lire 400 miliardi per l'anno 2000 e non superiore a lire 350 miliardi per l'anno 2001. Tali stanziamenti confluiscono in un Fondo unico per l'editoria da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, volto a riallocare gli stanziamenti vigenti a favore del settore editoriale. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000 e di lire 80 miliardi per l'anno 2001.

4. I rimborsi a favore della società Poste italiane Spa da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, previsti dai commi 26 e 28 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dal comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, sono effettuati nei limiti degli specifici stanziamenti che sono conservati in bilancio sino all'erogazione, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla società Poste italiane Spa, attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni previste dalle norme indicate.

5. Relativamente ai rimborsi per l'anno 1999 la società Poste italiane Spa fornisce, entro il 31 maggio 1999, una analitica relazione sull'ammontare dei rimborsi e sui soggetti beneficiari relativa al primo trimestre 1999. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 1° luglio 1999, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato delle predette agevolazioni.

6. Al comma 16 dell'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel primo periodo del capoverso 15-bis, dopo le parole: «è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi» sono inserite le seguenti: «- 2,8,».

7. Al comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: «della residua documentazione prevista» sono sostituite dalle seguenti: «della documentazione richiesta all'editore».

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

37.500

MULAS, FLORINO, SILIQUINI

**Le parole:
«Sopprimere
l'articolo»
respinte; seconda
parte preclusa**

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

37.501

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21, con il seguente:

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21, con il seguente:

«Art. 21. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni). - Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla re-

Precluso

munerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).
- Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone».

37.502

LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

Respinto

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 per la spedizione di giornali quotidiani ed i giornali settimanali, multisettimanali, riconosciuti aventi caratteristiche editoriali analoghe ai quotidiani si applicano le stesse tariffe postali agevolate previste per le pubblicazioni di enti, enti locali, associazioni e altre organizzazioni senza fini di lucro».

Conseguentemente, diminuire gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base per il triennio 1999-2001 relativi alla categoria IV fino a totale copertura dell'onere.

37.503

LORENZI, MORO, LAGO

Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Conseguentemente all'attuazione da parte delle Poste italiane spa della direttiva di cui all'articolo 1, lettera d) e dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997» e dopo le parole: «è introdotto un contributo» sopprimere la seguente parola: «diretta».

37.504

GUBERT

Le parole da:
«Al comma 1»
a: «14 novembre
1997» respinte;
seconda parte
preclusa

Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Conseguentemente all'attuazione da parte delle Poste italiane spa della direttiva di cui all'articolo 1, lettera d) e dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997, con decorrenza 1° gennaio 2000....».

37.505

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Si procede all'attuazione da parte delle Poste italiane spa della direttiva di cui all'articolo 1, lettera d) e all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997, con decorrenza dal 1° gennaio 2000».

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

37.1000

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

37.506

MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Le parole da:
«Sopprimere
il comma 1»
respinte;
seconda parte
preclusa

Sopprimere il comma 1.

Precluso

Conseguentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico del-

le leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21, con il seguente:

«Art. 21. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone».

37.507

LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

37.508 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

Inammissibile

37.509

TERRACINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2000, con le seguenti: dal 1° gennaio 2001.

**Le parole da:
«Al comma 1»
a: «1° gennaio
2001» respinte;
seconda parte
preclusa**

Conseguentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

- a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;*
- b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.*

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario). – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla re-

munerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Consequentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Consequentemente all'articolo 19, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

“a) all'articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone».

37.510

MORO, LAGO

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2000» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2001». **Precluso**

37.511

MULAS, FLORINO, SILIQUINI, MEDURI

Al comma 1, sopprimere la parola: «diretto». **Respinto**

37.512

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «un contributo diretto,» aggiungere le seguenti: «, di entità comunque non inferiore all'ammontare delle agevolazioni tariffarie godute nel 1999,». **Respinto**

Consequentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

37.513

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Le medesime agevolazioni sono riconosciute per l'invio di materiale elettorale in occasione delle consultazioni elettorali». **Respinto**

Conseguentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

- a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;*
- b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo».*

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*). – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni*). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente all'articolo 19, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone».

37.514

MORO, CASTELLI, LAGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Respinto

«1-bis. Le norme di cui all'articolo 2, comma 20 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e degli articoli 17 e 20 della legge 1993, n. 515, restano comunque in vigore per gli editori delle pubblicazioni aventi esclusivi contenuti politici, sociali, sindacali e culturali, senza fini di lucro ma ai soli fini dell'espressione del pensiero ai sensi degli articoli 21, 39 e 40 della Costituzione della Repubblica italiana».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

37.515

MULAS, FLORINO, SILIQUINI

Sopprimere il comma 2.

Respinto

Conseguentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo».

Consequentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario). – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

Consequentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Consequentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Consequentemente all'articolo 19, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone».

37.516

MORO, CASTELLI, LAGO

Al comma 2, dopo le parole: «della programmazione economica,» aggiungere le seguenti: «, previo parere vincolante delle commissioni competenti,».

Respinto

37.517

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nel conferimento dei contributi la precedenza è data alle pubblicazioni di tiratura inferiore alle 20.000 copie a numero».

Respinto

37.518

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel conferimento dei contributi la precedenza è data alle pubblicazioni di tiratura inferiore alle 20.000 copie a numero».

Precluso

37.519

GUBERT

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Respinto

«2-bis. Non possono essere ammesse al contributo diretto di cui al comma 1, le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b), che contengono informazioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione e anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al trenta per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione o che perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonché della vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria.

37.520

MORO, CASTELLI, LAGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Respinto

«2-bis. Le stampe promozionali e propagandistiche dei soggetti di cui alla lettera c), comma 1, anche finalizzate alla raccolta di fondi, beneficiano del contributo diretto di cui al medesimo comma 1».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).
- Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'arti-

colo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti»..

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21, con il seguente:

«Art. 21. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni). - Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente all'articolo 19, copo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: “e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone”».

37.521

MORO, LAGO

Al comma 3, sostituire le parole da: «non superiore...» fino a: «per l'anno 2001» con le seguenti: «di 400 miliardi per l'anno 2000 e di lire 350 miliardi per l'anno 2001 purchè risultino almeno di pari entità rispetto all'ammontare delle agevolazioni tariffarie godute dagli aventi diritto nel 1999». **Respinto**

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

37.552

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Al comma 16 dell'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel primo periodo del capoverso 15-bis le parole: “50 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “80 per cento”».

Respinto

Conseguentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

- a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;*
- b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.*

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*). – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20, con il seguente:

«Art. 21. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni*). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone».

37.523

LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

Respinto

«7-bis. Le pubblicazioni delle imprese editrici di cui al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, beneficiano del contributo diretto di cui al comma 1».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario). – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21, con il seguente:

«Art. 21. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla re-

munerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente all'articolo 19, copo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: “e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone”».

37.524

MORO, LAGO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

Respinto

«6-bis. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le seguenti parole: “nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio”».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*). – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21, con il seguente:

«Art. 21. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni*). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone».

37.525

LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

V. nuovo testo

«7-bis. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificata dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224, dopo le parole: “editrici di quotidiani o periodici” inserire le seguenti: “a quella data” e sopprimere le seguenti parole: “e per i quali le società editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997”».

Conseguentemente, all'articolo 19, sopprimere il comma 5.

37.526 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

Approvato

«7-bis. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificata dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224, dopo le parole: "editrici di quotidiani o periodici" inserire le seguenti: "a quella data" e sopprimere le seguenti parole: "e per i quali le società editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997"».

37.526 (Nuovo testo) THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

Ritirato

«7-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998 i contributi di cui al comma 10 sono altresì corrisposti a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di partiti politici espressione di minoranze linguistiche riconosciute, che abbiano almeno un rappresentante in una delle due Camere, i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti”».

Conseguentemente, all'articolo 19, sopprimere il comma 5.

37.527 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

Respinto

«7-bis. Il comma 15-bis, dell'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, è sostituito dal seguente:

“15-bis. A decorrere dall'anno 1999, entro il 31 gennaio di ogni anno e purchè sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo pari all'ottanta per cento dei contributi di cui ai precedenti commi 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La domanda per accedere all'anticipazione è corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in bollo, resa dal legale rappresentante dell'impresa editrice attestante per l'anno di riferimento dei contributi richiesti: l'elenco soci dell'impresa, il numero delle uscite effettive, l'ammontare degli introiti pubblicitari, i costi e i ricavi afferenti la testata ai quali dovranno essere allegate le copie delle fatture emesse dallo stampatore dalle quali risulti la tiratura di ogni numero pubblicato, oltre alla dichiarazione di appartenenza e rappresentanza della forza politica debitamente certificate dai competenti organi parlamentari. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presenta-

zione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonchè della documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio».

Consequentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Consequentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

- a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;
- b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo».

Consequentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario). – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

Consequentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21, con il seguente:

«Art. 21. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: “e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone”».

37.528

CASTELLI, MORO, LAGO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

Respinto

«7-bis. Al comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La domanda per accedere all'anticipazione è corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in bollo, resa dal legale rappresentante dell'impresa editrice attestante per l'anno di riferimento dei contributi richiesti: l'elenco soci dell'impresa, il numero delle uscite effettive, l'ammontare degli introiti pubblicitari, i costi e i ricavi afferenti la testata ai quali dovranno essere allegate le copie delle fatture emesse dallo stampatore dalle quali risulti la tiratura di ogni numero pubblicato, oltre alla dichiarazione di appartenenza e rappresentanza della forza politica debitamente certificate dai competenti organi parlamentari”».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo».

Consequentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*). – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

Consequentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21, con il seguente:

«Art. 21. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni*). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Consequentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 43, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Consequentemente, all'articolo 19, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: “e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone”».

37.529

MORO, CASTELLI, LAGO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, al secondo periodo, le parole: “della residua documentazione prevista”, sono sostituite con le seguenti: “della documentazione richiesta dall'editore”».

**Le parole da:
«Dopo il comma 7»
a: «dell'editore»
respinte;
seconda parte
preclusa**

Conseguentemente all'Atto Senato 3662 dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso all'Atto Senato 3662 sopprimere le parole: «per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

- a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;*
- b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.*

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*). – Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, sostituire l'articolo 21, con il seguente:

«Art. 21. - (*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni*). – Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Conseguentemente all'Atto Senato 3662, all'articolo 42, comma 1, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone».

37.530

LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

Precluso

«7-bis. Al comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, al secondo periodo, le parole: "della residua documentazione prevista", sono sostituite con le seguenti: "della documentazione richiesta all'editore"».

37.531

MORO, CASTELLI, LAGO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

Respinto

«6-bis. La Società poste italiane spa è libera di contrattare le tariffe per le prestazioni dei propri servizi con grandi clienti o per spedizioni periodiche o di grandi quantità».

37.532

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI, MUNGARI

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

Ritirato

esaminato l'atto 3662, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

esaminato, in particolare, l'articolo 37, il quale prevede, a partire dal 1° gennaio 2000, la soppressione dell'agevolazione tariffaria per determinate spedizioni e l'introduzione, in sostituzione, di un contributo diretto a favore di categorie meritorie;

tenuto conto che il primo periodo, del comma 1 del medesimo articolo 37, specifica che la soppressione delle agevolazioni tariffarie vale anche per le spedizioni di stampa elettorale, mentre dalla lettura del successivo periodo sembrerebbe che il contributo diretto non si applichi a questo tipo di stampa;

preso atto che alle consultazioni elettorali è riconosciuto un ruolo fondamentale e cioè quello di perseguire un interesse pubblico di rilevanza costituzionale,

impegna il Governo:

a prevedere che il contributo, volto ad agevolare le spedizioni postali, si applichi anche alla spedizione di stampe relative alla propaganda elettorale.

9.3662.19

CASTELLI, VISENTIN

ARTICOLO 38 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 38.

Approvato

(Canone di concessione dovuto dalla RAI)

1. Il canone di concessione dovuto dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa per l'anno 1998 resta fissato nella misura di lire 40 miliardi.

2. All'onere relativo al minore introito derivante dal comma 1, valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando per detto anno:

a) quanto a lire 84.279 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a lire 5.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) quanto a lire 10.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

d) quanto a lire 19.422 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;

e) quanto a lire 226 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole;

f) quanto a lire 984 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) quanto a lire 71 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero;

h) quanto a lire 18 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 31 dicembre 1998.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo. **Non posto
in votazione (*)**
38.500 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

Sopprimere l'articolo. **Id. em. 38.500**
38.501 CASTELLI, MORO, LAGO, ROSSI

Sopprimere l'articolo. **Id. em. 38.500**
38.502 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA, PEDRIZZI

Sopprimere l'articolo. **Id. em. 38.500**
38.503 MANFROI, SERENA

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 38

All'emendamento 38.0.100 sostituire i commi 2 e 3 con il seguente: **Respinto**

«2. Per l'opposizione agli atti ingiuntivi emessi dall'URAR è competente il giudice di pace del luogo ove ha domicilio l'opponente».

38.0.100/1 CARUSO Antonino, PONTONE, BONATESTA

Sostituire il comma 4, con il seguente: **Respinto**

«4. Gli obblighi derivanti dall'abbonamento alla RAI-TV si estinguono con la morte dell'abbonato e non sono trasmessi agli eventuali eredi».

38.0.100/2 CARUSO Antonino, PONTONE, BONATESTA

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 38-...

(Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV)

1. A parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nel caso di ingiunzione emessa dall'ufficio del registro abbonamenti radio e televisione (URAR) per il pagamento del canone di abbonamento alla RAI-TV, l'eventuale pagamento dell'obbligazione al creditore stesso viene effettuata presso le sedi distaccate delle Esattorie e degli Istituti preposti al recupero nel domicilio del debitore.

2. Per l'opposizione agli atti ingiuntivi emessi dall'URAR è competente il pretore del luogo ove è sorta la controversia.

3. Può essere altresì applicato l'articolo 28 del codice di procedura civile.

4. Trascorsi tre mesi dal mancato rinnovo dell'abbonamento RAI-TV, lo stesso si ritiene disdetto tacitamente.

5. La RAI-TV può richiedere altresì, tramite un avviso postale con tassa a carico del mittente, una dichiarazione dalla quale si possa evincere il mancato possesso di un apparecchio televisivo».

Consequentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

38.0.100 BONATESTA, MACERATINI, DE CORATO, SERVELLO, PONTONE, VALENTINO, PEDRIZZI, PASQUALI, MAGNALBÒ

ARTICOLO 39 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 39.

Accantonato

(Misure relative alla assicurazione contro le calamità naturali)

1. I contratti di assicurazione per la copertura del rischio incendio di beni immobili di proprietà dei soggetti privati comprendono l'estensione obbligatoria della garanzia per la copertura dei rischi derivanti da terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni e fenomeni vulcanici e, nel caso del verificarsi della calamità, l'intervento pubblico non può superare l'importo corrispondente alla differenza tra il rimborso assicurativo e l'importo del danno.

2. La garanzia di cui al comma 1 dovrà operare nel caso di calamità naturali a seguito delle quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), per gli aspetti di rispettiva competenza, sono adottate le norme recanti condizioni e modalità di attuazione del comma 1 secondo i seguenti criteri:

a) la graduale estensione dell'obbligo ai contratti in essere, da realizzare con l'accantonamento consensuale della loro durata residua, da completare entro il terzo anno successivo all'entrata in vigore del regolamento;

b) la definizione delle modalità per la riassicurazione del rischio, anche attraverso la costituzione di un consorzio volontario tra le compagnie di assicurazione;

c) l'istituzione di un apposito fondo di garanzia;

d) la determinazione dei premi assicurativi;

e) la fissazione delle modalità per l'integrazione tra intervento statale e copertura assicurativa, individuando percentuali massime del contributo statale per taluni danni;

f) l'individuazione dei casi e delle tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali l'intervento pubblico resta precluso;

g) la definizione dei parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni danneggiati e le modalità per l'accertamento e la liquidazione dei danni.

4. In assenza di copertura assicurativa del rischio incendio e dei rischi da calamità naturali, di cui al comma 1, e considerando le condizioni economiche dei danneggiati, una quota del danno, compresa tra il 20 e il 50 per cento del valore determinato ai sensi della lettera g) del comma, rimane, in caso di danni da calamità, a carico del proprietario del bene danneggiato. Il regolamento di cui al comma 3 determina il valore della quota in relazione diretta al grado di rischio specifico degli eventi calamitosi relativo a singole aree territoriali.

5. Il Governo trasmette al Parlamento lo schema del regolamento di cui al comma 3 per il parere che viene espresso entro i sessanta giorni successivi alla data di ricevimento dello schema.

ARTICOLO 40 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 40.

(*Ferrovie dello Stato Spa*)

**Approvato con
un emendamento**

1. L'ammontare delle somme da corrispondere, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, n. 1107/70

del Consiglio, del 4 giugno 1970 e n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, alla società Ferrovie dello Stato Spa negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per l'effettuazione dei servizi di trasporto viaggiatori e per gli obblighi di servizio, previsti dal contratto di servizio pubblico e dal contratto di programma, è accertato in via definitiva, senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista in via preventiva dal bilancio dello Stato per gli stessi anni e per gli stessi contratti, ed è articolato nel modo seguente:

a) 2.550, 2.757,850, 2.802,5, 2.770,541, 2.924,3 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di servizio pubblico;

b) 3.691, 3.478,950, 3.411,450, 756,359, 3.275,7 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di programma.

2. L'acquisizione, l'attribuzione e la devoluzione, avvenute in base a specifiche disposizioni di legge, dei beni immobili che risultano iscritti nel bilancio della società Ferrovie dello Stato Spa al 31 dicembre 1997, così come certificato dalla società di revisione ed approvato dall'assemblea dei soci, si intendono avvenute a titolo di trasferimento di proprietà.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di trascrizione e volturazione dei beni di cui al comma 2, nonché le competenze del Comitato costituito sulla base dell'articolo 15 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relative alla verifica, sulla base del criterio di strumentalità alle attività concesse, dell'appartenenza al patrimonio immobiliare della società Ferrovie dello Stato Spa di beni non iscritti in bilancio e dalla stessa rivendicati in via amministrativa e della regolarità dell'autocertificazione da parte della società medesima dei diritti reali in godimento gratuito, ai fini delle decisioni sulla spettanza di questi ultimi beni e diritti.

4. Le acquisizioni, l'attribuzione e la devoluzione a titolo di trasferimento di proprietà e l'accertamento sulla spettanza di beni e diritti reali in godimento gratuito di cui ai commi 2 e 3 non potranno tuttavia avere riguardo ad aree del demanio marittimo, che restano assoggettate ai poteri di pianificazione e gestione di cui agli articoli 5, comma 1, 8, comma 3, lettera *h*), 13, comma 1, lettera *a*), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, secondo i parametri di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché alle disposizioni di cui al capo I del titolo II del libro primo del codice della navigazione e relative norme di esecuzione.

5. In attesa che vengano definiti gli assetti del settore ferroviario in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e che, conseguentemente, il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica disponga la valutazione del ramo d'azienda «Gestione dell'infrastruttura» ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la società Ferrovie dello Stato Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo di ristrutturazione di importo pari al valore netto dell'infrastruttura risultante dal bilancio al 31 dicembre 1997.

6. La società Ferrovie dello Stato Spa, in deroga a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è autorizzata a provvedere alla integrazione dei piani di vendita regionali già approvati, al fine di rendere alienabili gli alloggi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 1 della legge stessa fino alla concorrenza del 100 per cento, con le medesime modalità e condizioni previste dalla legge stessa.

7. Al fine di favorire il processo di ristrutturazione della società Ferrovie dello Stato Spa come stabilito dall'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al 1° gennaio 2002, nei confronti dei lavoratori dipendenti in esubero, nel numero che sarà concordato con le organizzazioni sindacali di categoria, dalla società Ferrovie dello Stato Spa, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle suddette disposizioni sia già iniziato prima della data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro sono risolti dalla data stessa. Sui posti individuati come eccedentari, da definire, in base al contratto nazionale di lavoro, tra le parti mediante verifiche circostanziate e anche decentrate sulle professionalità indispensabili o meno per la produttività dell'azienda e l'efficienza del servizio, non è possibile attivare nuove assunzioni.

8. Il personale di cui al comma 7, dipendente della società Ferrovie dello Stato Spa, iscritto al fondo pensioni di cui all'articolo 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro, può optare, in ogni caso, per il trasferimento della posizione assicurativa accreditata presso il suddetto fondo nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS, secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ed anche in assenza delle condizioni richieste dall'articolo stesso. Per il personale dipendente della società Ferrovie dello Stato Spa che per ragioni di servizio risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia, la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del comma 7 avverrà in ogni caso con un preavviso di sei mesi.

9. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «nel numero che sarà concordato» con le seguenti: «nel numero e per le mansioni concordate». **V. nuovo testo**

40.505 SARTO, RIPAMONTI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «nel numero che sarà concordato» con le seguenti: «nel numero e secondo i criteri e le modalità concordate». **Ritirato e trasformato nell'odg n. 931**

40.505 (Nuovo testo) SARTO, RIPAMONTI

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo. **Approvato**

40.506 IL RELATORE

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «saranno parimenti assunti i lavoratori a copertura delle carenze riscontrate con le modalità di cui al presente comma 7». **Inammissibile**

40.507 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: **Respinto**

«7-bis. Allo scopo di determinare le dotazioni organiche necessarie le norme previste dal comma 7 devono essere precedute dall'adozione da parte del Governo di un documento di indirizzo, da sottoporre al parere del Parlamento, in cui siano individuate le linee del nuovo piano d'impresa e della divisionalizzazione».

40.508 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: **Inammissibile**

«7-bis. Allo scopo di garantire una maggiore sicurezza del sistema ferroviario, i lavoratori del settore inerenti la sicurezza, quali la circolazione, la manutenzione dell'infrastruttura, devono essere assunti a tempo indeterminato».

40.509 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 8. **Respinto**

40.510 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«9-bis. Al fine di garantire il diritto di accesso di altri operatori di trasporto pubblico locale in un'ottica di liberalizzazione di alcune reti di

trasporto pubblico locale che potrebbero operare in parallelo o in simbiosi con le Ferrovie dello Stato spa, il Ministro dei trasporti e della navigazione, qualora si ravvisi la necessità di costituire un gestore unico dei servizi pubblici di trasporto urbano integrato sia su ferro che su gomma, può autorizzare, con proprio decreto, la costituzione di società di trasporto pubblico locale che operino secondo i criteri dettati dalla direttiva 91/440/CEE».

40.513

CASTELLI, MORO, LAGO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

Ritirato

«9-bis. Al fine di garantire il diritto di accesso di altri operatori di trasporto pubblico locale in un'ottica di liberalizzazione di alcune reti di trasporto pubblico locale che potrebbero operare in parallelo o in simbiosi con le Ferrovie dello Stato spa e qualora si ravvisi la necessità di costituire un gestore unico dei servizi pubblici di trasporto urbano integrato sia su ferro che su gomma, l'Accordo di programma tra regioni e Ferrovie dello Stato spa può autorizzare la costituzione di società di trasporto pubblico locale che operino secondo i criteri dettati dalla direttiva 91/440/CEE».

40.514

CASTELLI, MORO, LAGO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

Respinto

«9-bis. Entro il 1° gennaio del 2000 la Divisione infrastrutture delle Ferrovie dello Stato spa dovrà essere riorganizzata su strutture regionali autonome».

40.515

CASTELLI, MORO, LAGO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

Respinto

«9-bis. I contratti di appalto per il servizio di pulizia dei treni e delle stazioni stipulati dalle Ferrovie dello Stato spa devono essere sottoposti alla verifica di congruità economico-qualitativa entro il 30 giugno 1999. All'accertamento dei requisiti delle ditte di pulizia si provvede tramite certificazione di qualità».

40.516

SARTO, RIPAMONTI, BORTOLOTTI, LUBRANO DI RICCO, BO-
CO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI,
PETTINATO, SEMENZATO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

Ritirato

«9-bis. Alle Ferrovie dello Stato ed alle società di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 11 luglio 1992, n. 333, convertito

con modificazione, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, nonchè alle società da esse costituite o dalle medesime derivanti a seguito della liberalizzazione o privatizzazione dei rispettivi settori, si applica l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, con l'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1995, n. 351».

40.1000

PALUMBO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Consiglio di amministrazione della società Ferrovie dello Stato spa verificherà entro 8 mesi i contratti ancora in essere a suo tempo stipulati da TAV con i *general contractors*, relativi alle varie tratte rispetto alle quali non siano stati ancora approvati alla data del 31 dicembre 1998 i progetti esecutivi; qualora attraverso adeguata motivazione e in base ad una approfondita analisi temporale del rapporto costi-benefici risulti più conveniente, a fronte dell'onerosità derivante nel tempo dai contratti, la rescissione degli stessi anche con conseguente pagamento di penale, il Consiglio di amministrazione è autorizzato alla rescissione e a ricorrere successivamente alle procedure di gara per l'affidamento degli interventi».

**Ritirato
e trasformato
nell'odg n. 932**

40.517

SARTO, RIPAMONTI, BORTOLOTTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SEMENZATO

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

premessi che:

il piano di attività delle Ferrovie dello Stato non risulta ancora approntato e che non lo sarà prima del prossimo anno;

risulta che il Governo intende emanare linee-guida per le Ferrovie dello Stato, riguardanti i processi di ristrutturazione in atto;

a tale fine, risulta che il Ministro del tesoro avrebbe affidato alla società di consulenza *Booz-Allen and Hamilton* l'incarico di *advisor* per il piano di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato;

il suddetto incarico prevederebbe l'assistenza al Ministero del tesoro, da fornirsi con un contratto di 24 mesi, nell'analisi dei processi di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato in atto e nel ridisegno strategico e societario del settore ferroviario;

in particolare, dovrà essere elaborato un confronto di privatizzazione degli altri gruppi ferroviari europei;

a tale proposito, è noto a tutti come il processo di privatizzazione delle ferrovie attuato in Gran Bretagna abbia prodotto

**Non posto
in votazione (*)**

risultato negativi in termini di puntualità dei treni, pulizia, rapporto qualità-prezzo;

il Dpef prevede la ripartizione delle Ferrovie dello Stato in due divisioni;

il progetto allo studio presso le Ferrovie dello Stato punta – invece – alla ripartizione in 4 divisioni da attuarsi entro la fine dell'anno in corso;

l'attuazione del progetto comporta decisioni estremamente delicate ed irreversibili quali lo spacchettamento della manutenzione, del personale di macchina e del personale di bordo;

fondamentale ai fini dell'assunzione delle predette decisioni appaiono i risultati che emergeranno dall'incarico affidato alla citata società di consulenza;

tutto ciò premesso si impegna il Governo:

ad acquisire ogni elemento utile dalla consulenza affidata, e a presentare una relazione su obiettivi, modalità e tempi della ristrutturazione, alle competenti commissioni di Camera e Senato perchè possano esprimere un parere di merito.

9.3662.94.

CASTELLI

(*) Accolto dal Governo.

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3662-A, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo

considerato:

che non sono ancora visibili risultati soddisfacenti nel faticoso processo di risanamento e di rilancio delle Ferrovie dello Stato;

che i vertici dell'azienda hanno dovuto prendere atto della non correttezza delle stime contenute nell'ultimo piano d'impresa presentato e che vi è una forte titubanza anche su quelle che erano state presentate come le linee guida del nuovo piano d'impresa;

che a tal riguardo desta preoccupazione la vicenda della determinazione degli esuberi caratterizzata da continui mutamenti di cifre e prospettive dei piani di riorganizzazione del personale, in assenza di criteri e parametri di riorganizzazione diversi dal criterio dell'anzianità contributiva;

che non contribuiscono a fare chiarezza le dichiarazioni dei vertici dell'azienda con le quali si ammette che una riduzione dei costi delle Ferrovie dello Stato serve anche per permettere il finanziamento dell'alta velocità;

che obiettivi come il pieno rispetto delle direttive comunitarie, il potenziamento delle direttrici fondamentali della nostra rete, l'ammodernamento tecnologico e della sicurezza, la migliore qualità del servizio non si raggiungono senza un chiaro piano di riorganizzazione del perso-

**Non posto
in votazione (*)**

nale che si fondi su una approfondita analisi delle professionalità necessarie e senza che su tale analisi si impegni anche la gestione della cosiddetta «questione esuberi»,

impegna il Governo

ad individuare nella direttiva che fisserà le linee guida del nuovo piano d'impresa anche un chiaro piano di riorganizzazione del personale che si fondi su una seria analisi delle professionalità e delle competenze presenti nell'azienda e nel servizio e necessario al suo sviluppo e che su tale approfondimento e su tale prospettiva di rilancio del servizio si imperni la nuova organizzazione del personale».

9.3662.931 (Già em. 40.505)

SARTO

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

«Il Senato

invita il Governo a fare sì che il Consiglio di amministrazione della società Ferrovie dello Stato spa verifichi entro 8 mesi i contratti ancora in essere a suo tempo stipulati da TAV con i *general contractors*, relativi alle varie tratte rispetto alle quali non siano stati ancora approvati alla data del 31 dicembre 1998 i progetti esecutivi; qualora attraverso adeguata motivazione e in base ad una approfondita analisi temporale del rapporto costi-benefici risulti più conveniente, a fronte dell'onerosità derivante nel tempo dai contratti, la rescissione degli stessi anche con conseguente pagamento di penale, il Consiglio di amministrazione è autorizzato alla rescissione e a ricorrere successivamente alle procedure di gara per l'affidamento degli interventi».

9.3662.932 (Già em. 40.517)

SARTO

(*) Accolto dal Governo.

**Non posto
in votazione (*)**

ARTICOLO 41 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 41.

(Dismissione di immobili del Ministero della difesa)

1. Sulla base di una aggiornata valutazione delle esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonché con il Ministro per i beni e le attività culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, e con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, sono indi-

**Approvato con
un emendamento**

viduati, per la loro dismissione, attraverso alienazioni o permutate, ovvero per essere attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalità militari, ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per le alienazioni, permutate, valorizzazioni e gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni contenute nelle lettere da *a)* a *e)* del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. I comuni e le province, nel cui territorio è situato l'immobile oggetto di dismissione o di concessione, hanno diritto di prelazione.

4. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel complessivo limite di lire 1.400 miliardi, allo stato di previsione del Ministero della difesa con le modalità di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, su proposta del Ministero della difesa, per il conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo, strutturale e infrastrutturale delle Forze armate. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, lettera *f)*, della citata legge n. 662 del 1996 e all'articolo 2, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate.

5. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è inserito il seguente:

«Nei casi in cui le permutate già avviate, stipulate tra l'Amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al presente articolo, non siano state ancora definitivamente concluse alla data del 31 dicembre 1998: *a)* le aree del demanio dello Stato oggetto di permuta di cui gli enti abbiano avuto la disponibilità continuata, per effetto di accordi stipulati ai sensi del presente articolo e che siano state destinate in modo irreversibile al soddisfacimento degli interessi delle comunità residenti nel relativo ambito territoriale, sono trasferite al patrimonio indisponibile dell'ente locale; *b)* gli alloggi di servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro componenti essenziali, destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative del personale militare, realizzati a carico delle risorse finanziarie dell'ente locale sono considerati infrastrutture militari e sottoposti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge. Sono fatti salvi eventuali conguagli economici derivanti da stime effettuate dai competenti uffici tecnici erariali e penali derivanti da inadempienze contrattuali».

6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano a trovare applicazione in riferimento alle dismissioni relative ai beni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1997.

7. Il Ministro della difesa comunica semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari le dismissioni effettuate, i proventi realizzati

e le relative destinazioni. Le medesime comunicazioni sono rese al Comitato misto pariterico per le servitù militari delle regioni interessate, limitatamente ai provvedimenti che le riguardano.

Sopprimere l'articolo.

Le parole: «Sopprimere l'articolo» respinte; seconda parte preclusa

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

41.100 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI, BEVILACQUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

Sopprimere l'articolo.

Precluso

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

41.101 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «del Ministro della difesa» sostituire la parola: «di concerto» con la parola: «sentiti».

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 1.1.

41.102 PALOMBO, PELLICINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ovvero per essere» fino a: «mediante concessione.».

Respinto

41.103 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA

Al comma 1 sostituire le parole: «a terzi in gestione» con le altre: «in gestione agli Enti locali che siano titolari di progetti approvati dal Consiglio Comunale e finalizzati a utilizzo pubblico degli stessi.».

Respinto

41.104 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole: «a terzi» con le seguenti: «ad associazioni di volontariato con finalità sociali, in particolare di protezione civile, costituite senza finalità di lucro ai sensi del decreto legislativo n. 460 del 1997.».

Respinto

41.105 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, COSTA, NOVI

Sopprimere il comma 2.

Respinto

41.106

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministero della difesa entro e non oltre centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge, comunica al Ministero dell'Ambiente l'elenco dei beni immobili individuati al fine del comma 1. Il Ministero dell'ambiente si pronuncia, entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla eventuale sussistenza dell'interesse naturalistico e ambientale di tali beni, ai quali si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

Ritirato

41.107

SEMENZATO, RIPAMONTI, SARTO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ogni caso ai fini della validità della vendita deve essere allegato il nulla osta da parte del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'Ambiente».

Ritirato

41.108

SEMENZATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Ritirato

«2-bis. Nell'ambito degli accordi necessari per le attività di cui al comma 1 del presente articolo può essere riconosciuta agli enti locali una quota non superiore al venti per cento del maggior valore degli immobili quale derivante per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana».

41.109

UCCHIELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

V. nuovo testo

«3. I comuni, le regioni e le province nel cui territorio è situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione, hanno diritto di prelazione. A tal fine il Ministero della difesa è tenuto a notificare ai comuni, alle regioni e alle province, la determinazione del valore dello stesso al prezzo di mercato corrente. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di sei mesi dalla notificazione. In mancanza della notificazione, comuni, regioni e province, hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorità per l'esercizio della prelazione è attribuito ai comuni e, in subordine, alle regioni».

41.110 (Testo corretto) MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, DE MARTINO
Guido, ALBERTINI, CAPONI, MANZI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Approvato

«3. I comuni, le regioni e le province nel cui territorio è situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione, hanno diritto di prelazione. A tal fine il Ministero della difesa è tenuto a notificare ai comuni, alle regioni e alle province, la determinazione del valore dello stesso al prezzo di mercato corrente. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dalla notificazione. In mancanza della notificazione, comuni, regioni e province, hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorità per l'esercizio della prelazione è attribuito ai comuni e, in subordine, alle regioni».

41.110 (Nuovo testo) MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, DE MARTINO
Guido, ALBERTINI, CAPONI, MANZI

Al comma 3, dopo le parole: «hanno diritto di prelazione», aggiungere le seguenti: «in caso di accettazione, il prezzo di valutazione o il canone di concessione dell'immobile è ridotto del 50 per cento.

Respinto

Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

7-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, si appor-
ta la seguente modifica:

a) all'articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250 persone».

41.111 DOLAZZA, MORO, LAGO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «per essere riassegnate...» fino alla fine del comma.

Respinto

41.112 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, sostituire le parole: «lire 1.400 miliardi» con le parole: «lire 700 miliardi».

Respinto

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui all'emendamento 2.3.

41.113 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, dopo le parole: «nel complessivo limite di lire 1.400 miliardi», aggiungere le seguenti parole: «per il cinque per cento (5%) allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio per le attività dell'Ufficio centrale del servizio civile con particolare riferimento alla realizzazione di forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta così come previsto dalla lettera e) dell'articolo 8 della legge n. 230 del 1998 recante: "Nuove norme per l'obiezione di coscienza" e per il restante novantacinque per cento (95%),».

41.114 SEMENZATO, SALVATO, PETRUCCI, LORETO, RUSSO SPENA

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

Respinto

premessi:

che la decisione di dare inizio alla collaborazione internazionale tra Gran Bretagna, Germania, Spagna e Italia per il programma EFA è stata presa nel 1986, ancora in piena guerra fredda;

che in base agli accordi stipulati l'Italia si è impegnata ad acquistare 121 cacciabombardieri Eurofighter;

che lo scenario internazionale è da allora radicalmente mutato, rendendo il programma EFA eccessivamente impegnativo rispetto alle attuali esigenze della Difesa italiana e anche europea;

che in Germania l'attuale governo si è impegnato a chiedere ai partner del programma EFA, la rinegoziazione degli accordi stipulati dal 1986, al fine di rivedere il programma in senso riduttivo;

che anche l'allora ministro della difesa Beniamino Andreatta ha dichiarato in un'intervista al Sole 24 Ore del 17 maggio 1998 che il cacciabombardiere Eurofighter verrà a costare il doppio del suo equivalente americano, il Joint Strike Fighter;

considerato:

che la finanziaria dello scorso anno, all'articolo 54, comma 13), aveva introdotto una norma che escludeva la possibilità di fare ricorso alla contrazione di mutui da parte del Tesoro per finanziare programmi pluriennali, di nuovo il Governo ha ritenuto di dover comunque fare ricorso a questa prassi;

che nonostante quanto previsto dall'articolo 42, comma 1), lettera h), del collegato alla legge finanziaria 1999, il Ministero della difesa non è in grado di farsi carico dei costi relativi al programma EFA, al punto che la stessa legge finanziaria prevede che una parte dei fondi per il finanziamento della quota italiana del programma siano stanziati dal Ministero del commercio, dell'industria e dell'artigianato,

impegna il Governo:

a farsi parte attiva per concordare con gli altri paesi partner del programma EFA, una revisione degli accordi relativi, al fine di ridimen-

sionare il programma in modo da renderlo più compatibile con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica perseguiti dal Governo stesso.

9.3662.56.

SEMENZATO

Il Senato,

premessi che:

la riforma dei Vertici militari, posta in atto con il Governo Prodi, ed i conseguenti decreti attuativi, hanno consentito l'assestamento ordinativo dello strumento militare, posto nelle condizioni, almeno per quanto attiene l'esercizio dell'azione di comando e di controllo di assicurare l'attuazione della funzione sicurezza propria delle Forze Armate;

si rende ora necessario definire i compiti delle Forze Armate sia nello scenario internazionale al momento ipotizzabile, con particolare riferimento alla situazione dell'area del Mediterraneo, sia per quanto attiene il concorso che esse proteggeranno essere chiamate a definire i fini della protezione civile ed a quello dello sviluppo sociale;

è prioritario delineare un appropriato "Piano delle certezze e della stabilità" nel quale trovino esplicita indicazione le attività finalizzate all'approntamento dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti assegnati, e cioè:

il miglioramento della qualità delle risorse umane, da acquisire prevalentemente su base volontaria, e la professionalità dei quadri, specie a livello intermedio, da formare con il concorso degli Istituti universitari soprattutto allo scopo di realizzare la stretta osmosi tra la società civile ed il corpo militare da essa espresso. In tale contesto assume particolare rilievo l'attuazione di progetti riguardanti l'inserimento di militari nel mondo del lavoro (ad avvenuto completamento del periodo di ferma) ed il conferimento della Laurea breve per i Marescialli frequentatori dei corsi regolari;

l'ammodernamento ed il miglioramento tecnologico dei mezzi e dei materiali - da realizzare in stretta connessione con gli organi di ricerca nazionali, anche a livello universitario - particolarmente mirato alla individuazione di tecnologie duali che, oltre ad assicurare continuità di produzione alle industrie del settore, consentono la loro rapida trasformazione per eventuali esigenze di mobilitazione industriale del Paese;

l'adeguamento dei servizi tecnici militari, particolarmente del servizio sanitario e di quello dei trasporti, a scopi civili sia per fronteggiare eventuali impellenti esigenze nazionali, sia per garantire l'interoperatività tra il sistema civile e quello militare. Rientrano in tale prospettiva, ad esempio, l'impiego di ospedali e di aeroporti militari anche per usi civili e l'utilizzazione di professionalità civili anche in funzione militare,

impegna il Governo:

a proseguire, secondo le linee sopra indicate, nella azione di rivalutazione e di accreditamento delle Forze armate in funzione dei com-

**Non posto
in votazione (*)**

piti assegnati, con l'obiettivo prioritario di preservare la stabilità della Regione Mediterranea e di favorire quindi il decollo della politica dello sviluppo sostenibile del Bacino, politica dalla quale dipendono, sia il rilancio produttivo ed occupazionale del Mezzogiorno d'Italia, sia la riduzione della pressione esercitata dalla criminalità organizzata presente, ultimamente, nella gestione delittuosa degli sbarchi di clandestini proprio nel sud del Paese;

a rafforzare le intese di partenariato e di concertazione tra la Società civile (in particolare nelle aree metropolitane) e le strutture del sistema della difesa assecondando quei rapporti di collaborazione con gli Enti locali, attraverso i quali possano essere soddisfatte le esigenze di sicurezza presentate dalle popolazioni specie in materia di prevenzione dei rischi di calamità naturali, di miglioramento del servizio sanitario nazionale, di recupero e tutela delle risorse ambientali, di formazione delle risorse umane, specie giovanili.

9.3662.59.

NAPOLI Roberto

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INTRODURRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 41

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Alienazione di beni immobili siti nelle province aventi frontiera internazionale terrestre)

1. Al fine di semplificare gli atti di alienazione totale o parziale di beni immobili siti nel territorio appartenente a province aventi frontiera internazionale terrestre, la legge 3 giugno 1935, n. 1095, e successive modificazioni, e l'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati».

41.0.100

DOLAZZA, MORO, LAGO

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di Legge n.3662.Emendamento 25.536 (Figurelli e al- tri).	179	178	018	137	023	090	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

508ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 DICEMBRE 1998

Seduta N. 0508 del 16-12-1998 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
AGNELLI GIOVANNI	M	
AGOSTINI GERARDO	F	
ALBERTINI RENATO	F	
ANDREOLLI TARCISIO	F	
ANDREOTTI GIULIO	F	
ANGIUS GAVINO	F	
ANTOLINI RENZO	C	
ASCIUTTI FRANCO	F	
AVOGADRO ROBERTO	C	
BALDINI MASSIMO	F	
BARBIERI SILVIA	F	
BARRILE DOMENICO	F	
BASINI GIUSEPPE	F	
BATTAFFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	
BATTAGLIA ANTONIO	F	
BEDIN TINO	A	
BERGONZI PIERGIORGIO	F	
BERNASCONI ANNA MARIA	F	
BERTONI RAFFAELE	F	
BESOSTRI FELICE CARLO	M	
BESSO CORDERO LIVIO	F	
BETTONI BRANDANI MONICA	F	
BIASCO FRANCESCO SAVERIO	F	
BISCARDI LUIGI	F	
BO CARLO	M	
BOBBIO NORBERTO	M	
BOCO STEFANO	C	
BONAVITA MASSIMO	F	
BONFIETTI DARIA	F	
BORNACIN GIORGIO	F	
BORRONI ROBERTO	M	
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	

508ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 DICEMBRE 1998

Seduta N. 0508 del 16-12-1998 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
BRIGNONE GUIDO	C	
BRUNO GANERI ANTONELLA	F	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	M	
CADDEO ROSSANO	F	
CALLEGARO LUCIANO	C	
CAMERINI FULVIO	F	
CAMPUS GIAN VITTORIO	F	
CAPALDI ANTONIO	F	
CAPONI LEONARDO	F	
CARCARINO ANTONIO	F	
CARELLA FRANCESCO	F	
CARPINELLI CARLO	F	
CASTELLANI CARLA	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	
CASTELLI ROBERTO	C	
CAZZARO BRUNO	F	
CECCATO GIUSEPPE	C	
CECCHI GORI VITTORIO	M	
CENTARO ROBERTO	F	
CIONI GRAZIANO	F	
CIRAMI MELCHIORRE	F	
COLLA ADRIANO	C	
CONTE ANTONIO	A	
CORRAO LUDOVICO	F	
CORTIANA FIORELLO	C	
COVIELLO ROMUALDO	F	
CRESCENZIO MARIO	F	
CRIPPA AURELIO	F	
CUSIMANO VITO	F	
D'ALI' ANTONIO	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	
D'URSO MARIO	F	

508ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 DICEMBRE 1998

Seduta N. 0508 del 16-12-1998 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	F	
DE CAROLIS STELIO	F	
DE GUIDI GUIDO CESARE	F	
DE LUCA MICHELE	F	
DE MARTINO FRANCESCO	M	
DE MARTINO GUIDO	F	
DE SANTIS CARMINE	F	
DE ZULUETA TANA	F	
DEBENEDETTI FRANCO	F	
DEL TURCO OTTAVIANO	A	
DI BENEDETTO DORIANO	F	
DI ORIO FERDINANDO	M	
DI PIETRO ANTONIO	F	
DIANA LINO	F	
DIANA LORENZO	M	
DONDEYNAZ GUIDO	F	
DONISE EUGENIO MARIO	F	
DUVA ANTONIO	F	
ELIA LEOPOLDO	M	
ERROI BRUNO	F	
FALOMI ANTONIO	F	
FANFANI AMINTORE	M	
FASSONE ELVIO	F	
FERRANTE GIOVANNI	A	
FIGURELLI MICHELE	F	
FILOGRANA EUGENIO	F	
FIORILLO BIANCA MARIA	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE	M	
FOLLIERI LUIGI	F	
FOLLONI GIAN GUIDO	M	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	F	

508ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 DICEMBRE 1998

Seduta N. 0508 del 16-12-1998 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
FUSILLO NICOLA	M	
GAMBINI SERGIO	A	
GIARETTA PAOLO	F	
GRUOSSO VITO	F	
GUALTIERI LIBERO	M	
GUBERT RENZO	A	
GUERZONI LUCIANO	F	
LARIZZA ROCCO	A	
LAURIA BALDASSARE	F	
LAURIA MICHELE	M	
LAURICELLA ANGELO	F	
LAVAGNINI SEVERINO	F	
LEONE GIOVANNI	M	
LO CURZIO GIUSEPPE	F	
LOIERO AGAZIO	M	
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	F	
LORETO ROCCO VITO	F	
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	A	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	
MAGGI ERNESTO	F	
MAGNALBO' LUCIANO	F	
MANARA ELIA	C	
MANCINO NICOLA	P	
MANCONI LUIGI	M	
MANZI LUCIANO	F	
MARINI CESARE	F	
MARINO LUIGI	F	
MARRI ITALO	F	
MARTELLI VALENTINO	M	
MASULLO ALDO	F	
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	A	
MELUZZI ALESSANDRO	M	

508ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 DICEMBRE 1998

Seduta N. 0508 del 16-12-1998 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MICELE SILVANO	F	
MIGNONE VALERIO	F	
MIGONE GIAN GIACOMO	A	
MINARDO RICCARDO	F	
MONTAGNA TULLIO	F	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	
MONTELEONE ANTONINO	F	
MONTICONE ALBERTO	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	
MORO FRANCESCO	C	
MUNDI VITTORIO	F	
NAPOLI ROBERTO	F	
NAVA DAVIDE	F	
NIEDDU GIANNI	A	
NOVI EMIDDIO	F	
OCCHIPINTI MARIO	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	F	
PALUMBO ANIELLO	F	
PAPPALARDO FERDINANDO	A	
PARDINI ALESSANDRO	C	
PAROLA VITTORIO	F	
PASQUINI GIANCARLO	F	
PASSIGLI STEFANO	F	
PELELLA ENRICO	F	
PELLEGRINO GIOVANNI	F	
PELLICINI PIERO	F	
PERUZZOTTI LUIGI	C	
PETRUCCI PATRIZIO	F	
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	
PETTINATO ROSARIO	F	
PIATTI GIANCARLO	F	
PIERONI MAURIZIO	A	

508ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 DICEMBRE 1998

Seduta N. 0508 del 16-12-1998 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PILONI ORNELLA	A	
PINTO MICHELE	F	
POLIDORO GIOVANNI	F	
PORCARI SAVERIO SALVATORE	F	
PREDA ALDO	F	
PREIONI MARCO	C	
PROVERA FIORELLO	C	
RECCIA FILIPPO	F	
RESCAGLIO ANGELO	A	
RIPAMONTI NATALE	F	
ROBOL ALBERTO	C	
ROCCHI CARLA	M	
ROGNONI CARLO	F	
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	
ROSSI SERGIO	C	
ROTELLI ETTORE ANTONIO	C	
RUSSO GIOVANNI	F	
RUSSO SPENA GIOVANNI	F	
SALVATO ERSILIA	F	
SALVI CESARE	F	
SARACCO GIOVANNI	F	
SARTORI MARIA ANTONIETTA	M	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F	
SCIVOLETTO CONCETTO	F	
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIG	M	
SEMENTATO STEFANO	A	
SENESE SALVATORE	F	
SMURAGLIA CARLO	F	
SPECCHIA GIUSEPPE	F	
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M	
STANISCIÀ ANGELO	F	
TABLADINI FRANCESCO	C	

508ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

16 DICEMBRE 1998

Seduta N. 0508 del 16-12-1998 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
TAPPARO GIANCARLO	F	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	
TIRELLI FRANCESCO	C	
TOIA PATRIZIA	F	
UCCHIELLI PALMIRO	F	
VALIANI LEO	M	
VALLETTA ANTONINO	F	
VELTRI MASSIMO	F	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	A	
VILLONE MASSIMO	M	
VISENTIN ROBERTO	C	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	
VIVIANI LUIGI	F	
VOLCIC DEMETRIO	M	
WILDE MASSIMO	C	
ZANOLETTI TOMASO	F	
ZECCHINO ORTENSIO	M	
ZILIO GIANCARLO	A	

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 16 dicembre 1998, il senatore Porcari ha comunicato di entrare a far parte del Gruppo Forza Italia.

Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, presentazione di relazioni

Il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in data 15 dicembre 1998, ha presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, la relazione, approvata nella seduta del 10 dicembre 1998 dalla Commissione medesima, su i risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza nel periodo 1994-1997; i possibili interventi correttivi sul duplice fronte della sostenibilità finanziaria e macroeconomica dei sistemi previdenziali e della riorganizzazione operativo-gestionale degli enti (*Doc. XVI-bis*, n. 3).

Detto documento è stampato e distribuito.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

PIANETTA, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI e COSTA. - «Introduzione dei sistemi telematici a bordo di autoveicoli al fine del miglioramento della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale» (3702);

CAMPUS, CARUSO Antonino e MULAS. - «Norme per l'istituzione e la regolamentazione del servizio aereo con la Sardegna; norme sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte con la Sardegna; norme per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Sardegna» (3703);

MANIS, D'URSO e MUNDI. - «Introduzione di norme per il riassetto dello stato giuridico della docenza universitaria» (3704);

LO CURZIO, ELIA, GIARETTA, LAVAGNINI, ROBOL, FOLLIERI, MONTAGNINO, POLIDORO, VERALDI, ANDREOLLI, DIANA Lino, PINTO, RESCAGLIO, AGOSTINI, PALUMBO, BEDIN, CASTELLANI Pierluigi, COVIELLO, ERROI, MONTICONE, CECCHI GORI e ZILIO. - «Introduzione nel codice penale del delitto di tortura» (3705);

LAGO e SPERONI. - «Integrazione dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazioni» (3706);

BONATESTA, MACERATINI, MONTELEONE, PEDRIZZI e CASTELLANI Carla. – «Interventi in favore delle persone portatrici di *handicap grave*» (3707).

Governmento, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 15 dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, la richiesta di parere parlamentare sullo schema sull'elenco concernente le proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali per l'anno finanziario 1998 (n. 374).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 15 gennaio 1999.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 dicembre 1998, ha inviato, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente l'organizzazione del Ministero per le politiche agricole (n. 375).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 15 gennaio 1999.

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, lettera *d*), della legge 6 novembre 1989, n. 368, la relazione finale sull'attività svolta dal Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) per gli anni dal 1991 al 1998 (*Doc. CXLIX*, n. 1).

Detto documento sarà trasmesso alla 5ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Falomi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02466, dei senatori Figurelli ed altri.

Interpellanze

BORNACIN. – *Ai Ministri della difesa e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, secondo il piano di riorganizzazione del modello di difesa, il 26° reggimento di fanteria «Bergamo», di stanza presso la caserma

«Cap. Art. Bruno Camandone» in Diano Castello, unico presidio militare della provincia di Imperia, verrà, a breve, smembrato;

che la medesima provincia, situata in una zona fortemente caratterizzata dall'occorrere di gravissime calamità naturali (l'alluvione del 30 settembre 1998 per cui fu decretato lo stato di calamità naturale ne è l'esempio più recente), non ha mezzi sufficienti per far fronte in tempi adeguati ad emergenze di tale entità;

che a causa della conformazione orografica del territorio, della mancanza di una struttura aeroportuale nonchè dell'insufficiente rete viaria e ferroviaria sarebbe fortemente condizionato, in caso di necessità e pericolo, l'intervento tempestivo dei mezzi di soccorso proveniente anche da altre province;

che in caso di totale dismissione della caserma «Camandone» l'area di oltre 12.000 metri quadrati sulla quale si estende attualmente, sita in zona urbana, rischierebbe di divenire ricovero e ricettacolo per le attività illecite e per la microcriminalità legata in principal modo allo spaccio di stupefacenti con il conseguente grave pericolo di compromettere pericolosamente le attività turistico-commerciali della zona ovvero ponendo a rischio centinaia di posti di lavoro in un territorio già fortemente segnato da un tasso di disoccupazione tra i più alti del Nord Italia,

l'interpellante chiede di sapere:

se non si reputi opportuno intervenire sollecitamente per mantenere presso la caserma «Camandone» di Diano Castello l'unico presidio militare della provincia di Imperia, a tutela della pubblica incolumità, evitando al tempo stesso alla già martoriata gente del Ponente ligure le gravissime conseguenze economiche nonchè di pubblica sicurezza che deriverebbero dal lasciare incustodita alla microcriminalità l'area su cui insiste tale caserma;

se non si ritenga che il presidio militare di Diano Castello, pur nell'ottica della riorganizzazione e razionalizzazione del modello di difesa, non potrebbe configurarsi come sede di un progetto pilota con la creazione di un reparto militare plurispecialistico di protezione civile e di polizia di frontiera a garanzia di tempestive operazioni di soccorso alla popolazione in caso di necessità nonchè a supporto dei corpi di polizia di frontiera nel quotidiano impegno di regolare il flusso di clandestini provenienti dal confine italo-francese.

(2-00692)

Interrogazioni

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Si chiede di conoscere:

se le norme che dispongono l'assegnazione dei militari di leva a destinazione entro i 100 chilometri dalla residenza, vengano applicate dal Ministero della difesa;

in particolare, in relazione alla domanda di avvicinamento del militare Gianni Procelli, assegnato al battaglione di supporto tattico-logi-

stico M.O. «Mattei» di Cesano (Roma), accolta il 23 settembre 1998 dalla prima sezione del TAR del Lazio, per quale motivo il militare non sia stato trasferito in sede più vicina alla residenza, nonostante le determinazioni del suddetto tribunale.

(3-02468)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

WILDE, LAGO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'articolo 23 del decreto-legge n. 114 del 31 marzo 1998 offre la possibilità di costituire i «centri di assistenza tecnica» solamente alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale;

che ciò rappresenta una forte limitazione alla costituzione dei «centri di assistenza tecnica»;

che il settore commerciale presenta una forte capillarizzazione territoriale e solamente le associazioni mandamentali di categoria riescono a coprire capillarmente il territorio e garantire in maggior misura i servizi rispetto ai «centri di assistenza tecnica»;

che non si presenta il pericolo di una proliferazione dei «centri di assistenza tecnica» visto che l'autorizzazione alla costituzione è demandata alla regione che ne mantiene anche il totale controllo,

si chiede di sapere se non si ritenga che sia più utile e chiara una modifica del testo sostituendo il termine «livello provinciale» con «livello territoriale o mandamentale» per le ragioni sopra esposte.

(4-13436)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il lavoratore Angelo Ciccone, dipendente delle Ferrovie dello Stato spa presso le Officine grandi riparazioni di Santa Maria La Bruna (Napoli) svolge mansioni a rischio e quindi ogni sei mesi è obbligato a controlli sanitari;

che l'unità territoriale sanitaria delle Ferrovie dello Stato di Napoli è in uno stato di precarietà igienico-sanitaria ed utilizza delle apparecchiature vecchissime;

che il 20 novembre 1998 il lavoratore Angelo Ciccone si recava presso l'unità territoriale sanitaria delle Ferrovie dello Stato di piazza Garibaldi a Napoli per effettuare un *check-up* completo di verifica del suo stato di salute;

che tra gli esami prescritti gli veniva effettuata una radiografia al torace, che, a giudizio del radiologo, evidenziava una situazione non chiara ai polmoni (si poteva ipotizzare una massa tumorale); di conseguenza si consigliava un ulteriore esame di stratigrafia ai polmoni;

che il lavoratore Angelo Ciccone, in evidente stato di apprensione, si recava alle ore 15.00 del 20 novembre 1998 presso un laboratorio sanitario privato facendo nuovi esami; dal loro responso

le previsioni sul suo stato di salute, anticipate dall'unità sanitaria territoriale delle Ferrovie dello Stato Spa di Napoli, risultavano errate;

che l'unità sanitaria territoriale di Napoli ha comunicato al lavoratore Angelo Ciccone i risultati ufficiali solo dopo 13 giorni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga corretto l'atteggiamento dell'unità sanitaria territoriale delle Ferrovie dello Stato di Napoli che ha impiegato 13 giorni per far pervenire il responso degli esami al lavoratore sopracitato;

se non si ritenga che le Ferrovie dello Stato di Napoli con le loro scelte abbiano violato la normativa del decreto legislativo n. 626 del 1994, non ravvisando l'opportunità di esonerare temporaneamente e cautelativamente il lavoratore dallo svolgimento delle sue mansioni;

che non si ritenga necessario prevedere il superamento dell'utilizzo di strutture sanitarie quali quelle delle unità sanitarie territoriali, ormai inadeguate ed obsolete, per analizzare gli effetti sulla salute dei lavoratori impegnati per lavorazioni a rischio quali l'amianto, stabilendo invece l'utilizzazione dei servizi della medicina del lavoro presenti su tutto il territorio nazionale.

(4-13437)

SALVATO. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, di grazia e giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che il Direttorato dei diritti umani del Consiglio d'Europa sta esaminando un progetto di protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea per la salvaguardia delle libertà fondamentali e dei diritti dell'uomo del 1950 che possa garantire ai detenuti i propri diritti specifici, assicurando, in tal modo, una loro diretta ricorribilità davanti alla nuova Corte europea sui diritti dell'uomo;

che nella Convenzione europea per la salvaguardia delle libertà fondamentali e dei diritti dell'uomo del 1950 manca una norma che si riferisca esplicitamente ai detenuti, così ridimensionando fortemente le loro possibilità di vedere riconosciuti i propri diritti davanti alla Corte europea sui diritti dell'uomo;

che la previsione di un protocollo aggiuntivo nel quale trascrivere parte dei diritti umani fondamentali dei detenuti contribuirebbe a favorire un recupero di vincolatività delle regole penitenziarie europee del 1987, le quali, al momento, hanno esclusivamente una efficacia politica per gli Stati parte del Consiglio d'Europa;

che la *machinery* europea posta a garanzia dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale dispone già di un apparato ispettivo (il Comitato europeo per la prevenzione della tortura) ma non ancora di un organismo giurisdizionale che possa applicare norme cogenti riguardanti i detenuti;

che lo *status* delle persone detenute giustifica l'adozione di norme specifiche poste a loro tutela, trattandosi di soggetti esposti in modo particolare al rischio di violazione dei loro diritti umani;

che il Direktoratato dei diritti umani del Consiglio d'Europa sin dal 10 dicembre 1997 ha dato avvio ad un Programma 1997-2000 Polizia e diritti umani, a seguito di una apposita Conferenza internazionale alla quale per l'Italia ha partecipato Elio Tagliaferri, capo del personale dell'Arma dei carabinieri;

che tale Programma prevede fra l'altro un *network* di comunicazione fra le varie organizzazioni di polizia europee per sviluppare in modo coerente una politica di sicurezza orientata al rispetto dei diritti umani oltre che la nascita di un programma di formazione permanente sui diritti umani per le forze di polizia con il contributo anche di organizzazioni non governative;

che la formazione sui temi dei diritti umani è una priorità essenziale per la riqualificazione delle forze di polizia,

si chiede di sapere quale sostegno intenda dare il Governo al lavoro del Direktoratato dei diritti umani del Consiglio d'Europa nel redigere il protocollo aggiuntivo sui diritti dei detenuti alla Convenzione europea del 1950 e se vi sia stata una concreta ed operativa adesione al Programma Polizia e diritti umani del Consiglio d'Europa.

(4-13438)

RIPAMONTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

– Premesso:

che il 17 dicembre 1998 la Corte di giustizia europea pronuncerà la sua sentenza sul caso IP (società Italiana petroli);

che si tratta di una causa discussa dal tribunale di Genova due anni fa su ricorso della società Italiana petroli spa che aveva concluso un contratto di carburante per autotrazione alla ditta Borsana, alla quale forniva anche impianti ed attrezzature per la rivendita;

che la Borsana chiedeva alla IP che la benzina fornita avesse il contenuto di benzene più basso possibile e le attrezzature fossero fornite di sistema di recupero per gas e vapori, il tutto per tutela la salute dei dipendenti richiamandosi alle norme del decreto legislativo n. 626 del 1994 ed alle direttive europee;

che la Italiana petroli, trovando inaccettabili tali richieste, presentò ricorso al tribunale, che le dette ragione, ed in seguito sottopose il caso alla Corte di giustizia europea;

che anche la Corte giudicò ammissibile il ricorso della IP ritenendo, tra l'altro, che la legge italiana non avesse interpretato bene le direttive comunitarie;

che in presenza di prodotti cancerogeni, come il benzene, il decreto legislativo n. 626 del 1994 obbliga il datore di lavoro a sostituire il prodotto o a ridurre l'utilizzo e a ridurre l'esposizione dei lavoratori indipendentemente dalla valutazione del rischio, mentre nelle direttive europee l'obbligo è successivo alla valutazione,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che il giudizio espresso dalla Corte europea metta in discussione un articolo fondamentale, il 118/A del Trattato dell'Unione, che sancisce la legittimità di leggi nazionali più avanzate, proprio per unificare la normativa europea verso l'alto, secondo il prin-

cipio della armonizzazione del progresso delle norme in materia di salute e sicurezza, e se non si ritenga che tutto ciò metta in rischio anche la ratificazione in corso dell'ultimo trattato di Amsterdam;

se il Governo sia già intervenuto o se non ritenga di dover ufficialmente ed immediatamente agire nei confronti della Comunità europea a tutela della propria libertà d'azione e, soprattutto, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini e del decreto legislativo n. 626 del 1994.

(4-13439)

BORNACIN. – *Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che con precedente interrogazione a risposta scritta dello scrivente 4-09183 si sottoponeva ai Ministri in indirizzo il caso della signora Giovanna Cannas, nata a Nuxis (Cagliari) il 15 luglio 1949 e residente in Genova, via della Pietra 7/9, per quanto occorsole in qualità di dipendente del Ministero della pubblica istruzione, e segnatamente le irregolarità accadute nello svolgimento di un concorso interno indetto dal provveditorato agli studi di Genova con proprio decreto del 2 agosto 1990, protocollo n. 14764/C4, svoltosi nei giorni 21 e 22 giugno 1991, con graduatoria approvata mediante decreto del 26 luglio 1991;

che nella risposta a tale interrogazione datata 5 agosto 1998, protocollo n. 006528, il Ministro della pubblica istruzione richiamava la sentenza del TAR della Liguria del 24 febbraio 1994, n. 300, che respingeva il ricorso presentato dalla signora Cannas sulla graduatoria e sullo svolgimento del concorso, non esprimendosi alcuna valutazione sulle modalità dello svolgimento di un concorso indetto da organo dello stesso Ministero;

che il TAR si esprimeva, quale ente di diversa natura del Ministero, da un profilo o punto di vista sostanzialmente differente da quelli di competenza del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto attiene alle sue funzioni, anche di competenza del Ministro per la funzione pubblica, i quali non possono non interessarsi ad una normativa – quella sui concorsi interni – che consente il verificarsi di situazioni paradossali come quelle in cui è incorsa la signora Cannas e, quantomeno, esprimersi sulle stesse senza limitarsi a citare le determinazioni amministrative del TAR, il quale appunto fa riferimento alla normativa amministrativa vigente senza doversi preoccupare – se non a livello di indicazione di necessità che poi è l'organo legislativo o amministrativo a dover recepire –, come invece i Ministri interessati, di doverla modificare e adattare quando non corrisponda ai criteri di efficacia, meritocrazia, obiettività e trasparenza che è lecito attendersi dalla pubblica amministrazione sia in qualità di cittadini utenti che di cittadini dipendenti;

che i concorsi interni, anche quando riguardano il passaggio da una terza ad una quarta qualifica funzionale, selezionando il personale della pubblica amministrazione, se non si svolgono secondo criteri di efficacia, meritocrazia, obiettività e trasparenza non possono nemmeno formare personale e quadri della pubblica amministrazione qualificati e che si ispirino agli stessi criteri i quali, quand'anche vengano richiamati

formalmente dalla pubblica amministrazione, non sono da essa praticati e pertanto vengono destituiti del loro primo fondamento, cioè il riconoscimento della loro centralità o quantomeno importanza nel funzionamento della pubblica amministrazione;

che, al di là del caso della signora Cannas, pur degno di attenzione per la lesione del solo diritto personale, l'esame dei fatti occorsole da parte dei Ministeri interrogati avrebbe anche o soprattutto il fine di evitare il ripetersi di episodi analoghi sanzionando, secondo le norme amministrative e gli accordi sindacali, i responsabili e modificando le procedure quando consentano comportamenti che violano i principi già richiamati di efficacia, di meritocrazia, di obiettività e di trasparenza;

che onde evitare una ulteriore risposta dei Ministri parimenti evasiva ed insoddisfacente si porranno quesiti più specifici,

si chiede di sapere:

se risulti che sia mai stata disposta una inchiesta interna al Ministero della pubblica istruzione;

se il Ministro per la funzione pubblica si sia mai posto il problema dei concorsi interni alla Pubblica istruzione e in caso negativo per quali motivi;

in caso affermativo, quali esiti vi siano stati, se si siano evidenziate le incongruenze denunciate dalla signora Cannas, se si siano evidenziate responsabilità e se queste siano state sanzionate;

se non si ritenga sufficientemente importante la materia dei concorsi interni da doversene interessare anche attraverso l'esame delle incongruenze che in tale materia si sono manifestate, come nel caso della signora Cannas.

(4-13440)

BATTAFARANO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il decreto legislativo n. 314 del 1997 (Armonizzazione e semplificazione misure fiscali) ha modificato radicalmente il trattamento della trasferta ai fini fiscali e previdenziali;

che a partire dal 1° gennaio 1998 è abolita la tassazione IRPEF fino a 90.000 giornalieri di trasferta (lire 150.000 giornalieri all'estero) ed in questa quota possono essere incluse anche eventuali spese di viaggio;

che in precedenza sul 50 per cento delle quote di trasferta si pagava la contribuzione previdenziale (8,89 a carico del lavoratore, il doppio a carico dell'azienda);

che in seguito all'abolizione della contribuzione previdenziale, la quota del 50 per cento di trasferta non fa più parte della retribuzione pensionabile con una grave perdita per i lavoratori sulle future pensioni;

che la predetta abolizione della contribuzione determina un minor introito per l'INPS,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno ripristinarla sul 50 per cento delle trasferte per i lavoratori *ex* articolo 12 della legge n. 153 del 1969, cioè per quegli addetti che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività di montaggio e installazione di impianti,

senza una sede fissa di lavoro, ma che si spostano da cantiere a cantiere.

(4-13441)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che, dopo le violente dimostrazioni di piazza degli pseudo-disoccupati organizzati il giorno 23 novembre 1998 nel centro di Napoli e dallo scrivente denunciati con l'interrogazione 4-13223 del 25 novembre 1998, l'azione camorristica della esplosione di una bomba contro il centro di formazione regionale sito al centro direzionale ed i successivi *raid* del giorno 15 dicembre 1998 con l'occupazione del Duomo di Napoli, il sistematico incendio di cassonetti della nettezza urbana, le autorità preposte alla prevenzione e repressione di atti teppistici manifestano la totale «desistenza» nei confronti dei falsi disoccupati;

che come lo scrivente ebbe a riportare nella precedente interrogazione appare chiaro il disegno strategico della malavita organizzata di gestire ed infiltrare nell'attività di raccolta differenziata dei rifiuti propri elementi facendosi scudo della disperazione sociale di un manipolo di veri disoccupati;

che «l'apertura» di diverse istituzioni, impaurite dalla violenza e preoccupate di rispondere delle loro responsabilità al Governo centrale, manifesta chiare intenzioni di piegarsi alla logica ricorrente del ricatto messo in atto da coloro che usano metodi ed atti di chiara matrice camorristica,

l'interrogante, richiamandosi all'atto ispettivo 4-13223, chiede altresì di conoscere:

se e quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti di tutti gli organi preposti all'ordine pubblico che hanno ancora una volta dimostrato la loro incapacità nel prevenire attentati e disordini;

se non si intenda avviare una inchiesta ministeriale per accertare complicità, omissioni ed altro che alcuni corpi devianti dello Stato manifestano a favore di questi violenti.

(4-13442)

DOLAZZA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, sulla base di informazioni pervenute all'interrogante, risulta vigente una convenzione fra l'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma e la Fondazione «Cesalpino», convenzione il cui rinnovo è stato formalizzato in data 24 novembre 1997 in atto firmato dal Magnifico Rettore e dal Presidente della «Cesalpino», ma non preventivamente approvato – come imposto dalla legge vigente – dal consiglio d'amministrazione dell'Ateneo e dell'Istituto di Prima clinica medica;

che, sempre sulla base degli elementi informativi che l'interrogante ha potuto accertare solo parzialmente, la convenzione cui al capoverso precedente è inerente ad un accordo i cui termini non possono essere definiti convenienti per l'Università, la quale a detta Fondazione è tenuta:

a corrispondere 400 milioni di lire l'anno;

a mettere a disposizione un intero edificio di sette piani (la cosiddetta «torre di ricerca» annessa alla Prima clinica medica, completo di attrezzature del valore di molti miliardi di lire;

a mettere a disposizione il personale amministrativo e tecnico preposto all'attuazione dell'accordo stesso;

a provvedere alla manutenzione di dette attrezzature;

che la contropartita a quanto sintetizzato da parte della Fondazione in oggetto appare quanto mai confusa e pare limitarsi ad un finanziamento (d'importo non precisato) all'effettuazione di ricerche relative a tematiche sulle quali sono già in atto, da parte di qualificato personale de «La Sapienza», attività di ricerca;

che attrezzature diagnostiche di grande utilità per la salute pubblica, quali TAC e RMN, in parte donate dalla Cassa di risparmio di Roma all'Istituto di Prima clinica medica (perchè fossero impiegate per il pubblico) fanno parte delle dotazioni date in uso alla Fondazione «Cesalpino» secondo la convenzione in oggetto;

che, a norma del regolamento (articolo 6, punto 1) dell'Istituto di Prima clinica medica, per le prestazioni derivanti da convenzioni accordi, eccetera è vincolante – come già accennato – il parere del consiglio d'istituto preliminarmente alla trasmissione delle stesse alle autorità accademiche;

che con due deliberazioni, 1994 e 1997, il consiglio d'istituto rispettivamente ha espresso la revoca ed il rifiuto della convenzione in oggetto; di ciò non è stato tenuto conto sostenendo la Fondazione che la cosiddetta «torre di ricerca» non farebbe parte dell'istituto di Prima clinica medica, assunto inequivocabilmente smentito dal disposto del finanziamento del Ministero del bilancio per la costruzione della «torre stessa» su delibera del CIPE in data 22 dicembre 1983 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1984;

che presso la procura della Repubblica del tribunale penale di Napoli, a carico di persona con stesso nome e cognome del presidente della Fondazione «Cesalpino» è in atto un procedimento per fatti rilevanti; fra i relativi atti vi sono verbali d'interrogatorio della persona con lo stesso nome e cognome del presidente di detta fondazione, il quale ammette di aver ricevuto, «contributi per la Fondazione da parte di industriali farmaceutici»; in particolare, in questi atti della stessa procura della Repubblica, nel capo d'imputazione del rinvio a giudizio per associazione a delinquere (a carico di persona con stesso nome e cognome del presidente della Fondazione in questione), si parla «di indebita percezione di somme di denaro erogate dalle ditte farmaceutiche perchè fossero assicurate la celere trattazione e la positiva definizione delle pratiche dei prodotti farmaceutici ed in particolare le pratiche di revisione dei prezzi dei farmaci»,

si chiede di conoscere:

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di disporre con urgenza l'accertamento di quanto esposto in premessa;

se risulti che l'autorità giudiziaria territorialmente competente sia stata interessata;

se risulti che siano state accertate eventuali omissioni dei doveri di sorveglianza da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'epoca e spiegare;

se non si ritenga opportuno approfondire i motivi e le circostanze in base alle quali, in flagrante ed aperta violazione della legge, sia stata rinnovata la convenzione in questione senza la preventiva approvazione dal consiglio d'amministrazione dell'Ateneo e dell'Istituto di Prima clinica medica;

nel caso non sia un caso di omonimia, ma il presidente della Fondazione «Cesalpino» risulti essere la stessa persona coinvolta nell'accennato procedimento in atti alla procura della Repubblica di Napoli, come si valuti la circostanza che questa persona, abbia potuto mantenere la presidenza della «Cesalpino» e che la fondazione abbia potuto e continui a fruire di intese così inammissibilmente agevolate da parte dell'Università «La Sapienza» di Roma.

(4-13443)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-02468, del senatore Russo Spena, sulla domanda di avvicinamento del militare Gianni Procelli.

